DELLA PENA E DELL' EMENDA.

DELLA PENA
E
DELL' EMENDA

STUDI E PROPOSTE

DI

VINCENZO GARELLI.

OPERA PREMIATA AL CONCORSO RAVIZZA.

VOLUME UNICO.

FIRENZE,
G. BARBÈRA, EDITORE.

1869.

AVVERTENZA.

È noto che in Milano il benemerito Ravizza istituiva un premio annuo, da vincersi per concorso, a quello scritto italiano che, svolgendo un argomento morale, contenesse le proposte più utili al miglioramento del popolo.

Nel 1867 la Commissione aggiudicatrice del premio propose ai Concorrenti il tema seguente:

« *Quali riforme si dovrebbero introdurre nei sistemi di detenzione penale del Regno d'Italia allo scopo di ottenere la più efficace emendazione dei condannati; e quali istituzioni promuovere e coordinare alle progettate riforme per rendere stabilmente proficua l'ottenuta emendazione anche dopo scontata la pena.* »

Cinque furono le Memorie presentate, delle quali fu premiata quella segnata del nome del signor Garelli R. Provveditore degli Studi a Torino, che portava l'epigrafe:

« Ben si dee loro aitar lavar le note
Che portâr . . . . »

L'Editore, pubblicandola, stima opportuno di farla precedere dal giudizio della Commissione così concepito:

« Il concorrente premette di aver voluto osservare a tutto scrupolo le condizioni imposte dal tema di concorso. Egli divise il suo lavoro in quattro parti. Nella prima si accinse

a discutere il fine della pena; nella seconda trattò de' mezzi materiali e personali atti a raggiungere il fine; nella terza indicò l' applicazione pratica di questi mezzi, e nella quarta ed ultima promise di farne una più speciale applicazione all' Italia. »

La prima parte di questo scritto, giudicata dalla Commissione estranea al tema, in quanto che non aveva essa imposto ai Concorrenti che enunciassero alcuna teoria sul diritto di punire, non pregiudica però la ulteriore trattazione, che l'autore svolge con vasta dottrina e con vedute eminentemente pratiche.

« Egli si fa innanzi tutto a descrivere con una serie di fatti attinti ad una ripetuta visita fatta alle nostre case di pena, quale sia il vero stato dell'animo dei condannati. Con filosofico acume egli nota tre supremi momenti che devono cogliersi nei detenuti per predisporli al ravvedimento. Nel primo momento deve in essi destarsi il senso acuto del rimorso; nel secondo disporre il loro animo allo scrutinio morale della coscienza; e nel terzo svegliare in essi i primi lampi di una fiducia nell' avvenire che li preservi dallo strazio fatale della disperazione.

» Seguendo questi tre periodi che conducono al ravvedimento, l' autore propone i mezzi che si possono accogliere nel sistema carcerario da riformarsi. Per aver modo che si ecciti il rimorso egli consiglia l' isolamento del detenuto nei primi giorni del carcere, perchè senta in quella cupa solitudine tutta la gravezza del suo misfatto. Poscia permettere la convivenza diurna durante il lavoro col contatto di chi veglia e di chi ammaestra. Per isvolgere ognor più il senso morale della coscienza ormai attutita nelle moltitudini egli vuole che si rispetti l' azione morale della religione, e si rinvigorisca quella degli organi della pubblica opinione; che si desti ognor più vivo il senso dell' emulazione per le opere buone, e si rendano persino obbligati i sodalizi ed i comuni

a cui appartengono i detenuti a concorrere al loro giornaliero mantenimento. Per compiere poi l'opera del morale ravvedimento dei detenuti propone che si debba lasciar libera la speranza della loro provvisoria liberazione quando con una serie di atti corretti diano prove abbastanza certe di emendazione.

» Per raggiungere l'eminente scopo del ravvedimento l'autore dimostra come ora non si presti il sistema carcerario esistente in Italia. Egli nota che su 50 case di detenzione, se ne riscontrino quaranta che non sono case di correzione ma sibbene di corruzione. Si fa quindi a proporre un nuovo ordinamento carcerario sotto il duplice aspetto igienico e disciplinare. Dopo aver parlato della parte edilizia, accenna alla diversa applicazione delle carceri a seconda delle varie classi sociali. Vuole innanzi tutto distinti i così detti riformatorii destinati per la sola gioventù che può dare più efficaci prove di ravvedimento, e la stessa separazione delle carceri è pure proposta per le donne e pei militari.

» Riguardo alle carceri comuni ammette il sistema auburniano dell'isolamento notturno e col lavoro diurno in comune e solo vuole che siano distinti i lavori propri della classe agricola da quelli della classe urbana. Propugna l'utilità delle colonie penali non a modo di assoluta libertà, ma come istituzioni di custodia disciplinata in modo da ottenere, coi lavori campestri e con appositi ammaestramenti, una più sicura emendazione.

» Appoggia egli pure il nuovo sistema britannico della liberazione condizionata, da preferirsi all' esercizio del diritto di grazia.

» Pei liberati dal carcere propone due speciali istituzioni l'una pei giovani delinquenti e l'altra per gli adulti emendati. E per attenuare ognor più la trista necessità del punire, espone a suo avviso i mezzi preventivi da accogliersi da ogni società retta da libere istituzioni e li ravvisa nella pubblica vigilanza che deve impedire le occasioni al delin-

quere, nelle scuole popolari da rendersi ognor più educative, nell' apostolato religioso, nella pubblica stampa, nelle opere di beneficenza e nel patronato civile delle moltitudini.

» L' ultima parte dell' opera doveva essere consacrata dall' autore all' applicazione delle sue teorie alle attuali condizioni dell' Italia. Egli credette di presentarla a modo di appendice proponendo uno schema di legge sulla riforma penale e carceraria in Italia. Questo progetto abbraccia 64 articoli di carattere in parte organico ed in parte disciplinare, ed è destinato a riassumere le varie proposte contenute nella Memoria.

» Nella parte organica si costituisce uno speciale ufficio per le carceri da aggregarsi ad un qualche Ministero. La suprema direzione delle carceri è affidata ad un Consiglio superiore di 15 membri tratti dal Corpo della magistratura e dalla Rappresentanza politica del paese. Il governo poi speciale delle carceri è conferito a Commissioni locali di sorveglianza. Le case di pena sono divise secondo lo stadio di punizione ed i gradi di emendazione. Gli istituti correzionali sono anch' essi distinti in istituti di emendazione pei giovani dai 16 ai 20 anni che ebbero regolari condanne, ed in istituti di precauzione pei giovinetti traviati dai 7 ai 16 anni fatti ricoverare ed educare per ordine delle autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza.

» L' espiazione penale è divisa in tre periodi, in quello di prova, di tirocinio e di lavoro. L' ultimo periodo della pena deve scontarsi nelle colonie manifatturiere ed agricole.

» Nel Regolamento proposto sono pure notati gli uffici di chi deve dirigere, sorvegliare e ammaestrare nelle case di pena.

» Si ammette nello schema di legge il principio della liberazione della pena a ravvedimento assicurato, e se ne espongono le condizioni. Si accenna da ultimo l' annuo dispendio per il nuovo riordinamento delle carceri che si propone circoscritto alla somma di 40 milioni di lire ripartite in otto

anni. Egli crede bastevole questa somma intendendo di ridurre al minimo numero possibile le carceri per sostituirvi il sistema delle colonie di lavoro manifatturiere ed agricolo in varie località appartenenti all' Italia.

» Questo coscienzioso scritto, che passa le cinquecento pagine, rivela nel concorrente una cognizione completa dell' argomento, che trovasi svolto in tutti i suoi aspetti. È poi sopra tutto commendevole quella parte dell' opera in cui l' autore fa uno studio psicologico delle stato morale dei detenuti. Con profondità filosofica egli sa penetrare nelle più intime latebre della coscienza umana per iscoprire una ad una le recondite vie per le quali si possono indurre i condannati ad atti sicuri di ravvedimento.

» Il risultato pratico di questo studio psicologico si tradusse anche nelle proposte organiche che egli pose in evidenza allo scopo di ottenere l' emendazione congiunta alla espiazione della pena. A questo intendimento è pure rivolto il suo progetto di riforma carceraria, che se non risponde pienamente alle attuali esigenze della podestà punitiva ed alle istituzioni politiche e giudiziarie del Regno, offre però alcune parti meritevoli di speciale riguardo.

» Per questi titoli di merito la Commissione ha per voto unanime giudicata questa Memoria degna del premio.

» Aperta la scheda suggellata, se ne trovò autore il signor Vincenzo Garelli R. Provveditore degli Studi a Torino.

» Milano, dalla Residenza del Liceo Cesare Beccaria, 24 novembre 1868.

La Commissione

PIETRO ROTONDI, *Presidente.* — CESARE CANTÙ. — FELICE MANFREDI. — FRANCESCO RESTELLI. — ALESSANDRO PESTALOZZA. — GIUSEPPE SACCHI, *Relatore.* »
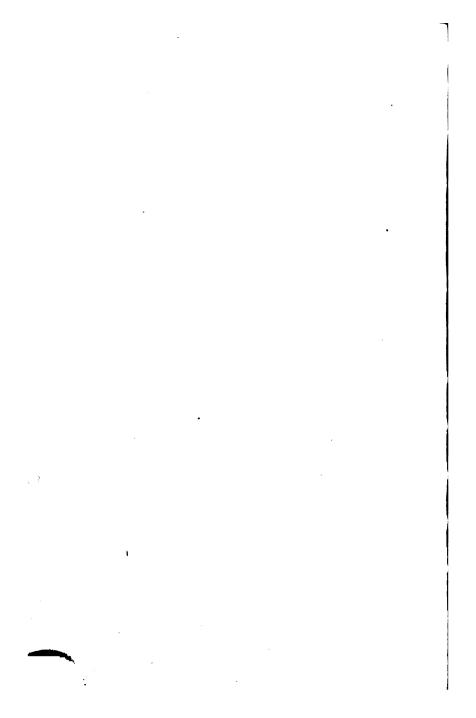
DELLA PENA E DELL' EMENDA.

DELLA PENA E DELL' EMENDA.

INTRODUZIONE.

Fra le questioni che toccano più da vicino gl'interessi morali ed economici della società, questa senza dubbio è da annoverarsi, la quale si travaglia intorno alla ricerca de' mezzi onde scemare il numero e la gravità de' delitti, procacciando di correggere i delinquenti. Da un mezzo secolo tutte le nazioni civili van nobilmente gareggiando tra loro di tentativi e di prove per aggiungere questo scopo; e a questo travaglio pigliarono parte i filosofi e gli economisti, gli uomini di Stato ed i filantropi, nella ferma convinzione che in veruna guisa più sicuramente si possa promuovere il benessere e la civiltà, che assicurando il rispetto al diritto ed alla legge, il quale rispetto ha il suo immediato riscontro nello scemamento de' delitti; giacchè è passato quasi in assioma: doversi dal numero e dalla qualità de' delitti argomentare delle condizioni morali ed economiche d'un popolo. Laonde le sollecitudini e gli studi che s' indirizzano a questo intento non possono mai soverchiare, finchè la pubblica

morale sia così assicurata, che i delitti non abbiano più altro movente, che cause remote ed accidentali affatto, quali sono, per grazia d'esempio, la fragilità umana e l'improvviso irrompere delle passioni.

Da cotesto ideale si è ancora tanto lontani, specialmente presso di noi, che niuno per avventura potrà reputare inutili le investigazioni e le discussioni intorno a questo importantissimo tema. Cotale appunto ha dovuto essere il divisamento della Commissione esecutiva delle ultime volontà del benemerito professor Carlo Ravizza nel proporre il tema del concorso per l'anno 1867.

« Quali riforme si dovrebbero introdurre nei sistemi di detenzione penale del regno d'Italia allo scopo di ottenere la più efficace emendazione dei condannati; e quali istituzioni promuovere e coordinare alle progettate riforme per rendere stabilmente proficua l'ottenuta emendazione anche dopo scontata la pena. »

Non è a dire quanto questo tema sia opportuno e consentaneo alle condizioni morali e politiche dell'Italia non solo, ma eziandio ai bisogni dell'odierna civiltà. Mentre il Parlamento si travagliava a ridurre ad uno i codici de' vari Stati in cui era scissa l'Italia, giovava pure rivolgere il pensiero ad un sistema di carceri, col mezzo de' quali si possa ottenere il massimo degli effetti, cioè il ristabilimento del rispetto alla legge, la sicurezza sociale, ed il rifacimento morale de' condannati.

A dare l'ultimo assetto all'unità politica della nazione e a cementarla solidamente deve conferire non poco la riforma delle pene, alla quale logicamente si

annette quella del modo di applicarle. I rivolgimenti politici sogliono in sulle prime trarre con sè i rivolgimenti morali; egli è infatti evidente che un certo spazio di tempo deve trascorrere prima che una nazione abbia acquistato la piena coscienza della sua unità e l'assoluto dominio delle proprie forze. La vigilanza sociale, prima che possa avere quella oculatezza nello scoprire i rei, e quella prontezza d'azione che le è al tutto necessaria, deve avere certi amminicoli e segnatamente giovarsi degli ordinamenti vari, onde si compone un governo il quale ha aggiunto quello stadio che, direi, di normale virilità.

Ciò posto, se noi paragoniamo quello che era l'Italia dieci anni addietro con quello che è di presente, lungi dal trarre dal petto inutili lamenti, possiamo compiacerci e ricevere non lieve conforto. Chi infatti avrebbe mai preveduto, che dinastie regnanti da secoli avessero da scomparire dal nostro orizzonte come frondi secche portate via dal vento? Quali vestigia restano ancora sul suolo da loro per secoli aduggiato? Quale commozione ebbe a patire il nostro paese? Nulla avvenne di tutto quello che la storia ci presenta essere avvenuto altrove; giacchè il brigantaggio stesso che ha infestato le provincie meridionali dell' Italia, conta tre secoli di storia non interrotta; epperò ha una tradizione in que' luoghi, ed è quasi una mala abitudine la quale pure va sensibilmente cedendo, giacchè trovasi combattuto vigorosamente in molte e svariate guise.

Con tutto questo le colonne della statistica danno un numero di delitti esorbitante, e reclamano siccome

urgentissimo bisogno, che si provvegga al miglioramento materiale e morale delle carceri e dei carcerati.

È dunque opportuno che si discuta questa questione, e vuolsi perciò tributar lode alla Commissione aggiudicatrice de' premii Ravizza d'averla messa in campo, e risollevata alla sua vera altezza, dalla quale era caduta, o per insipienza di coloro che presero a discuterla, o per inerzia degli scrittori infastiditi del dover tornare indietro per ripigliarla in quel punto in cui era stata traviata. Fatto è, che senza esagerazione e senza pericolo d'esser contraddetto, si può affermare che da trent'anni in qua la questione non ha progredito punto; infatti le opere di Lucas, di Tocqueville e di Beaumont, di Faucher sono ancora al giorno d'oggi quanto v'abbia di meglio, se si eccettuano gli scritti posteriori del Berenger, nelle discipline carcerarie. Eppure queste opere e le altre molte che dietro ad esse si composero, si limitano a descrivere i disordini e gl'inconvenienti di assembrare colpevoli e quasi *inreggimentarli* a vita comune, ed a magnificare gli effetti dell'imprigionamento cellulare. Per la qual cosa ben può dirsi che finora la questione fu trattata in modo esclusivamente empirico. Nè da questa ristrettissima cerchia usciva lo stesso Mittermaier, il quale non seppe veder nulla di più interessante, che la eterna questione, se sia meglio il sistema del perpetuo isolamento, o quello dell'isolamento interrotto dal lavoro in comune.[1] Così immiserita si presentava

[1] Vedi l'opera che porta per titolo: *Dello stato della questione delle carceri rispetto all'isolamento,* del dottor MITTERMAIER. Traduzione dell'avvocato F. Benelli. Firenze, Tipografia delle Murate.

pure la questione alla Commissione che il Governo Italiano nominava nel 1862 allo scopo di studiare *vari quesiti relativi alle materie penitenziarie.* La relazione degli studi di questa è un lavoro che merita di essere studiato, abbenchè il Governo non abbia fatto verun conto di esso, probabilmente a motivo delle difficoltà finanziarie in cui versava, le quali rendevano impossibile l'esecuzione del progetto di riforma, ed anche perchè la nazione era troppo più preoccupata dalle questioni politiche.

Merita tanto più d'essere segnalato questo lavoro, perocchè nella povertà nostra in questo genere giova tener conto di tutto. Il signor Ferrus nell'opera classica da lui pubblicata or fa dieci anni sulle *prigioni* enumera un buon centinaio di opere sopra quest'argomento, ma in questo novero non ne entra una sola che appartenga all'Italia. Gli è vero che noi potremmo rimproverare allo scrittore francese di non aver fatto neppure un cenno delle opere del Petiti, del Massone, del Minghelli-Vaini e segnatamente degli scritti di Carlo Cattaneo, il quale ultimo se avesse preso a trattare coll'estensione che si merita, la questione penale e carceraria, colla vastità del suo ingegno e colla facilità con cui sapeva assimilare le dottrine altrui, avrebbe fatto tale opera da cui la scienza avrebbe ottenuto un lustro singolare e la nazione un utile ammaestramento. Contemporaneamente al lavoro della lodata Commissione pubblicavasi in Corfù dal signor cav. Giovanni Cozziris una notevole opera col titolo modestissimo di *Statistica del Penitenziario di Corfù.* In essa si toccarono importantissime questioni special-

mente d' ordine pratico. Parimente si pubblicava in Modena un libretto del professor Pietro Ellero, col quale vittoriosamente aveva risposto alla questione che era stata dalla benemerita R. Accademia di Modena proposta. Tanto più volentieri facciamo menzione di questo scritto, perchè in esso l' argomento è svolto colla scorta de' principii razionali, abbenchè il tema accennasse più presto alla pratica. In fatti l'Accademia di Modena chiedeva che si *additassero i mezzi più atti a procurare il miglioramento de' carcerati per restituirli, espiata la pena, alla società senza pericolo.*

Leone Faucher si lagnava fin dal 1838 che nella riforma delle prigioni i fatti camminassero, ma con rapidità più ancora che i fatti, le teorie. Ingiusta pare a noi cotesta lagnanza; giacchè reputiamo assai più vera la proposizione contraria. Sì, sono fatti innegabili ammessi da tutti che l' isolamento, la solitudine, il silenzio hanno un' efficacia correttiva; ma dove sono le teoriche le quali spieghino donde proceda la virtù correttiva di cotesti mezzi penali? Le quali formar dovrebbero come una specie di patologia morale, che si connetterebbe alla pedagogia, come la patologia medica è parte della fisiologia.

Con più di ragione invece il signor Moreau-Christophe dice che la scienza delle prigioni è ancora a farsi, non ostante i grandissimi miglioramenti e le notevoli riforme che si vanno introducendo. Finora non si è uscito dalla provincia de' fatti, la scienza invece investiga la ragione di essi; epperò la scienza delle prigioni dev' essere il risultato della osservazione e del ragionamento sopra i fatti morali che le prigioni

presentano, affine di giudicare delle conseguenze avvenire, mettendo in rilievo le cause che li hanno prodotti. Infatti niuno dirà essere scienza il migliorare che si fa la sorte de' condannati procacciando loro un pane meno scarso e meno duro, una veste meno grossolana, un letto anzichè un giaciglio su cui posare le stanche membra, una cella più sana, maggior copia di luce e d' aria; tutto questo non è che un balsamo sull' epidermide della piaga. Parimente non è scienza cercare nell' altro emisfero la *piscina* penitenziaria, la quale possa lavare tutte le brutture del delitto, ed edificare con grande dispendio i serbatoi dell' acqua lustrale per immergere in essa gli ammalati prima d' averne studiate le piaghe, senza badare se il male è in lui o fuori di lui, se è endemico, mortale, o se è nell' aria che respira. Tutto ciò non è che puro e mero empirismo. Noi diciamo adunque che sovrabbondano i fatti, e la innumerevole schiera di libri che si sono scritti nella prima metà del secolo non sono che selve di fatti. Egli era omai tempo che la questione si formolasse netta, dichiarando il principio donde muovere e le conseguenze pratiche che si vogliono stabilire. La questione doveva abbracciare il sistema delle pene ed il modo di scontarle; epperò essere giuridica ed amministrativa; penale e carceraria. Se quella si isola e si studia senza badare a questa, avremo bensì un codice uniforme, simmetrico, ma a nulla ci servirà per la questione sociale ed amministrativa; se la seconda si studia senza la scorta della prima, non avremo mai una scienza ed una teorica vera. Il vincolo tra l' una e l' altra questione venne evidentemente indi-

cato dalla Commissione, e con esso la duplice questione ritorna alla sua vera unità.

Finalmente nell' enunciata questione un altro pregio spicca agevolmente a chiunque la riguardi sotto l' aspetto politico ed economico. Chi non sa che lo stato delle prigioni in Italia è obbrobrioso pel Governo, pel Parlamento e per quanti sono che si occupano di questi studi! Delle cinquanta *case di pena*, appena dieci meritano questo nome, tutte le altre potrebbero dirsi con molto diritto *case di corruzione;* perchè consta per dolorosa esperienza che nelle carceri anzichè l' emendazione, si opera il pervertimento, ed il condannato macchina durante la prigionia i maggiori delitti e studia i mezzi di effettuarli.[1]

Noi dunque per rispondere secondo le nostre forze all' esigenza del quesito divideremo il nostro lavoro in quattro parti:

Nella 1ª parte discorreremo del fine della pena, studiandola in tre distinti momenti, corrispondenti ai tre principii fondamentali del diritto penale, cioè in quanto essa è una conseguenza della violazione della giustizia, come mezzo di difesa legittima, e finalmente siccome mezzo all' emendazione del colpevole. A questo punto incontreremo una questione importantissima, ed è quella che concerne la emendabilità ed i criterii di essa; da questa si procederà alla questione dell' emendazione, ai sintomi ed agli effetti di questa, ed ai gradi ch' essa percorre, i quali sono il rimorso, la coscienza e la speranza.

---

[1] Vedi BELLAZZI, *Prigioni e prigionieri*. Firenze.

Oggetto della 2ª parte sono i mezzi per raggiungere il fine, classificazione loro in materiali e personali, e rispetto allo scopo parziale che essi si propongono.

Nella 3ª parte si delineerà l'applicazione dei mezzi al fine; epperò si tratterà delle condizioni che rendono il personale e i locali idonei all'ottenimento del fine, indi proseguiremo a discorrere della divisione della pena in periodi secondo l'età, il sesso e la condizione sociale del condannato, e da ultimo tratteremo de' mezzi di rendere duratura la emendazione.

Finalmente nella 4ª parte dimostreremo come cotesta teorica risponda alle condizioni particolari della patria nostra.

Parte Prima.

—

DEL FINE DELLA PENA.
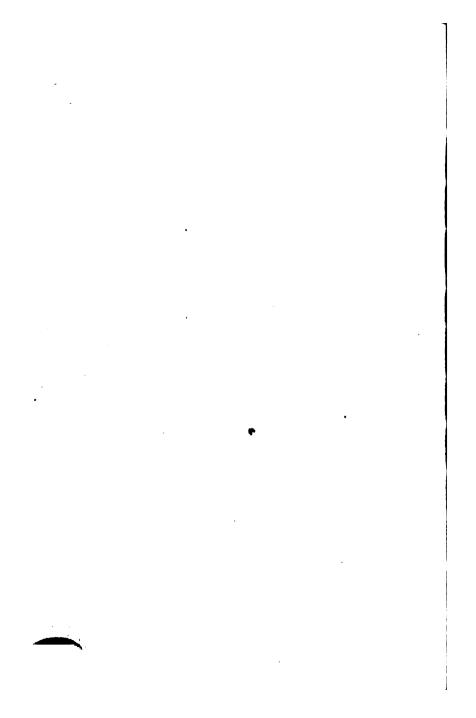
Sezione Prima.

DELLA PENA.

Capitolo Primo.

IMPORTANZA DELLA QUESTIONE.

Per l' ordinario gli scrittori di diritto penale sogliono esordire dalla ricerca dell' origine del diritto; ma le origini delle cose, ed in ispecie di quelle pertinenti all' umana natura, sono di necessità anteriori a qualsivoglia documento o tradizione, nè si possono altrimenti conoscere che per via di congetture e d'ipotesi. Quindi ne pare conveniente di riferirsene senza altro alla sentenza di A. Manzoni: « Guai se la soluzione della questione (donde emani il diritto di punire i delitti) fosse necessaria per compilare con discrezione delle leggi penali; poichè si potè ben crederla sciolta; ma ora (e per fortuna, giacchè è meno male agitarsi nel dubbio che riposar nell' errore) è più controversa che mai.[1] » Noi dunque, seguendo l' esempio di tanto maestro pogniamo come un postu-

[1] *Storia della colonna infame.*

lato che fra i poteri supremi che costituiscono la sovranità sociale havvi pur quello di far leggi, e di sancirle, di giudicare e di punire. Cotesti quattro termini sono per noi come correlativi, e dove l'uno va, l'altro pure entra. Convenientissimo invece riputiamo il ricercare quale sia il fine del diritto di punire, ossia lo scopo della pena che la società infligge, perocchè sappiamo che, nella pratica, la miglior cognizione e più esatta e più individuata del fine ne aiuta a cercare e trovare con più felice industria i mezzi proporzionati; e quanto crescono questi di numero e di efficacia, altrettanto si dilata e rafferma il conseguimento del fine stesso.

Cotesto che non ha mestieri di dimostrazione per coloro che han fede nelle verità più elementari del senso comune, sarà reputato poco men che un assurdo dai partigiani di quella filosofia che tutto cerca di devastare, dalle pagine eterne della Bibbia, alle testimonianze parimenti infallibili della coscienza. Ma questa filosofia che nega od afferma secondo il talento di una pazza ragione, che si affanna per distruggere tutto, finora non ha nulla prodotto, che giovi a crescere la dignità umana, a sanarla dai mali che affliggono la umanità ed a rialzarla nelle sue frequenti cadute. Epperò noi fedeli ad una filosofia più pedestre, ma più libera, meno impaziente ma più sicura ne'suoi pronunciati, cercheremo di attenerci alle verità ovvie che il senso comune ha accettate e poste fuori di controversia, e quindi senza più chiediamo: che fa egli il padre avveduto e prudente quando castiga; e per qual fine castiga e castigar deve? Per più ra-

gioni: la prima, perchè egli è posto vindice dell'ordine, quindi ha l'obbligo di conservarlo, di farlo rispettare da tutti e molto più da coloro che col mal uso della libertà lo perturbano o cercano di perturbarlo; di cotesto dovere è responsale il padre non solamente in faccia a Dio, ma ancora in faccia a tutti gli altri membri della società domestica. In secondo luogo vuolsi riflettere che l'azione criminosa d'un figliuolo, qualora restasse impunita, potrebbe destare negli altri il desiderio d'imitarla, ed essere fomite di malvagie azioni, siccome pietra di scandalo per gli altri membri della famiglia; ora egli è dovere d'un buon padre di condurre i suoi figli pel sentiero della virtù, reprimendo ogni incentivo al vizio, quindi lo infliggere una pena esemplare al figliuolo discolo è come l'effetto d'un dovere.

Finalmente egli non deve soltanto vegliare al rispetto dell'autorità della legge e all'integrità sociale, ma egli deve ancora adoperarsi perchè il castigo che egli infligge, sia salutare rimedio al colpevole, lo avvii al ravvedimento, e lo emendi riabilitandolo al suo amore, all'amore ed al rispetto dalla parte degli altri. Dunque la pena ha nel cerchio della famiglia un triplice scopo, è espiazione, tutela e mezzo di emendazione. I quali scopi hanno un ordine ed una dignità cosiffatta che l'uno dev'essere primo, e vuole su questo incardinarsi e procedere il secondo, il quale poi alla sua volta riesce a generare il terzo; in quella guisa medesima in cui prima è l'essere, poi da questo traggono origine i modi dell'essere.

Ora se nel regime domestico il castigo o la pena

piglia tre aspetti logicamente distinti, pare a me che altrettanto debba intervenire nel regime civile o sociale che dir si voglia, tanto sono simili le due sorte di regimi. Infatti non è egli pure ufficio dei governanti il provvedere al rispetto della maestà delle leggi, alla osservanza dell' ordine, alla tutela de' diritti, al miglior essere di tutti e singoli i cittadini? E cotesti uffizi stessi non esercita egli il padre nella cerchia della famiglia?

Alle medesime conclusioni si arriva partendo dal concetto di persona quale ce lo dà la filosofia del diritto. E primieramente, egli è evidente che il diritto di punire è una facoltà propria e subbiettiva della persona sociale, come lo è il diritto di legittima difesa per l' individuo; in questo senso è una guarentigia dell'ordine sociale e della pubblica tranquillità: donde la facoltà di sancire le pene che convengono alle varie specie di reati; donde l'ammaestramento che dar deve la società ai cittadini non solo colla discussione e promulgazione delle leggi, che sono tutelari della tranquillità sociale, ma ancora col divulgarne la conoscenza nelle scuole; perocchè assai meglio che collo spettacolo dei pubblici dibattimenti si provvederebbe a questo ammaestramento giuridico, introducendo nella cerchia delle cognizioni da seminarsi nel popolo minuto le prime e più facili prescrizioni del codice penale. Così per avventura non interverrebbe che la legge colpisse colla severità delle sue pene, prima che abbia illuminato colla sua luce le menti della plebe. Non sarebbe questo assai più utile e necessario che tutte le descrizioni delle bestie e degli ani-

mali e tutti gli stucchevoli racconti di cui sono pieni i libri pel popolo? Nè mi si dica che coteste sarebbero notizie troppo astratte e sottili. Qual cosa più evidente della verità che impone il rispetto all'altrui persona ed all'altrui avere? Qual cosa più logica della pena che si commina e s'infligge al ladro privandolo di quella libertà che non sa adoperare? Qual cosa più chiara della santità del giuramento? E quindi quale più giusta che si attribuisca una pena allo SPERGIURO?

Ma la pena non è soltanto una facoltà subbiettiva, è altresì pel governo un dovere giuridico il quale emana dal principio dell'immutabile giustizia, per cui il reato deve avere la sua espiazione, il suo castigo pubblico e solenne, come solenne e pubblica è stata la infrazione della legge. La pena deve ribadire nella mente del popolo il principio ch'essa è una conseguenza, un corollario della colpa. Di qui viene che essa non sia nè arbitraria nè sproporzionata alla gravità di questa: epperò importa imparzialità di giudizio, il quale ben con ragione si pronunzia da un'autorità che è come costituita a parte, inamovibile nel suo ufficio, siccome è irremovibile ne' suoi pronunciati.

Finalmente anch'esso il governo sociale è una persona, persona è pure la società che rappresenta, e come tale ha doveri morali al par di qualsivoglia de' suoi membri. Ora ciascuno degli uomini non si può esimere, senza compromettere la propria dignità ed eccellenza, dai doveri caritativi, mercè cui ciascuno ha l'obbligo di concorrere ad allontanare il male negli altri e ad agevolare il conquisto del bene, così pari-

mente deve adoperare la società ed il governo, giacchè ben disse il desideratissimo Massimo d'Azeglio nel Parlamento subalpino: « Non vi hanno due codici di morale, uno per i governati, l'altro per i governanti; la ragione di Stato non dispensa dalla morale: il governo deve sciogliere l'arduo problema della stabilità congiunta al movimento. Procaccia la prima colla tutela dei diritti, avvia al progresso coll'esempio della probità ed onestà. » Questa probità ed onestà non sono altro che un portato della legge universale di carità, la quale insegna che la pena deve mirare all'emendazione del colpevole.

Cotesti tre principii potranno egli mai essere in guerra tra loro? No; essi han da essere in armonia tra di loro, giacchè sono tutti e tre egualmente legittimi ed autorevoli, e rispondono ai tre poteri per cui si intria e si unizza la sovranità sociale, benchè l'uno abbia a porsi per primo e gli altri ne siano gl'immediati corollari o quasi condizioni di questo.

Capitolo Secondo.

DELLA PENA CONSIDERATA IN RELAZIONE COI SUPREMI POTERI DELLA SOCIETÀ.

Fra tutte le prerogative dell'autorità, il diritto di punire è la più sublime e la più *terribile*. La sua sublimità si attinge da ciò che esso emana dalla stessa autorità di Dio. Infatti il comando che Dio fa all'uomo di osservare i suoi precetti non può restare

inefficace. La legge morale che addita all' uomo ciò che deve fare e ciò che deve omettere, perciò stesso che è vera ed intrinsecamente buona, dev' essere osservata; e per l' intrinseca sua eccellenza avviene che soltanto chi ne osserva i dettami, si trova veramente contento, e chi se ne allontana, incontra tristezza, rimorsi, dolori. Già nella vita presente ciascuno di noi può sperimentarlo in sè medesimo: la religione, il buon senso, il presentimento stesso dell' animo ci fanno certi che oltre la tomba continuerà per l' uomo un' esistenza corrispondente alla direzione morale in cui egli si è messo al di qua; che egli troverà in una parola il premio e la pena.[1] L' uomo è libero di trasgredire la legge morale: ma non è libero di sottrarsi alle conseguenze dolorose di tale trasgressione, le quali sono la sua pena, la sanzione inevitabile della legge morale. La ragione suprema pertanto di questa sanzione, di questa punizione, sta nella intrinseca bontà ed eccellenza della verità imperante, la quale non lascia aver pace a chi la trasgredisce, irradiando senza posa una forza viva che impera all' umana coscienza, e secondo che l' uomo l' ascolta o trascura, lo consola o lo tormenta.

Cotesta bontà ed eccellenza intrinseca dell' ordinamento divino si riflette eziandio negli ordinamenti sociali; infatti la *coesistenza* degli uomini (condizione dell' esistenza della umanità) è la fonte precipua donde scaturiscono i maggiori beni, di cui gli umani possono godere. Ma la coesistenza è soltanto possibile colà

---

[1] Vedi CANONICO, *Introduzione allo studio del diritto penale.*

dove si osservano tutte quelle prescrizioni che sono necessarie alla conservazione ed al progresso sociale. Dunque compete alla società non pure il diritto, ma il dovere di difendere e tutelare coteste prescrizioni, e dove questa difesa non possa altrimenti ottenersi fuorchè mediante la punizione del colpevole, l' autorità sociale avrà il diritto di farlo. Cotal diritto adunque è una conseguenza del diritto stesso che ha la società di esistere e di conservarsi per poter camminare al suo fine secondo i disegni prestabiliti dalla Provvidenza. La coercizione che ne risulta pe' trasgressori è una vera punizione, perchè essa tien dietro al misfatto e deve a questo proporzionarsi secondo le norme della più rigorosa giustizia. Ma non pertanto può dirsi che l' autorità sociale usurpi il seggio di Dio e punisca come Dio punisce; perchè la società quando punisce, non pronuncia un giudizio assoluto sull' intrinseca colpabilità del reo, non infligge una pena che assolutamente risponda all' essenza della morale malizia del delinquente; ma solo infligge quella pena che adegui la gravità della violazione de' diritti. In quella parte che è richiesta dalla necessità di tutelare i diritti, l' autorità sociale si fa interprete ed organo della podestà punitrice divina; e l' esercizio di questa sua azione punitrice è legittimo dal momento che è legittima la sua esistenza, e che una delle ragioni fondamentali della sua esistenza ed uno de' suoi principali doveri si è appunto la tutela del diritto. Donde emana che nella società il diritto di punire non è illimitato, e che quindi la sua azione punitrice non è arbitraria; ma che trova il suo limite

nella necessità di difendere il diritto; in guisa che, dove questa necessità non esista, la punizione sociale non è più legittima, la società non ha più il diritto di punire.[1]

La necessità adunque di difendere il diritto non è il fondamento, a rigor di termine, della pena; essa ne segna il limite, e giustifica la società del doloroso obbligo d' infliggerla; essa è il *principium cognoscendi*, per dirla cogli scolastici; il *principium essendi*, ossia il fondamento vero del diritto sta nella sanzione inerente alla legge suprema morale, la quale sanzione può essere dall' autorità sociale invocata a propria giustificazione, allora che trovasi obbligata a menomare la libertà del colpevole. — Ogni qual volta adunque la necessità della difesa sociale lo richieda, la podestà richiama il colpevole alla sanzione della legge morale, colloca la coscienza di lui rimpetto a questa sanzione, e con questo legittima la sua punizione. — Se il potere sociale punisce il colpevole senza necessità, questi potrebbe respingere la punizione, allegando la propria libertà morale, salvo il rispondere de' suoi atti interiori a Dio. Il reo invece non può ragionevolmente nulla opporre, allorchè alla sua domanda: « Perchè mi punite? » il potere sociale risponde: « Perchè non è possibile reintegrare altrimenti il diritto che tu violasti. » E quando instasse chiedendo: « Ma per difendere i vostri diritti quale diritto avete di punir me? » L' autorità sociale gli replica: « il diritto stesso inerente alla legge morale divina, a

---

[1] Vedi Canonico, *Ibid.*

tutti nota, evidente per sè, la quale per l'eccellenza di sua natura non permette d'essere impunemente violata, e della quale io sono legittima custode ed interprete in quella parte, la cui osservanza è indispensabile alla sociale convivenza. »

Dunque la giustizia è il fondamento assoluto della pena, la necessità della difesa ne è la condizione ed il limite; come la carità ne è la mitigatrice e la moderatrice perpetua.

Da tutto ciò si può stabilire come corollario: 1° che il potere legislativo emana dal diritto della legittima difesa; 2° che l'autorità giudiziaria è l'espressione del dovere giuridico il quale emana dal principio della giustizia espiativa; 3° finalmente che il potere esecutivo ha il dovere morale, che la carità impone, di correggere emendando. Con tre criteri adunque voglionsi giudicar le pene, cioè in quanto emanano dal diritto d'incolpata difesa, in quanto rappresentano il dovere giuridico, ed in quanto sono l'espressione di quella carità che anche quando castiga, compassiona e secondo l'espressione del poeta:

« O se ride o s'adira, è sempre amante. »

Capitolo Terzo.

DELLE CONDIZIONI PERCHÈ LA PENA RAGGIUNGA IL SUO FINE.

La legittimità del ministero penale adunque risiede in ciò, che non vi può essere legge senza sanzione,

come non vi può essere governo senza legge, nè perfetta convivenza senza governo, nè conseguimento del fine a cui l' uomo è chiamato senza convivenza; epperò la necessità della pena si rannoda alle necessità coordinate della sovranità, della società, della moralità, mercè cui si sale alla necessità dell' ordinc eterno, a Dio.[1] La spada è posta in mano alla giustizia sociale affinchè il patrimonio de' diritti pubblici e privati si serbi illeso. Quest' è il fine ultimo, l' estrema parola di giustificazione del diritto di punire.

Epperò nell' ordine logico si ha qui la prima condizione della pena, cioè la *necessità*.

Infatti, se altrimenti si potesse serbare illeso il patrimonio de' diritti individuali e sociali, col prevenire cioè, col respingere e col risarcire la lesione, la pena non si dovrebbe irrogare. Giacchè questa sarebbe socialmente ingiusta, benchè l' azione fosse per sè riprovevole. Non si ha a punire il delinquente solo perchè ebbe disprezzata la legge, ma per la necessità di corroborare la legge, e dimostrare che la minaccia non è un' inutile aggiunta, un vano spauracchio. Se non si avessero a temere futuri misfatti, l' ultimo delinquente si potrebbe vegliare, custodire e costringere alla soddisfazione privata, ma non si potrebbe più punire, perchè mancherebbe alla pena il suo fine proprio.[2] Laonde scorgesi che la pena mira anche ai delinquenti futuri, non soltanto a quello che percuote.

« È d' uopo tener fermi questi principii, soggiunge

---

[1] Vedi ELLERO, *Dissertazione sul tema proposto dall' Accademia di Modena intorno ai mezzi di miglioramento de' carcerati.*

[2] Vedi ELLERO, *Ibid.*, pag. 9.

il professor Ellero, perchè generalmente s' inclina troppo a vedere nel paziente consumarsi il fine della pena, quasi indiritta a lui solo; mentre lo è ad esso non più che ai terzi, e ad esso e a tutti non per quel delitto che si castiga in lui, ma pei futuri temuti. Parrà ardimento il dirlo, pure il delinquente nell' atto che subisce la pena non è che uno *stromento;* costretto ad offerire in sè un terribile esempio, una terribile prova della inevitabilità delle minacce penali, acciocchè tutti i possibili delinquenti (lui compreso) si distolgano dalle azioni prave. Veramente ciò umilia la umana dignità, però non la calpesta, primamente perchè il reo si pose in cotesta umiliazione col suo delitto, volontariamente si rese stromento della legge; poi perchè la società valendosi di esso non può offendere l' augusto carattere della personalità, non può misconoscere la imagine di Dio. Non è questo uno stromento inanimato, ma sì uno stromento che palpita e ragiona e vuole, uno stromento che è *persona;* tale quindi che ha diritti inviolabili, contro cui si spezza ogni vanto, ogni ingiusta pretesa del corpo sociale. Di tal guisa la pena capitale e tutte quelle altre che violano nel paziente de' diritti inviolabili, dimostransi senz' altro illegittime; avvegnachè l' uomo (anche il reo de' più atroci misfatti) ha un fine a sè; e contro questo fine non può andare la pena, non può andare la società, la quale fu istituita ad agevolargli quel fine e non a conculcarlo. »

Laonde se la pena deve anzitutto essere necessaria, ella sarà eziandio la *minima* fra le atte ad ottenere il suo fine, cioè secondo la stupenda sentenza

del Rosmini: « il rigore della legge penale dev' essere tenuto a quel grado che apporta il *maximum* di bene; e se si aggravasse maggiormente, sarebbe più male che bene.[1] Questo *maximum* non si può certamente calcolare che per approssimazione da menti prespicaci ed esperte, che sanno prevedere a un di presso gli effetti de' diversi gradi di rigore, mediante un calcolo complicato ed eseguito più presto dal tatto prudenziale, che da un' analitica riflessione dell' intelletto. »

Elemento di questo calcolo sarà la diminuzione de' delitti, la quale si può portare tant' oltre, che i rari delitti che accadono, già più non abbiano relazione colle pene, ma accadano invece per labilità e fragilità dell' umana natura; onde per questi nulla varrebbe il rigor della pena. Parimente vuolsi pure tener conto del patimento che ridonda ne' buoni per la pena inflitta al delinquente. Il punito ben di spesso è legato di parentela e d' amicizia con innocenti, il danno e il dolore del suo castigo si riflette sulle intiere famiglie e su altri indirettamente afflitti dal rigor della legge.

Donde deriva che la misura delle pene deve variare nelle diverse società civili, secondo il grado della civiltà di queste.[2] Quindi presso i Greci ed i Romani

---

[1] Vedi ROSMINI, *Filosofia del diritto,* vol. 2°, pag. 899.

[2] La legge penale del taglione, *Dentem pro dente, caput pro capite,* potè convenire ai popoli primitivi viventi una vita assai più sensata che razionale, presso i quali le idee astratte e morali non hanno ancora significazione e valore, ma non è punto accomodata a que' popoli, ne' quali la virtù intellettiva ha toccato un certo grado di svolgimento. Ne' primi il delitto è piuttosto da attribuirsi ad un impeto cieco ed inconsulto della passione e dell'istinto;

le leggi penali sono dapprima gravissime e sanguinarie, siccome son quelle di Dracone che si dissero scritte col sangue, e vanno addolcendosi man mano in ragione che i popoli si fan civili e si vanno ammigliorando; finchè ad ultimo i Romani, portata la civiltà sociale all' apice nel mondo pagano, si vantano di aver promulgate leggi penali più miti che presso tutte le altre nazioni, *gloriari licet nulli gentium mitiores placuisse pœnas.* Platone prendendo a favellare della legislazione penale si scusa di non poter dare alla sua repubblica pene sì miti, come egli vorrebbe, temendo *che non nascesse per avventura qualche cittadino di sì indomita e inesorabil natura che simile ai legumi induriti dal tocco del fulmine, non si lasci ammollire nè pur cotto al fuoco di leggi fortissime* (de leg. IX).

Laonde fra i criteri mercè cui si giudica e si misura la civiltà ne' vari periodi storici, havvi questo che si desume dalla storia del diritto penale, la quale dimostra che certe pene ebbero il loro tempo, e furono solennemente abolite nè più torneranno. E cotesta abolizione è decretata, sancita prima dai giudizi popolari, i quali diventano comuni senza discus-

---

laddove ne' secondi, se non è sempre l' effetto della riflessione calcolatrice, non può certo non dirsi che insieme allo slancio dell' istinto non concomiti la misura, il giudizio estimativo dell' azione delittuosa, l' opera in una parola della ragione. Quindi se è giusto che nel primo caso la pena si accompagni alla colpa e la colpisca quasi nel suo punto genetico e primordiale, epperò si volga alla parte sensata dell' uomo; nel secondo caso deve la pena non tanto colpire il senso ma salire alla fonte della moralità, epperò colpire la volontà nella spinta criminosa, dandole una controspinta efficace e restauratrice.

sione e senza esame, e sono all' ultimo confermati dalle leggi e dai regolamenti.[1]

Si noti che un popolo può essere più o meno sensitivo alle pene secondo la varia delicatezza, attività, cultura: giacchè la stupidità e l' ignoranza impediscono di riflettere alla gravità ed al pericolo d' incorrere in esse.

Altro corollario del pari evidente si è che danneggerà l' effetto benefico della esemplarità della pena la soverchia frequenza e moltiplicità di essa. A ciò alludeva Seneca con questa sentenza: *Videbis ea sæpe committi quæ sæpe vindicantur. In qua civitate raro homines puniuntur, in ea consensus fit innocentiæ, et*

---

[1] Chi è che abbia di poco oltrepassata la metà del cammino della vita, il quale non ricordi, e non rabbrividisca al solo ricordo, quei tanti amminicoli di crudeltà coi quali si accompagnava l' estremo supplizio? Il quale non abbia visto od almeno non abbia potuto vedere l' uso della ruota, delle tanaglie roventi, il taglio della mano e simili?..... Ora passarono que' tempi e passarono per sempre, non per virtù di leggi o di regolamenti, ma, mi si conceda l' espressione, per l' *umanità degli uomini,* per que' giudizi che diventarono comuni, per que' segreti rivolgimenti ai quali il mondo morale va soggetto al pari del mondo politico, i quali sono prodotti dal segreto ed invisibile fermento che rese le società cristiane indefettibili ed immortali.

Cotesto progresso continuo ed evidente si effettua senza che se ne avveggano quegli stessi che più efficacemente vi cooperano o come stromento, o come causa. I suoi passi sono talmente uniformi, che tutti vi partecipano senza risentirne la menoma scossa, in quella guisa che la terra ci trasporta con sè nell' immensità degli spazi senza che punto ce ne avvediamo; e solo può dire il quanto di cammino siasi percorso colui che guarda di tratto in tratto una determinata stella.

Cotesti avanzamenti sono dovuti in maggior parte al giudizio popolare, alla coscienza delle nazioni, agli istinti dell' umanità, che non alla legge; epperò credo che sia assai più da sperare dai sillogismi del popolo, che dalla scienza de' magistrati e dalle discussioni de' parlamenti.

indulgetur velut publico bono. Putet se innocentem esse civitas, erit.... Periculosum est, mihi crede, ostendere civitati, quanto plures mali sint. — *De Clementia*, lib. I, c. XXIII. — A questo proposito il Rosmini vorrebbe che le leggi penali e la maniera d'amministrare la giustizia penale fossero temperate così: 1° che non s'insegnasse agli uomini a commettere il delitto; 2° che non si funestasse la loro immaginazione con troppo frequenti esempi di iniquità, giacchè le immagini sono i principii degl' istinti e delle loro azioni; 3° non si abituasse il popolo a troppo frequenti supplizi, nel qual caso la pena perde la sua efficacia esemplare, e men rincresce soggiacere alla pena quando si è puniti in compagnia di molti; 4° che non si facesse nascere una esagerata persuasione nel corpo sociale della sua propria degradazione la quale avvilisce e prostra e toglie il vigore morale. Una società che stimi sè stessa buona, sente il pregio della propria dignità, e si onora e si sforza di conservarla; 5° che non si provocasse l' umano puntiglio, il quale là più si sforza di giungere dove più trova di resistenza e di proibizione.

La seconda qualità della pena è la massima *efficacia*, la quale è tanto più necessaria, in quanto che la pena è l' estremo dei mezzi che la società adopera a reprimere e a diminuire il delitto. Infatti il Governo civile ha l' obbligazione stessa che ha ogni individuo di non adoperare mezzi violenti ad ottenere ciò che è giusto, se non dopo avere esaurite e trovate inutili le vie pacifiche. Ora queste vie tendenti ad impedire i delitti colla prevenzione e ad annullare la spinta

criminosa, si riducono a promuovere tutto ciò che ammigliora gli uomini, cioè l' istruzione, la religione e moralità. « Prima d' impiegare punizioni dolorose, dice Gian Domenico Romagnosi, coloro che esercitano il potere penale sono tenuti a prevenire i delitti con tutti quei mezzi acconci ed efficaci, i quali non sieno nocivi; ricorrendo alle pene come ad ultimo rimedio. » Ed aggiunge poscia che questo è un dovere giuridico della società civile. « È stato detto e ripetuto che è meglio prevenire i delitti che punirli. Così esposta, questa non è che una massima di politica previdenza. Ma io dico di più che sarebbe crudeltà ed ingiustizia punirli, quando si possono prevenire. Così quello che fu dettato come utile soltanto, si vede qui essere *regola di rigoroso jus.* » (*Genesi del diritto Penale* § 421.)

Esauriti dunque in ipotesi questi mezzi, si ha ricorso alla pena, la quale sarà efficace se sarà *pronta ed inevitabile* nello infliggersi, *atteggiata* al modo ed all' indole della spinta criminosa; e se nell' esecuzione sarà *esemplare, pubblica,* cioè *atta ad incutere terrore,* per l' afflizione del colpevole.

Sarà efficace quando la pena sarà afflittiva fisicamente, tale cioè che contenga una coercizione esterna, sensibile, e moralmente dolorosa, cioè che produca un' impressione di dolore sull' animo. Il dolore siccome male fisico è una conseguenza logica della colpa, male morale, epperò è il carattere fondamentale della pena considerata assolutamente, è pure una condizione indispensabile della pena sociale. Senza di questo non si potrebbe assegnare alla pena un valore, nè come minaccia nè come repressione.

Di qui pure procede la esemplarità della pena, la quale consiste in gran parte nella persuasione fatta pubblica ed universale che il reo ha sofferto un dolore il quale viene come un effetto naturale del delitto. Cotesta persuasione ridona la fiducia e la sicurezza, ed è freno sufficiente a rimuovere i mal' intenzionati dal delitto. Cotesta esemplarità crescerà in ragione della *prontezza* con cui la pena seguita la colpa, della sua *pubblicità*, per la quale ciascuno può essere testimonio e riceverne salutari impressioni, e finalmente della sua *inesorabilità.*

Oggidì certi sentimentalisti oltramontani vorrebbero trasformare la pena in un consiglio amorevole, ed il carcere in un istituto ascetico.[1] Ma quest'è uno stravolgere l' essenza della penalità, snaturandola. La pena è essenzialmente un dolore, e non può essere

[1] Troviamo nella *Revue des deux mondes* fasc. di giugno 1866, un giudizio sul sistema penale inglese che merita d' essere qui riferito: « I nostri padri poco amici del sentimentalismo speravano di ottenere la riforma col terrore. Oggidì si esagerarono gli effetti della dolcezza e delle belle maniere. Gl' Inglesi esagerarono siffattamente questa nuova tendenza, che i loro penitenziari sono veri palagi, i regolamenti non hanno nulla di pauroso; le cure igieniche, il regime alimentare, ad ogni giorno si migliorano, e possono dirsi sovrabbondanti.... A forza di dolcezze il sistema inglese finì per cancellare dal codice delle prigioni quasi tutto quello che risponde al concetto del castigo; si è perduta quasi di vista la necessità d' imprimere nell' anima del colpevole, col ricordo del suo delitto, l' idea dell' espiazione. I rigori del regime si andarono grado a grado attenuando: si è trovato che il lavoro divertente era meglio riformatore del lavoro penoso. Il fatto è che il primo con minor fatica frutta più che il secondo. Questa considerazione che risponde alla tendenza industriale dello spirito inglese sembra dover predominare, e così la prigione per una serie di trasformazioni graduali si cangiò in opificio. Ivi naturalmente il condannato perde di vista il sentimento della sua caduta e la necessità della riforma. »

altro che un dolore. Chi cade nel delitto, non deve aspettarsi un giudizio compassionevole e pietoso; egli deve soffrire, soffrire reali tormenti, che potranno essere dalla carità in progresso di tempo addolciti; ma in principio la legge deve avere tutto il suo effetto.

Fin qui considerammo l' efficacia della pena dagli effetti estrinseci, che si possono dagli altri riconoscere. Essa deve pure produrre effetti intrinseci sull'animo del delinquente, vale a dire deve essere *emendatrice*, tale cioè che il dolore, il male si possa convertire in bene, spingendo il reo al ravvedimento ed aiutandolo a compirlo. Allora soltanto la società si sentirà guarentita efficacemente, quando saprà che il reo è ritornato alle abitudini probe ed oneste.

Alla pena sociale adunque compete uno scopo od un fine supremo. Ma raggiungendo questo, seguendo la via che le traccia la filosofia cristiana ottiene altri effetti preziosissimi, quali sono l' esempio, la satisfazione e l' emendazione. I tanti dispareri che si incontrano negli scrittori di diritto penale nacquero da ciò, che questi si arrestarono ad alcuno di questi effetti parziali scambiandoli come scopo finale della pena, o veramente li considerarono come altrettanti fini fra loro isolati, senza tener conto come si annettano e si unifichino in un fine unico.

Noi lasceremo qui in disparte ogni altro effetto, e staremo paghi di descrivere quello importantissimo dell' emendazione, studiando il fatto dapprima nella sua possibilità e indi nella sua attuazione, cioè nell'applicazione de' mezzi che valgono a raggiungerlo.

Sezione Seconda.

DELL' EMENDABILITÀ E DELL' EMENDAZIONE.

Capitolo Primo.

DELLE CONDIZIONI GENERALI DE' CONDANNATI.

Carmignani nella sua maggiore opera esce in questa sentenza: « Lo scopo della correzione del condannato è un'idea più platonica che giuridica; più morale che fondata sull' esperienza delle passioni umane. Un uomo uscito dalle galere è per l' ordinario un nemico della società. L' immenso intervallo che la pena ha aperto tra lui ed i suoi simili, ha ottusi i suoi sensi alle sociali simpatie. Lo stato d' umiliazione e d'obbrobrio, nel quale si è trovato, ha fatto nascere nel di lui animo la certezza che la società gli ha dichiarato la guerra, e che dal suo lato non gli resta che dichiarargliela.... Tuttavia un sistema di cure, dirette o a formare o a correggere, o a perfezionare la morale de' condannati sarebbe un generoso ed utile tentativo, sebbene forse di poco profitto.[1] Poscia soggiunge: « Nel solo caso di men gravi delitti e di pene meno severe per l' intensità e per la durata può tentarsi e sperarsi la correzione d' un reo. »

Con buona venia del criminalista pisano credia-

---

[1] Vedi Carmignani, *Opere*, tomo III, pag. 186.

mo che la emendazione del colpevole non è un' idea platonica, ma cristiana, e che questa idea è così fondata sulla natura dell' uomo e sulla conoscenza delle umane passioni, che ha potuto riformare la società universale degli uomini già così corrotta sotto la scorza di una civiltà fittizia. Infatti il cristianesimo ha proclamato questa consolante verità: « Non vi ha uomo il quale non possa tanto innalzarsi nella virtù, quanto fu già degradato nel vizio e nell' abbiezione. » Nè solo si contentò di enunciare una verità teorica, ma la confortò cogli esempi del ladro che muore pentito, della prostituta, la quale appunto si rialza perchè *molto ha amato*, del dissoluto come Agostino, del prepotente come Camillo de Lellis e di altri molti inquinati in ogni generazione di vizi e corruttele si possano immaginare, trasformati in virtuosi uomini fatti poscia intemerati ed incorrotti.

Nè tuttavia codesto domma del cristianesimo urta coi principii del giure razionale, ma ne migliora le conseguenze purgandole dalle infiltrazioni del sofisma e del pregiudizio.

Noi dunque accettiamo la formola del Vangelo, e speriamo di dimostrare che essa non può essere contraddetta dalla filosofia, e lasceremo al volgo de' giuristi la libertà di credere di preferenza al proverbio che *nè malattie nè prigioni fecero mai gli uomini buoni.* Noi abbiamo un migliore concetto dell' uomo caduto, e non ci arroghiamo il diritto di lanciare contro di lui la pietra della riprovazione, sia perchè non ci sentiamo noi stessi così puri d' ogni labe, ed abbiamo il conforto della speranza della nostra emendazione,

sia perchè siamo troppo convinti della verità di questo detto d' un nostro Italiano, il Minghelli-Vaini: « I delitti sono ben raramente il prodotto della esplosione delle passioni d' un individuo, ma più sovente i sintomi di profondissimi disordini sociali. »

In questa medesima opinione consentono due scrittori francesi in un' opera piena di eccellenti idee desunte dall' osservazione che fecero essi medesimi sul luogo, scontando una condanna per un delitto di stampa nelle carceri di Santa Pelagia a Parigi: sono questi i signori Jouy et Jay:

« Que sont ces malheureux que je vois errer sous mes fenêtres couverts des livrées de la misère? ce sont des hommes ignorants qu'une société mal organisée a abandonnés à leur dépravation: nul doute que plusieurs d'entre eux ne fussent nés avec de bonnes inclinations; mais le souffle aride du besoin en a flétri le germe et a desséché leur âme; placés entre toutes les nécessités de la vie, ils ont voulu échapper à leur destinée, et ils sont tombés dans le vice. Combien me semblent plus coupables tant de gens qui font un si grand bruit dans le monde, et qui ne sont parvenus aux richesses, souvent même aux honneurs, qu'à force de bassesses et de crimes! Leur raison a été cultivée, ils sont assez éclairés pour se connaître eux-mêmes; mais leur infamie est opulente, leur opprobre est couvert de pourpre; le vulgaire ébloui, regarde stupidement et salue; l'honnête homme détourne la vue et méprise.

» Le monde n' est-il pas une prison? Il est vrai qu'elle est plus vaste que celle de Sainte-Pélagie;

mais dans l'une comme dans l'autre se trouvent des mauvais sujets, des hommes vicieux, des caractères dépravés et quelques gens estimables. Faudrait-il regarder comme une chose honteuse de vivre dans le monde avec les êtres corrompus qui s'y multiplient sous vos yeux, de respirer le même air, d'être réchauffé par le même soleil, et souvent d'habiter sous le même toit? Je suis condamné à séjourner un mois dans ma petite prison; j'ai peut-être quelques années encore à passer dans la grande: voilà toute la différence.[1] »

Meritano adunque i condannati la nostra tolleranza e compassione, ma più ancora il nostro studio. E questo studio, secondo il parere del dottor Ferrus, dovrebbe precedere tutti gli altri; perchè niuna istituzione può essere veramente pratica, la quale non sia in armonia colla maniera di essere degl' individui ai quali si applica, e basata sopra i bisogni intimi dell' umanità. Perchè adunque in fatto di carceri e di carcerati i giudizi medici, psicologici e morali non verranno in aiuto di quelli del legislatore, del magistrato e dell' amministratore?

Cominciamo dalle condizioni fisiche del condannato: Fu fatta la questione complessa, se nella generalità i condannati sieno dotati di vera robustezza fisica, e di grande energia di carattere. Per ciò che spetta al fisico, il dottor Ferrus ha raccolto preziosi

---

[1] Queste osservazioni sono tolte dall' opera dei signori Jouy e Jay intitolata *Les Hermites en prison, faisant suite aux observations sur les mœurs et les usages français au commencement du XIX siècle;* Paris, 1823.

documenti per dimostrare che un buon terzo de' condannati porta nel carcere una costituzione debole anzichè no, e che un altro terzo durante il corso della prigione vi perde la salute, ed un numero considerevole eziandio la vita. Infatti da un rapporto del signor Chassinat sulle case centrali di Francia pubblicato nel 1847 risulta che la mortalità media è di uno sopra 13, 45 individui validi, mentre la mortalità della popolazione libera è di uno sopra 42, 07, il che costituisce per la vita del prigioniero una mortalità ben tre volte maggiore.

Da ciò rilevasi che gli uomini condotti alla prigione pe' loro delitti non sono punto dotati, almeno generalmente parlando, di un notevole vigore fisico, e la differenza della mortalità testè notata conferma la nostra asserzione. Ciò posto, io chieggo a chiunque abbia l' abitudine di osservare sè stesso: È egli più facile l' essere buoni e morali nella pienezza delle forze fisiche e della salute, ovveramente nello stato di debolezza e di malattia? Io per me stimo che la maggior parte delle immoralità umane abbiano la più potente delle cause disponenti nel malessere fisico.

L' influenza del fisico sul morale, e la intima connessione dell' uno coll' altro non sarà mai abbastanza presa di mira in un perfetto sistema penitenziario.

Vediamo ora quali sieno le condizioni de' condannati, rispetto al carattere morale.

Egli è facile immaginare le difficoltà che si incontrano, anche per l' osservatore che sia collocato nelle condizioni più favorevoli, per apprezzare in modo sicuro i condannati, giacchè la più parte sono abilis-

simi nell' arte del simulare; essi per un certo orgoglio loro proprio si pigliano grande sollecitudine nel mascherare le loro tendenze native ed i loro sentimenti intimi. Tuttavia stando ai dati che registra il prelodato signor Ferrus pe' penitenziari di Clairvaux e Melun risulta che sopra 1179 condannati 827 sono di carattere dolce e pieghevole, e solo 352 di carattere cattivo nel primo istituto; e nel secondo, sopra 974 ben 780 erano buoni, e 194 cattivi.

In generale poi la violenza, i trasporti d' ira, gl' istinti focosi, l' energia della resistenza costituiscono piuttosto una tendenza eccezionale che non una regola comune. I condannati adunque non sono, rispetto al morale, dotati di un carattere energico, indocile e ribelle alla disciplina.

Vediamo ancora quale è la portata della loro intelligenza.

Il 2 sopra cento presentano i caratteri veri della idiotia e della imbecillità, ed uguale numero è di intelligenze capaci di esercitare funzioni amministrative o di percorrere le carriere scientifiche; il 20 per 0/0 appartiene alla classe di coloro, che sono per difetto di capacità ribelli ad ogni istruzione, e che solo si possono dedicare all' esercizio d' un lavoro meccanico; un altro 20 per 0/0 è di coloro che sono capaci di apprendere un' arte qualsivoglia e di rendersi ragione de' lavori ad essa pertinenti.

Finalmente la grande maggioranza è di quelli che hanno un' intelligenza sufficiente all' esercizio d' una professione manuale ed alle nozioni dell' insegnamento elementare.

Da tutto questo emerge che i condannati, sotto il triplice rispetto del fisico, del carattere e della intelligenza, hanno più debolezza che forza, e che la grande opera della loro riabilitazione dovrebbe essere diretta più presto a confortare che a deprimere, piuttosto a corroborare che ad indebolire.

Dopo ciò, che si dovrà dire di coloro che si vantano di costanza nelle loro opinioni e di buon senso pratico, i quali risguardano come un' utopia il pensiero di dare alla punizione il carattere d'una riforma? Noi risponderemo loro che questi due oggetti, a torto separati, in realtà si debbono identificare. Ammettiamo che una natura pervertita non si assoggetta se non con molto stento e dopo una lotta sovente accanita, al giogo salutare che aveva scosso. Costui si emenderà o non, secondo le circostanze, ma frattanto chi potrà dirlo inemendabile?

Certo, egli è difficile opera quella del condurre il colpevole fino al giusto sentimento della sua infamia, della sua miseria morale e della colpa, che fu causa dell' una e dell' altra.

La difficoltà, per massima che la si voglia supporre, non devesi scambiare coll' impossibilità; se non si potrà aggiungere il più delle volte quel grado di perfezione, se non si arriverà fin là, vi si potrà, certo, più o meno accostare. Ed anche oggidì nello stato imperfettissimo delle istituzioni penali, tuttavolta vi ha un certo numero d' individui, i quali una volta liberati non compaiono più davanti alla giustizia. E questo non significa già che essi sieno del tutto ricondotti al bene, ma se ne può almeno inferire che hanno ri-

nunziato alla mala abitudine del delitto, che è per altri quasi una professione, un mestiere.

Dunque in senso assoluto ogni condannato è emendabile. E a chi ci chiedesse se vi abbiano de' veri inemendabili, risponderemmo, che in quella guisa non si possono ammettere degli uomini affatto perversi,[1] così neppure degli inemendabili, i quali se pur nel fatto s'incontrassero, apparterrebbero anzichè al carcere, al manicomio. Ciò teoricamente parlando, nel

[1] In un discorso letto nell'Istituto Racheli addì 9 aprile 1837 trovo il seguente brano che fa al nostro proposito: « Quanti fanciulli in mano a genitori, disattenti, noiosi vennero giudicati incorreggibili; e poi un nonnulla, un cambiar di cielo, una voce nuova, un fortunato, o meglio, un tristo avvenimento, un cangiamento di maniere, e soprattutto una mano ferma, un contegno eguale, un amore inalterabile, produssero una mutazione maravigliosa! Non vi ha fanciullo incorreggibile; questa massima non l'ho veduta mai così chiaramente provata come nell'asilo di San Francesco di Paola. Di que' centotrenta bambini nessuno a quest'ora ha varcato i sei anni, vennero tutti a quel rifugio dalle classi più miserabili, più neglette e più rozze della società; portavano a noi le lezioni del trivio, la rusticità dei cortili, le abitudini d'una vita pressochè selvaggia. Caratteri innaspriti dalle bruscherie, avviliti dalle battiture, mal nudriti, laceri, luridi, conoscendo de' genitori la mano e il piede, più che il viso e la voce, educati dallo spettacolo della paterna ebrietà; questi fanciullini che alcune madri mi presentavano, deplorandone la insensibilità, e che davvero dalla immonda figura in fuori, avreste giudicati cagnuolini o pecore, anzichè uomini; questi fanciullini, un contegno costantemente amorevole, un occhio continuo a vegliarli, studioso, una equità scrupolosa di giudizi, riprensioni moderate e rare, una considerazione, una stima, un tal quale rispetto con cui vennero sempre accolti e giudicati, ogni giorno l'eguale contegno, l'eguale serenità di visi, l'eguale pazienza d'istruzione, la soavità, la carità, la onnipotente carità a cui nulla resiste, tuttociò li ha vinti. I più caparbi, i più ostinati sono ora l'esempio ed il maestro non che de' fratelli, fin dei loro genitori! Le fisonomie truci, oscure, si sono rischiarate, rasserenate. »

fatto parecchi di coloro che passarono lunghi anni nelle prigioni, ammettono che vi hanno caratteri che non si possono raddrizzare, e nature per le quali il male ha un' attrattiva invincibile.[1]

CAPITOLO SECONDO.

DELLA VARIA EMENDABILITÀ.

Niun uomo è per natura incorreggibile: ma nel fatto il numero di coloro che radicalmente si emendano, è piccolo assai. A cotesta rarità accenna pure il Vangelo nell' atto stesso che manifesta la importanza e la grandezza del fatto, accennando alla festa che si fa pel ritorno della pecora smarrita all' ovile. Ma quantunque raro il caso, è pure prezzo dell' opera tentarne la prova, per l' efficacia grandissima che può esercitare l' esempio d' un solo emendato sopra tutta una moltitudine di ribaldi, e per l' importanza ed utilità che ha in sè indipendentemente da altri estrinseci vantaggi. Non si dice egli generoso, magnanimo colui che si slancia con pericolo

[1] Il signor Diey direttore della casa centrale di Beaulieu valuta a 15 per 1000 i detenuti incorreggibili. Il Direttore di Fontevrault pensa che i condannati della città e quelli della capitale in ispecie che si danno al furto, saranno sempre perversi e ladri. Il sistema americano, dice il signor Basil-Hall, intimida una gran parte de' condannati, ma teme che un ladro non si possa correggere con alcun sistema di riforma, nè in alcun paese. Si avrà sempre, dice il signor Perons, de' detenuti i quali anche prima del loro imprigionamento, erano talmente abituati al vizio che non si può ragionevolmente sperare di riformarli coi mezzi ordinari.

della propria vita in mezzo alle fiamme, o nella corrente di un fiume per sottrarre alla morte un infelice? Nol sarà egli egualmente chi si pone a scrutare per entro il cuore del colpevole, per impadronirsi dell'animo di lui, e per deviarlo con dolce ed insensibile violenza, poco alla volta, dal sentiero della perdizione e ricondurlo su quello che mette al dilettoso monte della giustizia e dell'onestà?

La grande rarità del fatto dimostra la difficoltà dell'impresa; e fors'anche la incuria nello studiarne i mezzi dell'effettuazione. Dov'è una teorica dell'emendazione, nella quale siansi tracciati chiaramente i criteri dell'emendabilità? dove la patologia morale de'colpevoli? dove la terapeutica? — Se nel mondo fisico avviene un fenomeno, che abbia alcunchè dello straordinario, mille occhi si armano di stromenti delicatissimi e perfetti per osservarlo; nel mondo morale invece i fenomeni meglio rilevanti passano inosservati, e, quasi direi, dispregiati. Ma egli è tempo che le discipline morali tornino in onore e ripiglino il posto che compete alla loro grande utilità.

Noi partiremo adunque dai fatti.

Esiste a Valenza in Ispagna una casa di forza, o prigione che dir si voglia, da qualche tempo diretta dal colonnello Montesinos. Dotato egli d'un carattere energico e paziente che nulla affatica e scoraggia, quest'uomo concepì il nobile divisamento di riformare i prigionieri valendosi quasi esclusivamente dell'opera loro; egli presentì, si può dire, per istinto, che ne'caratteri in apparenza più refrattari, ci ha sempre un punto per il quale si può aprire una brec-

cia. Seppe convincere quegl' infelici suoi subordinati dell' interesse specialissimo che gl' ispiravano. Per ricondurli sul buon sentiero trovò, inventò e seppe applicare i principii che ora sono fatti volgari. Un buon regolamento assicura al lavoro de' prigionieri un salario del quale toccano immediatamente una piccola porzione; loro si dà dopo certe prove una qualche confidenza, la quale li rialza ai loro propri occhi, e di cui tanto più si compiacciono in quanto è meno aspettata. Per quanto è possibile, niun ricorso alla forza materiale. Montesinos reputa disonorevole cosa l' impiego della forza armata. Subalterni pochi ma buoni, per ogni cento prigionieri appena un sorvegliante tolto fra i bassi ufficiali in ritiro; intorno a questo una specie di stato maggiore scelto fra i condannati sottoposti alla sua autorità; poco per volta i detenuti vennero a sorvegliare i detenuti. Quattro *Cabos primeros* secondati da quattro *Cabos secondos* formano questa bizzarra gerarchia, nella quale si disputano i gradi, siccome altrettanti posti onorifici. La buona condotta, l' assiduità al lavoro hanno per ricompensa una promessa di diminuzione di pena. La liberazione però non è un diritto e neanco una consuetudine sanzionata dall' uso; è invece una grazia, un favore che si accorda a coloro i quali sono capaci di esercitare un' arte, che dia loro sufficientemente da vivere, e che dimostrarono costanza nelle buone risoluzioni. Col suo ascendente morale, colla sua penetrante sagacia, Montesinos è arrivato a tal segno di confidenza co' suoi detenuti da lasciarli uscire e circolare liberamente in città senza nulla temere per la loro evasione. A cen-

tinaia li manda in questo o quell'opificio sotto la direzione d'un solo aiutante. Una prova finalmente perentoria della loro emendazione sta nel fatto che de' liberati dalla prigione di Valenza appena due su cento ricadono nel delitto, mentre prima annualmente erano trentacinque!

Presso un'altra nazione, in Baviera, la stessa opera fu tentata con uguale ardore dal consigliere Obermayer nella prigione di Monaco. Colà si riunirono, quasi per disperazione di ogni benchè menoma emendazione, seicento condannati fra i più facinorosi ed induriti, che potessero offerire i vari distretti della Baviera. Buon numero di essi erano condannati a morte; le minori condanne dagli otto ai dodici anni; quasi tutti rei di effettuato o tentato omicidio. Tuttavia là non ci son celle, non rigore disciplinare, non sorveglianza salariata; i detenuti sono distribuiti in gruppi di 10, 20, e 30 secondo le dimensioni dello scompartimento da loro abitato, ciascuno fa le proprie faccende sotto il comando d'uno di loro. Dormono, lavorano, mangiano, passeggiano in comune. La lana e la canapa arrivano allo stato grezzo, i detenuti la cardano, la dividono, tessono, tingono, fanno stoffe e tela. Le inferriate del carcere sono debolissime, e tuttavia niun tentativo per romperle; regna da per tutto obbedienza pronta, assiduità laboriosa, e soprattutto un aspetto di calma sorprendente.

Ogni nuovo venuto è condotto dal signore Obermayer; dapprima è interrogato intorno alla sua condizione domestica, sui legami di famiglia. Quando il condannato dice d'aver madre, fratelli e sorelle, allora il Direttore gli dice: « Sai tu quanto abbiano

sofferto per la tua condanna? Eppure questa non è irrevocabile; sappi che qui sei in mani amiche, e sta in te, in te solo d'essere trattato con tutta la dolcezza compatibile colla tua condizione. Qua dentro se avrai a soffrire, lo dovrai a te. Abbimi per consigliere e per guida, e la mia affezione non ti mancherà mai. » — Questo linguaggio paterno non è sempre sulle prime ascoltato; ma raccomandato il nuovo venuto a' suoi camerati, sorvegliato da un di loro che è alla testa della divisione, non può lasciare libero il corso a' suoi malvagi istinti; questi è anzi arrestato sul bel principio da un' autorità che non è punto sospetta nè invidiata. Il vero tratto di genio si è questo d' aver saputo sostituire l' eguale al superiore, il colpevole pentito all' uomo che non è caduto, la cui impeccabilità fastidisce e rivolta. La severità, secondo il signore Obermayer, ha minore efficacia della indulgenza bene adoperata. Questa basta ad ottenere obbedienza volontaria, a creare un' opinione sana, la cui azione costante ed insinuativa finisce per trionfare della resistenza anche più terribile. — Ma potrebbe qualsiasi uomo adoperare molle così delicate con tempre guaste ed incancrenite? Proporre come modello imitabile sempre la condotta di Obermayer sarebbe temerità. Il successo di lui è tutto personale, ed è l' effetto dell' ascendente d' una natura meravigliosamente *simpatica*, e dell' autorità d' una dolcezza inalterabile e costantemente affettuosa.

Rechiamo in mezzo altri fatti. — La più terribile delle colonie penitenziarie inglesi era, nel 1840, l' isola

di Norfolk: sopra 1400 *convicts,* 100 erano omicidi. Una disciplina inesorabile era scritta ne' regolamenti, ed appuntino praticata: segrete, ferri ai piedi ed alle mani, fustigazione, anche reiterata, puniva i minimi mancamenti. Niun rispetto alla personalità ne' castighi che s' infliggevano a creature decadute. — La notte si accatastavano alla rinfusa in trabacche insufficienti; tutto le uguagliava alle bestie; non scuola, non oratorio..... Il capitano Machonochie prese il 6 marzo di quell' anno la direzione di questa specie di pandemonio; egli si sentì mancare il cuore, quando vide quelle 1400 facce livide innalzare i loro sguardi verso di lui, e quando ascoltò le loro prime parole. Disse allora a sè stesso: La natura umana è identica in tutte le classi ed in tutte le circostanze della vita: questi sono uomini ed io voglio trattarli come tali: so bene che hanno mancato ai loro doveri, ed è però giusto che raccolgano quello che hanno seminato: l' infortunio dev' essere la conseguenza del delitto. Ma anche l' infortunio deve portare degl' insegnamenti utili, e questi devono essere saggiamente combinati. — Qui le cure di riformare devono passare avanti alla necessità di punire; e la giustizia stessa perde la sua dignità, il suo valore, quand' essa apparisce come una vendetta.

Cercò adunque dapprima di stabilire certi legami di benevolenza tra i sorveglianti ed i *convicts*, furono costruiti due oratorii, il capitano adempiva ora l' ufficio di catechista ora quello d' istitutore, ed in ogni luogo dava utili consigli ed esortazioni benevole. Ai più laboriosi assegnava porzioni di terreno, perchè lo coltivassero a giardino. L' istinto della proprietà si

risvegliò in loro. La severità esercitava più che i suoi predecessori per i mancamenti deliberati contro la legge morale; per le altre cose la massima indulgenza, e ciò gli conciliò la opinione, che era sempre per lui, ogni qualvolta egli faceva appello ad essa. — Dopo la sua morte si divulgarono molti episodi concernenti le conversioni ottenute per questo cangiamento di sistema.

Anch' essa, l' Irlanda, ebbe il suo Machonochie nella persona del capitano Gualtiero Crofton. Quest' uomo veramente singolare, incaricato nel 1853 di studiare lo stato delle prigioni nell' Irlanda, le trovò in un disordine impossibile a descriversi. In esse stava rinchiuso un numero di prigionieri eccedente la capacità delle prigioni, forse un migliaio più del dovere. Suo primo pensiero fu di ridurne il numero; poi diede mano al lavoro della loro classificazione, separò da prima i giovani dagli adulti, indi, per quanto era possibile, il *casual offender* dal delinquente di professione. Depurò il personale degli agenti subalterni, si studiò d' infondere in quelli che furono conservati, lo spirito della nuova missione. Crofton trovò ben tosto collaboratori degni di lui, il capitano Wittes, e sopra tutti notevole il maestro di scuola, il signore Organ. Questi, illuminandosi a vicenda, coll' ammaestramento continuo dell' esperienza trovarono quel complesso di mezzi che doveva condurli al triplice scopo di punire i condannati, di emendarli moralmente, e di avvezzarli ai doveri dell' uomo libero.

Le maggiori innovazioni ivi operatesi furon queste: sostituire alla coercizione fisica la punizione mo-

rale; convincere a poco a poco le menti anche più ottuse e ribelli che la coazione esercitata sopra di loro non aveva carattere ostile; ottenere che lavorassero essi stessi di concerto coi loro guardiani al miglioramento graduale; incoraggirli giornalmente con testimonianze di soddisfazione, alle quali tengono dietro vantaggi positivi; mitigare così il rigore della prigione da far loro amare il bene della libertà; metterli infine in contatto della società senza perderli di vista, sperimentando così la solidità della loro emendazione, e non liberarli del tutto se non allora che abbiano dato saggio d'una vera conversione.

Al di qua della Manica si presentano i fatti consolanti della Colonia di Mettray. — Riunire parecchie centinaia di giovani delinquenti, che la legge non può condannare, perchè non consta che abbiano operato con discernimento, e tuttavia per l'ordinario si ritengono nelle case di correzione, dove la salute si perde e dove si svolgono i germi d'una precoce demoralizzazione; quivi invece lasciarli in libertà, prigionieri sulla parola, e destinarli al lavoro libero dei campi; apprendere loro a diventare migliori nell'atto che imparano a farsi utili; dividere i detenuti per tribù e famiglie; ottenere da questo frazionamento ristretto i vantaggi dell'azione individuale, e per la riunione generale l'attiva emulazione d'un grande concorso; fare in certo modo sorgere la rigenerazione morale ed il perfezionamento fisico dei detenuti dalla loro stessa condanna; tal'è lo scopo che il consigliere Demetz si riprometteva dalla sua bella istituzione.

La maggior parte de' giovani detenuti erano tro-

vatelli, epperò nuovi del tutto alle soavi affezioni di famiglia. I fondatori della colonia si diedero speciale pensiero di creare le affezioni e le abitudini veramente domestiche, poi di sottoporli ad un lavoro faticoso sì, ma nel tempo stesso fortificante, affinchè da una salutare fatica apprendessero ad apprezzare la dolcezza del sonno e del riposo. Colla musica per divertimento, e per ricompensa la iscrizione nella tabella d'onore, i giovani coloni di Mettray sono dapprima resi morali col sentimento naturale e colla pratica dell'ordine, intanto che l'età consolida colla riflessione quest'opera rigeneratrice.

Il lettore si aspetterà ora che dopo aver parlato delle istituzioni penitenziarie degli altri paesi, dalle quali si potè ottenere una tal qual correzione complessiva, della massa cioè de' detenuti, ci fermiamo a descrivere i fenomeni consolanti dell'emendazione che si ottennero nelle molte case di correzione che conta l'Italia, vuoi istituite dal Governo, vuoi dall'industre carità de' privati. Ma gli Italiani si contentano di fare, e non vanno a decantare sui tetti le opere loro; epperò mentre si conoscono i prodigi della carità di tutta Europa, s'ignorano le cose che avvengono proprio sull'uscio di casa nostra.[1]

---

[1] I fatti che espose l'illustre cavalier Spagliardi nell'adunanza generale del 23 aprile 1866 del pio consorzio de' benefattori ascritti al patronato de' giovani liberati dal carcere in Milano, sono veramente consolanti; danno la storia della redenzione morale di quasi quattrocento giovani, abbandonati come turpe rifiuto della società e restituiti per nove decimi alla società stessa esemplarmente ravveduti, ed abilitati all'esercizio d'un mestiere utile a loro ed alla società.

D' altronde poi non era qui nostro proposito di dare l' esatto prospetto di tutte le istituzioni penitenziarie, sibbene di confermare coi fatti, e con fatti di grande solennità, il principio della emendabilità dell' uomo colpevole, accennando alle condizioni varie in cui versavano i colpevoli, ne' quali si operava questa prodigiosa trasformazione.

Potremmo, ove ciò giovasse, raccogliere ancora fatti propri d' individui, epperò singolari, dai quali potrebbe riconfermarsi come una circostanza del tutto fortuita possa determinare il cominciamento di maravigliose conversioni; ma di ciò cadrà meglio in acconcio discorrere in altro luogo di quest' opera.

Capitolo Terzo.

DELL' EMENDAZIONE.

Non scriviamo un trattato di psicologia morale, a cui questo subbietto del tutto si appartiene; tuttavia, volendo trattare un po' largamente dell' efficacia emendatrice della pena, non possiamo temperarci dall' analizzarlo il meglio che per noi si possa; giacchè, a vero dire, della psicologia morale finquì non esiste altro che il puro titolo. D' altra parte, come puossi determinare l' azione di questa o quella pena siccome mezzo di emendazione, se da prima non si conosce per bene gli elementi onde quel fatto risulta, o meglio i momenti successivi pei quali, passando, si assolve?

Che è l' emendazione? È l' emendabilità in atto,

ossia il passaggio dallo stato di potenza all' atto. Ma cotesto passaggio è egli un' evoluzione spontanea dell' essere cui appartiene, cioè un suo naturale esplicamento, ovvero è un atto eccitato da stimoli esterni, ma necessario al pari del precedente? O finalmente è egli un atto la cui causa efficiente è nel libero arbitrio, il quale si determina a quell' atto od alla serie degli atti che lo compongono, per l' azione d' uno stimolo, che ne è la ragione sufficiente?

Quest' ultima ipotesi è la sola ammissibile; perocchè se altrimenti fosse, la emendazione non sarebbe meritoria, giacchè non è meritorio un atto necessario come il crescere ed il vegetare. Noi, seguendo i dettami della filosofia cristiana, che fu la prima e la sola che tolse a dilucidare questo fatto dandogli un nome particolare (*conversione*) ed una teorica perfetta, diremo che essa è un atto proprio della libertà, col quale essa abiurando il suo passato, di cui arrossisce e vergogna, volge sè stessa e tutte le altre potenze su cui impera, per un'altra via che le vien segnata dalla ragione come l' unica vera, l' unica rispondente alla dignità dell' uomo. Fermiamoci un istante a dar l' analisi della proposta definizione: 1° dissi essere *atto proprio della libertà,* epperò non un movimento soltanto istintivo, sibbene una vera deliberazione; 2° l' *abiura del passato,* questa è la parte negativa della deliberazione, la parte positiva sta nell' effettivo rivolgimento interno; 3° la *vergogna del passato,* nel che viene espresso lo stimolo che per solito muove la libertà a quest' atto solenne; 4° l' *idea della dignità* a cui si aspira movendo verso

la nuova via; la quale idea costituisce poi il vero motivo determinante la magnanima risoluzione.[1]

Egli è adunque un fatto molto complesso, forse il più complesso che occorra nella vita morale d'un individuo.

Ora qui si presenta una grave ed importante questione. Gli atti onde il fatto si compone sono tra loro così connessi che l'uno chiami necessariamente l'altro, ovveramente può tra l'uno e l'altro trascorrere un notevole intervallo di tempo?

L'esame attento dei fatti interni, almeno da quanto è lecito argomentarli, ci persuade potersi nella conversione distinguere tre momenti essenziali, i quali sono l'uno dall'altro così bene separabili, che pare a noi dovrebbero insegnarci, che la pena si avrebbe a dividere eziandio in tre tempi o momenti corrispondenti ai tre periodi che verremo descrivendo. — La quale cosa parimenti così bene si presterebbe per una classificazione de' condannati assai più razionale e più utile, che non sieno quelle fin qui seguitate.

---

[1] Il celebre oratore sacro francese, Flechier, nel panegirico della Maddalena ha un passo che merita d'essere qui riportato: « Deux choses sont nécessaires pour une véritable et solide conversion du cœur: une douleur et un amour; une douleur qui est en nous la première punition du péché, et ùn amour qui est le premier fruit de la justice; une douleur qui fasse sentir le poids de notre misère, et un amour qui l'adoucisse.... sans cette douleur la conversion est fausse; et sans cet amour elle est infructueuse: l'une ne produirait que la crainte; l'autre ferait naître la présomption; mais le mélange de l'une et de l'autre est le tempérament et le caractère de la pénitence chrétienne. » Noi nella sostanza crediamo il ravvedimento cristiano del tutto simile al ravvedimento umano o civile del colpevole. Però tra il dolore e l'amore crediamo tramezzi un altro elemento, il quale partecipi un po' dell'uno e un po' dell'altro.

Pare a me che i *momenti* che si possono distinguere in questo fatto, sieno tre, dei quali è agevole il fissare i caratteri propri: 1° Il momento o periodo del *rimorso* o del dolore interno, del quale descriveremo in seguito le varie forme; 2° Il giudizio della *coscienza,* dal quale è impossibile che si sottragga l'animo che ha sentito quel verme interno che incessantemente lo rode; 3° finalmente viene il momento della *fiducia* e della *speranza,* o della sfiducia e disperazione.

I momenti della pena dovrebbero appuntino corrispondere a questi diversi stati dell'animo de' condannati; epperò diversificarsi.

Noi dunque ai momenti della conversione contrapporremo i mezzi che nell'applicazione della pena si possono avere in pronto per coadiuvare con tutta l'efficacia l'interno lavoro dell'emendazione. Cotesti mezzi sono come i farmachi per la guarigione delle malattie del corpo, nell'applicazione de' quali è specialmente a guardarsi all'opportunità: bene spesso un rimedio, anche indicatissimo, non opera, perchè il malato non fu precedentemente preparato a riceverne l'azione. Così è de' molti mezzi di emendazione. — Da ciò adunque appare evidente l'importanza dell'argomento che abbiamo tra mano.

Art. 1° — *Del primo momento dell' emendazione o del rimorso.*

Un arguto scrittore ebbe a dire che la coscienza è come il solletico, quale lo sente e quale no, e vo-

leva con ciò significare che vi hanno tempre tali d' uomini, su cui niun effetto sensibile, od almeno apparentemente sensibile, produce il bene od il male da loro operato. Quest' è pur troppo vero, ma solo come un caso eccezionale, non però come regola generale; e si può spiegare, o per la natura così violenta della passione da rendere la ragione quasi inconscia di ciò che si è operato per impeto di essa, od anche perchè la ragione istessa è così ottenebrata dall' errore, che appaia indistinto ed indifferente il male dal bene; o finalmente la libertà può esser fatta così abitualmente perversa, da goder quasi del male e così pervertirsi il senso morale del malvagio, ch'esso diventa inetto alle sue delicate funzioni di guardiano assiduo del bene morale. — In ogni altra contingenza l' operare nostro libero in relazione co' principii morali non può rimanere mai senza effetto sensibile, immediato per solito, ma immanchevole sempre. È come una legge ontologica, per cui ogni essere è volto per natura a conservare la sua integrità primitiva; nell' uomo poi è argomento evidentissimo della sua morale destinazione, e sufficientissimo esso solo a combattere qualsivoglia forma di scetticismo.

Per noi adunque è una verità di fatto che dall' operare morale nascono spontanee certe conseguenze, maravigliose pe' loro uffici e per le loro esterne manifestazioni, le quali comprovano la bella ed armonica unità del soggetto umano. Il bene morale trae seco una compiacenza interna, dolcissima, la quale irradia la sua luce all' esterno, dando alla faccia dell' operante un' espressione indescrivibile; così egualmente il

male morale che è un interno dissidio tra il conoscere ed il volere, tra la ragione e la libertà, porta nell' uomo una cotale guerra, un disordine, che cagiona all' *io* operante un dolore profondo, tanto durevole quanto è lungo il ricordo della mala azione, tanto profondo, quanto più evidenti erano le ragioni del bene operare. Il quale dolore se talvolta concede una tregua, rinasce al risvegliarsi della memoria del misfatto. E questo risvegliamento può avvenire anche per una circostanza insignificante.[1]

La natura ha voluto provvedere per la vita morale dell' uomo, come aveva provveduto per la vita fisica. Qual' è infatti l' ufficio di questo senso morale? Quel medesimo che fa l' istinto vitale, cui spetta un' azione riparatrice, benefica, talchè giunge talvolta da sè solo a medicare mali gravissimi. Così è del senso morale, il quale promove o promover dovrebbe nell' operante una vigorosa reazione istintiva dapprima, poscia razionale, indi volontaria e libera determinante la conversione. Infatti l' animo umano ha una cotale inerzia simile a quella della materia, vale a dire in esso opera quella legge meccanica, che il moto una volta impresso non si distrugge, se non per forza opposta e contraria. Questo adunque è l' ufficio del

---

[1] In un famoso romanzo francese, *Les mistères de Paris* di Eugenio Sue, vi ha un tratto che merita d' esser ricordato: si narra d' un tale che, dopo aver ucciso per vendetta un suo compagno d' armi, aveva in cuore un desiderio incessante d' ammazzare altri al modo stesso; fattosi beccaio, nell' atto che scannava un montone, vide nell' ultimo sguardo di quella povera bestia spirante l' immagine del compagno ucciso; bastò questo perchè egli non abbia più voluto saperne di vedere un' altra volta quello sguardo compassionevole, e rinunziò per sempre al mestiero di beccaio.

rimorso, di dare il primo impulso, d' iniziare il moto benefico del ritorno al bene. Ed ecco come: Ogni essere che sente, tende naturalmente a respingere tutto ciò che dolorosamente lo commove; perocchè l' istinto ha per sua legge di adagiare il soggetto in quello stato che gli torna più aggradevole.[1] Ora il rimorso è tal dolore, che con ogni sforzo il soggetto cerca di rimuovere; quindi tutte quelle industrie, alle quali ricorre il colpevole per soffocare in sè il ricordo ed il sentimento dell' azione che si vorrebbe non fatta; quindi tutti que' sofismi, coi quali si cerca di giustificare l' azione; al postutto la verità, come il sole dopo la burrasca, ricompare più brillante di prima, allora l' operante si accusa, si bistratta, s' arrabbia, e talora rivolge contro sè stesso la mano omicida, quasi fosse ministro d' una giustizia che inesorabilmente giudica e punisce. Quanti delitti non finirono tragicamente col suicidio! E chi armò la mano del suicida? Il rimorso.

Questo talora diventa così insopportabile, da strappare dalla bocca del colpevole la intiera confessione del proprio misfatto. Veggasi la bella narrazione degli *ultimi giorni di Felice Robol*. Della verità di essa e d' ogni sua menoma parte non può muoversi dubbio alcuno. A tacere dell' intiera città di Rovereto, sotto i cui occhi avvenne, e di cui moltissimi cittadini possono ancor oggi renderne piena testimonianza, l' autorità di quell' uomo sommo che fu l'Abate Antonio Rosmini, il quale in esso ebbe parte grandissima

[1] Vedi ROSMINI, *La Psicologia,* dove la teorica dell' istinto è portata a tale evidenza che nulla più.

e volle se ne conservasse per iscritto la memoria, basterebbe ad accertarci che la verità non solo fu conservata interissima nella sostanza, ma eziandio nelle menome sue circostanze e perfino nel senso e nella forma (per quanto è possibile) delle parole. Da cotesta narrazione chiaramente risulta quale forza abbia il rimorso, e quanto esso giovi al ritorno del colpevole al bene.

Se tale è adunque l'ufficio del dolore che si domanda rimorso, di preparare l'animo del colpevole ad allontanare la causa che lo produsse, pare a noi che il medico morale, il quale si propone di restituire a sanità quell'anima inferma, debba porre ogni diligenza per accrescerne l'azione, fomentandola, coll'avvertenza però di indirizzarla a quegli atti che devono far seguito ad esso sempre in relazione allo scopo principale della finale cura, che è la completa correzione del colpevole stesso.

Laonde noi siamo di credere che il primo stadio della pena debba essere contrassegnato da questo carattere distintivo di promuovere il *rimorso,* ed a questo fine dovrebbero predisporsi que' mezzi che possono valere per eccitarlo. Noi in progresso di questo scritto ed in apposito luogo, discorrendo de' mezzi di emendazione, tracceremo la via che praticamente dovrebbe seguitarsi, perchè si agevoli il conseguimento d'un fine tanto importante pel benessere sociale, e per quello degl'individui, a pro de' quali si tenta quest' ardua prova.

La società co' suoi tribunali giudica le azioni nella loro esteriore manifestazione lesiva dell'ordine pub-

blico o de' diritti de' cittadini; ma il carcere cogli amminnicoli che in esso si possono introdurre, può mano mano penetrare per entro il segreto dei cuori, dove si elaborarono i delitti, e dove è pur giuocoforza applicare il rimedio, seppur vogliamo una cura tanto profonda da potersi dire radicale. Il che rende il lavoro di dirigere un carcere oltremodo arduo e sublime; principalmente, perchè tra i mezzi mercè cui si suscita il rimorso, ve ne hanno che sono così speciali da convenire talora ad un solo individuo.

Diciamo che fra gli stimoli del rimorso ve ne hanno degli individuali, de' quali perciò è impossibile il presentare una divisata classificazione; giova tuttavia dichiararne l' ufficio, affinchè ad essi si ponga la maggiore attenzione, parendo a noi che tanto maggiore efficacia esercitino sull' animo, in quanto è minore la loro estensione; giacchè è appunto carattere proprio di ciò che è individuale, che la sua azione sia più spiccata ed intensa. Ciò che dico del rimorso si dica egualmente de' mezzi educativi. Quale è, ad esempio, la cosa che serve a determinare la vocazione d' un individuo, e, diciamolo pure, del genio? Per l'ordinario è tale cosa che mentre passa inosservata all' universale degli altri uomini, fa una singolare impressione sull'animo di lui.

A chi dubitasse di questo, recherò in mezzo un fatto a cui tutti gl' Italiani prestarono fede, benchè sia una creazione immaginaria; prestarono fede, perchè la creazione del poeta era fondata sopra una legge dell'animo umano, epperò consentanea alla natura. Il fatto a cui si accenna, è quello descritto dal

Manzoni nel capitolo XXI, cioè la scena tra l'Innominato, Lucia e la vecchia posta a guardia di Lucia. Le smanie di questa perchè non iscuotono punto la donna che ne sta alla custodia? Perchè le preghiere di lei, che si fanno strada e penetrano il cuore corazzato del prepotente, non commovono punto quello della vecchia?

La vecchia maledice la sua sorte d'essere vecchia, e maledice le giovani che *fan bel vedere a piangere e a ridere, e han sempre ragione;* laddove l'Innominato sentendola pregare con tanto fervore pensa in cuor suo: — Oh perchè non è figlia di uno di que' cani che mi hanno bandito! di uno di que' vili che mi vorrebbero morto! chè ora godrei di quel suo strillare; e invece.... —

Il pensiero rimase incompiuto nella mente dello scrittore e fors' anco nella mente del personaggio che figura sulla scena. In quel punto non era solo un pensiero, l' anima di lui era concentrata in un sentimento, indeterminato e vago, che aveva mestieri d'un certo tempo per pigliare contorni ben definiti e distinti.

Dapprima è una cotal compassione generica che ha per sua espressione « fatevi coraggio; » poi una mezza promessa di liberarla pel domattina; in ultimo sentì il bisogno di rassicurare quella donnicciuola.

Ma la maggiore trasformazione di quel sentimento era appena incominciata. Non è soltanto delle molecole materiali il soggiacere alla grande legge della dinamica che *ad ogni azione corrisponde e sta opposta una reazione:* questa è legge generale del finito, e domina così il mondo fisico come il morale, epperò

così lo spirito come la materia. Vediamo infatti gli effetti di questa reazione, quali li descrive da vero filosofo, il Manzoni: « Partito o quasi scappato da Lucia, dato l'ordine per la cena di lei, fatta una consueta visita a certi posti del castello, sempre con quell'immagine viva nella mente, e con quelle parole risonanti all'orecchio, il signore s'era andato a cacciare in camera, s'era chiuso dentro in fretta e in furia, come se avesse a trincerarsi contro una squadra di nemici; e spogliatosi pure in furia era andato a letto. Ma quell'immagine, più che mai presente, parve che in quel momento gli dicesse: tu non dormirai. — Che sciocca curiosità da donnicciuola, pensava, mi è venuta di vederla? Ha ragione quel bestione del Nibbio: uno non è più uomo; è vero, non è più uomo!.... Io?.... io non sono più uomo, io? Cos'è stato? Che diavolo m'è venuto addosso? Che c'è di nuovo? Non lo sapevo io prima d'ora che le donne strillano? strillano anche gli uomini alle volte, quando non si possono rivoltare. Che diavolo, non ho mai sentito strillar donne? —

» E qui, senza che s'affaticasse molto a rintracciare nella memoria, la memoria da sè gli presentò più d'un caso in cui nè prieghi nè lamenti non l'avevano punto smosso dal compire le sue risoluzioni. Ma la rimembranza di tali imprese, non che gli ridonasse la fermezza, che già gli mancava, di compir questa; non che spegnesse nell'animo quella molesta pietà; vi destava invece una specie di terrore, una non so quale rabbia di pentimento. Di maniera che gli parve un sollievo il tornare a quella prima im-

magine di Lucia, contro la quale aveva cercato di rinfrancare il suo coraggio. — È viva costei, — pensava, — è qui; sono a tempo; le posso dire: andate, rallegratevi: posso veder quel viso cambiarsi, le posso anche dire: perdonatemi.... perdonatemi? io domandar perdono? a una donna? io....! Ah, eppure! se una parola, una parola tale mi potesse far bene, levarmi d'addosso un po' di questa diavoleria, la direi; eh, sento che la direi. A che son ridotto! Non son più uomo!... Non son più uomo!.... »

Cioè non era più e non poteva più essere l'uomo di prima. Questi che poco fa era gigante, è vinto da un altro uomo, che non sa ancora parlare, ma la cui vitalità è tanto maggiore, e più potente. La passione che in pria lo dominava a talento, come un cavallo divenuto tutto ad un tratto restìo per un'ombra, non voleva più andar avanti, o come dice il Poeta, *il nuovo Lui, che cresciuto terribilmente a un tratto, sorgeva come a giudicare l'antico,* e con un giudizio così inesorabile, che la bruttezza delle azioni si rifletteva sopra di lui, queste eran lui: l'orrore di questo pensiero rinascente ad ognuna delle immagini che si risuscitavano nella sua mente, crebbe fino alla disperazione; getta allora in furia le mani alla parete accanto al letto, afferra una pistola, la stacca, e.... al momento di finire una vita divenuta insopportabile, il suo pensiero sorpreso da un terrore, da un'inquietudine, per così dire, superstite, si slancia verso un tempo che pur continuerebbe a scorrere dopo la sua fine: « S'immaginava, continua il poeta filosofo, con gran raccapriccio il suo cadavere sformato, im-

mobile, in balìa del più vile sopravvenuto; la sorpresa, la confusione nel castello, il giorno dopo: ogni cosa sottosopra, lui senza forza, senza voce, buttato chi sa dove. Immaginava i discorsi che se ne sarebbero fatti lì, d'intorno, lontano, la gioia de' suoi nemici. Anche le tenebre, anche il silenzio, gli facevan veder nella morte qualcosa di più tristo, di spaventevole; gli pareva che non avrebbe esitato se fosse stato di giorno, all'aperto, in faccia alla gente: buttarsi in un fiume e sparire. E assorto in quelle contemplazioni tormentose andava alzando e riabbassando con una forza convulsiva del pollice il cane della pistola; quando gli balenò in mente un altro pensiero. — Se quell'altra vita, di cui mi hanno parlato quand'ero ragazzo, di cui parlano sempre come se fosse cosa sicura, se quella vita non c'è, se è un' invenzione de' preti; che fo io? Perchè morire? Cosa importa quello che ho fatto? Cosa importa? È una pazzia la mia.... E se c'è quest'altra vita....? —

» A un tal dubbio, a un tal rischio, gli venne addosso una disperazione più nera, più grave; dalla quale non si poteva fuggire neppur con la morte. Lasciò cadere l'arma e stava con le mani ne' capelli, battendo i denti, tremando. Tutt'a un tratto, gli tornarono in mente le parole che aveva sentite e risentite poche ore prima. — Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia! — E non gli tornavano già con quell'accento di umile preghiera, con cui erano state profferite; ma con un suono pieno d'autorità, e che insieme induceva una lontana speranza. Fu quello un momento di sollievo; levò le mani dalle tempie,

e in un' attitudine più composta fissò gli occhi della mente in colei da cui aveva sentite quelle parole; e la vedeva non come la sua prigioniera, non come una supplichevole, ma in atto di chi dispensa grazie e consolazioni. »

A bello studio riportammo questa lunga descrizione, perchè non so se altrove si possano trovare meglio delineati i fenomeni che accompagnano il rimorso. Il quale al postutto si risolve sempre in un sentimento dolorosissimo che l'animo prova portando lo sguardo sopra sè stesso, il quale sguardo ancora resta, per così dire, incatenato colà, nè può ad altra cosa esser rivolto. Dal quale tormentoso dolore non si esce se non per la via della disperazione assoluta, o di un salutare timore che accenna ad una lontana speranza.

Se per questa seconda via si mette il colpevole e in essa procede, la speranza piglia man mano forme più sensibili e più parventi, come appunto avviene allorchè ci avviciniamo per via ad un oggetto che da prima si vedeva confusamente nel lontano orizzonte; i suoi contorni e le forme si vanno grado a grado distinguendo, e sempre più attirano il nostro sguardo, e, quasi fossero un richiamo, aggiungono forza all'andare, e ingannano la noia e la fatica della via.

In questo punto l' anima del colpevole perde l' abituale selvatichezza, la ferocia, e si fa pieghevole e docilissima all' altrui volere, a questo si accompagna, sol che accenni a quel medesimo oggetto che la speranza gli addita da lontano, nè punto da questo lo svii. — A cotesto deve mirare principalissimamente

il pensiero e l' opera di chi intraprende l' ufficio di correggere ed emendare. A questo mira la sublime parabola del Vangelo, nella quale il buon Pastore lascia le novantanove pecorelle per correr dietro a quella che s' era smarrita.

ART. 2° — *Del secondo momento dell' emendazione, ossia della formazione della coscienza morale.*

Ma il rimorso, siccome sentimento doloroso, compie un altro uffizio altamente benefico e provvidenziale pel colpevole, suscita cioè l' istinto, acciocchè si adoperi a rimuovere la causa di quest' interno dolore, che ne turba la esistenza. L' istinto chiamando come a raccolta tutte le altre potenze, affinchè ciascuna secondo il proprio ufficio cospiri a questo intento, sveglia od eccita la ragione, la quale fa il suo consueto lavoro, mercè cui l' *io* conosce e giudica sè medesimo con quella imparzialità stessa colla quale Tito Manlio condanna i propri figli. Cotesta conoscenza e cotesto giudizio si domanda con vocabolo appropriatissimo *coscienza*. Qui il linguaggio della scienza s' accorda con quello del popolo.

Vi ha dunque nel cuore del colpevole come due stazioni: nella prima è il sentimento, che man mano si trasforma, cioè si determina; nella seconda è il conoscimento suscitato dal primo per la legge dinamica del sintetismo delle potenze. Nel primo stadio l' uomo è inconscio di sè; nel secondo si conosce, si giudica, acquista la consapevolezza dell' essere suo.[1]

[1] « Si attenda bene, dice il ROSMINI nel suo *Trattato della*

Interviene in questo interno lavoro del nostro pensiero quello che si osserva avvenire nelle percezioni che si debbono al senso della vista; se un oggetto ci si presenta che muova il ribrezzo, di questo tanto più profondamente si scolpisce il ricordo, quanto maggiormente disgustosa ne fu l'impressione ricevuta. Così quel giudizio tanto meglio s' imprime nella mente, quanto più alta è la disapprovazione che sentiamo di noi medesimi.

Ma, come ognun sa, il giudizio suppone una norma, e questa può essere di varia specie; anzi per l' ordinario sono molte nello stesso individuo, ed hanno tra loro una connessione e formano quasi una catena, il primo anello della quale è formato dal paragone dell' altrui tranquillità colla inquietudine che il colpevole prova nel presente.

— Che diavolo hanno costoro? dice tra sè l' Innominato, contemplando dall' alto del suo castello l' accorrere festoso della gente circonvicina alla chiesa del paesello visitato dal cardinale Federico. Che c' è d' allegro in questo maledetto paese? dove va tutta quella canaglia?.... Per un uomo! Tutti premurosi,

---

coscienza morale, che dicendo noi che dell' atto conoscitivo dello spirito non abbiamo notizia se non a condizione che volgiamo la riflessione sopra di lui, non neghiamo che lo spirito provi un sentimento dell' atto conoscitivo; anzi ammettiamo che lo spirito abbia un sentimento d' ogni atto che egli fa, appunto perchè egli è essenzialmente sensitivo, e tuttavia niuna cognizione, fino a tanto che non rifletta sul proprio atto, e che nol converta così in oggetto della propria conoscenza. Che se altri volesse negare che lo spirito s' abbia il sentimento degli atti ch' egli fa, noi gli faremo notare, che, posto ciò, sarebbe inesplicabile la riflessione stessa sugli atti dello spirito, perocchè non troverebbe alcun oggetto su cui posarsi. » — Vedi pag. 10, nota.

tutti allegri, per vedere un uomo! E però ognuno di costoro avrà il suo diavolo, che lo tormenta. Ma nessuno, nessuno n' avrà uno come il mio; nessuno avrà passata una notte come la mia! —

In altri termini, egli trova che la condizione degli altri è migliore della sua, che coloro che egli chiama *canaglia, birbanti,* e simili, sono più felici di lui. Questo è, se non erro, lo stato dell' animo di chiunque, versando nella colpa, volge per la prima volta l' occhio della mente sopra sè stesso. Le convulsioni, le intolleranze rabbiose dello scettico alla vista del credente confermano questo fatto. Di qui traggono origine quegli odii gratuiti e quelle invidie, che si sfogano in atti d' ire feroci, brutali, onde la generazione de' tristi accresce la somma de' mali che affliggono la povera umanità, o cerca almeno di perturbare la quiete degli onesti; dicendo in cuor suo: giacchè a me è interdetta la pace, non voglio che neppure gli altri ne godano. Ma qui per isventura dell' umanità la riflessione può pigliare due vie, quasi ivi incontrasse un plesso, donde nuove diramazioni incominciano: infatti abbiamo due casi:

1° O il colpevole si domanda: perchè questi altri avranno ad essere più felici e più contenti di me? Appena fatta una simile domanda, stimolato dalla curiosità scende anch' egli il castello e prende la scesa di corsa. Qui ben presto vede e si convince che anch' egli potrebbe essere più felice, più contento se non.... fosse stato cattivo.... no.... imprudente, ingannato, soverchiato, trascinato dagli esempi e dalle suggestioni altrui.

2° Ovveramente, accusando la perfidia della sorte, si crede in diritto di rifare la giustizia, portando la eguaglianza fra gli uomini; quindi per lui l'onesto è quasi un colpevole cui egli debbe far onta per ristabilire le cose come dovrebbero andare. Così, e non altrimenti, pare a me, si hanno a spiegare certi atti di barbarie e di ferocia frammisti ad altri di abnegazione e di coraggio, i quali paiono tra loro in assoluta contradizione, ma invece sono nell'ordine pratico antinomie, le quali imitano quelle che s' incontrano nell'ordine speculativo frequentemente.

Guai a quell' infelice se piglia questa seconda via a preferenza della prima!

Da questa non si recede se non rifacendola intiera, ritornando fino a quel punto ove dicemmo risiedere il plesso o bivio ed incamminandosi per la opposta via, nella quale sicuramente s' incontreranno le seguenti stazioni:

La prima è quella di dirsi imprudente, ingannato; mentre gli altri furono più oculati e più sagaci nello sfuggire i lacci, che loro aveva teso l'altrui perfidia; epperò più fortunati. Ma nè anco qui sarà lunga la fermata, chè ben presto si avvedrà che il suo giudizio col quale riversa tutta la causa del suo essere presente sopra il concorso di fortuiti casi e delle circostanze, è meno retto, è meno vero; più o meno francamente comincierà a ripigliare sè stesso, la sua pertinacia, colla quale si è ribellato alla voce di un buon consigliere, all' autorità della sua coscienza; finchè recisamente dirà: — Così ho voluto, così fu, e così ben mi sta. Sapevo benissimo quale era la via

buona, quella che conduce al benessere, alla tranquillità; essa mi parve troppo spinosa, e prescelsi la contraria. —Ecco allora spuntare la rassegnazione apportatrice di una calma salutare. Durante la quale l'idea del dovere, e per l'uomo ignorante, del precetto positivo si rifa limpida e risplendente; e questa, messa a confronto della sua azione, ossia d'una lunghissima serie di azioni, dà origine al giudizio della coscienza, il quale non è mai tanto evidente, come quando la riflessione viene quasi insensibilmente condotta a questa irrepugnabile conchiusione. Nella quale, giova notare ancora, non si limita a dichiarare in modo generale la sua colpevolezza, ma dirà ancora fra sè: —Oh! in quel fatto veramente errai, or me n'accorgo; in quell'atto commisi un'ingratitudine, e si fa a cercare quanta malizia egli ebbe. — Tanta e tanta, dice. — Oh se ci avessi pensato in quel punto, se vi avessi riflettuto, come ci rifletto adesso!—E così verrà trovando e discoprendo una malizia nelle sue azioni, alla quale non ebbe posto mente quando le faceva; non perchè quella malizia non ci fosse allora, ma perchè allora egli era occupato nel produrre l'azione e non nell'esaminarla.

E cotesto non avviene soltanto del colpevole, ma anche dell'uomo onesto. Infatti è egli possibile che ogni qual volta noi pogniamo un'azione, stiamo altresì attenti a portare un morale giudizio sul valore della medesima? Quante e quanto minime non sono le azioni che formano la catena della nostra vita? Ma le azioni anche minime, anche sfuggevoli, sono pure fatte razionalmente e con volontà, e quindi sono umane,

epperò oneste o disoneste: ora potrà egli dirsi medesimamente che sieno tutte accompagnate da altrettanti nostri giudizi sulla moralità di ciascuna? Per poco che l'uomo consideri sè stesso, dice il Rosmini di cui seguitiamo le dottrine, troverà che assaissime cose egli fa senza confrontare espressamente le sue azioni alla legge e rilevarne seco medesimo con atto distinto la conformità o la disformità, benchè quella o questa ci sia, essendo ella compresa nella natura stessa dell'azione e con essa insieme voluta, sebbene non separata ed astratta da essa azione, nè perciò quasi astrattamente conosciuta.[1] Anzi ad operare moralmente, cioè onestamente o inonestamente, non è necessaria all'uomo una cognizione esplicita della legge. Gli è solamente necessario di conoscere gli esseri in relazione dei quali egli deve operare, e verso i quali esercita la moralità. Perocchè la moralità consiste sempre in una relazione nostra cogli esseri da noi conosciuti. Ora tostochè l'uomo ha conosciuto, a cagione d'esempio, un simile a sè, egli ha in questa stessa cognizione la norma secondo la quale trattare quell'uomo. Sia pure che egli non abbia mai udito a pronunziare la parola legge, che non sappia egli stesso proferirla, per lui è legge sufficientissima la natura umana percepita in altrui come in sè stesso; perocchè mediante questa sola percezione d'un uomo suo simile egli è in istato di esercitare la sua libertà e di regolarne l'azione, egli è libero d'essere buono o reo, giusto od ingiusto.

---

[1] Vedi Rosmini, *Trattato della coscienza morale,* pag. 33.

Or bene, quand' egli colla sua deliberazione non si uniforma a quest' identità di natura tra sè ed il suo simile, una ribellione si opera tra la sua volontà e la sua intelligenza, una guerra intestina, perocchè la verità conosciuta non può cedere nè mutarsi, benchè la volontà non voglia riconoscerla e sottomettervisi.

Cotesto disordine appunto, cotesta guerra intestina deve scuotere tutto l'uomo, e tirarlo per forza ad una riflessione sopra ciò che egli fa ovvero ha tentato di fare, e deve ritrarre la sua attenzione dagli oggetti estrinseci, ai quali gli atti della potenza dell' uomo naturalmente sen vanno, inducendolo a giudicare di sè e degli atti che egli fece.

Del qual fatto l'intima ragione è questa, che quando una parte di noi viene affetta da dolore, tutte le altre parti o potenze sen risentono, per la perfetta unità del soggetto, nel quale tutte sono. È il soggetto che si muove per cacciare da sè la malattia, e che muove a tal fine tutte le potenze sue, e tra queste principalmente la riflessione che accorre in aiuto del soggetto offeso e dolente.

Desta una volta la riflessione, essa non si addormenta più tanto facilmente, il pensiero è ben presto condotto a considerazioni di un ordine superiore alla semplice percezione delle cose, e si volge allora alla conoscenza astratta del dovere che ha infranto, ad una necessità morale che l' obbligava di fare il contrario, la quale è appunto la legge. Mirabile ordine della Provvidenza al quale accenna san Paolo nella prima epistola a Timoteo « *La legge non è posta al giusto, ma agl' ingiusti ed ai ribelli.* » Perocchè il giu-

sto essendo in piena concordia ed armonia colla legge, la sua volontà identificandosi colla legge, non ha in questa nulla che sia diverso da sè; e su quello che è in sè natura, non suole senza alcuna cagione ripensare; laddove ne' pensieri dell' empio v' è sempre una cotal resa di conto (*in cogitationibus impii interrogatio erit.* — Sap. 1); nè può operare il male senza farne a sè stesso sindacato e rimprovero.[1]

ART. 3° — *Del terzo momento della emendazione, ossia della speranza e della fiducia.*

Ma gli atti della ragione al pari di quelli della volontà non sono mai scompagnati da particolari commovimenti della sensibilità.—Il sentimento viene suscitato così dalle impressioni esterne, come dalle interne operazioni della volontà e in generale dell'animo; quindi l'atto della riflessione col quale il colpevole in certe determinate circostanze giudica della propria condotta con imparzialità e verità, non può non destare affetti e sentimenti che pigliano la loro intonazione da quel giudizio.

Eccone la prova di fatto nella serie de' fenomeni interni descritti dal Manzoni.

---

[1] Il signor Hill, giudice di Londra, diceva, non è molto al gran Giurì di Birminghan: « Credetemi: l'ora della liberazione deve suonare pel detenuto non quando abbia compiuto il termine legale della sua pena, ma quando avrà dato de' pegni sicuri di buona condotta, e che sia veramente capace di render servizio al suo paese. Io calcolo assai meno sul valore delle pene decretate dalla legge che sul complesso de' mezzi atti a raddrizzare il carattere de' prigionieri e a risvegliare in loro la voce della coscienza umana. » — Vedi *Revue des deux mondes,* 1 giugno 1868.

L'Innominato sciogliendosi dall'abbraccio del cardinal Federico, si coprì di nuovo gli occhi con una mano, ed alzando insieme la faccia esclamò: « Dio veramente grande! Dio veramente buono! io mi conosco ora, comprendo chi sono; le mie iniquità mi stanno davanti; ho ribrezzo di me stesso; eppure provo un refrigerio, una gioia, sì, una gioia, quale non ho provato mai in tutta questa orribile vita! »

« È un saggio, disse Federico, che Dio vi dà per cattivarvi al suo servizio, per animarvi ad entrare risolutamente nella nuova via, in cui avrete tanto da disfare, tanto da riparare, tanto da piangere. »

Colla scorta di questo fatto, analizziamo ora i sentimenti che devono sorgere dal sindacato della coscienza.

Prima di tutto noi vediamo un dualismo singolare, cioè 1° la conoscenza di sè, ed il ribrezzo che sente di sè stesso (« mi conosco.... ed ho ribrezzo di me stesso »); poco prima tutti erano canaglia, ora l'Innominato dice al cardinal Federico: « Un popolo affollato vi aspetta; tante anime buone, tanti innocenti, tanti venuti da lontano, per vedervi una volta, per sentirvi e voi vi trattenete.... con chi! » Avrebbe voluto dire con un *canaglia;* 2° una gioia interiore, nuovissima, insolita, un cotal refrigerio. Cotesto dualismo nasce evidentemente dai due elementi essenziali al giudizio della coscienza, la cognizione di sè stesso e la cognizione della legge e della verità. Quella naturalmente dà luogo al dolore, ad un sentimento molesto; questa invece non può non esser gioconda, perchè la cognizione della verità non può non rallegrare la mente

che è fatta per essa; riesce poi giocondissima quando sia accompagnata dalle speranze ineffabili del Cristianesimo. Guai se l' Innominato fosse arrivato a vedere nella sua coscienza da sè solo, egli avrebbe inorridito di sè, si sarebbe abbandonato alla disperazione, e niun' altra via d'uscirne avrebbe trovato fuori di quella di porre termine col suicidio alla scellerata sua vita. Ma la parola, i modi di Federico lo trassero *in più spirabil aere,* gli fecero risplendere alla mente agitata la speranza del perdono, della riabilitazione, ed eccovi le ragioni della gioia.

Cotesto dualismo adunque è salutare, è necessario, e deve durare nel cuore del colpevole; il dolore deve spingerlo, incalzarlo sul cammino della speranza e incessantemente spronarlo, nel mentre la gioia lo riconforta e lo solleva, e gli dà la quiete e la calma della fiducia rassicurante. Dovrà perciò essere somma cura di chi dirige questa opera generosa dell'emendazione, di mantenere e all' uopo rieccitare questo dualismo, fino al pieno compimento dell' opera.

Si noti ancora che cotesti contrari effetti che formano il carattere distintivo di questo periodo della emendazione, spiegano una intensità varia a seconda de' vari individui, e secondo la varia lunghezza della loro durata. Certuni sono assai facili alla speranza ed altri più inclinati al dolore: L'arte di trattarli starà tutta nel contemperare a seconda de' casi l'azione correttiva.

Un' osservazione ancora di grande momento merita d'essere qui registrata, e riguarda questa le conseguenze che si riflettono sulla faccia e su tutta la

persona del colpevole emendato: lo sguardo piglia l'atteggiamento di chi teme, e la sua fisonomia si compone ad una singolare dolcezza. Al riapparire dell'Innominato sulla piazzetta della chiesa piena di popolo, s'alzò nella folla un mormorio quasi di applauso, e facendo largo, si faceva insieme alle spinte per vederlo da vicino. Eppure quell'uomo era poco prima oggetto di terrore e di esecrazione per tutti, eccettochè per Federico!

Cotesti fenomeni esterni, visibili, obbiettivi non vogliono neppure essere trascurati; perocchè possono servire come un criterio facile ed alla mano per riconoscere i progressi della emendazione. — Si consoli il Direttore del penitenziario, allorchè vede appianarsi la faccia e scomparire le rughe dalle fronti buie e tetre de' suoi prigionieri, ed allorquando entrando nella cella d'uno di questi infelici vede rispondere col sorriso della riconoscenza al suo saluto amichevole e benevolo!

Capitolo Quarto.

DIFFICOLTÀ DELL'EMENDAZIONE.

Le cóse fin qui discorse, ed i fatti che recammo in mezzo non ci danno soltanto la teorica che vogliamo stabilire intorno all'importantissimo fenomeno morale della emendazione, ma contengono ancora utilissimi criteri intorno ai limiti ed ai gradi di essa, ed all'efficacia de' mezzi per aggiungerla. Tutte queste cose noi comprendiamo qui sotto il nome di *difficoltà*

dell'emendazione, le quali possono avere tre sorgenti che imprendiamo a descrivere in articoli divisati.

Art. 1° — *Difficoltà che nascono dall'imperizia di chi dirige.*

Niun uomo, per quanto degradato egli sia, è in senso assoluto incorreggibile, inemendabile; questa è una delle verità più nuove e più consolanti fra quante si promulgarono dal Vangelo, ma il Vangelo stesso soggiunge: *molti sono i chiamati e pochi gli eletti.* Ogni uomo è suscettivo di emendazione, solo che sull'animo di lui operi quella causa determinata, che produce il suo effetto: non basta la sua volontà, per quanto energica essa sia: fa d'uopo che egli sia tocco da un colpo particolare della grazia che ne sorregga i propositi, e che aggiunga all'arbitrio tutta quella forza di cui esso manca. La volontà dell'uomo caduto è il masso che rovinò dal vertice del monte, e che non risalirà più a quell'altezza senza l'aiuto della mano amica. Colui che attende a questo caritatevole uffizio non è l'operatore della emendazione, è soltanto il cooperatore. Se l'opera è ben condotta, sarà il condannato quello che veramente correggerà sè stesso. Il bene nell'animo altrui non si mette, ma si fa nascere. La cura di chi dirige è spesso più di osservare che di fare, o se fa, è azione che prepara, che pone in condizioni propizie, che aiuta l'operazione interiore dell'anima del condannato; ma non la preoccupa mai, non si scambia a lei, non la impedisce, non la turba. È saggezza che veglia attenta, e spia

il bisogno e l'opportunità d'intervenire. È amore disinteressato che non opera per sè, ma pel bene altrui; che rispetta la dignità dell'uomo anche sotto le catene e sotto l'infamia della condanna; lo contrista il meno che può, e lo contrista a salute. È accorgimento che giunge a far divenire pensiero e volontà negli altri il pensiero e la volontà propria.

Di qui la dignità e la difficoltà dell'ufficio di dirigere quest'opera. Dunque non basta il comandare, ed avere il comando corroborato dalla forza. Non vi ha cosa al mondo, alla quale tanto resista la umana volontà, quanto il crudo comando. E fosse pure validissimo a strappare un'obbedienza esteriore, non varrà certo ad ammollare gli animi, e generare intime persuasioni, ad ordinare degli animi scomposti e disordinati. Si vuol dunque per altre vie meno aperte e meno piane, ma più sicure e più lunghe giungere al cuore del colpevole e signoreggiarlo. Ora chi è che si cattiva la volontà dell'uomo; e per quali modi questa si piega? Risponderemo ancora una volta: il cardinal Federico e le sue maniere: cioè un cuore buono, una persona destra, saggia, operosa, esercitata in ogni maniera di virtù, usa al soffrire, nutrita di alti pensieri e di nobili affetti, amante d'un amore che si solleva sopra le terrene cose, e vede in quell'uomo caduto l'immagine di sè stesso. [1] Ecco il perchè l'emendazione è difficile, è grandemente difficile.

Il senno, l'operosità e soprattutto la virtù di chi

---

[1] Consimili cose dice il Lambruschini dell'*Educazione* nel capitolo terzo della sua opera. Anche l'emendare è educare, anzi il primo ufficio dell'educazione è appunto l'emendare.

dirige, sono adunque la prima condizione per riuscire nell' intento. Il senno e l' operosità generano l' esperienza, e questa consiste nell' imparare dal fare a far bene; ed in questo si vedrà il senno, se saprà trarre ammaestramenti dagli avvenimenti stessi fortuiti, dai tentativi bene riusciti e dagli andati a vuoto, da' suoi medesimi errori; da tutto deve egli cavare quella sapienza che non s' insegna, e che è premio della diligenza, della fede e della costanza. Dove mancano queste industrie, a nulla od almeno a poco giovano le meglio architettate prigioni, ed i regolamenti più sapientemente elaborati. Nè, certo, coteste qualità si ritrovano *a priori*; esse importano una preparazione lontana, una *vocazione* propriamente detta.

Dunque il più delle volte perchè nella prigione anche penitenziaria niun indizio di ravvedimento si osserva? Perchè la pena fu amministrata come pena, ma non come rimedio; perchè niuno si adoperò a condurre il condannato, senza che punto se ne avvedesse, a riflettere sopra sè stesso, sopra quello che colla sua condotta ha perduto, e sopra quello che potrebbe ancora riacquistare. Parini ricondusse sul sentiero dell' onore un giovane scapestrato solo perchè vedendolo nell' atto che soccorreva un vecchio che era caduto: — Va', gli disse, che non sei quel discolo che altri ti giudica. —

Io qui sotto il nome di chi dirige comprendo tutto il personale che nella prigione comanda, dal guardiano al direttore di spirito, dal medico all' economo, dal capo d' un' arte all' ispettore generale delle carceri.

Dunque il piccol numero di conversioni proviene

dalla imperizia o poca sollecitudine di chi dovrebbe porre questa cura in cima d' ogni suo pensiero e d' ogni sua occupazione.

Art. 2° — *Difficoltà provenienti dalle condizioni materiali del carcere.*

La questione dell' architettura del carcere si è studiata fin qui piuttosto sotto l' aspetto negativo, che sotto il positivo. L' esperienza aveva mostrato che l' antico sistema d' imprigionare serviva più a corrompere che non giovasse ad emendare; epperò si richiese all' arte una foggia d' edifizio, che isolasse così i prigionieri da impedire ogni qualsiasi contatto. L' arte cogli edifizii panottici ci diede appunto un carcere come un alveare, in cui ciascuno è solo, nè può vedere chi gli sta accanto, benchè disti da lui soltanto di pochi centimetri; non può far rumore, non può sentirne; può essere veduto senza vedere; e così può essere sorvegliato sempre ed anche ammonito da una voce che arriva al suo orecchio senza che il suo occhio possa sapere nè donde nè da chi parta. — Il problema sotto l' aspetto negativo fu risolto magnificamente; ma niuno fin qui, che io mi sappia, prese a discuterlo sotto il rispetto positivo, ossia dal punto di vista che l' edifizio stesso avesse a servire, od almeno a coadiuvare l' opera benefica di chi si occupa dell' avvenire del condannato assai più che del suo presente. Chi non sa quanto importante sia la questione del luogo in un edifizio di questa natura? Ponetemi un penitenziario sopra di un colle,

e fate che nel bel mezzo del culmine si elevi un terrazzo, sul quale si conceda di passeggiare ai detenuti anche solo per mezz'ora la settimana, e bearsi nell'aspettò della bella natura, nel desiderio della libertà, nell'ampiezza interminata dell'orizzonte! Come è possibile che quest'aspetto non tragga la mente a paragonare l'angustissimo mondo, in cui è forzatamente rinchiuso, col mondo della libertà completa, nel quale si aggirano a loro bell'agio coloro che si conservarono puri, laboriosi ed onesti? Da questo primo confronto può avere cominciamento quel segreto lavorìo psicologico della conversione e dell'emendazione.

Ora qual'è quell'edifizio carcerario che possa offerire coteste comodità, quali sarebbero di trasferire il condannato, che è in preda alla malinconia che seconda il rimorso, in una cella più ariosa, rallegrata dalla vista del sole? Quali sono que' carceri, che abbiano un oratorio così raccolto e dirò così architettonicamente devoto che l'anima di chi v'entra, sentasi conciliare la preghiera e la fiducia in Dio, e nel quale talora risuoni la voce del ministro di Dio a narrarne i prodigii della misericordia e l'esempio di quel sublime patire, che non si corruccia e non si adira, ma si piega sotto la sferza del patimento e mormora colla voce del morente la parola del perdono? Dove è quel carcere in cui siasi pensato ad alleviare i dolori di chi soffre e si prepara a passare alla vita immortale, dir voglio, a belle infermerie, nelle quali non si sconta la pena de' delitti, ma si paga il debito comune, universale della umanità?—In quale penitenziario si pensò a costruire una piccola scuola, decente e capace d'una

trentina di scolari, dove la carità di chi sa, possa compiere il paziente dovere della misericordia cristiana istruendo chi non sa?

Coteste, mi si dirà, sono esigenze soverchie; ma se i Governi misurassero bene che cosa costano i delitti ed in ispecie le recidive, forse troverebbero il loro tornaconto nel mettere insieme tutti questi elementi, donde si avrà un larghissimo compenso nelle emendazioni.

Che cosa si può invece sperare dai carceri attuali? Quello che si ebbe finqui, e che una luttuosa esperienza ci fa toccare tuttodì con mano: un aumento successivo di delitti e di corruzione. Affè, che sarebbe assai meglio che i delitti andassero impuniti; anzichè infliggere delle pene, le quali prestano tanto frequentemente occasione ad accrescere la corruzione degli animi, la depravazione, a far sì che colui il quale entra in carcere per una minima infrazione di legge, perda nel carcere ogni senso di vergogna, la sua malizia si affini, e faccia servire il tempo della condanna a meglio preparare i futuri delitti!

Art. 3° — *Difficoltà provenienienti dalle condizioni morali ed intellettuali de' condannati.*

Niuno al certo metterà in dubbio le difficoltà che derivano dalla peculiare condizione morale ed intellettuale de' condannati, e sarebbe, per verità, stranissima illusione che altri si figurasse essere facile cosa operare così felice metamorfosi. Che sono infatti costoro? Nature ribelli, intelligenze ottuse, animi per-

vertiti dai vizi senza verun sentimento delicato e gentile o generoso; quindi essi nè intendono le belle azioni, nè sanno apprezzare al giusto la degradazione e l'avvilimento nel quale volontariamente precipitarono, e dal quale con uno sforzo eroico possono rilevarsi ancora, aiutati e confortati dall'opera benefica de' buoni.

Nè questo è tutto. Deve il lettore persuadersi che se grande è la varietà nel bene, incomparabilmente maggiore è dessa nel male. Infatti si rifletta solo al numero tragrande delle infermità fisiche che affliggono la povera umanità, alle infermità fisico-morali che risultano dalla mala connessione dello spirito colla materia, ed infine a quelle che affettano il solo morale, e si avranno i principii sotto i quali esse potrebbero classificarsi: poco importa l'enumerazione loro, giova invece conoscere i caratteri sotto cui si presentano ed i segni che danno del loro nascere e crescere. Cose tutte che si rileveranno all'occhio dell'attento osservatore, e che guidar dovrebbero le istituzioni che mirano al nobile scopo di emendare.

Dunque nell'applicazione de' mezzi correttivi devesi avere riguardo alle grandi dissomiglianze morali e fisiche, alle ineguali disposizioni al delinquere, e vuolsi perciò introdurre una graduazione che la legge non determina e non può determinare. Senza questa varietà nelle forme dell'espiazione, senza questa *appropriazione* più o meno esatta del regime penitenziario alle costituzioni individuali de' condannati, la penalità non sarà che uno stromento cieco, e la emendazione sarà più un effetto del caso che del-

l' opera diretta e determinata di chi sta alla direzione dell' istituto penale.

Non mi si obbietti che, operando di tal guisa, ci mettiamo in disaccordo col codice penale; a questo risponderemo che i progressi fin qui ottenuti ne' carceri non furono effetto del codice, e le modificazioni che in essi s' introdussero, non trassero origine dalle discussioni intorno al diritto penale. È il sentimento dell' umanità, è il buon senso naturale che ha prima sancite coteste benefiche innovazioni. Se si stava all' immutabilità de' codici, la tortura sarebbe tuttavia in piedi!

Prima adunque di pronunziare quale foggia di pena o trattamento morale applicheremo ad un dato individuo, bisogna vedere:

1° Se egli sia dotato fisicamente d' una grande energia; e se per avventura un temperamento ardente e vigoroso spinse quasi irresistibilmente alla dissolutezza, ai disordini, ai delitti, od invece se alla fiacchezza della fibra vogliasi attribuire porzione dell' immoralità e del delitto;

2° Se possegga moralmente una temperatura vigorosa di carattere, e se l' intemperanza sfrenata delle sue passioni decise della sua condotta e della sua colpa.

Certo è che nella generalità i condannati non sono dotati nè di corpi robusti nè di caratteri energici, e cotesta asserzione, come già notammo, è fondata sopra dati sicuri bastantemente e sopra ricerche coscienziose.

Infatti, per ciò che concerne le condizioni fisiche, è agevole giudicarne dal numero stragrande di morti

che si registrano nelle tavole statistiche delle case di pena.

Per quello che riguarda il morale, risulta dalle statistiche che — la violenza, i trasporti d'ira, e gl'istinti focosi costituiscono piuttosto una tendenza eccezionale che una regola comune.

Non bisogna tuttavia dissimularsi la difficoltà massima che si presenta all' osservatore, anche collocato nelle condizioni più favorevoli, per giudicare rettamente del carattere de' condannati, la maggior parte de' quali sono ipocriti, infinti, simulati.

Malgrado tutte queste diversità, si possono tuttavia dividere in categorie e classificare; ma di ciò cadrà il discorso più tardi.

Art. 4° — *Difficoltà provenienti dalle condizioni morali del carcere.*

Il dottor Pinnel nel suo *Trattato medico-filosofico sull' alienazione mentale* ha un' osservazione che può eccellentemente applicarsi agli istituti penali: « Uno dei vantaggi preziosi degli ospizi bene ordinati si è di poter imprimere vivamente negli alienati il convincimento, che si trovano sottoposti ad una forza superiore alla loro, destinata a padroneggiarli, ed a fare piegare la volontà e i capricci loro. Quest' idea, che dev' essere loro resa continuamente presente, eccita le funzioni dell' intelletto, arresta i loro divagamenti insensati, e li abitua gradatamente a reprimersi, ciò che è uno dei primi passi verso il ristabilimento della salute. » Quanto qui si dice de' pazzi, vuolsi affermare

ugualmente de' condannati, nella cura de' quali niente è più giovevole che accompagnare la ragione con una forza al tutto imponente, e tale che non resti loro la menoma speranza di superarla e di vincerla. L' esperienza che si fece nella cura de' pazzarelli, merita d' essere riguardata sotto un punto di vista più ampio; conciossiachè ella presenta un mezzo generale, acconcio ad aiutare il giudizio nelle sue operazioni. Ora, dice il Rosmini, non sono solamente i pazzi quelli che sgarrano ne' loro giudizi. Troppi ve ne ha di coloro che senza avere il nome e la riputazione di pazzi, sono ne' loro giudizi ingannati dalla violenza delle passioni, dalla mobilità della fantasia e dalla vivezza del sentimento. Conviene confessare che i delitti stessi puniti dalle pubbliche leggi non procedono sempre e prettamente da malizia, ma se ne deve ripetere in buona parte l' origine da giudizi erronei, da false opinioni, dal traviare della mente stranamente affascinata e confusa.[1]

Quindi si hanno due importanti corollari:

1° La giustizia criminale non toccherà la sua perfezione, fino a tanto che non dia il suo peso anche a questa considerazione nell' applicazione delle pene, fino a tanto che *non cessi* dal considerare i convinti di qualche misfatto sotto un solo punto di vista, quello di delinquenti e non di uomini, e cominci *a considerarli* altresì sotto l'altro punto di vista d' uo-

[1] Pochi anni sono un soldato appropriavasi la borsa d' un suo compagno, e fu per questo sottoposto a processo. Non vi fu tuttavia modo di convincerlo che egli avesse rubato. Per lui rubare voleva dire soltanto adoperare la violenza. Il che non avendo fatto, non poteva patire d' essere qualificato siccome ladro.

mini sciaguratamente ingannati ed illusi, fino a tanto che finalmente non tolga a considerare le pene nè meramente come vendicative della giustizia, nè meramente come repressive della spinta criminosa, ma ben anche come *medicatrici* del disordine intellettuale, a cui bene spesso è in preda colui che viene condannato come colpevole.[1] Sotto questo punto di vista, dice il Rosmini, da cui abbiamo attinte queste osservazioni, che non è solamente umano, caritatevole, religioso, ma che appartiene alla più stretta giustizia, merita ogni considerazione da' savi governi il *sistema penitenziario.*[2]

2° L'azione emendatrice resta inefficace, finchè essa non abbia vinta o superata la resistenza che il condannato oppone per mantenersi nello stato morale, in cui di presente si trova.

Cotesto fenomeno avviene quasi sempre in sul principio dell'applicazione della pena; la volontà del condannato per atto deliberato si oppone e resiste ad ogni opera emendatrice, e fa come una questione di dignità e di amor proprio, giacchè per lui è come viltà il pie-

---

[1] In un articolo della *Revue des deux mondes*, 1 giugno 1868, trovo referita l'opinione del signor D. Hill, la quale consuona colla mia: « La justice et la police.... combattent le mal, mais le guérissent-elles? M. Hill en doute. Suivant lui l'Angleterre fait tous les ans des efforts vraiment héroïques pour soulever entre les montagnes du droit un océan destiné à transporter une plume d'oiseau ou à noyer une mouche; encore la mouche n'est-elle point noyée le moins du monde, elle agite ses ailes pour les sécher au soleil et prépare son dard. En d'autres termes et pour parler sans figure, ce méchant gamin que la loi vient de frapper redresse la tête et défie la civilisation toute entière. »

[2] V. ROSMINI, *Antropologia*, pag. 459.

gare. Cotesta è la prima ragione dell'opposizione. Può anche spiegarsi per una specie d'inerzia in cui talvolta cade il colpevole di preferire lo stato in cui si trova *hic et nunc* a qualsivoglia altro; ed anche perchè dispera di farsi migliore, o, se pure migliorasse, di riacquistare la stima de' buoni, mentre di sicuro perderebbe quella de' suoi compagni ed amici. — Fingiamo un'ipotesi: il condannato sia il capo di una masnada, come vorrà e, starei per dire, potrà piegare, egli che insegnava o imponeva ai suoi subalterni il perdurare con ostinata costanza lottando contro la società ed i suoi agenti, ei che si pavoneggiava del potere, che ambiva il comando, che non avendo mai ubbidito ad alcuno ridusse tutti gli altri sotto il suo volere, come potrebbe presentarsi ai suoi antichi camerati emendato e convertito? Non è egli come un abiurare il potere, rinunziare per sempre alla fama di cui seppe circondare il suo nome? Costui di sicuro si armerà, si premunirà contro ogni assalto di cui si avvegga, nè si arrenderà del tutto, finchè non abbia visto fatti migliori quegli altri, di cui ora si piglia paura.

Di qui è pure agevole il definire quando sia facile iniziare la emendazione, e quando difficile.

Capitolo Quinto.

DE' LIMITI DELL' EMENDAZIONE.

Dicemmo superiormente che non vi può essere malfattore del tutto incorreggibile, e del quale si debba

assolutamente disperare: ciò non avverrebbe se non quando fosse spenta affatto la ragione, nel qual caso noi ci troveremmo in presenza di un mentecatto e non di un colpevole; infatti, l'uomo che ha sana la mente, ha pur sempre qualche corda sensibile, sulla quale puossi operare; l'uomo che ha coscienza di sè, ha pure coscienza del bene e del male; ed intende il linguaggio dell' interesse e del dovere; per questo non vi ha uomo, per quanto malvagio si voglia supporre, il quale non abbia le sue ore di bontà, e a quando a quando movimenti generosi; perocchè egli ancora porta in sè il germe della perfettibilità, e dipenderà dalla prudenza e sagacia che altri pone nel trattarlo, che coteste ore di bontà e questi movimenti generosi si accrescano di numero, si prolunghino in durata e crescano d' intensità.

Si ritorna indietro dalla via del male, ancorchè siasi in essa di molto inoltrati, come si può deviare dal cammino della virtù, del quale siasi percorso di già molto spazio.

L' emendazione de' colpevoli non è altro che una questione di mezzi; essa non ha altri limiti, che i limiti stessi della potenza che s' impiega.

Gli è ben vero che i tempi nei quali viviamo, non sono più l'età aurea della grazia e della fede; per ricondurre le menti ed i cuori al vero ed al buono non abbiamo più altro in pronto se non gli stromenti umani. Abbiamo imparato a domare la natura esteriore, e soggiogarla, perchè non giungeremo a dominare i cuori? Non vuolsi attaccare direttamente e di fronte la fortezza, ma pigliar di mira le esterne fortifica-

zioni; l' educazione appunto insegna quest' arte, e si toglie il carico di emendare e correggere.

Ma qual valore hanno cotesti mezzi de' quali ci possiamo giovare? Fino a qual punto possiamo noi coadiuvare la emendazione de' colpevoli? Ecco la questione pratica che molti prima di noi si proposero. Ecco alcune delle risposte più degne d' esser notate:

Il capitano Elam Linds, a cui il regime penitenziario in America deve molti de' suoi migliori risultati, rispose alla questione mossagli da Beaumont e Tocqueville: « Io non credo punto alla *riforma* completa, eccetto che pe' giovani delinquenti. Nulla vi ha di così raro, quanto il vedere un delinquente in età matura diventare un vero credente religioso ed uomo dabbene; tuttavia sono di fermo credere che si possano i condannati allontanare dalla recidività, e che ritornar possano cittadini onesti, quando abbiano appreso nel carcere un mestiere e contratta l'abitudine del lavoro. »

I due menzionati scrittori accettarono con qualche riserva cotesta risposta, ed esprimono così la loro opinione: « Si può ammettere, dicono essi, l' esistenza della riforma radicale. Ma la società, in generale, che è impotente ad operarla, non sa neppure riconoscerla quand' essa esiste. Nel primo caso infatti, Dio solo può operarla; nel secondo, Dio solo può giudicarla. » In una eguale sentenza presso a poco viene il signor Lucas: « L' emendazione che il sistema penitenziario deve ispirare ed operare, non può essere la *probità virtuosa,* ma soltanto la *probità legale,* la cui infra-

zione costituisce il delitto, e la cui osservanza procaccia e guarentisce l'ordine sociale.

Il signor Leone Faucher però non vuole che s'impicciolisca la questione entro confini cotanto ristretti. Noi non concepiamo, dic' egli, la riforma completa dell'individuo colpevole, perchè si avrà sempre nell'anima dell'uomo una qualche imperfezione, un qualche miscuglio di male. Quindi nella emendazione si hanno gradi infiniti, come si notano nella virtù. Noi ammettiamo che niun sistema penitenziario può operare quelle maravigliose conversioni che sono segnalate dalle conquiste della fede religiosa. L'educazione sola non può dare quello slancio di abnegazione e di carità che fa grande e santa la vita; oh certamente, or che la società non ha più santi, sarebbe chimera il pretendere di farne colle prigioni.

Tuttavia anche facendo astrazione da questo ideale, noi abbiamo la probità e l'onestà, le quali han pure i loro gradi. Gli uomini non sono tutti probi ed onesti ad un modo, e al medesimo grado: vi ha l'uomo che non ammazza e non ruba; onesto negli stretti limiti della legge; egli è buono *formidine pœnæ:* vi ha l' uomo, che non risguarda i suoi diritti colla scorta dell'interesse personale e rispetta i diritti degli altri, *virtutis amore;* egli è onesto nella sua coscienza. Questa probità morale, che è oggetto dell'educazione, può pure essere lo scopo dell'azione correttiva del carcere.

Noi sappiamo, soggiunge ancora il Faucher, tutto quello che le opinioni preconcette possono opporre in contrario. Il condannato, si dice, non riacquisterà mai

più quella delicatezza di sentire e di operare che emana dal sentimento della propria dignità e dell'onore, che sola può rendere la vita pura; e quando pure un tale miracolo fosse possibile, quale è il mezzo per operarlo? Le istituzioni umane hanno bensì un' efficacia sull'esterno dell'uomo, ma nulla possono sulle coscienze. Certo, altra cosa è l'innocenza, ed altra cosa il pentimento; ma la virtù emana dall'una e dall'altra sorgente. Che è in fin de' conti la virtù? la coscienza della regola morale, a cui tien dietro la forza e l'abitudine, ossia la costanza di osservarla: ora quella si può apprendere e questa praticare durante il tirocinio della prigione. Sono cose coteste che la Provvidenza mise nel commercio umano; epperciò puossi dall'uomo in qualsiasi condizione, eziandio nel carcere, acquistare. Quantunque non si possa discendere fino al fondo dell'altrui coscienza, tuttavolta noi possiamo illuminarla, e fino ad un certo punto formarla preparandone le occasioni. V'avrebbe egli una coscienza per l'individuo, se non vi avesse per il genere umano? La regola che ciascuno porta in sè stesso, è il riflesso della regola universale; essa procede così dalla legge morale come dalla ragione. Si può dunque sperare che colà dove si oscurò o si spense la lucerna individuale, si faccia brillare la lucerna sociale.

Ammetto che la buona semenza cadrà dapprima fra le spine che ne soffocheranno il germe, ma appunto per questo prima di spargerla conviene sapientemente preparare il terreno. Le inclinazioni perverse che non piegarono nè all'autorità della famiglia nè a

quella delle istituzioni sociali, trattate come una malattia cronica e sottomesse a speciale regime saranno esse sempre incurabili? Ecco la vera questione.

Aspirare alla piena rigenerazione de'detenuti, dice il signor Ferrus, sarebbe un' illusione troppo ingenua. Bisogna limitarsi a far tacere in loro i più malvagi istinti senza pretendere di sradicarne il germe. Si può far loro comprendere ed anche praticare il bene, ancorchè non sia dato di farlo amare. Ecco la emendazione che si può sempre ottenere. Emendazione che non deriva dall'istinto o dagli scrupoli della coscienza, ma dalla forza dell'esempio e da una regolarità d'abitudini fino allora sconosciuta.

Vi ha, secondo l'opinione de' più, una distanza infinita tra l'onesto cittadino ed il condannato. Ma cotesta distanza è più apparente che reale, è piuttosto nell'opinione che non nella moralità. Per fermo qual è quell'uomo la cui virtù non abbia mai vacillato? Qual è quel giovinetto che non abbia commesso, o in collegio od in famiglia, una di quelle azioni che nell'età virile si scontano colla prigione? La grande maggioranza de' condannati non si può ella considerare come in uno stato di minorità, d'infanzia e d'ignoranza? — Dunque la probabilità dell'emendazione è uguale. L'uomo poi in generale ed in qualunque età è una canna pieghevole ad ogni soffio di vento impetuoso. Quanti che furono onesti fino alla vecchiaia, delinquettero in quest'ora nona per la prima volta? Non si vede eziandio talora fallire le cure della migliore educazione ed i santi esempi restare inefficaci, mentre per contrario il disgusto dello stravizzo e del delitto

può richiamare, senz'altro intervento, a vita migliore il colpevole più scellerato?

Si pretende da taluni che il Governo non è obbligato ad intraprendere la riforma morale de' condannati. Ma questo è un errore gravissimo; infatti, come si può scindere l'emendazione? Chi mi può distinguere il principio della *probità legale* da quello della *probità morale?* Ancorchè la legge civile non abbia un dominio così esteso come la morale; tuttavolta donde attinge la legge civile la sua autorità e la sua sanzione se non dalla legge morale? e questa alla sua volta confina col domma religioso.

Noi dunque otterremo il meno proponendoci il più. L'ideale ha da essere pieno e completo, e l'esecuzione si accosterà più o meno secondo le circostanze. Il governo adunque deve tentare la emendazione morale de' condannati, perchè la riforma legale non si ottiene che a questa condizione. Le anime de' detenuti sono talmente agghiacciate, che non si sciolgono se non ad altissima temperatura.

Parte Seconda.

—

DEI MEZZI DELL' EMENDAZIONE.
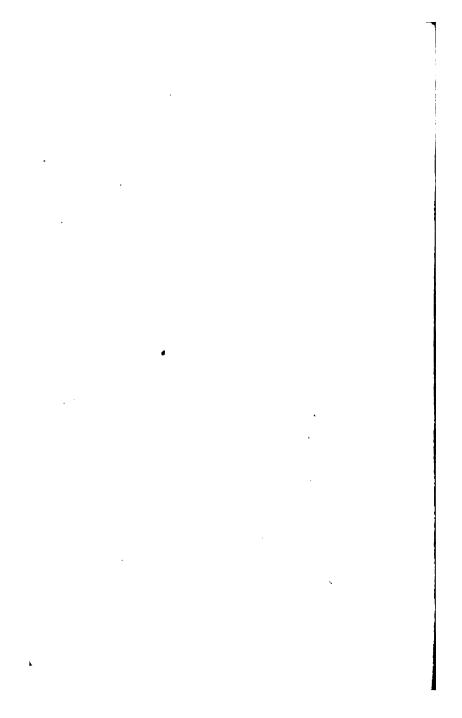
Egli è difficile comprendere in una sola definizione concisa quello che noi intendiamo per *mezzi di emendazione;* giacchè questi possono essere vari e moltiplici non tanto per la varietà de' modi, con cui si applica la pena, quanto per la varietà del carattere de' condannati, ed ancora per le innumerevoli forme che assume la carità e la benevolenza, allorchè rivolge la sua opera *paziente* a pro del colpevole. Noi consideriamo qui come mezzo di emendazione ogni opera diretta a stimolare la coscienza del condannato affinchè inizii quell' interno maraviglioso lavoro col quale l' uomo caduto si rifà, ripiglia la dignità che lo rialza dapprima in faccia a sè stesso e lo deve restituire, mutato, alla società de' suoi simili.

Lunga parimente sarebbe l' enumerazione di questi mezzi; ma dalle cose dette precedentemente intorno agli stimoli dell' *emendabilità* ed agli stadi successivi dell' emendazione ci riesce facile il presentare una doppia classificazione; cioè:

1° Se noi partiamo dalla possibilità dell' emen-

dazione, divideremo questi mezzi in *negativi* e *positivi;* tanto gli uni quanto gli altri possono essere:

A) *Generali,* quali sarebbero, l'isolamento, il lavoro, l'esempio, l'istruzione, la educazione e simili;

B) *Speciali,* la religione co' suoi riti, le classificazioni di merito, i premi, le diminuzioni della pena ed altri;

C) *Individuali,* sono comprese in questa categoria quelle speciali industrie, che si pongono in opera dalla sagacia e perizia de' direttori per impadronirsi dell'animo del condannato.[1]

2° Se pigliamo per punto di partenza il fatto dell'emendazione, avremo quella medesima partizione che ci viene indicata dagli stadi del fatto stesso; quindi saranno mezzi di emendazione:

A) Le azioni che eccitano il rimorso ed hanno per caratteristica il dolore;

B) Gli stimoli della riflessione e della coscienza;

C) Tutto ciò che può risuscitare la fiducia e la speranza.

Noi seguiteremo quest'ultima classificazione siccome quella che ci guida più da vicino alla pratica, e ci offre il campo di registrare fatti che illustrano le dottrine, e di esporre dottrine che si possono tradurre agevolmente in fatti.

---

[1] Il signor Saintine in un romanzo assai conosciuto, intitolato *Picciola,* dimostra come i caratteri più indomiti, gli spiriti forti e ribelli possono raddolcirsi e addomesticarsi nella solitudine allorchè si affezionano ad una pianta, ad insetti, o ad un oggetto qualsivoglia, il quale non avrebbe per altri attrattiva di sorta.

Capitolo Primo.

DEI MEZZI COI QUALI SI ECCITA IL RIMORSO E SI RENDE EFFICACE AL RISTABILIMENTO DELL' ORDINE MORALE INTERNO.

I fatti, così nell' ordine fisico come nel morale, si succedono e si concatenano gli uni agli altri in serie continuata e non interrotta mai. L' atto minimo e più segreto dell' animo nostro non è mai affatto indipendente ed isolato, sia per rispetto ad altri atti che lo hanno preceduto, come rispetto a quelli che vengono in seguito. Prima di descrivere lo stato morale del condannato in sul principio del suo incarceramento, vediamo qual' è lo stato dell' uomo in relazione colla legge morale, assoluta, quella che addita le relazioni che corrono fra gli esseri secondo lo specifico valore di ciascuno di essi; della legge intrinsecamente perfetta, la quale esprime la esigenza imperiosa del vero, la quale in ultima analisi è lo stesso comando di Dio.[1] Egli è evidente che questo comando non può tornar vano; giacchè deve adempiersi dall' essere a cui è rivolto. Se potesse indifferentemente venire osservato o trasgredito, la legge sarebbe inutile ed inefficace; converrebbe dire che Dio, o non vuole il suo comando adempito, o che, volendolo, non ha la forza d' essere ubbidito. Ambe le ipotesi ripugnano col concetto di Dio.

[1] Noi seguitiamo il sistema morale di Antonio Rosmini-Serbati; come cercammo di non allontanarci da lui nelle varie analisi psicologiche de' fatti interni.

Egli è facile il convincersi come ad assicurare l'adempimento della legge morale, senza ledere la libertà dell'uomo, è preordinata l'azione punitrice divina, la cui attuazione è la *pena* presa nel senso più vasto ed assoluto.[1]

L'efficacia della legge morale e del divino comando ad essa inerente si manifesta con fatti che ciascuno sperimenta in sè stesso; i quali, per quanto costanti ed universali, non sono per certo meno maravigliosi. Per colui che si tiene sulla linea tracciata da quella legge, tutto è ordine, armonia, gioia, vigore, elevazione morale. Per chi invece volontariamente si allontana da quella linea, tutto è disordine, lotta, dissonanza, rimorso, oscuramento dell'intelletto, diminuzione di libertà morale, degradazione; e tutto questo per rispetto all'interno. E dove la infrazione alla legge sia stata esteriore, pubblica, altri mali tengono dietro al violatore della legge, quali sarebbero la indignazione, la disistima degli altri uomini, la freddezza, il sospetto, l'opposizione e la resistenza di chi si trova offeso dall'atto ingiusto commesso.

Per questo segreto magistero anche colui che è giusto in faccia agli uomini può essere colpevole agli occhi della somma ed infinita purità, epperò deve soggiacere agli effetti immanchevoli di questa interna sanzione. Quindi tutti, dobbiamo confessare, qual più qual meno siamo sotto l'azione di una siffatta penalità generale, e la terra intiera sotto questo aspetto

---

[1] Vedi CANONICO, *Introduzione allo studio del diritto penale*, pag. 276.

non è che un vastissimo penitenziario di cui Iddio O. M. può riguardarsi come il Direttore.[1]

Dunque è un fatto costante che all' osservanza spontanea della legge morale tien dietro una soddisfazione interna, quasi invito, stimolo, incentivo ed allettamento a continuare nella medesima via; che invece sul violatore volontario della legge stessa ricadono conseguenze funestissime, le quali, formando uno stato contrario ai supremi destini ed ai veri bisogni dell' uomo, se da un lato sono riparazioni della violata giustizia, sono per l' altro un richiamo incessante, un rimprovero perenne; epperò un efficacissimo stimolo, affinchè riconosciuta la falsità del sentiero per cui si è messo, disvoglia ciò che volle e ritorni all' osservanza della legge. Quante volte la coscienza del malvagio, che è muta al momento dell' azione, si risveglia più tardi quando si cominciano a soffrirne le conseguenze! A questo punto l' uomo colpevole che geme sotto la sferza del dolore, si trova ad un bivio, le due vie che gli si presentano sono, o piegare a questo richiamo o resistervi.

Vi piega egli, e, disvolendo il mal fatto, ritorna all' amore ed alla pratica del bene? Ecco tosto alleviarsi per lui il peso del suo dolore e sottentrare il conforto della retta coscienza. La legge altro non chiede dall' uomo colpevole, fuorchè egli riconosca e disvoglia la propria ingiustizia, e che ritorni all' amore di lei, e produca frutti consentanei a quest' amore. La suprema giustizia che ha per compagno il sommo

[1] Canonico, *Ib.*

amore, è soddisfatta quando il reo riconosce il suo fallo, e nello schietto ravvedimento ritorna operoso alla pratica del bene.

Resiste egli invece allo stimolo doloroso che esercitano sopra di lui le conseguenze della propria ingiustizia e persevera nel suo malvagio volere? La sua condizione peggiorerà, e più difficile sarà il suo ritorno al bene. Or come avviene che il rimorso non ottenga sempre il fine segnato dalla Provvidenza? A comporre questa antinomia non entreremo nella grande questione della teodicea, e staremo contenti ad accennare ai fatti psicologici che possono trarre origine dal fenomeno del rimorso.

È legge che l'istinto cerchi di adagiare il soggetto nello stato che può tornare più gradevole e di respingere il disaggradevole.[1] Per rispetto adunque al rimorso, l'istinto arma ogni sua forza contro di esso. Fortunato l'uomo che nel concorso di queste forze ubbidisce alla voce della ragione che ha discoperta la radice vera del male, la colpa, e la vorrebbe abborrita! Qui una nuova lotta si apre: dall'una parte la luce tranquilla della verità, di cui è contemplatrice perpetua la intelligenza, mentre ne è banditrice la ragione; dall'altra la mala volontà si fa forte de' suoi sofismi, delle prave inclinazioni e delle abitudini, e presenta il male sotto le mentite spoglie del bene. Dall'esito di questa lotta dipende l'avvenire del colpevole: o esso, per un tratto di sovrumano coraggio, vince sè stesso e si slancia verso il vero

---

[1] Vedi ROSMINI, *Psicologia,* vol. 2°.

come fra le braccia di un padre, o cedendo vigliaccamente agl' impulsi d' una corrotta natura si getta fra le braccia di menzognera meretrice. Nell' uno e nell' altro caso l' istinto piglia modi suoi propri: nel primo gode del proprio trionfo ed intuona il cantico della liberazione; nel secondo stranamente illudendosi si pavoneggia della propria potenza, se la esagera come superiore ad ogni forza umana o per intensità o valore, o per finezza nel modo di esercitarla. Di due cose infatti principalmente menano vanto i condannati nel principio del loro imprigionamento: gli uni, cioè, della forza fisica e della loro sveltezza nel fuggire ed evadere dalle mani della forza pubblica; gli altri delle astuzie nel tramare gl' inganni.[1]

Il fatto stesso del loro imprigionamento dovrebbe essere per gli uni e per gli altri un validissimo argomento di disinganno; eppure l' illusione in cui vissero per anni, non cadrà così tosto. Il loro pensiero prima che diventi scrutatore della coscienza, si perderà a trovare quale fu l' errore che rese possibile il loro arresto, quale l' indizio troppo patente che spinse i giudici a gettare sopra di loro il sospetto; quali i passi falsi negli esami, quali le testimonianze non invocate e simili. E finchè durano questi pensieri, il rimorso se non tace del tutto, è tuttavia così debole che non arriva alla parte sensibile dell' indurata anima loro.

Cotale sarà il primo movimento del pensiero del carcerato. Il secondo oggetto su cui naturalmente si

[1] Veggasi quella strana opera che si pubblica da tanti anni a Parigi intitolata *Causes célèbres*, e si vedrà che i grandi delitti non sono che rivelazioni del modo di agire dell' istinto.

porterà, sarà quello di potersi evadere: l'uno farà calcolo sopra la sua forza, dovesse anche sgozzare mezzo mondo, il secondo farà assegnamento sopra il suo ingegno; quindi adoprerà tutta la finezza dell'arte sua, spierà l'animo dei custodi, penserà di corromperli o di eludere la loro vigilanza. Ma tanto quello, quanto questo non tarderannno a riconoscere la propria impotenza, e l'uno e l'altro non si accingeranno all'impresa tenuta da essi stessi siccome impossibile.

A questo punto nulla di più comune quanto questo di atteggiarsi ad una apparente rassegnazione od indifferenza, rìponendo la loro lontana speranza in alcun che d' ignoto e d' indefinito.

Frattanto è cessato il primo bollore, e l' anima del condannato soffre, ed è giusto che soffra. La sofferenza mortifica, deprime e debilita. E questa è necessaria preparazione, affinchè i rimedii morali che si tengono in serbo, e si amministreranno in seguito, abbiano tutta la loro efficacia. Sotto l' orgasmo od il parossismo morale è inutile qualsivoglia sforzo o cura. Ottenete che il malato senta il male, e voi l' avrete a metà guarito, e l' altra metà sarà resa d' assai più facile. — Fino a questo punto può giungere da sè, durante il tempo del procedimento e della fermata nel carcere giudiziario.

All' uscire da questo per entrare nella casa di pena egli è sottoposto ad alcune formalità ordinate a questo scopo, quasi riti lustrali pel ricevimento del condannato nel penitenziario, cioè la tosatura de' capelli, l' abluzione mediante il bagno, la vestitura dell' uniforme, la visita accuratissima del medico e la

lettura degli articoli disciplinari del regolamento. Cotesto apparato di ricevimento non può non sollevare nella mente del carcerato certe questioni inaspettate ed indeterminate, che valgono se non altro a generare nell' animo di lui un cotal vago sgomento, il quale deve pur contribuire a sottrarre l' animo di lui da quella corrente di idee e di affetti, che lo ha fin qui a sua posta trascinato, e che lo rese quasi insensibile alla pena ed al dolore, che seco trae la privazione della libertà, l' isolamento ed il silenzio.

Acciocchè il patimento ed il dolore abbia quell' efficacia correttiva, che hanno le avversità e le tribolazioni nel sistema cristiano, non devono arrestarsi, per così dire, alla prima pelle, ma grado a grado insinuarsi nell' interno, penetrare fino al midollo dell' anima e diventare patimento e dolore di tutto l'uomo.

Chi avesse vaghezza di esaminare le leggi penali, non dico antiche, ma d' un mezzo secolo addietro, scoprirebbe come le sanzioni loro, dettate da vendetta o da paura, più che dalla giustizia e dalla carità, fossero meglio adatte a degradare e a inferocire i veri o falsi colpevoli, anzichè a rialzarli e farli ravvedere. I condannati non vedevano che una lotta tra l' assassino e lo sgherro, di cui il più forte vinceva: non si trattava di emendarsi, ma di correre un rischio e di schermirsi. Ora la civiltà che volge mite e cristiana,[1] ha deposto

---

[1] « Ciò mostra, (dice Massimo d'Azeglio ne'*Miei Ricordi*) quanto lungamente i cristiani di nome siano rimasti pagani, e peggio, di fatto; e se si volesse esaminare anche il mondo presente partendo da questa idea, si troverebbe forse che la civiltà cristiana ha delle miglia da camminare prima di meritare il suo titolo. » Pag. 112.

ogni crudeltà esteriore ed abolì le pene che sono in istretto senso corporali, e se la coazione stessa come pena deve operare nel corpo, ciò non toglie che più del corpo possa affliggere lo spirito, ed escogitò delle pene che offendono piuttosto la natura nobile dell'uomo, il sentimento, anzichè la natura fisica od il corpo. Le pene corporali destinate a recare un fisico tormento potrebbero avere un' efficacia sugli uomini come l' hanno sui bruti, ma cotesta efficacia sarebbe solo repulsiva, non migliorativa.[1] Esse inaspriscono, indurano, avviliscono la vittima: varranno ad atterrire non ad emendare; nella migliore ipotesi si avrà un nemico paralizzato, ma non si avrà più un uomo, un cittadino, un cristiano.[2]

Quando invece il dolore partendo dal basso dell'uomo come l' umore dalle radici della pianta va su su e la invade tutta facendosi vital nutrimento di essa, allora si converte in rimorso, e può farsi sorgente di vera emendazione. Questo dolore può essere suscitato in prima dalle privazioni de' diritti di famiglia, di stato e di città, e più specialmente del diritto della libertà fisica, in ultimo dalle pene annesse al carcere, di varia forma, esacerbate più o meno dall' isolamento, silenzio, digiuno, lavoro, e graduate dal tempo. In esso è possibile quell' ufficio che si ricerca ed il quale per l' appunto dicemmo *emendazione* del colpevole.

---

[1] In via eccezionale, e come castigo per le infrazioni delle regole disciplinari, non sarebbe per avventura senza effetto il tormento fisico dei ceppi, della privazione della luce, e della doccia fredda, la quale porta così buoni frutti nei manicomii.

[2] Vedi PIETRO ELLERO, la Memoria sul *Miglioramento morale dei carcerati.*

ART. 1° — *Dell' isolamento o segregazione cellulare.*

Senza entrare qui nella eterna questione della preferenza a questa o quella forma di carcere penitenziario, e specialmente tra il sistema pensilvanico e l'auburniano, studieremo qui i salutari effetti che può produrre questo mezzo della segregazione de' condannati in apposite celle, e del perfetto silenzio che deve regnare nella casa di pena, specialmente ne' primi giorni dello imprigionamento, dopochè è svanita ogni speranza di uscire illeso ed assoluto dalle trafile del giudizio.

L' isolamento produce effetti diversissimi sui varii caratteri e sulle diverse condizioni sociali. In generale le persone istruite ne risentono meno gli effetti. Vegga a questo proposito, o dirò meglio, ricordi il lettore le *Mie Prigioni* di Pellico. Con un grande corredo d' idee, colla mente abituata al lavoro della riflessione può il condannato distrarsi per lungo tempo e popolare la sua solitudine d' immagini anche ridenti.[1] Per gli uomini invece di limitata cultura, non avvezzi a simili lavori, la solitudine ha tutta la efficacia della pena. Debole essendo la corrente d' idee

[1] « Hier soir, près de ma fenêtre, qu'avec un peu plus de mauvaise humeur j'appellerais mon soupirail, je voyais s'éteindre les dernières clartés du jour, et je regardais à travers mes barreaux ce ciel dont je ne découvre plus qu'une si petite partie. Les juges ont beau faire, on n'enchaîne point la pensée; la mienne avait pris son essort, et parcourant, comme dit Milton, la concavité de ce dôme aérien, en un moment ramena près de moi des hommes de tous les pays et de toutes les couleurs. » — JOUY et JAY, *Les Hermites en prison.*

ben presto in loro pigliano piede la tristezza e la malinconia. L'uomo che è naturalmente socievole sente subito tutto il male del forzato isolamento. Zimmerman che attribuisce tanti vantaggi alla solitudine, non pensò che alle anime tenere ed alle menti riflessive; ma egli non descrive punto gli effetti di essa sull'animo del colpevole e dell'ignorante.

Noi dunque crediamo che la solitudine appresti questi vantaggi:

1° Leva di mezzo le maggiori sorgenti della distrazione, e permette che la colpa faccia sentire dentro dell'animo i suoi naturali effetti, che noi comprendiamo sotto la denominazione di *rimorso;*

2° Sottrae il condannato dall'influenza de' mali esempi e da quella scuola di reciproca corruzione che era il convivere, il coabitare ed il conversare de' detenuti;

3° Offre il destro di trattare il recluso secondo la propria individualità. Il carcere in fin de' conti è un nosocomio morale, e le malattie tutte non si possono curare contemporaneamente con un solo ed identico rimedio;

4° Rendesi possibile un'educazione preordinata allo scopo del miglioramento; gl'impiegati sono in grado di conoscere il carattere e le particolari inclinazioni del recluso.[1]

Cotesti vantaggi furono già confermati da esperienze ed osservazioni incontrastabili, ed il signor Cozziris, direttore del penitenziario corcirese, nella sua

---

[1] Vedi MITTERMAIER, *Sullo stato attuale della questione sulle carceri,* pag. 140.

bella *Statistica* pubblicata in Corfù, ne fa la più ampia testimonianza, asserendo che l' isolamento di pochi mesi produce ne' reclusi un' impressione morale assai forte e durevole.

Il signor Ferrus, da quel valente medico igienista che è, sostiene che generalmente la solitudine diuturna è funesta tanto all' uomo fisico quanto al morale, ed inculca ai direttori de' penitenziari di misurare con retto giudizio la sua azione nocevole; perocchè egli teme che possa rendere i condannati insocievoli, giacchè vorrebbe che non si avesse a spegnere ne' colpevoli la socievolezza, ma a risvegliarla.[1]

I fautori del sistema pensilvanico per assicurare pienamente gli animi sopra l' innocuità della solitudine perpetua, si sono circondati d' un grande apparato di mansuetudine: frequenti comunicazioni cogli uomini più onorati, conversazioni, lettura, insegnamento, lavoro assiduo ed incoraggiato, nulla teoricamente si omise; ma non si tenne punto conto della

---

[1] Merita d' essere qui riferita un' osservazione assai importante di Silvio Pellico sui funesti effetti dell' isolamento: « L' abitudine di tranquillità che già mi pareva a Milano d' aver acquistato, era disfatta. Per alcuni giorni disperai di ripigliarla, e furono giorni d' inferno. Allora cessai di pregare, dubitai della giustizia di Dio, maledissi agli uomini ed all' universo, e rivolsi nella mente tutti i possibili sofismi sulla vanità della virtù.

» L' uomo infelice ed arrabbiato è tremendamente ingegnoso a calunniare i suoi simili e lo stesso Creatore. L' ira è più immorale, più scellerata che generalmente non si pensa. Siccome non si può ruggire dalla mattina alla sera per settimane, e l' anima la più dominata dal furore ha di necessità i suoi intervalli di riposo, quegl' intervalli sogliono risentirsi dell' immoralità che li ha preceduti. Allora sembra di essere in pace, ma è una pace maligna, irreligiosa; un sorriso selvaggio senza carità, senza dignità; un amor di disordine, di ebbrezza, di scherno. »

difficoltà dell' esecuzione. Riflettendovi senza preoccupazione di sistema, si riconosce agevolmente la quasi impossibilità di attuare sul serio tutti questi benefizi, sia pel piccolo numero degli impiegati della direzione, sia per la lontananza de' membri delle commissioni di sorveglianza, occupati d' ordinario in altre cose ed in altre cure. Ma d' altra parte apportando al sistema pensilvanico tanti e così importanti raddolcimenti si dà in una obbiezione insolubile: cotesto trattamento così dolce e così consolante si applica poi in realtà tanto ai delinquenti più facinorosi, quanto ai colpevoli di colpe leggiere? agli uomini che formano la popolazione dei nostri bagni ed a coloro che sono soltanto condannati alla pena della reclusione? cioè in certo qual modo ai fanciulli che nascono ora al delitto, ed agli adulti invecchiati in esso? Ora delle due cose l' una: o il nuovo sistema è più duro dell' antico, ed allora perchè assoggettare egualmente ad esso uomini condannati a diverso grado di pena? ovvero le disposizioni nuove contengono un' attenuazione di pena, ed allora perchè accordare questo benefizio anche ai grandi colpevoli?

La perennità della separazione non può convenire al nostro popolo, alle nostre abitudini, al nostro clima, alla nostra religione ed al carattere nazionale nostro. Quindi noi ammettiamo l' isolamento, considerandolo come una preparazione ad una perfetta cura correttiva, sotto alcune condizioni che lo facciano idoneo a questo scopo:

1° L' isolamento dev'essere temporaneo, ma assoluto, senza essere neanco accompagnato dal lavoro.

Il reo deve trovarsi in faccia di sè stesso e di niun altro, e senz' ombra di distrazione;

2° Le brevi comunicazioni con lui devono essere affettuose; acciocchè egli possa persuadersi che si è solleciti di lui e della sua correzione;

3° Il prigioniero, prima che lo si visiti, dev'essere spiato nella sua solitudine, per cogliere quasi dall' atteggiamento della sua fisionomia il tema dei discorsi, per indovinare le interne agitazioni dell'animo, ed argomentare da queste dell' opportunità delle visite che gli si hanno a fare;

4° L' isolamento assoluto deve cessare non appena si vegga che la continuazione potrebbe essere più nociva che utile.

Nel silenzio degli uomini e nella bonaccia delle passioni, i consigli tante volte derisi, le parole che sembravano non aver tocca la sua memoria, i terrori religiosi, le immagini e le rimembranze del bene e del male, possono risorgere innanzi alla colpevole coscienza e farsi strada in mezzo alle caliginose passioni che ingombrano l'animo. — Le illusioni spariscono in faccia ad una trista e severa realtà, nel profondo silenzio di morte, ove nessuno lo vede e lo ascolta; una sola parola viva gli suona all' orecchio; parola di verità che va dritta al segreto della coscienza.

Il momento può giungere allora che l'anima già nauseata dell'ozio forzato, si nausei della durezza e dell' impenitenza. Allora le sublimi virtù della morale, insegnate con religioso affetto, possono ritemprare e rifondere l'anima la più ostinata; i sentimenti dell' anima che si pente, sono come il metallo, allorchè

si squaglia; il quale può con arte condursi là ove si vuole.

Art. 2° — *Del lavoro.*

Tra l' impazienza, il tedio ed il rimorso, il condannato per sottrarsi agli odiosi pensieri afferra rabbiosamente la proposta di qualsiasi lavoro. Ben pochi hanno la forza di resistere fino a dieci giorni di solitaria inerzia. La nostra natura, ben disse Pascal, è nel movimento; l' assoluto riposo è la morte. Il lavoro non deve essere inflitto come una pena, nè imposto colle percosse o colla fame, ma concesso come indulgenza, come ristoro, che renda tollerabile tale maniera di vivere. La Direzione del carcere non dev'essere sollecita di comandarlo, ma aspettare tranquillamente che il prigioniero si arrenda di per sè. Chiunque visita un penitenziario, come Beaumont e Tocqueville, sentirà che niuno de' prigionieri parla del lavoro se non con gratitudine. Che avverrebbe del prigioniero nelle lunghe ore della solitudine, se fosse lasciato in balía del rimorso e de' terrori della sua mente? Il lavoro affatica il corpo, ma conforta l'anima. Il prigioniero fu portato al delitto, per l'ordinario, dall'ozio, ed egli deve ora imparare ad abborrire la primitiva causa d' ogni sua calamità, tenendo la via opposta, abituandosi alla fatica ed al lavoro. Ciò è logico del tutto.

In tesi generale il lavoro è il primo fattore della vita individuale, della vita domestica, della vita nazionale. Epperò ogni savio ordinamento educativo (e

tale è appunto il magistero penale) deve poggiarsi sopra di esso come sulla sua base naturale. Noi vogliamo rifare un uomo, rialzarlo alla sua antica dignità; niun altro mezzo migliore di questa ginnastica onnipotente dell'animo e del corpo, inflitta al primo uomo da Dio, insegnata dalla natura siccome la vera espiazione della colpa, e ad un tempo siccome la sorgente del benessere e della felicità.

Il lavoro non è soltanto il mezzo con cui si provvede alla sussistenza, ma vuolsi tenere come sussidio di educazione correttiva, e come una legge della pedagogia penale; perocchè il lavoro è mezzo terapeutico per ridonare la quiete e l'ordine all'anima esacerbata, ed è lo stimolo mercè cui si esplicano le virtù nascose delle nostre potenze; epperò dà un pregio reale alla vita. Difatti l'uomo in tanto vive, in quanto opera.

Il lavoro, dice Leone Faucher, è la provvidenza dei popoli moderni. Il quale pur troppo oggidì tiene le veci della morale, adempie il vuoto delle credenze e passa pel principio d'ogni bene; quindi si conchiuse il lavoro deve essere la prima religione delle prigioni. Ad una società in cui tutto si fa, tutto si elabora per congegni meccanici, bisognano riforme eziandio meccaniche. Quindi il legislatore disse nella sua mente: — Date del lavoro al malfattore, ed ei sarà salvo. Fu l'ozio che cagionò il delitto, dunque l'operosità deve produrre la virtù. —

Cotesto linguaggio non è punto una finzione; esso è parlato da coloro che meglio si occuparono della questione della riforma delle carceri. « Rendete, dice

Howard, il condannato laborioso e diligente, ed egli diventerà onesto. » — « Il lavoro, aggiunge Julius, è il rimedio sovrano contro i pensieri criminosi. » — Secondo Livingston i quattro quinti de' crimini essendo sotto differenti forme un attentato contro la proprietà, devono avere per naturale correttivo i mezzi di convincere i condannati che la proprietà non si acquista che mediante il lavoro.

Egli è verissimo che l' ozio è il padre di tutti i vizi, che legge di natura è l' attività e la produzione, che l'inerzia e la sterilità sono quindi a natura contrarie; dico anch' io che il lavoro al quale fu l'uomo predestinato fin da quando Colui, che castiga beneficando, gl' impose « *tu mangerai il pane nel sudore della tua fronte,* » ha in sè una prodigiosa virtù di consolare e di coadiuvare alla redenzione; ma non si esageri tuttavia nel confidare in questo solo tutta la bisogna della emendazione. Il lavoro non ha la virtù di mutare il morale del condannato: appena è se toglie dall' inerzia il corpo e lo spirito; ecco tutto. Sarà adunque un mezzo di preparazione, come l' aratura nei campi, cui manca ancora la seminagione. Egli è un fatto che i prigionieri laboriosi sono più facili a condursi; è dunque il lavoro un mezzo d' ordine interiore piuttosto che di riforma. E per fermo gli operai più esperti, più intelligenti, ed in apparenza più laboriosi, non sono sempre gli ultimi a ricadere in delitto ed a tornare in carcere.

Fu detto che il lavoro è la stoffa della vita, ed a buon diritto; ma non è tutta la vita. — Senza il lavoro niun miglioramento è possibile nelle prigioni;

esso è la condizione, e starei per dire, la trama del trattamento penitenziario. Ha perciò una larga parte nella riforma e nell'emendazione, ma non deve occupare che il posto che gli compete.

Del modo d' organizzare il lavoro affinchè cooperi colla sua efficacia a reprimere la spinta criminosa, parleremo in seguito. Ci basti di enumerare qui le condizioni intrinseche e generali per qualsivoglia lavoro.

Egli è evidente che dev' essere anzi tutto:

1° Morale in sè e migliorativo del colpevole;

2° Profittevole o *produttivo*, cioè tale che possa bastare contro la miseria e contro i bisogni primi e naturali dell' uomo, quali sono il vitto, il vestito e l' alloggio;

3° Igienico, cioè accomodato a rinvigorire le forze naturali dell' uomo anzichè indebolirle.[1]

Ma prima ancora di tutte queste qualità deve averne un' altra, la quale in ordine cronologico deve precedere quasi mezzo opportuno al fine, cioè dev' essere di libera elezione del condannato. Il che è di somma importanza; imperocchè in alcuna cosa l' uomo non si fa eccellente, se non per l' affetto che pone all' opera sua, il quale affetto dà poi origine all' abito. Ma l' affetto vero, l' affetto umano ha la sua radice nell' atto della libera volontà.

Or come si può operare cotesta elezione, se il

---

[1] Vegga il lettore se questi caratteri convengono al *Treadmill*, che è una ruota a guisa di quelle che gli scoiattoli fanno girare. Eppure il dott. Julius spende intorno a queste macchine 50 e più pagine della sua opera, per mostrarne la utilità nella riforma delle prigioni.

lavoro non è moltiplice per diversità di specie e per varietà di modi, a seconda della varia condizione de' condannati, delle loro inclinazioni e tendenze?

Ma come favorire la produttività senza ammaestramenti diretti ed indiretti, affinchè il lavoro non sia effetto d' una semplice pratica cieca e d' un' abitudine empirica?

Ecco due questioni che risolveremo a luogo e tempo più opportuno.

Art. 3° — *Dell' istruzione.*

Mi affretto a dichiarare che non appartengo alla scuola di coloro che reputano la ignoranza essere la causa unica del delitto, e che però confidano che il delitto scompaia dalla faccia della terra, quando non v' abbia più un solo fanciullo il quale ignori i primi elementi del leggere, dello scrivere e del far di conto.

Parimenti mi dilungo assai dalla schiera di que' meticolosi i quali veggono nella diffusione del sapere la corruzione del mondo, e persistono farisaicamente a rappresentare l' albero della scienza come l' albero d' un frutto proibito.

Certamente la scienza non è la morale, e l' istruzione sola non fa l' uomo migliore; esagera chi crede, che la istruzione abbia per effetto immediato la diminuzione de' delitti. Dopo che l' insegnamento primario è distribuito fra le classi laboriose, il delitto non scemò nè di grado nè di carattere. Ammetto ancor io che coll' istruzione si accrebbe anzi il mezzo di

dubitare e di miscredere, e non si acquistò il principio della credenza e dell' azione. Ma quello che è incontrastabile si è che la istruzione aumenta la potenza e la energia delle nostre facoltà, e segna lo svolgimento della destinazione dell' uomo sulla terra. L' intelligenza s' ingrandisce, e questo non è per certo un regresso morale; ma, elevandosi il pensiero, non si può affermare che le passioni si deprimano e si purifichino.

L' istruzione è adunque uno stromento, del quale si può fare buono o cattivo uso. Ma oggidì è tale stromento così necessario quanto il moto delle braccia e delle gambe. Di questo stromento noi dobbiamo valerci pel fine al quale vogliamo condurre il condannato.

L' urgenza adunque del bisogno esiste, e bene adopera il Governo istituendo in ogni casa di pena una scuola. La quale per ciò che si riferisce al nostro assunto può essere considerata siccome mezzo efficace di emendazione per tre rispetti principalmente:

1° Perchè la istruzione è un lavoro, e lavoro della mente; 2° per le relazioni di benevolenza reciproca, le quali nascono spontaneamente tra chi ammaestra e chi è ammaestrato; 3° finalmente perchè la istruzione è il migliore veicolo, mercè il quale le verità morali e religiose possono insinuarsi quasi insensibilmente nell' animo del prigioniero.

Capitolo Secondo.

DEI MEZZI COI QUALI SI PUÒ FAVORIRE LA FORMAZIONE DELLA COSCIENZA MORALE.

I mezzi, dei quali abbiamo discorso nel capitolo precedente, sono appena preparatorii al grande scopo della emendazione e della conversione. Se non si arriva a scuotere dalla inerzia e dall' apatia, nella quale giace, l' anima del colpevole, nulla si è ancora operato. Il vero movimento sta tutto qui, che l' occhio interiore si volga a vedere i guasti e le piaghe mortali che egli ha dentro, che avverta il male in mezzo al quale è vissuto, che riconosca sè stesso siccome causa efficiente, libera della sua infelicità, che in una parola si giudichi imparzialmente, inesorabilmente quale egli è, e intravegga in fine, anche da lontano soltanto, una speranza di ritornare migliore, di porre un argine al male, e di poter operare pure una volta il bene.

Fra i mezzi che possono giovare a questo fine noi notiamo: 1° il concorso della pubblica opinione, e questo è d' ordine legislativo ed extracarcerario; 2° l' emulazione e l' esempio; 3° la religione.

Art. 1° — *Del concorso della pubblica opinione.*

L' odierna civiltà decretò l' abolizione delle pene infamanti, e fece benissimo. Ma indebolendo le pene, rese eziandio più debole la intimidazione che devono produrre, e ne scemò la efficacia della esemplarità. Perchè le leggi penali ripiglino il loro vigore, io im-

maginai alcuni articoli che sarebbero come appendice al codice di procedura criminale, mercè i quali si aggiungerebbe la sanzione della pubblica opinione alle pene con cui si puniscono i delitti. Eccoli:

Art. 1° — Le spese del vitto e del vestito de' condannati alla pena di un anno ed oltre sono parzialmente sostenute dal comune, nel quale il delinquente ebbe la sua dimora dall' età di sei anni ai diciotto;

Le condanne a vita ed oltre i dodici anni saranno computate come di soli dodici anni, per ciò che risguarda la spesa del vitto.

Art. 2° — Ogni condanna s' intima contemporaneamente al delinquente ed al sindaco del comune che è patria di lui. Perciò in calce ad ogni sentenza vi avrà la seguente dichiarazione: La presente si manda ad intimare all' autorità municipale di N. N., affinchè iscriva nel proprio bilancio la somma di lire centocinquanta da versarsi annualmente nell' erario nazionale.

Art. 3° — Qualora il delinquente avesse passata la puerizia e l' adolescenza in più comuni, allora la spesa sopra riferita sarà ripartita tra i comuni in ragione degli anni passati in ciascun comune.

Art. 4° — Lode e plauso a quel comune sul cui bilancio passivo non v' avrà quest' appendice ignominiosa. Il suo nome sarà registrato nel giornale ufficiale del regno ad esempio salutare per gli altri.

Art. 5° — Un comune il quale abbia dieci bilanci consecutivi immaculati, avrà diritto ad avere un posto gratuito a favore d' un giovinetto per tutto il corso de' suoi studi in un collegio dello Stato, vuoi civile, vuoi militare.

Art. 6° — Il comune potrà ripetere dalla famiglia del delinquente la somma sborsata; ma qualunque sia la condizione di questo, il suo nome dovrà figurare nel bilancio municipale.

Discutiamo per un istante lo schema di legge che qui si propone.

Anzi tutto si osservi che obbligando i comuni a pagare una parte delle spese del vitto e del vestito de' condannati, non si fa soltanto un trasferimento materiale di spesa dal bilancio dello Stato a quello del comune, ma si opera in conseguenza d' un grande principio di giustizia distributiva; giacchè i delitti non sono *pro rata populatione*, ma dove più, dove meno abbondano, in varia dose, dunque in varia misura vuolsi ripartire la spesa che essi cagionano. E se esistono comuni che non abbiano delinquenti, questi non devono sottostare a gravezza di sorta e sarebbe ingiustizia il farli concorrere in questa spesa. Cotesto ben meritato privilegio non è per avventura una chimera, giacchè fin d' ora sarebbe dovuto a due comuni, i quali furono divelti dal seno della nostra madre l' Italia, siccome parte di quella provincia che fu italiana per origine e per sangue e che per suolo appartiene alla Provenza. Ecco che cosa dice il Relatore della commissione di statistica penale negli Stati Sardi: « Una singolarità è debito trarre dall' ombra e rendere di pubblica ragione, quella che nel distretto di Nizza vi ha due comuni, Sant' Antonino e Robbione (ne' mandamenti di Roccasterone e Santo Stefano) sedi invidiabili di moralità, ne' quali pel lungo corso di trent' anni l' ordine pubblico non fu turbato giammai

da un solo anche minimo reato. Se le indagini statistiche porgessero men di rado somiglianti risultamenti, tali scoperte, che ridestano la fede nella virtù e nel progresso morale dell' umanità, sarebbero il più dolce compenso agli studiosi di quest' arida disciplina, e per le altre popolazioni edificazione ed incitamento al bene. » E poco dopo si aggiunge: « Da informazioni non ufficiali, ma che si credono fondate, la Commissione venne istruita dell' esistenza di altri comuni dello Stato in analoga commendevolissima condizione.[1] »

Da cotesti fatti è lecito inferire, che siccome ciascun paese si distingue da ogni altro per varietà infinite di clima fisico, così egualmente si differenzia per clima morale. I fisici lavorano da anni a determinare le cause che valgono a modificare i climi: osservatorii astronomici, meteorologici, magnetici, semaforici si vanno stabilendo su tutta la superficie della colta Europa. E ciò sta bene: si avrà col tempo una determinazione esatta delle linee isotermiche, isodinamiche, e della inclinazione e declinazione magnetica. Ma che gl' interessi morali e civili non debbano punto commovere? Che le statistiche debbano soltanto essere economiche, e delle morali non se ne debba far conto?

Giova preparare gli elementi d' una scienza nuova, la Geografia morale. Due secoli fa un poderoso ingegno, forse il più grande del suo tempo in Italia, un fecondissimo scrittore che soffocò gli slanci del

[1] Vedi la Statistica giudiziaria penale degli Stati Sardi per l'anno 1853 e ragguagli comparativi con gli anni 1854-55. — Torino, 1857.

genio sotto il ruvido saio del seguace di Loiola, Daniele Bartoli, dettò un' opera, della quale due cose sole mi piacciono, la bellissima lingua con cui è scritta, ed il titolo che porta in fronte: *La Geografia trasportata al morale.* Nella sostanza è una lunga e noiosa parodia della morale e della geografia: quest' era ed è tuttavia lo stile de' Gesuiti d' impicciolire le grandi questioni. Tuttavia sotto quel titolo si nasconde un grande ammaestramento: la geografia può e deve studiarsi sotto molti aspetti. Or sono pochi anni, fu pubblicata in Francia un' opera veramente classica di geografia medica dal signor Boudin, e recentemente sotto il titolo di *Statistica morale dell' Inghilterra e della Francia* il signor Guerry dettò una vera *Geografia criminale.* Che si abbiano gli elementi di una geografia morale, è facile a provarsi; recherò in mezzo un solo fatto, quello che presentano i paesi che furono già limitrofi tra i vari Stati d' Italia, presso i quali praticavasi un dì la sdrucciolevole industria del contrabbando (fisso per ora un paese tra il territorio Alessandrino ed il Ligure). Da quell' industria s' ebbe una effimera prosperità materiale, e si passò ben presto da quella ad un' altra industria più audace, più immorale e più terribile, dir voglio quella della grassazione. Quando per il trattato di Vienna la repubblica di Genova passò sotto il dominio dei Reali di Savoia, e quel paese cessò d' essere sulla linea del confine, ebbe chiusa la sorgente di quella passeggiera ricchezza, ma restarono come triste reliquia le abitudini contratte del vagabondare, dell' ozio, del lauto vivere a buon mercato, de' facili ed immorali

guadagni; quindi dai furti fatti all' erario col mezzo del frodo, si passò alle fraudi, alla violenza d' ogni maniera; talchè molti di quel paese popolano oggidì i bagni e le prigioni. Chi avesse sott' occhio la nota delle condanne per grassazione nella Liguria da un mezzo secolo in qua, troverebbe, ne son certo, che sei su dieci colpiscono individui appartenenti a que' comuni ai quali accenno.

Ora se in questo paese vi ha tanta facilità a gettarsi in sulle pubbliche vie ai ladronecci ed agli assassinii, bisogna pur dire che una cotal connivenza e quasi una mano vi prestino gli ottimati del comune. D' altra parte, e questo è innegabile, se colà abbondano più i delitti, mentre altrove sono rarissimi, perchè si colpirà egualmente, epperò *iniquamente*, tanto chi merita quanto chi demerita?

Ma pigliamo ancora la cosa più dall' alto. Oggidì che è moda d' invocare come un diritto l' autonomia dei comuni, vediamo di trarre dal concetto di essa un corollario favorevole alla nostra tesi. Legge e libertà son due termini correlativi e reciproci, cioè dove l' uno va, l' altro pure entra, e l' esclusione dell' uno importa l' esclusione dell' altro. Sì, dico io, diamo la massima libertà, la piena autonomia ai comuni; ma colla libertà si accompagni la legge; ed il dovere abbia la sua sanzione; ora all' uomo che male usa della libertà, le leggi infliggono la pena, così al comune, che non sa adoperare, come conviensi, la sua autonomia, noi lo chiamiamo, a rispondere con una multa e lo vogliamo quasi partecipe della pena che si dà al colpevole. Che ne può il comune, mi si dirà,

se un malfattore ebbe per caso i suoi natali per entro i suoi confini? Che ne può, rispondo io, una sensibile, virtuosissima donna, martire delle sevizie del marito, se per soprappiù la coglie ancora la infamia d'avere appartenuto ad un uomo che è dannato al remo? Che ne può il comune se le nascite illegittime sovrabbondano, se la ragione fugge dal cervello di taluno de' suoi abitatori? Eppure niuno si duole se il Governo chiama il concorso de' municipii per mantenere gli esposti ed i pazzi. Che ne può il comune, dite voi, se diede i natali ad un tristo? Ei ne può sicuramente qualche cosa di più dello Stato, più che la massa de' cittadini, più che l'intiera nazione, ed è questo qualche cosa che giova ben determinare, per far risalire la imputabilità delle malvagie azioni fino al comune, e coinvolgerlo, per così dire, nella pena obbligandolo a patire le conseguenze che trae seco il delitto. Chi potrebbe negare e dire ingiusto ed illegittimo il vanto ad un paese per aver dato i natali ad un uomo che divenne poscia o un eroe od un grande e benefico cittadino? Egli è questo un giusto e legittimo orgoglio; e in quella guisa che il nome di lui si scrive a denominare le piazze e le vie, e gli si innalzano pubblici monumenti, così a pari si scriva nelle tabelle del bilancio municipale il nome de' tristi che infamano il paese, sappiano i contribuenti che il maggior peso che hanno a sopportare, è in ragione inversa della moralità. E per nobilissima e degnissima emulazione il Governo faccia conoscere il nome di quei comuni, il cui bilancio va esente da simili gravezze. Sorgerà allora una gara tra i vari comuni per sapere

onde provenga che la moralità cresca o diminuisca, si cercherà da tutti quali ne siano i veri fattori, e quali le vie per rendere attivi ed efficienti i mezzi che sono in balía dell' autorità municipale; e così si aprirà un vastissimo campo all' opera autonomica dei comuni. La quale si crede dall' universale assai più negativa che non è. Badiamo infatti alla ragione etimologica della parola, e da essa trarremo un nuovo argomento. Autonomia suona non ricevere la legge, ma darsela; autonomo è colui che sa trovare i criterii del retto e dell' utile operare, che risponde pienamente e totalmente delle sue azioni; suona piena balía di sè e delle sue opere. Ora, quale più autonomo, il comune che chiama lo Stato a giudicare ed a punire persino le minime contravvenzioni, che si lava le mani della condotta de' suoi amministrati; od il comune che dice allo Stato ed alla nazione: io rispondo di me e de' miei, delle buone e delle tristi azioni, e porto la mia opera al lavoro comune del progresso e della civiltà sociale? Diamo dunque alle parole la loro nativa significazione, siamo logici nella denominazione che noi diamo alle cose, e diciamo che accollare le spese del delitto al comune che è patria del reo, è una conseguenza legittima della vera autonomia.

Un' ultima considerazione non voglio pretermettere desunta dalle conseguenze, che è lecito presagire, economiche, morali e politiche.

Economicamente può fruttare all' erario un risparmio di forse un milione. Cotesta economia nei momenti supremi in cui versa la patria non è disprege-

vole cosa. Ma i vantaggi morali che ne verrebbero ai comuni sono di molto maggiore momento. Fra i fini molteplici delle leggi penali questo è il massimo, che mirino ad antivenire i delitti. Cui meglio spetta cotesto ufficio? Chi può meglio adempierlo? Il Comune o lo Stato? Chi può meglio sorvegliare e tutelare la pubblica morale, base del giure sociale? Il Sindaco o il Procuratore del Re? Chi è meglio in grado di porre rimedi ai mali ed ai vizi in sul loro nascere? Chi è vicino o chi è lontano? Chi può sorreggere l'autorità paterna ed infrenare la baldanza giovanile? Chi ha diritto di riprendere i genitori della loro negligenza nell'educare la prole? Chi deve dare la prima, la popolare educazione? Chi sopraintendere a che questa educazione sia quale dev'essere morale, religiosa, politica, civile e letteraria? — Si scriva pure nelle leggi civili che le spese delle scuole popolari sono obbligatorie pei comuni; i comuni troveranno mille modi, e tutti legittimi, di eludere la legge. Lasciate invece che i comuni facciano il loro talento, colpite in cambio i comuni negli effetti della loro negligenza; e si vedrà crescere in loro la sollecitudine per la istruzione, diverranno tanto più amanti della scuola, quanto più furono liberi di averla o non averla. Se i delitti dovranno iscriversi nei loro bilanci, capiranno che la scuola intanto è scuola davvero, se porterà frutti d'ordine, di moralità, di civiltà, di giustizia e di religione; capiranno quanto sia vera la sentenza di S. Smiles: « Non vi ha nella vita alcuna questione più importante di questa: formarsi un carattere virile e giungere al più alto svolgimento pos-

sibile del corpo, dell' intelligenza e della coscienza. Cotesto è lo scopo; tutto il resto non ci dà che dei mezzi. »

Dopo questa digressione, che pure era necessaria per dimostrare la ragionevolezza della innovazione proposta, scendiamo a dichiarare la proposizione che forma il titolo di quest' articolo del nostro lavoro.

Col principio qui propugnato ne viene che la sanzione non è tanto il male che porta con sè la pena inflitta al delinquente, quanto il patimento ed il danno che ne ridonda in tutto il comune, quanto il diritto che ogni cittadino ha di rimproverare il colpevole per la macchia che fa al nome del comune. Dal che sorge che si formi una opinione pubblica, e niuno resti indifferente spettatore dell' altrui condotta. Il che in fin de' fini deve riverberarsi eziandio sull' animo del colpevole. Il dolore ed il danno degl' innocenti, coi quali è legato con vincoli di parentela e d' amicizia, non può non esercitare un' azione sulla sua riflessione. Invece può egli mai pensare e persuadersi di avere colla sua azione recato danno allo Stato? Lo Stato è persona troppo astratta e troppo lontana dal suo pensiero; non così il luogo natìo, ove non può non avere affezioni, ed ove desidera di poter pure tornare una volta per rivedere i luoghi della sua infanzia e della sua innocenza. Ma come potrà egli avere il coraggio di tornarvi, se il suo nome è colpito d' infamia, se pel suo delitto tutti ebbero a patirne un danno? Egli avrà l' animadversione di tutti, il ribrezzo e l' odio dell' universale. Si presenti pentito, pronto a risarcire il danno che ha cagionato, se lo può; e se non

lo può, ne manifesti con le opere buone la viva e perenne intenzione, ed ei sarà accolto dai buoni e forse anche festeggiato. Ecco una sorgente vera di un dolore morale, che può essere di eccellente stimolo alla formazione del giudizio severo ed inappellabile della coscienza.

Art. 2° — *Dell' esempio e della emulazione.*

L' educabilità in generale dell' uomo e quindi la sua emendabilità, (la quale in ultima analisi è un modo di questa) riposa in gran parte su quel maraviglioso istinto, in virtù di cui l' uomo riceve l' azione delle cose esterne, e singolarmente de' suoi simili, e a queste conforma le azioni sue. L' uomo non si può mai così isolare, che il mondo esterno non operi su di lui e quasi lo porti ad operare in modo uniforme con l' operare delle cose e degli uomini che lo circondano; talchè cose ed uomini diventano gli esemplari che egli inconsapevolmente, almeno in parte, imita.

La prima cosa che colpirà l' animo del condannato è il silenzio del carcere, il silenzio che è pure uno degli esteriori contrassegni della tranquillità; poi l' ordine, che in certe condizioni equivale all' esercizio della virtù e de' sentimenti più elevati, al quale sono dovuti in tutti i luoghi e in tutti i tempi i vantaggi materiali e le maraviglie della civiltà. Senza l'ordine, la rigenerazione non dura, e la stessa moralità è infeconda. La mancanza di questo principio ha precipitato, il più delle volte, nel fondo del delitto il detenuto; infatti nella società vi hanno assai più disordinati

che perversi. Perchè mai nelle classi educate il delitto è una rarissima eccezione, mentre nelle classi in cui la dissipazione ed il rilassamento de' costumi sono abituali, l'ordine è incompreso, appariscono tanti vizii e tanti delitti?

L'osservanza adunque dell'ordine, anche occasionale, anche forzata e necessaria, può operare felici conversioni sulle nature volgari. Chi vuol conoscere l'efficacia dell'ordine, assista al primo entrare che fa in un asilo infantile un fanciullo del trivio; nello spazio di pochi minuti, quella natura pienamente ex-lege e quasi indomita, ribelle all'autorità de' genitori, si piega senza ammaestramento diretto, senza che altri badi a lui, si uniforma alla regolarità de' movimenti e degli atteggiamenti che lo sorprendono. L'uomo in ogni età ha sempre qualche cosa del fanciullo; i suoi istinti non mutano sostanzialmente per mutare dell'età. La regolarità, l'armonia, l'ordine, sono leggi, alle quali la natura umana dopo mille ribellioni ritorna ad ubbidire, anche senza avvedersene, perchè sono le leggi dell'essere suo.

A questa legge dell'ordine insensibilmente possono subordinarsi, e poco alla volta anche le tendenze più basse, e le stesse inclinazioni egoistiche, le quali infrenate dall'ordine diventano esse stesse un freno salutare, ed uno stimolo potente. Egli è infatti impossibile che la pratica dell'ordine, la regolarità anche forzata delle occupazioni non si risolva all'ultimo in un sentimento piacevole e giocondo, e questo non susciti un affetto, un'inclinazione, e all'ultimo un abito buono, inavvertito in sulle prime; ma un bel giorno avverrà che questo nuovo ospite si faccia avanti e sia

riconosciuto siccome una cosa che l' onora e lo rialza ai propri suoi occhi, e finirà quasi per vergognarsi d' averlo messo a fascio ed in compagnia de' luridi cenci che egli conserva ancora dell' uomo vecchio; ed infine per onorare degnamente l' ospite suo può darsi, che deliberi di chiamare a tenergli compagnia altri ospiti più degni, e simili al primo. Il che per uscir di metafora, è un giudizio della coscienza bell' e buono.

La quale cosa avverrà certissimamente se egli vedrà taluno de' suoi compagni di pena laborioso, tranquillo, e quasi direi, contento. La contentezza di uno può riflettersi in molti modi sugli altri, ed operare del bene. Dapprima può generare una cotale specie d' invidia; potrà il non contento dire a sè stesso: Oh fossi un po' nei panni di costui.... Ma dopo un altro po' di tempo potrà soggiungere: E perchè non posso io altrettanto? Egli era colpevole al pari di me.— Uno scettico che assista alla morte d' un uomo rassegnato al suo destino, il quale dica di morire contento, perchè spera che la misericordia infinita di Dio lo assolva dalle colpe sue, e che la giustizia lo premii de' pochi suoi meriti, non potrà non sentire la superiorità della fede, la dignità infinita del credente! Tale è la forza dell' esempio non tanto delle azioni quanto dell' essere degli altri.

Dal che conseguita che noi per l' efficacia di questi mezzi e per un secondo stadio della pena preferiremmo il sistema di Auburn, isolamento, cioè, notturno, e lavoro in comune nel giorno. — Ad eguale conclusione arriveremo pur anco discutendo intorno alla virtù del terzo mezzo.

Art. 3° — *Dell' azione della religione.*

Distinguiamo anzi tutto la religione che si pratica, dalla religione che s'impara e s'insegna. L'una e l'altra esercita un'azione viva ed efficace sull'animo del condannato. Mi ricorda d'una preghiera semplicissima con che un maestro esordiva la sua lezione ai carcerati, la quale, pronunciata con voce solenne, faceva un mirabile effetto: *Fratelli, invochiamo l'assistenza di Dio, affinchè col potente suo patrocinio protegga l'opera nostra, nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo.* Oh la preghiera eleva l'anima, e gli uomini stessi meno religiosi non l'ascoltano senza un fremito segreto dell'anima. Da essa dovrebbe esordire e con essa finire il lavoro del condannato; ma a questa preghiera assistano i direttori, e con quel contegno che esprima la loro fede profonda; l'esempio in questa ed in altre cose ben molte non sia la meno importante delle loro funzioni.

Il signor Ferrus vorrebbe che la religione non prendesse forme troppo mistiche. Come insegnamento, egli dice, eserciterà la sua salutare efficacia, quando in seguito alla sua fusione colle idee sociali, avrà perduto un po' del suo carattere esclusivo; giacchè ai nostri tempi i precetti della religione non potrebbero diventare fonte di moralità, fuorchè alla condizione d'essere compresi da coloro che si vogliono correggere. In generale, continua il citato Autore, i cappellani hanno una forma unica di moralizzare: pretendono, cioè, di richiamare a Dio uomini, i quali

nulla credono, a parlare loro di dogmi e di misteri dei quali la loro incredulità ride.

Non s'avvede il signor Ferrus che cotesto insegnamento da lui invocato sarebbe un puro razionalismo, il quale tanto dista dal cristianesimo quanto l'errore dalla verità. Ignora il signor Ferrus quale via siasi tenuta per evangelizzare il mondo? Egli non sa che il dogma nella sua nuda forma sintetica ebbe più efficacia che le dimostrazioni scientifiche, e che il mistero bene spesso riempie l'anima e la conforta meglio che gli assiomi evidentissimi. Col dogma e col mistero il mondo antico e l'antica civiltà scomparvero dalla faccia della terra per dar luogo ad un mondo del tutto diverso da quello che fu, e ad una civiltà nuovissima.

Ammette anch'egli il signor Ferrus che la parola del cappellano non è sempre infruttuosa, e talvolta giunge a risvegliare de' rimorsi e ad ottenere qualche ravvedimento.

Il principio dimostrativo di cui si vale il ministro di Dio, è tale che non può essere rivocato in dubbio, non si formola a parole, ma si esprime colle azioni. È la carità, la quale traspira dal tuono di voce, dallo sguardo affettuoso, dalla benevolenza, dalla maniera con cui egli si accosta al colpevole, con cui egli stesso si dichiara e si confessa peccatore, epperò si pone al livello del condannato, viene non per interesse nè pel prezzo dell'opera sua, ma spinto dall'amore che ha per Dio, e per tutti coloro che portano l'immagine di lui. Gli è per questo, o signor Ferrus, che il sacerdote cristiano non ha bisogno di sillogizzare le verità

che egli insegna, siano queste accessibili all' umana ragione, o siano dogmi sopra intelligibili. Egli non ha bisogno di attingere dalla filosofia le argomentazioni colle quali si può dimostrare la immortalità dell' anima; egli ti afferma esservi una seconda vita, di premio infinitamente prezioso e di pena infinitamente dolorosa; ti propone a dirittura la scelta, e si offre a tua guida sicura, se tu vuoi aspirare alla prima; ti minaccia, ti scongiura, e stringendosi alle tue ginocchia ti prega a mutar consiglio, quando tu persista nell' incredulità e nella impenitenza. Respinto, ritorna alla carica; e tanto fa, che qualche volta il detenuto per liberarsi dalla sua importunità finge d' arrendersi, ma bene spesso la finzione diventa verità.[1]

Nel 1843 i detenuti di Poissy in Francia in seguito ad una predica degli esercizi spirituali sottoscrissero volontariamente per 800 lire in favore delle vittime della Guadalupa, numerose furono le restituzioni che spontaneamente si fecero. Sono queste cose notevoli. Però non tutte queste generose ispirazioni attecchirono, ma nè anco tutte completamente svanirono.

In generale i condannati sono coscienze ribelli e menti scettiche, per le quali il ritorno al bene non si fa tutto ad un tratto.

L' abate Laroque che introdusse le missioni religiose nelle prigioni di Francia, ha cercato di mostrarne

[1] PASCAL, che intese così bene le dottrine del Vangelo, scriveva ne' *Pensées:* « Le cœur a son ordre; l'esprit a le sien, qui est par principes et démonstrations; le cœur en a un autre. . . . Jésus-Christ et les Apôtres ont l'ordre de la charité, non de l'esprit; car ils voulaient échauffer, non instruire. »

le tendenze, il carattere speciale, lo scopo, la necessità, i vantaggi nelle seguenti parole:

« Il missionario cristiano ha la convinzione che nulla è impossibile alla religione di Cristo, e che la fede che trasporta le montagne, saprà ben sollevare il peso del dolore e del rimorso che opprimono il cuore del colpevole. Egli si accosterà a quest' infelici come il medico va all' ammalato, ad apportargli il rimedio che egli crede efficace, rimedio il quale come quello della scienza spegnerà un male, calmerà una tortura, ma nulla cangerà delle leggi della natura e dell' organismo corporeo. Voi siete ben infelici, ben colpevoli, dirà loro; ma sappiate che la misericordia di Dio è ben più estesa che non le malvage passioni dell' uomo. Sappiate che la indulgenza di Dio è più inesausta nelle consolazioni di quello che il cuore umano sia fecondo ne' delitti. Siete voi omicidi? inginocchiatevi ai piedi della croce, pregate, sperate ed amate, e i rimorsi che vi rodono, Dio li acqueterà. Questa prigione che vi abbatte, Dio la farà servire per provarvi, per fortificarvi; e voi uscirete di qui come l' oro esce dal crogiuolo, mondi da ogni bruttura, liberi da ogni vizio, capaci d' ogni virtù. Ma non vi aspettate alcuna transazione colla vostra cattività, alcun alleggerimento ai vostri mali fisici. La religione è come la consolazione che essa vi promette, come i beni eterni che essa vi apporta, unicamente, esclusivamente spirituale, essa vuole santificare l' espiazione a cui siete condannati. »

Queste parole di vera eloquenza e di schietto carattere evangelico non potevano non esercitare un' in-

fluenza grande sul cuore de' condannati. Ma questa influenza sarà ella durevole? In tutti certamente no, ma in alcuni può esserlo; tutto sta che non si lasci svanire. A questo conferiranno le funzioni ecclesiastiche, le preghiere in comune, ed il canto religioso.

Tutte queste cose sono impossibili colà dove i detenuti assistono alle divine funzioni dallo spiraglio della porta della cella, e dove il prete funziona non nell' oratorio, ma da una specie di palco che nulla ha della magnificenza de' riti della Chiesa cattolica. [1] Dunque anche per questo rispetto trovo preferibile il sistema penitenziario di Auburn al pensilvanico.

Ne' penitenziari l' ufficio del potere religioso è ancora più delicato che quello del potere civile. Ma il prete cattolico non ha per solito quella comunanza d' istinti e d' educazione, mercè cui potrebbe padroneggiare le moltitudini e trascinarsele dietro. Il nostro clero, dice a ragione Leone Faucher, vive troppo tempo fuori del mondo; e bene spesso perde il senso del movimento sociale, e guarda solo alle tradizioni del passato, come Labano guardava i suoi idoli, ma più per avarizia che per zelo religioso. Egli comprende il Cristianesimo, ma non lo sa spiegare. [2] Noi dubitiamo assai che il cappellano delle carceri educato ne' seminari diocesani, ove si adora la lettera morta, senza veruna conoscenza degli uomini e de' tempi, sia poi capace di coadiuvare all' emendazione de' detenuti.

---

[1] Così si pratica nel Penitenziario delle Murate a Firenze.

[2] Anche il Rosmini nell' opera *Delle cinque piaghe della Chiesa*, dice presso a poco le stesse cose, Vedi la pag. 2ª.

Non comprendendo che cosa sia la rigenerazione civile, vorrà egli parteciparvi?

Ah se il prete cattolico tornasse fra gli uomini, accettasse i nostri progressi e le nostre simpatie, quale potenza non presterebbe alla riforma? Noi, aggiunge il signor Faucher, non avremmo più nulla ad invidiare agli Stati Uniti. Anzi meglio; giacchè il culto protestante richiama l'uomo all'uomo, mentre il culto cattolico richiama l'uomo a Dio. Questo non lo lascia mai in balía nè della sua debolezza nè della sua forza, ma gli fa sentire continua o la mano che lo soccorre, o quella che lo infrena. Il pastore protestante è un ragionatore che armeggia di logica colle passioni; il prete cattolico oppone il dogma alle passioni. Se ci fosse dato di mettere questa forza immensa in relazione colla natura presente della società e dell'uomo, noi potremmo tutto tentare; niuna altezza nel dominio della morale sarebbe inaccessibile.

Risovveniamoci che la morale sociale non ha migliore appoggio del sentimento religioso, il più istintivo, il più facilmente popolare. Parimente che la sventura ha per effetto di risvegliare questo sentimento e sovente anche di esaltarlo: e che essa frutifica sovrattutto per l'esempio. Collochiamo i detenuti in un' atmosfera di moralità, di giustizia, di dovere e di espiazione, ed allora le esortazioni le istruzioni religiose porteranno buoni frutti.

Capitolo Terzo.

DEI MEZZI COI QUALI SI MANTIENE LA SPERANZA E LA FIDUCIA.

La religione è fuor d' ogni dubbio il più valido e più sicuro mezzo per penetrare fino al cuore del colpevole, essa sola può infiltrare nell' anima il nuovo fermento, l' azione del quale niuno può misurare. Ma aperta una volta la breccia, ci fa mestieri d' impadronirci della rôcca e di costringere il nemico alla resa; la quale resa tanto meglio contribuirà al sublime nostro intento, quanto più essa sarà piena e spontanea.

Due affetti possono concorrere a ciò; quindi tutte quelle cose che li fomentano, coadiuveranno: sono dessi la fiducia in loro medesimi, e la speranza negli altri. Or come nel carcere potremo alimentare la speranza e la fiducia? L' arte di ben governare un carcere sta principalmente in questo. Ora che cosa può essere stimolo alla fiducia? Tutto ciò che valga a tenere l' amor di sè ne' suoi giusti confini, la stima che le persone dabbene fanno del condannato, gl' incoraggiamenti che gli si danno, la fede che noi riponiamo nelle sue promesse, nelle sue parole; la convinzione che possiamo risvegliare in lui, di potersi rialzare bastando a sè e giovando agli altri, le distinzioni di merito, e finalmente la riabilitazione sociale affidata ad un patronato vero, efficace, autorevole.

Tutti questi mezzi adoperati con prudenza ed a seconda de' bisogni possono essere validi a rinforzare,

ad assicurare l'opera dell' emendazione. Intanto l'uso e l'efficacia di cotesti mezzi comprovano la ragionevolezza del principio che il signor Ferrus propugnò, per il primo, e strenuamente propugnò, dell' *individualizzazione,* cioè che in un sistema di riforma vera e radicale non solo vuolsi badare alle dissomiglianze, che presentano i detenuti per rispetto alle condizioni della loro origine, dell' età, del sesso, ma ancora a quelle sfumature così varie di organizzazione, di carattere e di attitudine che si trovano in individui d' identica condizione, risguardati singolarmente. Cioè importa *individualizzare* più che sia possibile i mezzi di emendazione e la loro applicazione. Questo principio noi lo chieggiamo per l' educazione penitenziaria, come vuolsi adoperare in ogni altra educazione sociale. Il Direttore d' un collegio non ottiene risultati importanti, se non col mezzo dell' individualizzazione dell' educazione, mettendola in relazione colle abitudini intellettuali e morali dell' educando.

Che altro fecero gli uomini giudiziosi e zelanti che si diedero allo studio di queste ardue questioni? Che cosa fecero i fondatori delle case di rifugio, delle colonie agricole, degl' istituti-modello? Per arrivare a ben conoscere i giovinetti che volevano emendare, cercarono di operare mercè l' affetto sul sentimento loro. Essi andavano a prenderli fino nella stessa prigione, si sedevano accanto a loro nella vettura che li doveva trasportare dalla casa di correzione alla colonia. La loro paterna sollecitudine, le affettuose parole svegliavano quasi istantaneamente la fiducia, ed i giovanetti con questo solo erano a

metà disciplinati. Egli è così che si sottomette l'animale più feroce per addomesticarlo, il quale diventa poscia il compagno e lo schiavo dell'uomo, mentre da prima ne era il nemico.

Ma per determinare meglio e quasi specificare cotesto principio dell'individualizzazione, è mestieri l'aggiungere alcune avvertenze, affinchè per avventura non si creda che non possa bastare il personale dirigente, poco numeroso per solito, con una massa di condannati che d'ordinario si accosta al mezzo migliaio.

Noi ponemmo questo principio per dire che mal si governa un carcere con un regolamento in cui tutto si trova predisposto. — I regolamenti devono determinare il modo dell'operare, non l'opera; questa si giustifica assai meglio dai risultati che dalle disposizioni stabilite; epperò non si può fissare *a priori*, ma la si determina dall'esperienza, dalla cognizione delle circostanze e degl'individui, coi quali si ha a fare. Così nell'arte dell'educare nulla si può predisporre in anticipazione, ma tutto vuolsi accomodare ai particolari bisogni. E l'emendare ed il correggere, ripetiamolo ancora, è opera eminentemente educativa.

Corollario poi di questo principio sono le distinzioni che si hanno a stabilire tra condannato e condannato. Quando si dice individuo, si dice un essere nel quale quasi di preferenza si pigliano di mira le note caratteristiche e distintive, mentre si lasciano da banda le qualità comuni.

Ma qui può farsi questione; se nella pratica il

principio d'individualizzazione debba esser quasi una norma soltanto mentale per chi dirige, della quale niuna conoscenza e quasi niun sentore debba avere chi è diretto, ossia il detenuto? ovveramente sarà ella una norma esteriore quasi pubblica e solenne per tale guisa che il detenuto vegga e confronti la diversità od almeno la varietà del trattamento, ne possa desiderare e sentire sopra di sè stesso ed a proprio vantaggio l'applicazione? Quasi si dicesse: è egli cotesto un principio acroamatico od esoterico?

Or l'una or l'altra forma deve pigliare il nostro principio. Talvolta è un mezzo puramente sperimentale; pongasi, ad esempio, che un detenuto sia in un periodo di malinconia, di nostalgia o d'altra passione assai facile nelle prigioni (del che un Direttore avveduto potrà agevolmente accorgersi), il Direttore lo visita, si pone a conversare con lui annunziandogli una qualche concessione particolare, al di là del trattamento consueto, una passeggiata, verbigrazia, fuori delle solite: una razione di vino, o simili, adducendogli per ragione che esso non è nell'ordinario suo benessere. Immaginate pure che il detenuto appartenga alla schiera di coloro che si reputano più indocili alla disciplina, riottosi, difficili, e state sicuri che egli non potrà non sentire il benefizio della sollecitudine e dell'interesse che gli mostra il Direttore. Non confesserà l'impressione che ne prova, ma tuttavia essa rimane e farà come un solco nell'anima di lui. Alla benevolenza è impossibile non rispondere colla benevolenza. — Ritorni al domani e chiegga se abbia sentito qualche miglioramento in seguito di quel bic-

chier di vino, o di quella straordinaria passeggiata. Risponderà di sicuro che sì.— Or bene (soggiungerà il Direttore), sta in voi, mio buono amico, l'avere cotesto vantaggio tutti i giorni, solo che vi portiate secondo i suggerimenti. Qua entro niuno soffre, il quale non voglia soffrire. Ciascuno è arbitro di scegliere tra le privazioni e que' particolari favori che sono possibili e compatibili col carcere; ciascuno può scegliere tra il rimanere qui o l'andarsene; giacchè con una diligente condotta può avere la sua liberazione, prima condizionata, poi assoluta. Fatevi animo e state tranquillo che vi si farà tutta la giustizia; io sono qui a bella posta per fare testimonianza della vostra emendazione, e stare garante alla società che voi d'or in avanti volete essere cittadino onesto ed utile.—

Dunque il principio, che si mandò ad effetto dapprima siccome un sutterfugio ed un pretesto, dopo lo si enuncia e quasi si promulga siccome una legge speciale del carcere.

All'enunciazione di esso terrà dietro assai probabilmente la speranza di riconquistare la stima di chi si dimostra tanto sollecito del suo bene, e quindi lo sforzo che il caduto deve fare per rialzarsi, vincendo sè stesso e le sue prave inclinazioni.

L'emendazione è un dramma assai curioso, pieno di nodi intricatissimi, i quali si sciolgono non colla forza del tirare, ma colla pazienza e colla scoperta della direzione del filo; è un dramma, il cui spettatore ed attore prova un singolarissimo piacere ed interesse.

Ma i drammi, o lettore, si compiono, si elaborano

nella cerchia degli affetti. Gli è per questo che noi facciamo intervenire que' due potentissimi affetti, la speranza e la fiducia, i quali, ove sieno prudentemente eccitati e diretti, non possono non menare a bene.

Capitolo Quarto.

DEL REGIME PENITENZIARIO CRISTIANO.

Il signor Guizot nella 6ª lezione della *Storia generale della civiltà* dice: « Les antiques canons de l'Église romaine établissent un système pénal ou pénitentiaire, ayant surtout pour objet d'exciter dans l'âme du coupable le repentir. »

Cotesta sentenza dello storico dell' incivilimento ci dà di aggiungere alla trattazione di questa parte che potrebbe dirsi compiuta, quasi un' appendice per dimostrare con un argomento d' autorità essere vera la dottrina che abbiamo fin qui esposta, autorità che mentre appaga la ragione inquisitrice, può utilmente scorgere e dirigere la ragione che opera.

Il cristianesimo per primo stabilì la vera teorica dell' emendabilità, e non solo propose ai credenti gli esemplari di uomini in pria ribaldi, santificati poscia, ma di più corresse le stesse leggi sociali. Il che è facile a credersi, perchè nell' antichità le pene inflitte dalla società erano tenute come una parte del culto. Lo Stato considerava il paziente come uno de' membri che si doveva offerire agli Dei per distogliere la loro collera dal capo di tutti gli altri, per assorbire nelle

sofferenze de' pochi la divina vendetta. Cotesta idea domina specialmente in que' paesi ed in que' tempi che erano governati teocraticamente, senza veruna distinzione del potere spirituale dal temporale. In cotesta religione di supplizi la pena di morte ne formava la coronide e rivestiva il carattere d' un olocausto. Il cristianesimo venne a distruggere questo primo fondamento delle legislazioni penali dell' antichità, proclamando che l' unico sacrifizio espiatorio era il sacrifizio volontario dell' Uomo-Dio.

Le pene presso gli antichi avevano ancora un altro fondamento, ed erano una vendetta. Un individuo assalito da un altro era naturalmente portato all' odio del suo nemico. Nè punto si limitava a provvedere alla sua difesa, a respingere l' aggressione da cui era minacciato, ma egli voleva far *soffrire* ancora la persona da cui partiva l' aggressione. Questa inclinazione istintiva si nota ancora particolarmente nel fanciullo e nell' ignorante, nel quale le manifestazioni dell' uomo interiore sono sempre più ingenue e spontanee. Lo stesso avveniva presso le nazioni antiche. Appresso que' robusti fanciulli, ne' quali l' egoismo nazionale era portato ad altissimo grado, i delitti che turbavano la sicurezza pubblica, eccitavano un violento risentimento, il quale armava il braccio sociale della spada della giustizia. Ciò avvenne specialmente quando la teocrazia ebbe ceduto il luogo ad una specie di morale civile, allora questo carattere vendicativo apparve più sensibile nelle legislazioni. Si sostituì la vendetta dell' uomo alla vendetta degli Dei. In tempi non lontani da noi si è visto in Francia questo demone della ven-

detta rientrare nel corpo delle leggi, allorchè il carnefice nobilitato ricevette il nome di *vendicatore.*

Anche qui il cristianesimo esorcizzò (mi si permetta questa espressione) le legislazioni pagane, e lo spirito di vendetta fu, così allo Stato come all' individuo, interdetto, e nacque allora la misericordia sociale.

De' fondamenti sui quali poggiava il codice delle pene, un solo restò in piedi sotto la legge cristiana. Cotal fondamento legittimo si è che le pene sono un riparo contro i delitti; epperò possono adoperarsi sotto due fini distinti: cioè esse possono avere per fondamento immediato o di allontanare il colpevole, che le subisce, dal delitto, o di distoglierne gli altri per la tema del castigo; esse sono in una parola o medicinali od esemplari. Questi due rami della penalità che partono da un medesimo tronco, cioè dalla necessità di combattere il delitto, appartengono specialmente l' uno alla legislazione spirituale, l' altro alla temporale. Lo scopo diretto delle pene spirituali è il miglioramento morale degl' individui a cui sono inflitte. L' azione che queste esercitano sullo spirito di coloro che ne sono testimoni è soltanto secondaria. Un ordine inverso esiste per le pene istituite dalla società civile. La repressione del delitto col mezzo della minaccia od esempio del castigo è l' intendimento predominante, al quale la correzione de' colpevoli è perciò sottordinata.

Il potere spirituale parte dall' unità morale per applicare agl' individui colpevoli pene volontarie capaci di sanarli; la potestà civile invece parte dalle

pene inflitte per forza ad individui colpevoli per ristabilire l' unità morale. Quella va, per così dire, dal centro alla circonferenza, e questa dalla circonferenza al centro.

Fin dalla sua origine la Chiesa ha posto il principio che le pene che essa imponeva ai peccatori avessero ad essere medicinali; essa perciò ha stabilito, a parlare precisamente, il sistema penitenziale nel vero senso della parola; il suo codice misericordioso, in faccia al codice del terrore proclamato dal dispotismo persecutore degl' imperatori romani, presenta uno stupendo contrasto.

I massimi rigori della penitenza pubblica erano riserbati a tre specie di crimini: l' apostasia, l' adulterio e l' omicidio. Profonde ragioni avevano consigliata questa terribile pena. La legge della carità e dell' unione essendo la legge universale e fondamentale, il peccato era la divisione, lo scomponimento dell' unità. Vi avevano tre specie d' unioni: quella dell' anima e del corpo, base dell' unità individuale; quella dell' uomo e della donna nel matrimonio, base dell' unità sociale terrestre; finalmente quella dell' anima con Dio, base dell' unità completa, della società che comincia sulla terra e si assolve in cielo: *Unum sint, sicut et nos sumus.* La prima di queste unioni è rotta dall' omicidio, la seconda dall' adulterio, e la terza dall' apostasia. Quest' ultimo crimine riassume in sè, in grado eminente i vizi degli altri due. Perocchè dall' una parte uccide nell' anima la fede, la quale è il principio della vera vita, ed è un attentato parricida contro la verità, madre delle intelligenze, ed è d' al-

tra parte l' adulterio dell' anima colle erronee credenze, figlie dell' orgoglio e madri della morte.

Dal sistema penitenziario stabilito dalla Chiesa risulta che non solamente ogni colpevole può essere interiormente riabilitato agli occhi di Dio, ma ancora che per l' azione de' mezzi di correzione e di riforma, di cui essa dispone, puossi avere tale garanzia di sincero e durevole pentimento, che il colpevole sia altresì riabilitato esteriormente agli occhi degli uomini.

Questo principio una volta proclamato ha dovuto necessariamente esercitare un' azione sopra la legislazione sociale, allorchè l' Impero divenne cristiano. Si videro allora introdursi certe mitigazioni, ad esempio, del terribile diritto di punire: le prigioni sottomesse all' azione d' una potenza morale rigeneratrice, la quale era per l' addietro ignota, poterono essere meno spietate; gli schiavi del delitto ripresero agli occhi della legge il carattere d' uomo, che il cristianesimo rese altresì ad altri schiavi, i quali erano come i prigionieri della miseria.

Cotesto movimento venne per poco contrariato dall' irruzione de' barbari sopra l' Impero. Un codice penale terribile venne a collocarsi di fronte a costumi, la cui barbarie potevasi solo per gradi addolcire dalla forza del cristianesimo. Ma tuttavia in mezzo agli spaventevoli supplizi del medio evo, il principio cristiano fu rappresentato fin sopra il palco dell' estremo supplizio. Infatti il carnefice venne dalla legge obbligato ad interrompere le torture, ad inginocchiarsi davanti al paziente per chiedergli perdono. Io non

conosco simbolo più chiaro di questo per significare la lotta dei due principii, il cristiano ed il barbaro.

Il Cristianesimo vegliava pure sopra i bisogni fisici de' prigionieri. Ed i monumenti della legislazione ecclesiastica ce ne forniscono numerose testimonianze. Noi citeremo qui un decreto d' un concilio del sesto secolo: « Id miserationis intuitu æquum duximus custodiri, ut, qui pro quibuscumque culpis in carceribus deputantur, cum cæteris egentibus ab archidiacono seu a præposito Ecclesiæ singulis diebus dominicis requirantur; ut necessitas vinctorum secundum præceptum divinum misericorditer sublevetur, atque a pontifice instituta fideli et diligenti persona, quæ necessaria eis provideat, competens victus de domo Ecclesiæ tribuatur. » Conc. Aurel. V, anno 549, c. 20.

Sotto il rispetto spirituale poi soprattutto il Cristianesimo era in ogni tempo presente nelle prigioni per lo scopo di far concorrere le pene sociali al miglioramento morale. Non bisogna poi giudicare dell'azione che in allora esercitava la religione sull'animo de' colpevoli da quello che oggidì si passa. Dalle risposte de' direttori delle case centrali in Francia ai quesiti loro indirizzati dal Ministro dell' interno, si vide che molti notarono un piccolo successo ottenuto dai ministri della religione. Ma dalle osservazioni del signor Berenger nella relazione letta all' Accademia delle scienze morali e politiche, abbiamo che sarebbe necessario il concorso di tutti gli sforzi per operare con efficacia sul cuore de' condannati, bisognerebbe che gl' impiegati delle prigioni secondassero i cappellani. Nel medio evo questo concorso esisteva: Una

prigione era come una società od una persona morale, la quale favoriva per l' azione combinata di diversi agenti l' azione del Cristianesimo sopra i detenuti.

Il regime penitenziario può essere considerato sotto due rispetti, cioè, nella sua idea fondamentale, e ne' mezzi di esecuzione. Quest' idea fondamentale è essenzialmente cristiana, è la stessa idea dell' efficacia morale del sacramento della penitenza, idea incorporata in certa guisa nel regolamento delle prigioni.—I mezzi di esecuzione quali sono essi in definitivo? Il silenzio, l' isolamento, il lavoro, l' astinenza appartengono essi pure da lungo tempo al regime de' conventi austeri. I regolamenti materiali delle case di penitenza *volontaria,* trasportati nelle case di penitenza *forzata* di cui lo Stato serra le porte, ecco il regime penitenziale: sotto di questo il detenuto è un trappita.

Dunque riassumendo diremo. Da diciotto secoli l' efficacia morale della penitenza è diventata un' idea abituale, dominante, una preoccupazione continua delle società cristiane, perocchè il tribunale religioso la rendeva incessantemente presente ed attiva nelle menti delle masse. Ora, quando una verità potente s' incarna in una grande istituzione, essa diventa un tipo, ed un tipo fecondo, che suscita le imitazioni e le copie. Gli sforzi fatti per la correzione morale de' *cittadini colpevoli* sono un irradiamento degli sforzi della Chiesa per la conversione degli *uomini peccatori.*[1] In una pa-

[1] Questo capitolo è un compendio d' un capitolo dell' opera di mons. Gerbet vescovo di Perpignan, intitolata: *Considérations sur le dogme générateur de la piété catholique suivies de vues sur le dogme de la pénitence.*

rola « l'idea della conversione, dice il Manzoni nella *Morale Cattolica,* si debbe non meno che la parola alla religione cristiana. »

E qui mi sia lecito confortare ancora le mie convinzioni coll' autorità di questo massimo tra gli scrittori ed i moralisti de' tempi nostri, il quale da pari suo descrive lo stato morale del colpevole, ed i mezzi che la religione efficacemente adopera per richiamarlo a pentimento, nel capitolo VIII della *Morale Cattolica.* Ei parla del colpevole in genere, cioè del peccatore nel senso cristiano, ma quanto ei dice del peccatore, può benissimo applicarsi al condannato.

« L' uomo caduto nella colpa ha pur troppo una tendenza a persistervi; e l' essere privato del testimonio della buona coscienza lo affligge senza migliorarlo. Anzi è cosa riconosciuta che il reo per lo più aggiunge colpa a colpa per estinguere il rimorso, simile a coloro che nella perturbazione e nel terrore dell' incendio gettano sulle fiamme ciò che vien loro alle mani, come per soffocarle. Il rimorso, quel sentimento che la religione colle sue speranze fa diventar contrizione, e che è tanto fecondo in sua mano, è per lo più sterile e dannoso senza di essa. Il reo ode nella sua coscienza quella voce terribile: *non sei più innocente;* e quell' altra più terribile ancora: *non potrai esserlo più;* egli riguarda la virtù come una cosa perduta, e sforza l' intelletto a persuadersi che se ne può far senza, ch' essa è un nome, che gli uomini la esaltano perchè la trovano utile negli altri, o perchè la venerano per pregiudizio; cerca di tenere il cuore occupato con sentimenti viziosi che lo rassicurino,

perchè i virtuosi sono un tormento per lui. Ma per lo più quelli che van dicendo a sè stessi che la virtù è un nome vano, non ne sono veramente persuasi: se una voce autorevole annunziasse loro che possono riconquistarla, essi crederebbero alla realtà di essa, o per meglio dire, confesserebbero di avervi sempre creduto. Questo fa la religione in cui vuole ascoltarla: Essa parla a nome d'un Dio che ha promesso di gittare dietro le spalle le iniquità del pentito: essa promette il perdono, essa sconta il prezzo del peccato. Mistero di sapienza e di misericordia! mistero che la ragione non può penetrare, ma che tutta la occupa nell'ammirarlo: mistero che nella inestimabilità del prezzo della redenzione, dà un'idea infinita dell'ingiustizia del peccato, e del mezzo di espiarlo: una immensa ragione di pentimento e una immensa ragione di fiducia.

» Ma la religione non fa questo soltanto; essa rimuove anche gli altri ostacoli che gli uomini oppongono al ritorno alla virtù. Il reo sfugge la società di coloro che non lo somigliano, perchè li teme superbi della loro virtù: aprirà egli il suo cuore ad essi che ne approfitteranno per fargli sentire che sono dappiù di lui? Che consolazione gli daranno essi che non ponno restituirgli la giustizia? Essi che stanno lontani da lui per parere incontaminati? Essi che parlano di lui con disprezzo, perchè si vegga sempre più che disprezzano il vizio? Essi che lo sforzano così a cercare la compagnia di quelli che sono colpevoli come lui, e che hanno le stesse ragioni per ridersi della virtù? La giustizia umana ha pur troppo con

sè l'orgoglio del fariseo che si paragona col pubblicano, che piglia un posto lontano da lui, che non si immagina che quegli possa diventare un suo pari, che, se potesse, lo terrebbe sempre nell'abbiezione del peccato.

» Ma questa divina religione di amore e di perdono ha istituito de' conciliatori fra Dio e l'uomo: essa li vuole puri, perchè la loro vita accresca fiducia alle loro parole, perchè il peccatore che si avvicina a loro si senta ritornato nella compagnia de' virtuosi; ma li vuole umili, perchè possano essere puri, perchè il reo possa ricorrere ad essi senza tema d' esserne respinto. Egli si avvicina senza ribrezzo ad un uomo che confessa d' essere anch' egli peccatore, ad un uomo che dall' udire le sue colpe ricava anzi fiducia che chi le rivela sia caro a Dio, che venera nel ravveduto la grazia di Colui che richiama a sè i cuori; ad un uomo che riguarda in lui la pecora portata sulla spalla del pastore, che riguarda in chi gli sta ai piedi l' oggetto della gioia del cielo; ad un uomo che tocca le sue piaghe con compassione e con rispetto, che le vede già coperte di quel sangue che egli invocherà sopra di esse. Sapienza ammirabile della religione di Cristo! Essa impone al penitente delle opere di soddisfazione, colle quali più certa appare la mutazione del cuore, perchè si rivolge ad atti contrari a cui si portava nel suo traviamento; colle quali egli si rinfranca nelle abitudini virtuose e nella vittoria di sè stesso; colle quali egli mantiene la carità, e compensa in certo modo il mal fatto. Poichè non solo essa non gli accorda il perdono, che a condizione che egli rimedi,

potendo, al danno fatto al prossimo; ma per ogni sorta di colpe lo assoggetta alla penitenza, la quale non è altro che l'aumento di tutte le virtù. Essa ingiunge a' suoi ministri che s' accertino il più che possono della realtà del pentimento e del proposito, indagine che tende non solo ad impedire che s' incoraggisca il vizio colla facilità del perdono, ma a dare una più consolante fiducia all' uomo che è pentito davvero: tutto è sollecitudine di perfezione e di misericordia. »

Nè questa teorica altrettanto semplice quanto sublime è nel sistema nostro religioso lasciata là soltanto nel campo della speculazione. La storia della Chiesa cominciando dai primi atti degli Apostoli ce la fa vedere attuata appieno nella pratica: san Paolo, sant' Agostino, san Camillo, e tanti altri che essa propone ad esemplari al colpevole, confermano praticamente questa magnifica teoria, e ci danno l' esempio vero da imitare nelle istituzioni penitenziarie.

Parte Terza.

DELL' APPLICAZIONE DE' MEZZI AL FINE.

INTRODUZIONE.

Le cose discorse fin qui formano la parte teoretica o speculativa del subietto che abbiamo tra mano; scendiamo ora a ciò che più importa, e che mira direttamente alla pratica, all' utile vero della società e di que' miserabili che per forza sono segregati dal comune consorzio, cioè all' *applicazione de' mezzi al fine.* Egli è evidente che i mezzi pigliano la loro efficacia dalla varia modalità dell' applicazione: non basta aver dimostrato che il lavoro e la istruzione possono giovare al miglioramento del colpevole, fa d' uopo (e questo importa più che ogni altra cosa) disporre e l' uno e l' altro mezzo di tal maniera che dia col minimo sforzo il massimo effetto utile. Nè questo è tutto; egli è mestieri ancora assicurare la durata e la perseveranza di cotesto effetto. — A due cose adunque vuolsi mirare, epperò questa parte del nostro lavoro assai comodamente si suddivide in due sezioni:

Nella 1ª si tratta dell' organismo de' vari istituti di detenzione, acciocchè si aggiunga lo scopo a cui si mira;

Nella 2ª si tratta delle varie istituzioni complementari del sistema penale, accomodate all' intento di consolidare la emendazione del colpevole allontanandolo dalle ricadute.

SEZIONE PRIMA.

DELL' ORGANISMO DEGL' ISTITUTI DI DETENZIONE, E DELLA VARIA LORO MODALITÀ.

Pigliamo qui la parola *organismo* nel suo più largo significato, e comprendiamo sotto di esso tutte quelle disposizioni, vuoi materiali, vuoi personali e morali, che sono necessarie affinchè un istituto di detenzione risponda alle esigenze varie e moltiplici della emendazione de' detenuti; così che, dato un condannato qualsivoglia, si possa subito determinare a quale penitenziale si debba mandare acciocchè si abbiano quelle tali disposizioni e condizioni atte a facilitare il ravvedimento di lui ed il suo ritorno alla società, alla dignità di cittadino e di uomo.

Evidentemente adunque sono necessari molti istituti, o distinti di luogo, od almeno divisi per sezioni, i quali si prestino alle varie classificazioni de' condannati secondo l' età, il sesso, la condizione sociale, la disposizione dell' animo, la costituzione fisica, e simili.

Capitolo Primo.

CENNI STORICI SULLE PRINCIPALI RIFORME MODERNE DEL SISTEMA PENITENZIARIO.

Uno de' vanti migliori della moderna civiltà è fuor d'ogni dubbio la sollecitudine colla quale presso tutte le nazioni colte si prosegue l'opera della riforma delle case di pena. Ai luridi ed insalubri edifizi dove si logorava la vita de' prigionieri e troppo sovente si originavano terribili malattie contagiose, si sostituirono vasti casamenti fatti con apposita architettura; alla promiscuità degli accusati e de' condannati, de' giovinetti e degli adulti, sorgente inesausta di contagi morali ancor più pericolosi, è succeduto ora l'isolamento in piccole celle pulite ben aerate e salubri; i mali trattamenti, gli atti arbitrari, le crudeltà gratuite non sindacate nè sindacabili sono ora presso che scomparse, e rese quasi impossibili per la benefica azione di regolamenti dettati dalla carità; all' ozio corruttore va mano mano sostituendosi un lavoro che restaura ed educa; l' ufficio stesso di dirigere e custodire le prigioni che era un tempo dichiarato infame dalla legge, è diventato ora civile e sono chiamati ad esercitarlo persone colte, educate e caritatevoli.[1]

---

[1] Una delle prime leggi del Parlamento subalpino, se non erro, fu questa di sciogliere quella specie di corporazione che esisteva di birri o custodi delle carceri, ai figliuoli de' quali era vietato perfino l' ingresso nelle pubbliche scuole.

Coteste sapienti innovazioni, iniziate da un secolo, vanno diffondendosi ovunque. Noi le accettiamo senza discuterne l'origine. Però a gloria della patria nostra e del Pontificato romano citiamo il fatto di Clemente XI, il quale « vedendo uscire peggiorati i giovani detenuti insieme cogli adulti, fece unire all' edifizio di San Michele a Ripa una *casa di correzione* pei minori di 20 anni, con sessanta cellule disposte in tre piani attorno ad ampia sala, in fondo alla quale una cappelletta e l'altare; oltre i custodi v' aveva un ecclesiastico, un priore, probi artieri per istruirli nella morale, nella religione e in qualche mestiere. I genitori potevano farvi chiudere i propri figliuoli; cercavasi emendarli colle prediche e collo staffile, e ottant' anni durò questo carcere penitenziario anteriore ai tentativi moderni, e ancora vi sta scritto: *Parum est coërcere improbos pœna, nisi probos efficias disciplina.* Anche altrove la Chiesa, come ad altri mali, così a questo aveva soccorso con pie fraternite, cui ufficio era visitare i carcerati, sollecitare i processi, impetrar grazie. Qual missione più santa che sollevare le sofferenze più gravi, quelle che un uomo chiamò egli stesso sulla propria testa? [1] »

Per le quali cose il signor Cerfeberr nel *suo rapporto sulle prigioni e case di forza dell' Italia* fin dal 1839 scriveva: « Non mi perito di asserire che la riforma penitenziaria partì dall' Italia, da Roma ove

[1] Coteste cose sono tolte dalla bella monografia di CESARE CANTÙ, *Beccaria e il Diritto penale* (Firenze, tip. Barbèra, 1862). Dove si cita pure il fatto anteriore di due anni del sacerdote Filippo Franci, il quale a Firenze aveva disposto il carcere di San Filippo a separazione cellulare.

nel 1703 si costruì per comandamento del pontefice Clemente una vasta casa di correzione pei giovani detenuti. »

Questo intento di migliorar le prigioni e correggere i prigionieri propose all' intiera sua vita l' inglese Howard, dopo aver viaggiato tutta l' Europa visitando prigioni per paragonarle tra loro onde trarne que' miglioramenti di cui fossero capaci. Gli scritti di lui sulla infelice condizione delle carceri e de' carcerati avevano commosso gli animi a sdegno ed a pietà. Una legge del 1785 decretò la costruzione d' un carcere a Glocester. Intanto in Italia e sotto il governo di Maria Teresa erasi proposta a Milano una casa di lavoro pei poveri e di correzione pei discoli.[1] Il nome di Casa di Correzione, continua il Cantù, non ingeriva però significato morale, d' una penalità diretta con efficacia e coerenza al miglioramento del condannato; giacchè confondendola colla repressione riponeasi la correzione unicamente nell' applicare il male che costituisce la pena.

Fu principalmente in America che la riforma delle case di pena designata sotto il nome di *sistema penitenziario* prese una grande diffusione. Il primo passo per l' attuazione di questo sistema negli Stati Uniti si deve ai Quaccheri, i quali fondarono in Filadelfia una società che aveva per titolo: *Società di Filadelfia per sollievo della miseria nelle pubbliche carceri.* Questa si adoperò in sulle prime ed ottenne qualche mitigazione alla crudeltà delle pene, ed a restringere la

---

[1] Vedi CANTU', *Beccaria,* pag. 11, edizione sopra citata.

pena di morte a minor numero di casi.[1] Poscia si diedero a riordinare il carcere di Walnut-street cominciando dal dividere i condannati per categorie secondo le specie di reati, chiudendo i colpevoli di maggiori misfatti in celle separate. Coteste innovazioni incontrarono l'approvazione di altre città di quella potente confederazione, le quali si misero a seguitarne fedelmente le pedate. Nel 1817 si costrusse il carcere di Pittsbourg, poi dal 1821 al 1829 quello celebre di Filadelfia, capace di 586 celle, con vasti cortili distribuiti in modo da rendere impossibile ogni comunicazione. Qui l'isolamento ed il silenzio sono assoluti, di notte e di giorno, solo temperati dalle visite di quelle pietose persone che assumono volenterosamente quest'ufficio di carità e dalle visite degli impiegati nella direzione dell'istituto.

Ad Auburn si dimezzò l'isolamento de' detenuti; ciascuno ha la propria cella ove dormire, nel giorno si lavora in comune colla regola dell'assoluto silenzio.

---

[1] Il signor CANTU' nell'opera citata dice: « Il Padre Labat racconta che in Italia oltre la forca, usavansi nei supplizi la mazzuola e la mannaia. » Io stesso mi ricordo d'aver letto nella mia puerizia, nel 1829, se non erro, una sentenza contro un fratricida, che fu condannato ad essere impiccato davanti alla casa paterna, in sull'ora di mezzo giorno, e che nel tragitto dalla prigione al luogo del supplizio gli si dovesse dare dodici colpi di tanaglia rovente sul petto, che fosse reciso il braccio destro del paziente ed appeso per ventiquattro ore alla porta di casa sua, vivente ancora il padre! Questo avveniva pochi mesi prima che il Magnanimo Carlo Alberto salisse al trono. Fu uno de' primi atti legislativi di lui l'abolire questi residui di crudele barbarie, coi quali si accompagnava il barbaro atto di dannare nel capo un uomo. — LAMBRUSCHINI nella sua opera sull'*Educazione* sostiene che la pena di morte non è pensamento di legislatore, ma decreto spontaneo d'indegnazione universale.

Parve a principio che cotesto regime provvedesse meglio all' integrità delle forze mentali, presentasse una spesa minore, e maggior facilità nell' istruzione e nell' apprendimento de' mestieri. Ma in seguito si sperimentò meno efficace per la disciplina.

Gli Stati dell' Unione Americana seguitarono, quali l' esempio di Filadelfia, quali quello d' Auburn; eguale divisione venne al di qua dell' Atlantico e la lite dura tuttavia quale sia il sistema da preferirsi.[1] Noi non sappiamo quale utilità pratica possa avere una siffatta questione; è certo che essa non è, e non può essere d' ordine legislativo; epperò sosteniamo che il Parlamento è incompetente a risolverla. D' altra parte pare a noi che essa debba risolversi dall' autorità amministrativa, cui incombe l' applicare i mezzi alla riedificazione de' colpevoli. O se pure non è migliore consiglio adoperare ecletticamente, come si praticò nella Virginia, dove l' un sistema si contempera coll' altro coll' adottare il principio che una dodicesima parte della pena si abbia a scontare nell' isolamento assoluto, ed il rimanente secondo il sistema d' Auburn.

Nell' Inghilterra dalla fondazione del carcere di Glocester nulla più si fece fino al 1812, nel qual anno si edificò il grande penitenziale di Millbank, capace di mille prigionieri. Quivi sono in presenza l' uno del-

[1] LEONE FAUCHER nella sua opera *De la réforme des prisons* dice paragonando i due sistemi: « S'il fallait partager le monde entre les deux systèmes de prison, comme il a été partagé entre les deux grands ordres de l'existence religieuse, entre les moines et les ermites, nous dirions que celui de Philadelphie est la règle de l'Orient, et celui d'Auburn la règle de l'Occident. »

l'altro i due sistemi ne' diversi scompartimenti dell'edifizio; all'ultimo prevalse il sistema della segregazione perpetua, forse perchè dà minori cure e fastidi a chi ha l' obbligo di vegliare all' ordine ed alla disciplina. Intanto nel 1835 si accettava per legge il metodo della segregazione assoluta. Oggidì poi pare manifestarsi un ritorno verso il sistema più mite della sola separazione notturna.

In Francia il primo scritto sulla necessità della riforma delle carceri rimonta al 96, ed è di mano del duca Laroche Foucault-Liancourt. Ma in que' tempi di vertigine politica ed amministrativa passò quasi inosservato, e quindi niun miglioramento fu fatto fino al 1810, quando l' imperatore Napoleone ordinò che si adattassero ad uso di carceri centrali antichi monasteri e badie; ciò si fece, ma senza classificazione e senza separazione de' condannati.

Cotesto stato di cose durò fino al 1819, quando s'istituì una società pel miglioramento dei carceri presieduta dal duca di Angoulême, la quale, spinta da un sentimentalismo eccessivo, pretendeva pe' condannati tale indulgenza da rendere preferibile la condizione del carcerato a quella dell' onesto e laborioso operaio. Frattanto sul finire del 1825 si edificava la prigione-modello della Roquette, senza determinare quale metodo ivi dovesse seguitarsi. Cotesta indeterminazione durò fino a che il benemerito Carlo Lucas pubblicava la sua famosa opera, ed il Governo spediva in America i signori Beaumont e Tocqueville, i quali fecero conoscere, non che alla Francia, al resto d' Europa i vantaggi delle istituzioni penitenziali d' America, e

spinsero le nazioni ad attuarle e modificare quelle esperienze che il nuovo mondo mandava alla vecchia Europa.

Nel 1838 il carcere della Roquette fu ordinato secondo il sistema pensilvanico, e le carceri centrali di Montpellier e di Fontévrault si atteggiarono al sistema di Auburn.

La Svizzera, il Belgio, l' Olanda e la Germania, l' Italia e la Spagna abbracciarono le riforme attenendosi ora a questo ed ora quello dei due sistemi. Ma i progressi che nella penalità si ottennero, più sicuri e più consolanti sono all' infuori di questa lotta. Il capitano Crofton in Irlanda ed il consigliere Demetz in Francia ottennero in lor vivente la rinomanza di benemeriti dell' umanità, fecero assai più ed assai meglio che i Quaccheri d' America. Essi diedero vita ad un sistema, non teorico ma pratico, diedero l' impulso dell' esempio, e le loro orme saranno seguitate con maggior utile e faranno molto più bene, che non tutte coteste questioni sul sistema di Pensilvania e di Auburn.

I nobili tentativi di Crofton furono testè sanzionati da una legge del Cantone Svizzero d' Argovia (19 marzo 1868). In questa venne stabilito:

1° Ogni condannato è da principio sottomesso all' imprigionamento cellulare (art. 3°).

2° La segregazione assoluta non può durare al di là di un anno (art. 4°).

3° Il prigioniero che ha dato segni di ravvedimento passa al secondo stadio (art. 5°) in cui l' isolamento è soltanto la notte; e ciò per lo spazio di

sei mesi (art. 7°). Spetta al Consiglio di Stato il decretare una maggiore fermata.

Nel 3° stadio sono permessi colloqui tra i prigionieri; finalmente dopo compiuti i due terzi della pena si accorda la liberazione condizionata.

Capitolo Secondo.

DELLE CONDIZIONI GENERALI DI QUALSIVOGLIA ISTITUTO PENALE.

Diciamo generali quelle condizioni che sono affatto indipendenti dal metodo o sistema che si vuol seguitare ed indipendenti ancora dal vario indirizzo che s'intende di dare all' istituto penale. — Di cotali condizioni alcune sono *estrinseche* ed altre *intrinseche*. Queste ultime determinano la forma architettonica più conveniente; quelle si debbono avere in mira allorchè si ha ad eleggere la località più conveniente. A coteste cose non ponendo mente il Governo del Piemonte, ha sprecato grandi somme di danaro costruendo penitenziali in luoghi umidi, malsani, bassi epperò pericolosi per la salute de' condannati non solo, ma anche per le città ove essi sono collocati; perchè possono farsi una volta o l' altra centri d' infezione, e fomiti di epidemie.

Nella relazione che precede l' accuratissima statistica delle case di pena, compilata dalla Direzione generale delle carceri del Regno, trovo queste sensatissime cose: « A cause diverse si deve ascrivere la

diversità delle malattie dominanti e della mortalità più o meno sensibile. La posizione topografica degli stabilimenti penali, non che la loro viziosa divisione interna, le malattie dominanti nelle provincie nelle quali essi trovansi e le vicissitudini atmosferiche, si potrebbero dire le principali cause permanenti. — Il mutamento di paese, la salute infermiccia de' condannati al loro ingresso nelle case di pena, i patemi d' animo e l' onanismo si possono invece dire le cause secondarie.[1] »

Primissime condizioni adunque d' un istituto penale dovrebbero essere la salubrità e l' apricità del luogo, le quali, come ognun sa, conferiscono grandemente alla salute fisica de' detenuti;

Indi vuolsi accuratamente badare alla facilità di accesso, acciocchè comodo ed economico sia il trasporto de' detenuti, e delle materie prime pe' lavori che si hanno ad introdurre e favorire nel carcere;

In terzo luogo la interna disposizione dev' essere tale, che faciliti il mantenimento dell' ordine e della disciplina mediante un' assidua vigilanza, e si presti alla migliore organizzazione del lavoro;

In quarto luogo finalmente l' istituto deve essere accomodato alla migliore applicazione dei mezzi di emendazione.

Art. 1° — *Delle località convenienti agl' istituti penali.*

Le sollecitudini per la ricerca del luogo conveniente agl' istituti de' quali si discorre, non saranno

---

[1] Vedi *Statistica delle Case di pena del Regno d' Italia*, pag. LV.

mai soverchie. Datemi un detenuto sano e robusto, ed io più sicuramente risponderò del suo miglioramento, e meno costoso sarà il suo mantenimento. Si consulti la *Statistica* or ora citata, e si vedrà quale giudizio si debba fare de' penitenziali di Alessandria, di Pallanza, e di Volterra, dove frequentissime sono le febbri periodiche.[1] Dunque si badi anzi tutto alla bontà del clima; sia esso più presto asciutto che umido; affinchè le fibre s' intonino anzichè subire un rilassamento. Quante ipocondrie di meno, quanto più rari gl' ingorghi umorali per questa sola avvertenza! Parimenti conferirà l' apricità del luogo. Più si abbraccierà di orizzonte dalla finestra del laboratorio, della cella o dal cortile di passeggio, e maggiormente si apprezzerà il bene della libertà che si è perduto e più s' agognerà di riconquistarlo. Non fa che il detenuto possa macchinare nell' animo suo il modo d' evadersi. Quando avrà visto che è inutile pensare a ciò, volgerà l' animo a quegli altri mezzi che egli può avere in pronto, ai mezzi cioè più legittimi della conversione e dell' emendazione. Dunque all' aperta pianura no, piuttosto sulla vetta d' un colle si collochi il penitenziale; dove però l' acqua abbondi e di pura sor-

---

[1] Estraggo dalla Statistica delle case di pena 1866 il seguente confronto:

	anno.	detenuti.	morti.		anno.	detenuti.	morti.
Alessandria	1862	475	34	Firenze. . .	1862	392	11
	1863	477	51		1863	414	19
	1864	482	53		1864	402	8
Oneglia . .	1862	464	42	Pianosa . . (Colonia)	1862	175	5
	1863	460	31		1863	326	4
	1864	478	34		1864	317	1

gente. Tre cose non devono mai mancare, luce, aria ed acqua, che sono i primi fattori dell'umana salute.[1]

Art. 2° — *Di altre condizioni di luogo.*

Ponemmo fra le condizioni topografiche anche quella della comodità di accesso, sia pel trasporto de' detenuti dal carcere preventivo alla casa di pena, sia pel trasporto delle materie prime sulle quali devono lavorare i detenuti, e per lo smercio de' prodotti del loro lavoro. L'Italia colle sue estesissime coste e colla rete delle strade ferrate si presta benissimo alla scelta de' luoghi più appropriati. A suo luogo discorreremo delle località più convenienti; gioverà tuttavia anticipare alcuna cosa sulla preferenza da darsi alle coste vuoi del continente, vuoi delle isole; dove è agevole il trovare le condizioni enumerate nell'articolo precedente; perocchè il mare colla sua perpetua instabilità ti rinnova e rimuta l'aria; esso è il ventilatore per eccellenza; ti dà l'orizzonte più bello e più sublime; t'incanta allorchè è tranquillo, e ti minaccia fin nel fondo della tua coscienza allorchè s'atteggia all'ira ed al furore della tempesta! Ivi il trasporto de' detenuti è facile e meno dispendioso che sopra le ferrovie. Che cosa costerebbe al Governo se adoperasse una minima parte della sua

---

[1] Cotesta questione della località più conveniente alle Case di pena parve così importante alla R. Accademia di Modena, che di essa faceva soggetto al tema pel concorso dell'anno accademico 1866.

inoperosa marina a questo ufficio, e facesse costrurre a bella posta un paio di legni, ne' quali vi avessero delle celle simili a quelle delle vetture e de' vagoni cellulari delle ferrovie, mercè cui d' ordinario si fa il trasporto de' prigionieri?

Art. 3° — *Dell' architettura delle case di pena.*

Le case sono come gli abiti che debbono essere tagliati al dosso di coloro che li debbono portare, esse perciò devono costruirsi a seconda degli uffizi varii a cui si destinano. Finora noi non sappiamo a quale sistema ci appiglieremo: tuttavia, giacchè si dà all' architettura tanta importanza, ne discorreremo tenendoci un po' sulle generali. Giova premettere che noi non apparteniamo alla schiera di coloro pe' quali il fabbricato è a dirittura tutto il sistema penitenziario; quindi essi si danno a percorrere l' Europa e l' America per rilevare la dimensione e la forma d' ogni prigione; essi sanno a menadito i metri cubi d' aria di cui ciascuna cellula è capace, lo spessore de' muri, le aperture de' corridoi, e quale il piano generale della costruzione. Che se tu loro richiedi quale è il governo di un penitenziale qualsiasi, eglino ti descriveranno per minuto il sistema architettonico con tutti i suoi particolari. Tutta la riforma penale secondo costoro sta qui: riformate la costruzione delle case per modo che sia provveduto per bene alla segregazione de' detenuti, e tutto sarà fatto.

Noi non possiamo dare tanta importanza all' architettura delle case di pena; perocchè crediamo che

il migliore sistema di costruzione non possa esonerarci dall' obbligo di operare attivamente alla riforma morale de' condannati, e che una sorveglianza intelligente possa correggere i difetti gravissimi nell' architettura del carcere. Commendiamo tuttavia, ed altamente, i recenti progressi che ha fatto l' architettura delle prigioni, e specialmente quelle felici combinazioni della sorveglianza facile e della salubrità che si attuarono da prima in America e di là si trasportarono in Europa.[1] Parimenti la scienza e l' esperienza hanno definitivamente condannata la *forma circolare* ed i *quadrati,* perchè ivi è impedita la libera circolazione dell' aria, sono facilitate le comunicazioni fra i detenuti, e difficile la sorveglianza. I cortili ivi sono per l' ordinario umìdi e mal ventilati, miasmi micidiali vi si sprigionano e si addensano come nella profondità d' un pozzo. Le forme stellate ed a raggi, la croce greca, possono essere prescelti secondo i luoghi e secondo la varia destinazione dell' istituto penale; giacchè ogni cangiamento essenziale nel regime penitenziario trae seco necessariamente un eguale cangiamento nel modo di costruzione.

Che se poi si seguitasse il disegno di distribuire in colonie agricole e manifatturiere una gran parte de' detenuti, qui si semplificherebbe assai la costruzione delle case. Potendosi queste collocare staccate le une dalle altre, ed a discrete distanze, affinchè la distanza stessa valga come mezzo per segregare non

---

[1] Si possono vedere i disegni nell' opera classica di BEAUMONT e TOCQUEVILLE.

già individui da individui, ma piuttosto le varie loro categorie.[1]

Ma una parte dell' edificio penale importantissima sopra tutte le altre e che può efficacemente contribuire eziandio colla sua materialità esteriore al nostro intento, è la chiesa od oratorio. A coloro cui può tornare pericoloso il contatto degli altri detenuti, s' interdica pure l' accesso alla chiesa, s' interdica allo scettico che ride de' nostri riti come di sceniche rappresentazioni, ma agli altri si conceda l' accesso all' oratorio in comune, assistano tutti insieme alle preghiere ed ai riti della Chiesa; abbenchè condannati e colpevoli, non sono fuori di quella stupenda società che è la *comunione de' fedeli,* dalla quale niuna umana condanna li può espellere. Noi siamo certissimi che la pompa esteriore e la maestà delle funzioni religiose, la musica ed il canto sacro possano assai più sull' animo de' detenuti, e facciano una più profonda e più durevole impressione che non tutte le esortazioni fatte nella cella a individuo per individuo. Il sentimento religioso risvegliato dalla dura esperienza del dolore trae naturalmente a riflettere alle sublimi e consolanti dottrine che la fede c' insegna. Giustissima quindi mi pare la sentenza del signor Carnot: « Quanto al servizio divino ascoltato da porte socchiuse (come praticasi nel penitenziale delle Murate in Firenze ed in tutti i carceri a segregazione continua), noi diciamo a coloro che parteg-

---

[1] Vedi I. BERNARDI. *La pubblica beneficenza ed i suoi soccorsi alla prosperità fisico-morale del popolo.* Venezia, 1845, coi tipi di Gio. Cecchini.

giano per esso, che il culto nella loro fabbrica è straniero al Cristianesimo come a qualsivoglia religione degna di questo nome. Religione è comunione, e comunione non vi ha nell'isolamento. »

Il signor Ferrus propone che sotto una medesima volta stia una vasta cappella, dal centro della quale si elevi un altare a due faccie con un muro di separazione, che la tagli in due parti formanti due cappelle. L'una di queste sia cellulare con un sistema di stalli come a Pentonville, dove i detenuti sono separati, ed è impedita ogni comunicazione tra di loro con gesti, con parole e con occhiate.

Due uffizi consecutivi si celebrerebbero; ma per questo sarebbero necessari due cappellani; l'uno di essi dovrebbe accomodare le sue prediche e i suoi insegnamenti ai caratteri più violenti, più energici, e più indisciplinati: l'altro terrebbe un linguaggio più mite, e svolgerebbe le dottrine più consentanee ai caratteri deboli, alle intelligenze più limitate, ed agli animi meno corrotti. — La proposta del signor Ferrus sarebbe accettabile in quegli edifizii in cui i due sistemi della segregazione perenne e l'altro del lavoro in comune nel giorno sono seguitati. —

Egli è assai più facile determinare la forma d'un oratorio in un penitenziale qualsiasi, che non le dimensioni e le forme di un dato laboratorio. Certo, queste debbono variare assai a seconda della industria che nella casa di pena vogliamo introdurre; altro sarà preparare un opificio per scalpellini o riquadratori di pietre, ed altro preparare una sede per una tipografia. La determinazione dell'industria ha

una priorità logica a quella della forma architettonica. Eppure, si suole fare il contrario, e con qual utile pratico ben se lo può immaginare il lettore.

Art. 4° — *La forma architettonica deve prestarsi ad una facile applicazione de' mezzi correttivi.*

Cotesta condizione è assai complessa, siccome quella che si riferisce all' applicazione d' innumerevoli mezzi, la cui efficacia in buona parte dipende dalla sapiente distribuzione della casa.

Giudichiamo anzi tutto il nostro edifizio per ciò che si riferisce all' igiene ed alla salute dei condannati.

1° Le celle siano possibilmente esposte a levante od a ponente, secondo le prescrizioni dell' Ordine Minore di San Francesco;[1] i corridoi a mezzanotte, la infermeria capace abbastanza, appartata dal resto dell' edifizio e possibilmente volta a mezzogiorno, sia munita di ventilatori atti al rinnovamento dell' aria.

2° Si guardi come cosa essenzialissima che si possa esercitare una continua sorveglianza, così nelle celle come ne' laboratorii, ne' cessi, nell' oratorio e simili; sotto questo rispetto l' architettura può grandemente giovare o danneggiare la buona riuscita dell'emendazione de' condannati. Deve il Direttore, quando che sia, poter dire a sè ed al condannato, quale fu il suo contegno in cella, durante il lavoro e la preghiera. La presenza del Direttore nell' istituto dev' essere come quella di Dio, il quale, tutto che non vi-

[1] Cotesta esposizione ci dà maggior quantità di luce, ed una temperatura costante.

sto, è presente a tutto ed in ogni dove. Di questo abbiamo un eccellente esempio nel carcere penitenziario di Alessandria a sistema Auburniano, dove il Direttore può percorrere non visto tutto lo stabilimento, esercitare una vigilanza sui detenuti e sugli uffiziali stessi subalterni. Egli è da queste vedette, non veduto, che deve attingere le migliori notizie sul contegno e, starei per dire, sul carattere dei condannati. Si osservi per un lungo spazio di tempo un recluso, allorchè è solo nella sua cella, alla presenza di Dio e della propria coscienza, si notino i gesti, la posa e lo sguardo, e si intenderanno ben presto i pensieri, i propositi e le tendenze dai soliloqui mimici, che egli non potrà non fare, allorchè si crede solo, perfettamente solo; si comprenderanno le lotte interne che si combattono nell' anima di lui; perocchè bisogna persuadersi che l' uomo non è mai completamente malvagio, come niuno è perfettamente buono e santo, e che la parte sana può modificare la parte malata.

3° Finalmente si presti all' applicazione di tutti que' mezzi, dai quali si può sperare un' azione emendatrice. Abbia perciò l' edifizio alcune appendici, delle quali la Direzione si possa giovare, ad esempio, per la coltivazione de' fiori, l' esercizio del canto e della ginnastica. Ben poco mi soddisfano que' laberinti cinti da muri, ne' quali passeggiano i detenuti senza che si possano vedere l' un l'altro. Meglio per avventura sarebbe uno spazio aperto, un ampio terrazzo al disopra dell' edifizio, dove l' azione dell' aria e della luce sarebbe più diretta e più ristorante.

Capitolo Terzo.

DIVERSITÀ E VARIETÀ DEGL' ISTITUTI PENALI.

Il signor Leone Faucher per primo ha fatto osservare che un regime uniforme di carceri tanto pe' giovani quanto per gli adulti mancherebbe di logica e di equità; perchè la popolazione de' detenuti è lungi dall' essere identica a sè stessa nelle varie regioni; il giovane della città non è punto allevato come quello della campagna; il pastore e l' artigiano non partono dal medesimo punto, e non avranno nella vita i medesimi accidenti, ed i loro delitti diversificano come i loro gusti. Il signor Ferrus, ammettendo questa distinzione, spinge le sue conclusioni fino a dire che in una riforma veramente radicale delle carceri non solo si dovrebbe badare a queste dissomiglianze tra la popolazione della città e quella della campagna, tra i giovani e gli adulti, ma ancora a quelle sfumature così varie d' organizzazione, di carattere e di attitudine che si trovano nel condannato dell' una e dell' altra categoria risguardato singolarmente; egli vuole che si tenga conto delle differenze morali e delle condizioni relative d' intelligenza: il che egli chiama *individualizzare* l' applicazione della pena. Questo principio, soggiunge, noi lo domandiamo tanto pe' giovani quanto per gli adulti nel governo penitenziario; giacchè esso deve dominare ogni buona educazione sociale.[1] Pietro Ellero va ancora più in là asserendo che

[1] Vedi Ferrus, *Des prisonniers, de l'imprisonnement et des prisons*, pag. 315.

se un Lavoisier fosse un delinquente e non già un martire, e si dovesse punire, io dico che a costo di fare un carcere apposito per lui, si dovrebbe fare.[1]

Nella medesima sentenza vengono due altri recenti scrittori di cose penali, i professori Garelli e Canonico; il primo di questi dice: « In nome della moralità e della giustizia domando che si ripassi da capo la questione del sistema penale; la si sottragga una volta dal cerchio limitatissimo dell' autorità e dell' esperienza. O per Dio! ora che l' autorità è fatta uggiosa, e certi vandali si vantano d' aver lacerate le prime pagine della Bibbia, mi fa stomaco che s' invochi l' autorità degli stranieri per risolvere una questione più etnografica che qualsivoglia altra, e che uomini i quali hanno pur testa per pensare da sè, vogliano pensare col cervello altrui; epperò respingo le conclusioni della Commissione che studiava la riforma carceraria presso di noi, e dico: la questione non fu posta come si doveva, non fu studiata sotto i suoi veri aspetti. Si è pensato a difendere la società e vendicare i diritti che furono lesi;[2] ma ciò non è tutto: studiamo eziandio il colpevole, esaminiamolo nelle sue propensioni, ne' suoi istinti, nelle abitudini e nelle credenze.[3] »

Il prof. Canonico poi in modo più esplicito dice: « L' isolamento è necessario; anzi indispensabile per

---

[1] Vedi la citata memoria del prof. PIETRO ELLERO sull'*Emenda penale* stata premiata dalla R. Accademia di Modena.

[2] Vedi la relazione al Ministro dell'Interno dalla Commissione istituita con R. Decreto 16 febbraio 1862.

[3] Vedi GARELLI, *Delle colonie penali nell'arcipelago toscano*, pag. 142-143.

porre l' uomo che ha errato in faccia a sè stesso, per ridestare la sua coscienza alla voce del buono e dell' onesto. Ma per l' uno non sarà sufficiente un anno intero: per un altro basteranno quindici giorni. L'isolamento, che concentra uno spirito dissipato, indurirà uno spirito già concentrato nel male. — La fredda applicazione della regola generale non serve a nulla. — Quindi è mestieri che vi siano luoghi di pena, in cui l' isolamento si possa alternare colla vita sociale, operosa ed attiva. Allorchè l' isolamento, aiutato da opportuni soccorsi morali, avrà dato qualche buon frutto, mettete il condannato, nel luogo stesso di pena, alla vita sociale, disciplinata e severa; — se non fa buona prova, tornatelo alla solitudine, o tentate altri stimoli, e poi ritentate il saggio: ma non dimenticate mai che la vita sociale, ordinata, laboriosa ed onesta è lo scopo a cui dovete indirizzarlo, ed a cui lo dovete temprare. Nel luogo di pena si deve imporre per forza ciò che il colpevole dovrebbe fare per libera scelta se amasse la giustizia e conoscesse il suo vero bene.[1]

Coteste testimonianze ci aprono la via a trattare la questione sotto il punto di vista speciale sotto il quale la vogliamo di preferenza studiata, e ci danno coraggio ad enunciare i teoremi che ci paiono legittimi corollari di ciò che si è premesso.

Noi richiamiamo qui dapprima i principii intorno al fine della pena, perchè ci pare omai tempo, che

---

[1] Vedi la *lettera* del prof. TANCREDI CANONICO, inserta nel libretto delle *Colonie penali nell' arcipelago toscano* del prof. GARELLI, pag. 155.

alle discipline carcerarie si dia quella concatenazione scientifica che debbono aver quasi comune colle discipline pedagogiche, dalle quali sostanzialmente non differiscono. Cotesto fine, dicemmo essere complesso, cioè la difesa della società, la esemplarità, e la emendazione del colpevole. Ai due primi è agevole il provvedere, e dove l' ultimo si ottenesse, nel suo àmbito comprenderebbe i due precedenti. Ora l' emendabilità è varia all' infinito, e varii di specie, ma più varii ancora d' efficacia sono i mezzi coi quali si attua.

Tutto ciò importa: 1° una diversità di istituti penali corrispondenti non tanto alla gravità del delitto, quanto alla diversità di sesso, di età e di condizione; 2° Una gradazione negl' istituti della medesima specie in relazione cogli stadi dell' emendazione.

Noi facciamo qui astrazione dal carcere preventivo o giudiziario; è già troppo ampia la tela del nostro lavoro perchè possiamo occuparci anche di questa; rammenteremo solo a questo proposito quello che dice Cesare Balbo in una *novella del Maestro di Scuola:*

« Se il pover uomo campa dalla giustizia e dalla prigione, e torna al paese, ei torna rovinato, diffamato, che nessuno non lo vuol più nè per massaio nè per lavoratore, e talora entrato galantuomo in carcere, per ira e per disperazione e per mala compagnia ne esce briccone. »

Noi qui pigliamo il prigioniero dopo la sua condanna, e faremo questa prima separazione; gli uomini da una parte, e le donne dall' altra. Poscia pigliamo per norma l' età. Egli è evidente, che non conviene collocare insieme ad altri il giovinetto al disotto de' sedici

anni, il quale non ha ancora toccato l'età in cui le passioni maggiormente bollono, e fanno l'uomo intollerante di qualsivoglia freno. Poi vengono i giovani dai 16 ai 21. — Al disopra di questi sta la età virile, quella che può essere redenta ancora, specialmente ove bene si ordini il lavoro. In questa classe possiamo spingerci fino ai quarant'anni. Sopra questo limite di età poco rimane a sperare, perocchè ivi si concentrano in gran parte i recidivi, che sono i veterani del delitto. Tutt'al più voglionsi rivolgere le cure maggiori, affinchè la loro vita non si consumi nell'ozio, ed il loro mantenimento non sia di peso allo Stato.

Un'ultima classe è ancora a stabilirsi ed a separarsi da tutte le altre, cioè quella degl'impotenti al lavoro, che s'infiacchirono sotto il peso delle malattie e de'vizi; dei quali l'unica emendazione possibile dovrebbe consistere nell'apparecchio cristiano alla morte e nella rassegnazione ai mali inevitabili nei quali versano.

La diversità degli istituti penali corrispondente alle specie enumerate di detenuti è del tutto doverosa, ed è un'emanazione della responsabilità del governo sociale, cui incombe l'ufficio di porre in atto tutti i mezzi migliorativi degl'individui, e di rimuovere tutto che possa corrompere o guastare. Questi istituti adunque debbono avere tra loro una diversità specifica; il che suona che debbono avere regole e qualità proprie, di cui sarà parola in seguito.

Ma in una medesima specie molte gradazioni o varietà sono necessarie, le quali, per così dire, rap-

presentino i vari stadi dell'emendazione; giacchè il detenuto può essere più o men vicino a quel punto al quale noi vogliamo condurlo. Oltre questo, vi avranno altri elementi determinativi di cotesta varietà somministrati dalla diversa condizione sociale, e dalla diversa natura del delitto o meglio della causa che fu impellente al delitto. La quale varietà deve dipendere da una classificazione *morale* dei condannati, del tutto differente dalla classificazione *materiale*, di cui parlammo poc'anzi per dimostrare la necessità di differenziare per specie gl'istituti penali.

ART. 1° — *Degli istituti penali pei giovani.*

Le statistiche criminali contengono la notizia accurata de' morbi sociali e lo studio sperimentale delle loro cagioni e dell'azione esercitata dai rimedi che si adoperano per distruggere o restringere la loro malefica influenza. Or bene da quella che fu pubblicata nel 1857 dal governo Sardo per gli anni 1853-54-55 rileviamo che, sopra 8643 condannati, 49 stavano al disotto dei 14 anni; essi furono condannati, perchè si comprovò che avevano operato il male con discernimento. Non sappiamo quanti sieno stati i condannati per simile ragione in tutto il regno italiano, nè tanto meno quanti possano essere i giovanetti al disotto di 14 anni che subirono una condanna; noi supporremo (nè ci pare di allontanarci dal vero) che abbiano ad essere cinque volte tanto, cioè 250.

Le condanne tra i 14 e i 18 anni furono per le provincie subalpine di 565, epperò per tutta Italia deb-

bono essere, secondo tutte le probabilità, tra i 2500 ed i 3000.

Finalmente tra i 18 ed i 21 anni furono 1028, epperò ora han da essere sopra i 5000.

Ci bastino questi dati senza aver bisogno di recare in mezzo quelli concernenti le altre età: essi sono sufficientemente imponenti. Cotesti numeri rappresentano che al disotto dei 18 anni vi ha un condannato sopra quindici, ed un sopra otto al disotto de' 21.

Cotesta precocità nel delitto è oggimai un fatto altrettanto universale quanto la civilizzazione, confermato dagli annali statistici di tutte le nazioni civili. In Prussia si verificò che i delinquenti al disotto dei 16 anni erano 3 per cento. Nel ducato di Baden al disotto de' 18 anni il 12 per cento. Nel regno dei Paesi Bassi, come in Prussia.

Dai calcoli che si fecero su molte contee del regno unito della Gran Bretagna, e riferiti dal dott. Iulius nelle sue *Lezioni sulle prigioni*, risulta che il numero de' condannati al disotto de' 17 anni sta al numero totale de' condannati come uno a *venti*, e che nelle contee manifatturiere è di uno a *dieci*, a Londra poi di uno a *sette*.[1]

In Francia, stando ai dati un po' antichi che sono riportati nell'opera del signor Leone Faucher, nel 1821 vi avevano 585 detenuti al disotto di 16 anni, l'anno

---

[1] Gioverebbe assai che i congressi internazionali di statistica fissassero un numero eguale di anni, da cui partire; giacchè egli è impossibile l'istituire confronti tra queste varie indicazioni; un anno più od un anno meno di età vi portano differenze grandissime; parimenti gioverebbe assai che fra i dati figurasse lo stato civile e la condizione domestica.

dopo erano aumentati fino a 671; nel 1828 erano 804. Crebbero adunque del 28 %; negli anni 1833 e 34 erano sopra 1300. Paragonando cotesti numeri, si vede come questa terribile avanguardia del delitto vada rapidissimamente ingrossando. Nella Francia stessa dai *comptes-rendus* della giustizia criminale risulta che un decimo di coloro che ricompaiono davanti i tribunali siccome recidivi, commisero il loro primo delitto nell' età inferiore ai sedici anni. I detenuti adunque che si misero di buon' ora per questa via fatale, vi perseverano con costanza degna di miglior causa fino al fine, formando il nucleo di quella formidabile generazione di malfattori che assimila a sè tutto quanto le si accosti colla corruzione dell' esempio e delle suggestioni.

Ora quale può essere la causa di cotesto progresso spaventoso del male? La società delle prigioni *(on prison discipline)* di Londra assegna a cotesto morale contagio le seguenti cagioni: 1° Le relazioni che i fanciulli contraggono nelle case di ricovero *(flash houses)* coi ladri e colle donne di malaffare; 2° I cattivi esempi de' genitori, la mancanza assoluta di educazione e di lavoro, le abitudini dell' oziare e vagabondare, del giuoco e de' vizi; 3° Il rigore eccessivo delle leggi penali ed il sistema corruttore delle prigioni.

Per mancanza di educazione dovrebbe qui intendersi, soggiunge il Faucher, l'assoluto abbandono. In Inghilterra la civilizzazione manifatturiera trasse dietro di sè tali orrori, davanti ai quali si è costretti di coprirsi la faccia. Eccovi la tabella de'fanciulli abban-

donati o smarriti nelle vie di Manchester, all'infuori de'sobborghi, nello spazio di quattro anni (1832, 33, 34, 35) compilata per ordine del Parlamento inglese:

Dall'agosto	1831	al 31 luglio	1832	. . . .	1954
»	1832	»	1833	. . . .	2140
»	1833	»	1834	. . . .	2117
»	1834	»	1835	. . . .	2439
				Totale	8650.

Dio buono! Otto mila seicento e cinquanta fanciulli in quattro anni gettati sulla pubblica via in una sola città! Qual maraviglia se coloro fra questi infelici che scampano alla morte, si gettino in braccio al delitto? [1]

In Prussia si attribuiva l'accrescimento de' giovani delinquenti: 1° all'aumento delle nascite illegittime, che sottraggono i fanciulli dalla sorveglianza de' genitori; 2° ai cattivi esempi che ricevono in famiglia, all'ignoranza, in cui si lasciano crescere d'ogni istruzione e d'ogni principio religioso; 3° alla vita errante che conducono la più parte di questi fanciulli, ed all'impiego prematuro che si fa di loro in qualità di operai nelle fabbriche; 4° finalmente al fascino delle abitudine vergognose.

I signori Beaumont e Tocqueville visitando la casa di rifugio di Nuova York ritrovarono che una buona

---

[1] Nell'ultima statistica de' crimini e delitti commessi a Londra nell'anno 1865 troviamo che i più gran delinquenti non sono gli uomini fatti, ma i giovani che non hanno oltrepassati i vent'anni. Sopra 3091 condannati alla servitù penale, alla deportazione ecc. 702 non avevano ancora 20 anni ed 808 non avevano raggiunti i 25.

metà de' giovinetti ricoverati in quell'istituto, ivi erano stati condotti da disgrazie incolpevoli. Sopra 513 fanciulli 115 avevano perduto il loro padre e 40 la loro madre; 67 erano orfani; 51 erano stati spinti al delitto dalla mala condotta notoria de' loro genitori; di 47 le madri s'erano rimaritate.[1]

Tutte coteste cause ebbero certamente, ed hanno tuttavia, un'azione sull'aumento de' giovani delinquenti. Ma se noi uniamo questo fatto ad altri egualmente deplorevoli, e quasi lo generalizziamo, ci pare di poterne dedurre una causa assai più remota, e probabilmente più attiva. Perchè aumentano cotanto le nascite illegittime, i suicidii, le prostituzioni, il pauperismo? Cotesti fatti non possono per avventura avere una comune scaturigine con quelli che qui deploriamo? — Il fatto generatore de' mali presenti sta nel rilassamento de' vincoli che legar debbono i membri della famiglia. Sia cotesto rilassamento causa od effetto della immoralità (probabilmente l'uno e l'altro ad un tempo), egli è certissimo che trae seco il disprezzo dell'autorità, la non curanza de' doveri religiosi, l'in-

[1] Il signor BERENGER nel suo rapporto alla Società di patronato espone presso a poco le medesime cause: « Un certain nombre de ces êtres malheureux, fruit de la prostitution, n'ont jamais su et ne sauront jamais probablement à quels parents doivent le jour. Un cinquième environ de ceux qui ont été l'objet de poursuites judiciaires, se composent d'orphelins; la moitié des autres ont perdu leur père; un quart n'ont plus de mère; et presque tous ceux qui ont une famille ont été par elle entraînés au mal. Les trois quarts n'ont été poursuivis que par des faits de mendicité ou de vagabondage, ou détenus par mesure administrative. C'est à peine si un quart d'entr'eux ont été punis pour de véritables délits ou crimes, dont un cinquième au plus était dirigé contre les personnes. Pour la plupart la source de leurs torts a été le besoin. »

debolimento del senso morale, e quindi l'indifferenza, e simili modi di sfasciamento.[1]

Ora per antivenire il progresso del delitto due vie si possono presentare: l'una, che sarebbe la più efficace, di procedere cioè coraggiosamente ad opporre un argine alle cause, ma questa via è difficile oltre ogni dire, ed un solo la seppe battere ed insegnare, e questi fu Cristo; la seconda è di agire sui condannati, e questa è più facile e più piana; nè tuttavia fu fin qui seguitata con quello zelo con cui si sarebbe dovuto. Entriamo noi in questa via animosi, dovessimo anche parlare al deserto. Niuna questione può essere più importante. Fra tutte le specie d'istituti penali niuno può dare risultati più sicuri di emendazione, di uno che prendesse di mira cotesti giovinetti; perchè nella minore età gli animi non sono ancora così indurati nel vizio da essere del tutto refrattari alla disciplina; niun altro è più utile, perchè la carriera che sta davanti al giovine delinquente è presumibilmente più lunga, la sua perseveranza nel vizio più nociva in ragione appunto della sua lunghezza.

A cotesto problema sociale volsero le cure i governi, ed i loro studi i filantropi. L'Inghilterra prese nel secolo passato la iniziativa delle riforme applicabili ai giovani detenuti.[2] Gli Stati Uniti d'America

---

[1] Il dott. SERAFINO BIFFI, nella sua Memoria letta all'istituto lombardo nella tornata dell'11 gennaio 1866, assegna per cause dell'aumento del numero de'detenuti al disotto di 16 anni in Francia, il *rallentamento de' legami domestici nelle classi proletarie ed il rincaro delle derrate di prima necessità, che rende più grave il peso de' figli.*

[2] Dal 1788 ROBERTO YOUNG fondò la Società di *St-George's*

seguirono questo movimento colla fondazione delle case di rifugio, nate dal concorso della carità privata e dell' azione governativa. I Paesi Bassi e la Germania non restarono stranieri a queste utilissime istituzioni favorendo la fondazione di *Colonie preventive.*[1] Le quali avevano per iscopo di antivenire, mercè un patronato attivo, i pericoli di una educazione viziosa, incompleta o nulla, e d' iniziare i giovani alla vita di famiglia che non avevano potuto conoscere. Le statistiche provano infatti che gli orfani formano una buona parte de' giovani delinquenti, cioè uno sopra tre.

La Germania ha tre varietà di case di rifugio. Le une sono destinate pe' fanciulli moralmente degradati per cagion di miseria, pe' vizi de' genitori; le seconde sono pei giovani malfattori condannati dai tribunali; le terze finalmente accolgono i giovani che hanno preso una cattiva direzione morale, siccome talora s'incontra anche in giovani di spettabilissime famiglie.

In quest' ultima maniera d' istituti l' applicazione del principio di frazionamento fu spinto fino a fare una classificazione per famiglie; cioè ogni famiglia artificiale si compone di dodici giovinetti sotto la direzione d' un fratello adulto. La popolazione dell' istituto si adòpera intorno a tutte quelle cose di cui l' isti-

---

fields allo scopo di prevenire i delitti adottando i figliuoli de'condannati, e di migliorare moralmente, educandoli, i giovani delinquenti. Nel 1806 il governo la riconobbe siccome corporazione indipendente, e compie ancora oggidì importanti servigi dando ricovero ad oltre duecento fanciulli dei due sessi.

[1] Dal 1825 in poi in Germania si fondarono parecchie case di rifugio, a Berlino, a Danzica, a Conisberga, ed in altre città, dove si piglia ad educare i giovanetti che caddero nelle mani della giustizia.

tuto abbisogna. Il che porta delle occupazioni svariatissime, così di meccanica come di agricoltura. La sede di questo istituto è ad Amburgo. È cosa degna di esser notata come niuno dei fanciulli che popolano l' istituto, sia mai fuggito clandestinamente, abbenchè non vi abbia nè muro nè fossato.

In Francia prima dell' erezione delle colonie agricole i giovani delinquenti erano detenuti in prigioni malsane, dannose alla loro costituzione fisica, ma più pericolose ancora per le loro anime esposte al continuo contatto di altre anime perverse, sotto la cui direzione poteva dirsi che compivano il tirocinio del delitto; giacchè dopo questa prima stazione si avviavano diretti per la via del bagno.[1]

---

[1] Ecco la descrizione del modo d'imprigionamento e di trattamento de'giovanetti detenuti in Francia nel 1823: «Le quatrième étage de Sainte-Pélagie est occupé.... à l'ovest par les moines. C'est par ce nom lugubre qu'on désigne une foule d'enfants qui n'ont pas encore atteint leur seizième année. Ce sont pour la plupart des enfants abandonnés ou vagabonds, qui ont exercé, ou qui pourraient exercer une coupable industrie. Quelques-uns de ces enfants, étourdis ou vicieux, ont été livrés par imprudence de leurs parents aux rigueurs de la justice; d'autres enfin sont ainsi punis d'avoir demandé l'aumône en plein jour. On en voit qui ne paraissent pas âgés de plus de sept à huit ans: ils commencent la vie sous de bien tristes auspices. Les mêmes sont divisés en deux classes, les grands et les petits. Cependant cette distinction n'est que nominative; ils vivent ensemble, couchent dans le même dortoir.... Les grands font aux petits une guerre continuelle: c'est l'abus de la force, il se trouve partout.

» Les mêmes sont réveillés à la pointe du jour comme les autres détenus. Un employé de la maison est chargé de conserver l'ordre et le silence.... Ils sont tous occupés à faire des cordes de laine ou de coton. Vers dix heures et demi leur atelier est ouvert, et ils descendent dans une cour assez vaste, mais la hauteur des bâtiments qui l'entourent, met obstacle à la libre circulation de

Non altrimenti procedeva la bisogna in Italia, dove fino a questi ultimi anni un orribile miscuglio bene spesso si faceva di innocenti e di rei, di sospetti e convinti, cittadini e proscritti, giovani e vecchi, entro squallide prigioni che, secondo la energica espressione di Cesare Cantù, i non corrotti corrompono, e dei corrotti fanno putredine.

« Pur troppo i luoghi di detenzione in Italia (osserva giustamente Giuseppe Sacchi), tranne poche eccezioni, non corrispondono per anco alle prescrizioni della legge, e molto meno alla condizione richiesta dalla stessa ragione penale... Non parliamo delle carceri che dovrebbero, per l'arresto preventivo degli imputati da sottoporsi a giudizio, essere disposte come semplici luoghi di custodia, e che sono bene spesso antri squallidi e schifosi. Non vi ha città in Italia che sotto questo riguardo non si vergogni che la statistica de' passati governi non abbia permesso d'aver luoghi di detenzione in cui sia rispettata l'umanità. Solo da breve tempo si potè riparare ad alcuni dei più gravi sconci, e la nostra stessa Milano che qualche volta fu detta la città madre del bene, non ha per

l'air ; c'est là qu'ils se dédommagent du silence.... leurs jeux ont cependant quelque chose de triste et de cruel....

» C'est dans cette cour que les mêmes reçoivent leurs vivres. Quelque soit la saison, les mêmes descendent la plupart nu-pieds. On suit pour l'éducation de ces enfants des principes que la raison ne saurait avouer. Ils ont un maître qui suit l'ancienne méthode des frères ignorantins....

» Avec un tel régime, ces enfants ne peuvent contracter que des penchants vicieux. Ils s'abandonnent avec délices et avant l'âge aux passions dévorantes qui sont le fléaux de la société. Beaucoup d'entr'eux languissent et meurent vers l'âge de treize ou quatorze ans. » — JOUY et SAY, *Les Hermites en prison.*

anco potuto introdurre tali riforme da confortare l'animo de' buoni.[1] »

Recentemente emanò un' ordinanza ministeriale (13 aprile 1867), la quale prescrisse doversi levare dalle pubbliche carceri, ove per titolo di oziosità e vagabondaggio sono ora rinchiusi, tutti i giovanetti minori di 16 anni. Questi infelici saranno affidati alle pie sollecitudini della carità educativa che si esercita con molto zelo nei 24 riformatorii per la gioventù traviata ora esistenti in varie parti d' Italia, dei quali otto si trovano in Lombardia. Sinora in questi istituti non si contano che 1426 ricoverati, dei quali 1204 sono maschi e 222 femmine, mentre, secondo che asserisce l' egregio signor Sacchi, il numero della gioventù carcerata da ricoverarsi oltrepassa già i diecimila. È quindi da far voti perchè l'assistenza del Governo e la carità del paese diffonda ognor più simili istituti là dove mancano. Sarà quindi prezzo dell' opera lo studiare dapprima teoricamente le molte ed importanti questioni che s' incontrano nella loro pratica organizzazione.

Coteste questioni sono di due specie ben distinte: le une riguardano le condizioni *materiali* di questi istituti che chiameremo anche noi *riformatorii*, e le altre concernono le loro condizioni *morali*.

§ 1° — *Delle condizioni materiali de' riformatorii.*

I. *Condizioni igieniche dell' istituto.* — Molti utili ammaestramenti intorno a questo argomento si pos-

[1] Memoria letta all' Istituto Lombardo nella tornata del 9 maggio 1867.

sono avere dall' opera del signor Jaquemont, pubblicata l' anno passato in Francia *sulle condizioni igieniche degli ospedali e degli ospizi.* Citeremo per prima la condizione che può dirsi comune agli spedali ed ai *riformatorii*, che si abbiano cioè a collocare fuori dell' àmbito delle città, perchè si possa loro dare quella maggiore ampiezza che si desidera, la quale non è mai soverchia; ove si abbia tutta la ricchezza ed abbondanza di luce, di cui si abbisogna; il che rende possibile tutte quelle divisioni e classificazioni che si reputano necessarie; si può dotare l' istituto di tutti quei soccorsi di istruzione come sono gli apparecchi ginnastici e simili. E da ultimo si ha un risparmio economico grandissimo nella spesa de' viveri; giacchè al di fuori della cinta daziaria non gravita sopra gli alimenti verun tributo o regio o municipale. Al che vuolsi aggiungere l' introduzione di arti che hanno un' efficacia educativa sopra i lavori dell' industria, cioè le varie maniere di coltivazione degli alberi, dei fiori, il governo delle api, l' educazione del baco da seta, l' orticoltura e simili.

L' influenza igienica venne dimostrata dal dottor Ferrus, allorchè consigliò nel 1848 il trasferimento de' giovani detenuti dal penitenziario della Roquette e dell' altro delle *Madelonnettes* alla colonia agricola di Petit-Bourg che venne quasi immediatamente effettuato. Cento giovani quasi tutti scrofolosi furono estratti dalle celle penitenziali e trasportati nella colonia, ed ivi si sottoposero al medesimo governo, alle stesse abitudini, epperò ai medesimi lavori de' piccoli coloni colà raccolti a titolo di *caritatevole rifugio.*

In tre visite successivamente fatte, e a discreti intervalli una dall' altra, il dottor Ferrus si convinse degli ottimi effetti ottenuti. Infatti fin dalla prima visita coloro in cui la scrofola era soltanto al suo primo stadio, non presentavano più traccia di essa. Il lavoro e l' esercizio corporale all' aria aperta avevano distrutto in sul nascere il germe funesto, e risanarono.

Nella seconda visita fatta dopo un mese ritrovò che undici de' suoi malati più gravi presentavano qualche segno di miglioramento. Finalmente tornato dopo cinque mesi provò la singolare consolazione di vedere la maggior parte de' suoi malati pienamente guariti. E cotesti risultati voglionsi attribuire agli elementi igienici della colonia, cioè salubrità di acque, d' aria, di locali e di esposizione.[1]

Coteste condizioni sono tanto più necessarie ove si badi che per ordinario i fanciulli o i giovinetti che hanno bisogno dell' opera riformatrice, sono lungi dall' essere sani e robusti, sono anzi in condizione di salute gracilissima. Dunque la prima e più urgente riforma, quella che è eziandio la più facile ad ottenersi, è la fisica. Ad ottener questa gioverà avvertire

[1] Merita d'essere citato con particolare encomio il Riformatorio di Parabiago fondato da quel generoso uomo che è il cav. ab. Spagliardi. Esso è in un vasto fabbricato che fu in antico un monastero, in saluberrima situazione; ha vasti cortili e porticati ed è capace di quattrocento alunni. È decorato d'una bellissima chiesa ed è cinto da un orto dell' estensione di oltre duecento pertiche di terreno esemplarmente coltivato. Senza artificiali ripieghi, chi lo dirige può comodamente sorvegliare le officine ed i lavori della campagna. Da per tutto spira la più accurata mondezza e sotto il rapporto igienico nulla venne trascurato, si combinarono persino dei congegni idraulici in modo da avere zampilli d'acqua potabile in tutti i piani dell'edifizio.

ad alcune particolarità abbastanza importanti, specialmente allorchè si trattasse di trasferimento dal sistema cellulare ai lavori dei campi, come quello di cui si è pocanzi discorso. Egli è evidente che cotesto passaggio non dovrebbe essere repentino per costituzioni gracili, cagionevoli, e per infermi; nè parimenti operarsi nel rigore del freddo, o nella stagione umida. Se la transizione non è debitamente graduata e le vesti bene appropriate alla nuova condizione d' esistenza, i primi effetti di questo cangiamento possono essere funesti.

Alle quali condizioni sarebbe eccellentemente provveduto qualora a sede di *riformatorii* si scegliessero, come ebbi a consigliare in altra mia operetta, alcune delle piccole isole o disabitate o quasi, le quali contornano l' Italia nostra. Compendieremo qui le ragioni colà esposte.

1° Ai mali che viziano i temperamenti e le costituzioni de' giovani da riformarsi niun rimedio più economico ed efficace quanto l' aria marina e i bagni di mare.[1]

2° Per la qualità de' lavori a cui può essere accomodata la colonia, alla quale non può affidarsi un terreno sodo e vergine affatto. Perchè a compiere i lavori preparatorii sono necessari molti capitali, ed è

[1] Quanti scrissero intorno a questo ramo di pubblica beneficenza, sieno medici, sieno economisti, tutti osservarono che i due terzi de' fanciulli ricoverati sono scrofolosi o rachitici o simili. Contro la scrofola e le sue varie e molteplici forme giovano assai i bagni marini. Per questo in alcune città della Lombardia si costituirono *comitati* per mandare i fanciulli scrofolosi poveri ai bagni di mare. — Vedi GARELLI, *Delle colonie penali nell'arcipelago toscano.*

mestieri di avere lavoratori dotati di grande forza muscolare, di cui sono privi i nostri coloni. Parimenti non paiono convenienti i luoghi piani, la coltura dei quali richiede forza e robustezza di braccia in coloro che li debbono coltivare. La Gorgona, secondo la nostra opinione, ha tutte le migliori condizioni per la varietà delle colture che le sono appropriate; nella parte montuosa conviene la silvicultura, nel pendío più blando la coltivazione della vite e degli olivi; gli orti verso il litorale ed in fondo alle valli, e nei pochi piani la coltura dei cereali, e fors' anco del cotone. La qual varietà di lavoro mirabilmente si accomoda colla diversità dell' età e della forza di giovani coloni, e conferisce perciò al buon ordinamento ed alla disciplina della colonia.

3° Finalmente una colonia colà stabilita può essere divisa in diverse categorie. Cotesta separazione è necessarissima, seppure si vuole impedire la propagazione ed il serpeggiare de' vizi. Al che provvederanno in Gorgona i caseggiati che già esistono, e quegli ancora che si potrebbero e si dovrebbero costruire a discreti intervalli gli uni dagli altri: ne' più elevati luoghi verso i monti le case coloniche per ricovero del bestiame e per l'abitazione delle persone che di esso hanno cura. In una buona amministrazione agricola coloniale le cure igieniche del bestiame c' entrano per una buona parte, e per l'altra la produzione e la conservazione del concime. A metà del pendío delle valli le case per ricettarvi gli attrezzi per la coltivazione degli orti ed i prodotti di questi. — L' orto, come ognun sa, vuol essere proprio sotto

la mano e l'occhio di chi lo coltiva; ed ecco una cultura svariatissima, per la quale può essere sufficiente una forza anche mediocre, quella appunto che hanno i giovanetti nel principio della loro adolescenza. Alla cultura degli ortaggi suole andare di pari passo quella delle piante fruttifere.

Non agglomeriamo adunque troppi giovani insieme, quasi accasermandoli; anzi dividiamoli, come si pratica in Isvizzera, in tante piccole famiglie, a capo di ciascuna di esse sia uno di loro specchiato per condotta ed esemplare pel lavoro, il quale sia guida ed esempio non solo di quelle operazioni nelle quali i minori di lui vogliono esercitarsi, ma eziandio di moralità e di tutte quelle virtù sociali che devono diventare abitudini in tutti. Oh sì che questo sarebbe un vero insegnamento ed un'educazione sostanziale e proficua! L'oratorio poi e la scuola dovrebbero essere il luogo di ritrovo e di convegno per tutti gli abitatori dell'isola, la quale in breve corso d'anni piglierebbe la forma d'un villaggio, dove alla bellezza ed apricità di natura l'arte avrebbe aggiunto tutto l'utile di cui è capace.

II. *Delle condizioni del lavoro.* — Qual è il miglior partito che si può cavare dall'orda de' miserabili fanciulli che la miseria e la corruzione sociale gettano sulle piazze? Come rendere onesti ed utili cittadini questi sfaccendati e procaci monelli, dai quali esce il maggior contingente delle galere? Questo è il problema che si è fra tutte le questioni penali più discusso in questi ultimi anni. I più dissero (segnatamente dopo lo splendido rapporto di Berenger de la

Drôme), versate nelle colonie agricole molti de' giovani delle case di correzione, degli orfanotrofi, degli esposti e di qualsiasi maniera di abbandonati. Per l'Italia poi si disse: si istituisca una casa di lavoro e d'istruzione agraria nella Sardegna, ove tanto abbonda il terreno da mettere a cultura, e dove mancano braccia dotate di forza sufficiente, manca l'istruzione e tutte le altre condizioni atte a migliorare le pratiche agrarie. Se tali istituti esistessero, tornerebbe conto al governo ed agli istituti caritativi che hanno orfani ed esposti, il mandare colà questi giovani pagando una retta annua. Dunque secondo costoro il rimedio alla piaga dell'oziosità e del vagabondaggio e del *derelittismo* è la colonia agricola. Questo rimedio è facile, è applicabile su vasta scala; è morale, perchè la semplicità della vita campestre, lo spettacolo della natura non possono non operare in bene sull'animo del giovane; è utile poi in singolar modo alle condizioni presenti dell'Italia, la quale deve cercare quella prosperità che non ha, e che deve avere, nell'agricoltura, che si reputa la sorgente più sicura del nazionale benessere. Coteste ragioni scriveva la *Perseveranza* nel giugno del 1865. A cotesta teoria opponevasi la *Gazzetta di Milano* sostenendo che « malgrado questi vantaggi, che sono innegabili, il rimedio delle colonie agricole, preso sommariamente nel fatto, presenterebbe gravissimi inconvenienti. Ecco come stanno le cose in realtà. I derelitti, gli esposti, gli orfani, i discoli, i miserabili si devono dividere in due categorie, — campagnuoli ed urbani. I secondi sono più numerosi de' primi; le città danno

il maggior contingente a questa classe, che trascurata, si organizza ad armata antisociale.

» Ora, per il derelitto urbano, l'esser applicato ai lavori agricoli equivale all'essere messo fuor della sua cerchia di legami, di affetti, dal centro de' suoi interessi, delle sue relazioni, ed a metterlo in una posizione nella quale tornano inutili per lui le affezioni di famiglia, queste forze riparatrici di tanti mali sociali. Non conoscete voi quel prepotente sentimento col quale il trovatello è legato ai primi suoi allevatori, se fu presso di loro tanto tempo da poterli chiamare col nome di padre e di madre? e si può pretendere che un giovinetto vissuto in famiglia cittadina abbia ad essere condannato a quella solitudine del cuore col predestinarlo alla vita agricola? L'industria agricola e l'industria manifatturiera sono tra loro profondamente separate..... I giovanetti, quando hanno compiuta la loro educazione agricola, bisogna pure restituirli alla libertà. Ebbene, allora voi li vedreste, spinti dall'invincibile amore del luogo natío, ritornare alla loro città, rintracciare con ansia i membri superstiti delle loro famiglie, implorare da essi appoggio, ospitalità; ma non esercitati in nessun ramo d'industria manifatturiera, troverebbero un acccoglimento freddo, scoraggiante. »

Prima di sciogliere queste difficoltà, vogliamo ancora recare in mezzo le idee che il signor Giuseppe Sacchi esponeva nella sua Memoria letta all'Istituto Lombardo nella tornata del 9 aprile 1865, *intorno all'ordinamento dei nuovi istituti di correzione per la gioventù traviata.* Egli accetta in massima le conclu-

sioni della Commissione francese, la quale dopo aver studiato i vari istituti che sono in Francia, non meno di 50, presentava a sè queste tre gravi domande: I penitenziali agricoli moralizzano davvero i fanciulli? Si educano con essi buoni agricoltori? Il risultato che offrono, compensa il dispendio che costanó? E le risposte furono negative.

L'anno dopo, nella tornata dell' 11 gennaio il signor Sacchi da quel generoso amatore della verità che egli è, informando il corpo accademico dell' istituzione di Parabiago, disse « che era in obbligo di far noto come lo scioglimento dell' arduo problema d' introdurre l' applicazione del sistema agricolo in riformatorii giovanili era stato da pochi mesi e con felice esito tentato in Lombardia. »

Or che cosa è l' Istituto di Parabiago? forse una colonia del tutto agricola? È egli possibile lo istituire una colonia, anche all' aperto, anche in un' isola disabitata, la quale non debba avere in sè tutte quelle arti, che meglio manifatturiere si direbbero, ma che essendo come accessorie rispetto alla coltivazione dei campi, perdono il loro predicato proprio? La stessa colonia di Mettray ha dieci o dodici arti oltre la cultura de' campi, così pure la colonia di Pianosa, la quale non è un riformatorio di giovani, ma una vera casa di pena pei provetti nel delitto e nell' età.

Prendendo adunque la denominazione di colonia agricola non in senso ristretto ma largo, noi crediamo che possa rispondere vittoriosamente alle tre domande della Commissione francese, e non è una soluzione parziale del problema in discorso, ma totale; perchè

riunisce la serie degli sforzi generosi della società per guarire le proprie piaghe; accetta ogni specie di lavoro nell' atto stesso che offre un asilo sicuro e sano mille volte di più che non sieno i ricoveri cittadini.

Certo, prima d'incamminare un giovanetto piuttosto verso un' arte che verso un' altra giova sapere dond' egli venga, e dove probabilmente sarà per ritornare ; affinchè si possa dare quell' indirizzo all' azione emendatrice, il quale torni più utile al suo avvenire economico e morale. Ma pensando a questo, non vuolsi porre in dimenticanza che niuna cosa più ci deve premere quanto il riformare anzi tutto il suo fisico, migliorando la sua salute, rinforzando la sua costituzione. Ed a ciò provvede assai meglio la colonia, che qualsiasi reclusorio.

In secondo luogo si badi che le campagne danno anch' esse un tributo assai grande alle case di correzione. Dall' ultimo resoconto pubblicatosi in Francia nel 1853 abbiamo dalla campagna 3774 maschi e 667 femmine nelle case di correzione; le città invece diedero 3941 maschi e 681 fanciulle; vi ha dunque un eccesso di vizio precoce nelle città, avvegnachè in Francia la popolazione cittadina sia soltanto la metà della campagnuola. Ciò posto, egli è evidente che se i giovani campagnuoli s' isolassero in un penitenziale, ed indi si destinassero ai lavori d' un' arte manifatturiera, questo repentino passaggio dal lavoro all' aria libera a quello sedentario, sarebbe assai più pericoloso che ausare l' ozioso delle città ai facili e dilettevoli lavori de' campi. Che se adunque si dovesse esclusivamente

scegliere tra l'un sistema e l'altro, io crederei mille volte più ragionevole la scelta della colonia agricola, che non quella d'un istituto manifatturiero.

Non conviene neppure esagerare le attrattive che in anime precocemente corrotte possano avere gli affetti di famiglia, i vincoli di parentela e d'amicizia, e neppure conviene fare grande assegnamento sulla loro durata. Badiamo infatti alla qualificazione delle colpe che provocarono la loro condanna. Essi furono povere vittime, dice il dott. Griffi nella citata Memoria, dell'ignoranza, della miseria e dell'abbandono. La dissipazione e la immoralità della famiglia sono le cause precipue per le quali i ragazzi derelitti, o, ciò che è ancor più miserando, sedotti da chi dovrebbe circondare di cure, di consigli e di buoni esempi la inesperta loro fanciullezza, si trovano, senza volerlo ed inconsci, trascinati sullo sdrucciolevole pendío del male. L'ultimo resoconto pubblicatosi in Francia ci dà ottomila e novecento reclusi al disotto dei 16 anni, ed un buon terzo non oltrepassa i 13. Vediamo ora quali erano le loro famiglie: 172, ci si dice, appartenevano al ceto medio, ma non ci si dice (e forse non si può dire) quale fosse la loro moralità; 4576 a famiglie che vivevano del lavoro giornaliero; 2003 appartenevano a genitori senza professione, mendicanti, vagabondi, prostitute ec.; 1065 a genitori stati sottoposti a gravi condanne penali; gli altri 1084 a genitori che erano o morti o scomparsi senza più dare contezza di loro.

Non sarebbe egli desiderabile che per alcuni di questi infelici giovinetti si cancellasse dalla loro memoria la idea de' loro genitori, se a questi è imputa-

bile la loro malvagità precoce? Od almeno non sarebbe desiderabile che la reclusione sia tanto lunga quanto è necessario non solo ad operare la piena riforma, ma ancora perchè il ragazzo acquisti tutto quello sviluppo fisico e morale da potere, tornando alla libertà, bastare col lavoro ai propri bisogni, e resistere alle suggestioni del male? Non sarà adunque un atto ingiusto, anzi sapientemente provvido il trattenere il giovane nella colonia quanto più di tempo gli è necessario per affrontare con sicurezza i pericoli della libertà. O per lo meno il sistema de' riformatorii dovrebbe essere così combinato (con apposita società di patronato) che il giovane, specialmente se orfano od abbandonato, non dovesse essere restituito alla pienezza della libertà, se non dopo il sorteggio della leva, di guisa che alla liberazione seguiti immediatamente l'arrolamento sotto le bandiere nazionali, dove la disciplina militare farebbe le veci della tutela. In quell'età le forze fisiche ebbero tutto il loro svolgimento, e il sentimento di dignità e di onore può operare in tutta la sua forza.

Ma a francare in modo più sicuro il giovanetto recluso dalle future eventualità della sorte, gioverà lo scegliere tali specie di lavori, i quali meno soggiacciano a que' tanti stagnamenti che si denominano *crisi*. Il che avverrà più spesso in tutte le manifatture che non ne' lavori de' campi, dove i prodotti non possono mai soverchiare, nè adeguare completamente le domande, tanto più presso di noi dove i terreni incolti cotanto abbondano, e dove la produzione può essere agevolmente duplicata.

Per tutte le arti, all'infuori dell'agricoltura, gioverà dare la preferenza a quelle per le quali abbonda presso di noi la materia prima, i prodotti delle quali han pure in paese una grande consumazione; abbonda presso di noi il ferro, quindi le cento arti fabbrili; possediamo quasi esclusivamente lo zolfo; esistono copiose cave di marmo e di pietra da taglio; molti terreni ci danno l'argilla e gli altri elementi per la fabbricazione delle stoviglie; abbondano pure i legnami per le costruzioni navali, e per la fabbricazione de' mobili. Tutto ciò all'infuori di tutte quelle arti più necessarie che si riferiscono all'alimentazione, alla fabbricazione delle case, ed alle vestimenta dell'uomo.

Una colonia, ancorchè esclusivamente agraria, deve bastare a sè stessa; cioè niuna arte di cui possa abbisognare deve esserle straniera.

So bene che in pratica ciò può presentare delle difficoltà, specialmente per il primo impianto, ossia per la prima introduzione d'un'arte; ma le difficoltà non ci debbono spaventare. In pochi anni il manicomio di Genova si ridusse a non avere più bisogno di un artefice estraneo all'istituto, il maniaco è muratore, calzolaio il maniaco, così il fabbro ec., altrettanto, pare a me si possa fare in un riformatorio di giovani. Se non che vi ha una differenza: nel manicomio entrano per solito uomini fatti, che già appresero un'arte; qui invece sono giovinetti, che hanno bisogno di apprenderla. E quest'arte dovrebb'essere tale, che potesse poi francare col tempo il giovinetto dalla miseria; dalla prigione, o, meglio, dai riformatorii debbono uscire non solamente migliorati nel co-

stume, ma armati contro le difficoltà della vita, fattesi queste ancor più gravi dalla macchia d'aver abitato per anni un istituto penale; quindi l'umanità e l'interesse bene inteso della società reclamano che vengano preparati a diventare abili operai ricevendo un'educazione professionale completa.

Si badi adunque che il lavoro non deve essere una *speculazione*, ma bensì un mezzo di correzione e di educazione.

III. *Organizzazione del lavoro.* — Adoperiamo qui una parola tutt'altro che propria. Ma essa è oggimai così famosa e così diffusa in tutte le lingue, che è forza ritenerla a dispetto degli economisti e de' cruscanti che in questo convengono di gridarle la croce addosso. Questa parola appartiene alla classe di quegli idiotismi che le false dottrine generano, i quali, tuttochè bastardi, s'infiltrano fra i legittimi figliuoli della lingua ed acquistano se non per diritto, almeno pel lungo possesso, un posto nella repubblica delle parole. Epperò applicando il divieto che la legge civile fa di ricercare la paternità, noi adopreremo questa parola ad esprimere quel particolare ordinamento del lavoro de'giovinetti reclusi, affinchè esso sia mezzo di riforma morale, antidoto alle recidive e fonte di futura ricchezza all'individuo che lo compie, ed alla nazione per cui si compie.

Ecco, o lettore, il punto più arduo della questione che prendemmo a svolgere, che merita d'essere ampiamente discusso, e dove l'esperienza e l'esempio delle altre nazioni non valgono gran fatto; giacchè le condizioni economiche costituiscono piuttosto le

differenze che le somiglianze tra popolo e popolo. Ma si citi, o non, l'autorità degli altri paesi; la sostanza sta in questo che la questione si studi, si discuta senza passione; chè essa non è certamente questione oziosa nè priva d'interesse per la civiltà e moralità della nazione, per la sicurezza sociale ed eziandio per le pubbliche finanze. Di tutte le questioni economiche le quali s'intrecciano colla questione penale, quest'è la importantissima di tutte. Giova quindi che la trattiamo in tutta la sua ampiezza.

Questione preliminare. — Ma qui in limine si affaccia una questione la quale ci obbliga ad una digressione: Può ella la società costringere il condannato in genere, ed il giovinetto in ispecie al lavoro? Cotesta questione si presenta con un certo apparato di difficoltà, finchè sta scritto ne' codici nostri come una specie divisata e distinta, la pena del *lavoro forzato*, quasi che a questa si dovesse contrapporne un'altra dell'*ozio forzato!* La quale per avventura avrebbe maggior ragione di essere che la precedente; giacchè dal lavoro si può ben esonerare il vecchio impotente, l'infermo ed il tenero fanciullo; ma se mi sta davanti un uomo valido, un giovane capace, siccome lo costringo a coprire le sue vergogne colle vesti, lo devo pure costringere a comparire nella sua dignità d'uomo cogli arnesi del lavoro alla mano, ed incurvarlo sotto la soma che gravitar deve come l'atmosfera sopra ogni mortale. Finchè gli alimenti non siano distribuiti come l'aria e la luce, senza il concorso del lavoro umano, chiunque mangia deve portare il suo contributo di opera alla produzione di essi.

Io rispetto la libertà, epperò lascierò la scelta tra lavoro e lavoro, ma non estenderò questa scelta tra l' ozio e l' operosità.[1] Per carità, siamo pure gelosi de' diritti de' birboni, ma non dimentichiamo neppure i diritti della società e dell' umanità. Intìmi adunque la società il grande precetto biblico: *In sudore vultus tui vesceris panem*; ed in seguito studi al migliore ordinamento da darsi al lavoro, specialmente del condannato. Ecco le condizioni che l' umanità prescrive al medesimo:

1° Nelle case di correzione pe' giovani detenuti il tirocinio del lavoro manuale dev' essere sempre subordinato allo svolgimento delle sue forze fisiche intellettuali e morali, dev' essere sapientemente avvicendato coll' istruzione morale e religiosa, solo rimedio contro i pericoli d' una depravazione prematura, la quale cominciò già i suoi guasti, ma cui si può sperare, senza troppo illudersi, di rimediare.

2° Dev' essere *graduato*, tanto rispetto al tempo quanto alla gravità; acciocchè sia proporzionato alle forze di ciascun individuo. Da cotesta graduazione è lecito trarre un mezzo di distinzione ed un potente stimolo di emulazione.

3° *Professionale*, cioè che con esso il giovanetto compia il tirocinio d' un' arte o d' un' industria, ed in virtù di esso acquisti l' abito di esercitarla, e non faccia soltanto degli *specialisti*. Il che interviene

[1] In Francia il Codice Penale del 5 ottobre 1791 ha reso obbligatorio il lavoro nelle prigioni. La rivoluzione socialista del 1848 aveva soppresso quest' obbligo, ma fu forza ristabilirlo bentosto; imperocchè la morale e la disciplina non potevano conciliarsi coll' ozio de' condannati.

sempre, come osservava Giulio Simon in quel famoso discorso alla Camera legislativa di Francia (13 giugno 1865), allorche il lavoro è in mano degl'intraprenditori.[1]

4° *Piacevole*, e lo sarà sempre quando il lavoro è una conseguenza d'una obbligazione volontariamente consentita e risolubile in danno ed interessi; ed abbia in sè tutta quella varietà di occupazioni e d' esercizi, che sono propri di quelle arti le quali importano un tal qual vigore di mente. Quindi dai riformatorii della puerizia dovrebbero essere, per regola generale, esclusi tutti que' lavori puramente meccanici, come quelli del cardare la lana, del torcere il filo, il cui scopo è di essere produttivi semplicemente, non di essere edùcativi dell'animo.

5° Parte *individuale*, parte *collettivo*. Le arti tutte si apprendono per imitazione, eseguendo quello che altri impone di fare; ma le arti si perfezionano *provando* e *riprovando* quello che talenta di provare, e da cui si prevede un effetto utile maggiore. Cotesta alternativa è d'una grandissima importanza per la emendazione. Il lavoro collettivo deve dare il quan-

---

[1] Non posso rattenermi dal recare in mezzo le osservazioni del SIMON intorno al tirocinio delle arti: « Suppongo che si metta un ragazzo a tirocinio presso un gioielliere. Se il padrone.... gli insegna quanto si riferisce allo stato di gioielliere, il giovanetto in quattro anni diventerà un abile operaio, capace di guadagnarsi il necessario per vivere. Ma il padrone che compie così lealmente il suo dovere, regala il suo tempo e la sua fatica a beneficio altrui, non a vantaggio proprio.... Invece se l'apprendista non farà che un solo lavoro, diverrà in sei mesi abilissimo in questo, facendo tanto e così perfetto lavoro quanto un operaio adulto, ed il padrone fruirà durante tre anni e sei mesi del lavoro d'un individuo che nulla gli costa. »

titativo di lavoro e di opera che il detenuto deve all'istituto in cambio del vestire, del vitto e dell'alloggio; il lavoro individuale rappresenta il salario che gli compete oltre il mantenimento. Una delle molle più elastiche e più preziose per risvegliare il sentimento della dignità individuale è l'interesse che è appagamento dell'istinto della proprietà. Chi nulla possiede è facilmente incurante de' suoi interessi, il proletario che ha fatto una prima volta un risparmio sul lavoro della settimana, e si compiace di non averlo sprecato la domenica, egli è sulla via dell'arricchire. Un calzolaio del Penitenziario d'Oneglia vidi io lavorare intorno ad un paio di stivali negl' intervalli di ozio, i quali stivali riuscirono così perfetti che rifiutò per prezzo di essi cinquanta lire, dicendomi non vi aveva danaro che li potesse pagare: — Sono per me, li calzerò il giorno della mia liberazione, faranno fede della mia capacità per trovare lavoro, e per dimostrare che non sono poi tanto miserabile. — Un uomo che sente così la propria dignità può essere un infelice, ma non potrà essere un briccone!

Ecco adunque come potrebbe regolarsi la cosa: In una colonia agricola si dovrebbe dividere il terreno in modo, che ogni colono ne abbia una determinata porzione da accordarsi dopo un concorso a guisa di asta pubblica, così: chiunque desidera d' avere una di quelle porzioni di terra da coltivare, chiegga quanto tempo per settimana o per giorno gli può essere necessario, ed offra o in danaro od in prodotti un prezzo pel fitto. Il miglior offerente in ragione inversa del tempo e diretta del prezzo

abbia il terreno. [1] Di questo si faccia un atto se non pubblico *civilmente*, pubblico per la colonia. Indi si lasci a lui la libertà piena di azione, gli si concedano le sementi e la debita quantità di concimi, l'uso degli stromenti e simili, e non si dubiti che verrà fuori di lì una cultura veramente esemplare; tutta la colonia sarà spettatrice e giudice, applaudirà agli sforzi allorchè saranno coronati di buon successo, correggerà e rileverà le ragioni dell'insuccesso.

Ove nascessero contestazioni tra la Direzione della colonia ed il lavoratore, si ricorra all'arbitrato de' piccoli coloni; mostri la Direzione che ha fede nell'imparzialità e competenza di questi, e scelga fra loro gli arbitri che devono rappresentare i suoi interessi.

Il prodotto di questi lavori individuali spetta di pieno diritto al colono in virtù dell'atto che egli stipulava. Sia chiamato egli stesso a vendere i suoi prodotti, sia che li ceda all'Amministrazione, sia che li venda ad altri estranei ad essa. — Sia parimenti libero d'impiegare questo prodotto o ad utile proprio o a vantaggio della sua famiglia, salvo il permesso della Direzione.

Così e non altrimenti il lavoro diventa educativo; perocchè oltre il dare uno sfogo all'attività, porta

---

[1] Cotesta utilissima disposizione potrebbe attuarsi soltanto colà dove abbonda il terreno, e specialmente ove siavi del terreno da dissodare. Nel dissodamento si consumerebbe una parte del lavoro collettivo, la coltivazione poscia si affiderebbe al lavoro individuale. Cotesto è forse l'unico difetto che io rilevai nel Riformatorio di Parabiago, ove la quantità di terreno non mi par sufficiente per le tante braccia che reclamano lavoro.

colla prospettiva de' guadagni un addolcimento alla condizione de' corrigendi, ed introduce la previdenza formando disegni per la vita futura. Che se questi conservano ancora qualche affezione di famiglia, la possibilità di fornire ad essa soccorsi mantiene vivi ed accresce i buoni sentimenti. Il giorno in cui un recluso chiederà di mandare una parte del frutto de' suoi sudori alla madre od alla sorella, quel giorno segna l' aurora d' un' altra giornata che deve durare quanto la vita, la rigenerazione! La speranza di bastare un giorno a sè stesso, mercè il lavoro, lo preserverà dall' impenitenza.

6° Abbia *incoraggiamenti esteriori.* L' utile è già un potente stimolo, ma può essere rinforzato ancora dalla lode e dalla gloria che venga dal di fuori. A questo conferirebbero assai le pubbliche mostre, o annue o permanenti, dei prodotti delle case di correzione o di riforma. In Inghilterra sotto la direzione della *Società di Riforma e di Rifugio* si fecero già a Londra esposizioni simili. La prima fu fatta nel 1856 e fu onorata della presenza dello stesso Principe e d' un numero grandissimo di nobili e gentiluomini. Nel maggio scorso (1866) una nuova esposizione si è aperta in Londra. Tutte le direzioni degl' istituti, nazionali ed esteri, conosciuti sotto il nome di riformatorii, case e scuole di riforma, orfanotrofi, ricoveri di giovanetti abbandonati, furono invitate ad inviare colà i loro prodotti.[1] Cotesto è un esempio

[1] Ecco il programma che fu diramato dalla Direzione della Società:

1° Non si desidera aver prodotti specialmente fatti per atti-

imitabile ed utile anche presso di noi; perocchè gioverebbe pure ad eccitare una nobile gara tra i vari istituti.

La enumerazione di coteste condizioni avrà per avventura suscitata una questione la quale non manca d' aver la sua importanza nell' ordine amministrativo; essa si può così enunciare — I riformatorii fino a qual punto debbono essere produttivi?

Se per produzione vuolsi intendere quella che si può tradurre in cifre, e scriversi come attivo nel bilancio della colonia, io rispondo che pei primi anni una colonia che sia dissodatrice d' un terreno incolto, nulla o quasi nulla può e deve produrre; tuttavia chi vorrà domandarla improduttiva? I lavori di scassamento e di livellazione, che sono preparatorii alla vera produzione, rappresentano anch' essi un valore ed un capitale. Parimenti l' opera che si dà ad allargare gli edifizii e le case, per meglio accomodarli al novello uso, per costruirne de' nuovi, anch' essa deve dirsi produttiva; finalmente io stimo eminentemente produttiva l'opera principale di migliorare, correggere e riformare gli agenti primi della colonia, riducendoli da oziosi ed inerti vagabondi in diligenti e laboriosi operai, abbenchè di quest' ultima non si possa fissare un valore in danaro. Quindi nel recare giudizio della

rare una passeggiera e futile ammirazione, ma semplici produzioni ordinarie.

2° Tutti gli oggetti esposti possono essere venduti, al quale scopo s'invitano gli esponenti ad apporre il prezzo agli oggetti.

3° L'esposizione sarà aperta con grande solennità.

4° Si pubblicherà un piccolo volume per dare la descrizione dell'esposizione e degli oggetti, come pure un cenno sommario degli istituti che avranno concorso.

bontà d' una colonia non piglieremo mai norma dalle cifre del suo bilancio; lascieremo che gli economisti decantino la colonia di Ostwald, la quale secondo che narra il dottor Ferrus, fin dal 1844 giunse ad avere il pareggiamento tra le entrate e le spese, e dopo quell' anno ebbe un' eccedenza delle prime sulle seconde ed una progressione continua di vantaggi. La colonia di Ostwald s' era proposto il problema economico: se si poteva organizzare il lavoro de' coloni di tal guisa che si arrivasse a fondare l' esistenza della colonia sui prodotti di essa. A noi invece sta in cima de' nostri pensieri un altro problema, il problema morale dell' emendazione; comunque lo si risolva con o senza economia, purchè lo si risolva senza distruggere niuno de' capitali morali che abbiamo tra mano, anzi rendendo validi ed utili quelli che erano dapprima o inutili o perniciosi. Per noi la colonia di Mettray sta immensamente al disopra di quella di Otswald, abbenchè quella sia passiva all' erario della Francia per le grandi sovvenzioni che le deve fare. Giacchè quando veggo tutta la colonia precipitarsi coraggiosamente a salvare la città di Tours dall' inondazione, e che la città riconoscente decreta alla colonia una medaglia d' oro, che ricordi l' eroismo generoso, io dico la colonia di Mettray ha prodotto tutto quello che poteva produrre, ha fatto il miracolo della massima produzione, trasformando l' ozioso, il vagabondo in eroe! [1]

---

[1] Vedi la bellissima relazione di BERENGER DE LA DRÔME a S. M. l'Imperatrice di Francia addì 3 agosto 1865 nel palazzo di Fontainebleau.

Dal che ne sorge manifestamente come corollario una nuova questione: Cui spetti l' istituire i riformatorii, al Governo o alla carità privata? Se si amassero gli epigrammi, risponderei: a chi può e a chi sa. Basterebbero queste due condizioni per dichiarare che certe istituzioni si dovrebbero a preferenza chiudere anzi che proteggere e favorire. Egli si può dire che sapesse quello che si voleva colui che senza capitali aperse un riformatorio in una località priva d' acqua ed in una città dalle cento fontane?[1] Si avranno a chiamare riformatorii o case di correzione certe cloache, nelle quali tutto è fetore dal collare di chi le dirige fino all' oratorio in cui si celebrano gli augustissimi misteri? O quegli istituti in cui fra le altre industrie questa è la nobilissima, di fare le scatole ai *solfini* o *fiammiferi?* Dico il vero, quando veggo cotesti spettacoli, diffido della carità privata, e rinnegando le moderne teorie Kanziane, mercè cui si stima migliore quel governo che meno fa e meno s' ingerisce, direi: oh faccia il governo, esso ha i mezzi di fare, e non *sine ratione gladium portat,* e giacchè paga, pe' giovani che fa ricoverare, la graziosa quota di lire 0,80 per giorno e per testa, si provi a fare, e sto pagatore che non spenderà di più, anzi molto meno; giacchè il vitto nelle colonie, tenendo conto anche di que' piccolissimi prodotti che possono dare fin dal suo principio, non può oltrepassare i 35 centesimi al giorno. Provi, e la carità privata concorra con esso con bella emulazione, continui il

---

[1] Il Riformatorio di Brescia.

governo eziandio a questa le sue larghezze; e all'ultimo si vedrà che anche il governo può fare qualche po' di bene, e che la sua azione non sempre inceppa o disturba, ma bene spesso precede siccome esempio, ed illumina quella de' cittadini.

IV. *Condizioni numeriche.* — Poniamo fra le condizioni materiali quella del numero, e preghiamo il lettore a considerare questa condizione non solo in relazione alla capacità del luogo, ma alla capacità di poter ben dirigere e ben condurre la colonia sotto tutti i rispetti, ed in ispecie sotto quello della sorveglianza continua, diretta ed amorevole; giacchè è necessario il persuadersi che l'opera dell'emendazione s'inizia specialmente per l'azione dell'esempio, si fortifica per gli effetti che le persone autorevoli producono sull'animo dell'emendato, e si assolve per i vincoli di benevolenza che si stringono tra chi dirige e chi è diretto. A me pare che un riformatorio in regola generale non dovrebbe oltrepassare i cento, diviso in quattro categorie o periodi:

A) Periodo di prova, che comprende i giovani ne' primi giorni della loro entrata nell'istituto.

B) Il secondo è quello de' primi sintomi di riordinamento.

C) Il periodo del tirocinio.

D) Il periodo del lavoro.

V. *Condizioni d'eguaglianza d'età all'epoca dell'ammissione.* — Cotesta condizione è di grande momento; perocchè ognuno sa quanto variino le tendenze e gl'istinti ne' giovanetti, anche a breve distanza d'età, specialmente prima e dopo la pubertà. In que-

sto pare a noi imitabilissimo quanto operava il signor Spagliardi destinando la sua colonia di Parabiago ai soli impuberi; pe' quali il primo periodo detto di *prova* consisterà specialmente nell' istruzione e nell'educazione; il lavoro corporale non verrà che come riposo e sollazzo.

VI. *Varietà de' riformatorii.*— La condizione precedente contiene implicitamente quest' altra, che in un paese ben governato, dove abbondano le istituzioni vôlte all' emendazione de' giovani colpevoli, ivi debba esservi tra queste una cotal varietà, acciocchè ciascuno istituto si differenzi dagli altri, e ad ogni categoria di colpevoli si sappia subito determinare quale istituto meglio si convenga. A voler specificare cotesta varietà noi diremo, che quattro almeno dovrebbero essere:

1° Per gl' impuberi, cioè dove si accettano giovinetti al disotto de' 14 anni; e questi riformatorii sieno di due specie, gli uni più specialmente agricoli e gli altri manifatturieri.

2° Istituti che ricevono i giovani dai 14 ai 16 anni.

3° Istituti per giovani dai 16 ai 21 anni.

4° Un istituto apposito per coloro che sono più refrattari all' efficacia d'ogni azione emendatrice.[1]

---

[1] Vi hanno delle nature ribelli, indomite; e queste s'incontrano perfino nell' infanzia. Il signor Ferrus riferisce d'aver visto a Bicêtre un giovinetto di 12 anni, già capo-banda, al quale la sua intelligente perversità, la volontà ferma e pertinace dava la facoltà d'esercitare sopra giovani vagabondi e più attempati di lui un impero straordinario. L'autore di questo scritto vide nel Penitenziale d'Oneglia un giovane di 16 anni già recidivo per grassazioni e tentato omicidio, e ribelle ad ogni disciplina. Basta ciò per dimostrare quanto importi il tenere costoro segregati dagli altri.

Il teorema economico della divisione del lavoro farebbe qui ottima prova.

§ 2° — *Delle condizioni morali de' riformatorii.*

I. *Divisione del tempo.* — Nelle *case di rifugio* degli Stati Uniti d'America, che i signori Beaumont e Tocqueville presentano come gl'istituti modello in questo genere, il tempo è diviso tra l' istruzione ed i lavori materiali; quattro ore per la scuola, otto ore per l'industria, tre ore per le refezioni e ricreazioni e nove ore al sonno.[1]

La divisione del tempo è il primo elemento dell'ordine e della regolarità; epperò non possiamo starcene a quella prima divisione dianzi accennata. Pare a noi che debba ancora suddividersi.

Sia la giornata divisa in due parti, il mattino e la sera, prendendo per punto di divisione il mezzodì. La distribuzione del giornaliero lavoro varierà a seconda del periodo al quale appartiene il giovinetto.

Nel primo stadio faremo preponderare la istruzione e le ricreazioni educative (il canto, il disegno, la musica e le esercitazioni militari e ginnastiche), e

---

[1] Coteste case sono d' istituzione privata, nate dal concorso della carità cittadina e sanzionate dall'autorità governativa. Ivi la durata della pena non è punto determinata dal magistrato, e la tutela dell'amministrazione non finisce che a vent'anni compiuti. Di tal guisa la casa non è punto considerata come una prigione, epperò non trae con sè niuna di quelle macchie morali, che la prigione ha sempre nell'opinione pubblica. La prima casa di questo genere si stabilì a Nuova York nel 1825, bentosto Boston ebbe la sua, poi a Filadelfia ed a Baltimora, ed in quasi tutte le maggiori città dell'Unione. A Nuova York e Filadelfia si adottò l'isolamento notturno.

verranno in seconda linea i lavori industriali ed agricoli: negli stadi successivi invece deve adottarsi un ordine inverso; qui la istruzione dev' essere riposo dai lavori di maggior fatica.

Fra le occupazioni vi hanno quelle che sono comuni a tutti; così s' inizierà la giornata e la si compirà colla preghiera in comune, guidata questa dall' esempio de' direttori. Le occupazioni del dì festivo saranno in gran parte in comune, sieno esse di preghiera, di canto, o sieno esercitazioni ginnastiche.

In generale si miri che la giornata sia piena; l' ozio deve scomparire da ogni riformatorio; gli stessi giuochi abbiano uno scopo morale od igienico.

II. *Istruzione.* — Negl' Istituti americani la istruzione è spinta ad un grado assai elevato, oltre il leggere, lo scrivere ed il far di conto, si danno le nozioni di storia e geografia. Colà si disse: per operare efficacemente sopra una classe di fanciulli intelligenti, inclinati alla vita di ventura, irrequieti, ostinati, indocili, vuolsi allargare la sfera della istruzione. Si favorisce assai la lettura de' libri utili; a Filadelfia la biblioteca della casa di rifugio si compone di oltre due mila volumi, fra i quali il ricoverato può scegliere quello che più gli piace di leggere.

Invece nel Belgio, a Ruysselede e nelle case correzionali di Francia la istruzione, secondo che riferisce il dott. Biffi, venne limitata al leggere, allo scrivere, al far di conto, a quel tanto insomma che basta all' operaio ed al contadino, e ciò per non destare vanitose velleità, che rendano dispregiate le modeste posizioni sociali, nelle quali dovranno necessariamente

rientrare i giovani all' uscire dal riformatorio. Si è cercato invece d' insinuare l' amore e l' abitudine del lavoro in que' giovani animi, e si diede mano a perfezionare la istruzione professionale. Come nel Belgio anche in Francia, non ha guari, diminuivasi l' orario delle scuole, aumentando quello del lavoro.[1]

Tra i due sistemi quale si ha a preferire? Rispondo francamente che starei per il sistema americano, parendo anche più facile il correggere radicalmente e stabilmente colui che riceve una più larga istruzione. L' efficacia del vero è in ragione della sua estensione. Un giovane il quale non possegga che la istruzione istromentale, come è quella del leggere e dello scrivere, non può ricevere nell' animo suo niuna di quelle impressioni profonde che sono la prima radice della persuasione e della convinzione. L' abbecedario nè alletta nè persuade. Se il nostro recluso imparasse un istante a leggere le maraviglie del cielo e quelle del corpo umano; se fosse condotto ad ammirare la stupenda armonia delle verità rivelate, ad intenderne la maravigliosa connessione; se imparasse a discendere nelle intime regioni del suo cuore per iscandagliarvi le proprie azioni nella loro nudità e verità; certo, il sentimento della dignità si rinvigorirebbe, e fors' anco potrebbe venir fuori un giorno l' affetto della riconoscenza e della gratitudine verso chi lo istruisce e lo educa, e verso la società che nel punirlo dimostrò di amarlo.

Il programma nostro sarebbe adunque assai più

---

[1] Vedi Biffi la *Memoria* citata.

esteso che quello che è in uso oggidì, ma non è qui il luogo di scendere ai particolari di esso. Piuttosto giova avere presente una difficoltà, una delle maggiori che s' incontrano ne' riformatorii, e si è quella di trovare istitutori, che, oltre alle qualità di mente e di cuore necessarie negli ordinari maestri, possedano le doti speciali e lo spirito di abnegazione, che si richieggono per guidare giovani traviati. Per sopperire a questo difetto il signor De-Metz fondava a Mettray un' apposita scuola, un vero semenzaio d' istitutori, facendo appello ai giovani di buona condotta, i quali, dopo aver superate le scuole primarie, avrebbero per le angustie economiche dovuto interrompere i loro studi, mentre invece possono compierli nella colonia, intanto che attendono anche agl' impegni del loro posto. In questa scuola si formano gli uomini che dirigeranno un giorno la colonia. L' istruzione che loro si dà, consiste nello studio della religione, della lingua francese, della storia nazionale e della geografia. Loro s' insegna l' aritmetica, la geometria, il disegno lineare, la contabilità, la ginnastica, la musica vocale e strumentale, l' agricoltura ragionata, l' igiene e la educazione degli animali domestici.

L' importanza di questa scuola normale carceraria parve tale ai fondatori della colonia, che da principio chiamarono venti giovani, i quali, spinti da una verace vocazione, si sottomisero con piena abnegazione, come allievi, a quella medesima disciplina che in progresso di tempo avrebbero imposta agli altri, come maestri. Sostenuti dalla grandezza della loro missione, rinfrancati dalla solidità degli studi e da una infaticabile

attività contrassero ben presto una bontà ferma e prudente, e consolidarono l'opera de' fondatori, assicurando l'avvenire della colonia.

Cotesta istituzione di Mettray è veramente esemplare, e sarebbe mestieri l'introdurla fra noi, dove si lasciò, forse troppo, all'impulso della sola carità l'opera riformatrice de' giovani. La carità ci vuole, ma essa dovrebbe avere tutti gli attributi che le dà san Paolo nella sua famosa lettera ai Corinti, e specialmente quella di congloriarsi della verità e della sua diffusione, secondo la bella espressione: *Congaudet veritati.*[1] Ricordiamoci che la perversità precoce è raramente incurabile. La natura malleabile e mobile de' fanciulli rende la trasformazione più pronta, e la emendazione meno incerta. Qualunque sia l'ambiente corruttore nel quale è vissuto ed ingrandito il giovane (a meno che una viziosa organizzazione non l'abbia votato irresistibilmente al male), si possono controbilanciare le cattive inclinazioni ed anche spegnerle sostituendone delle altre.

Benchè l'insegnamento morale ed intellettuale sia tutt'ora imperfetto, tuttavia ben di sovente si arrivò a suscitare ne' giovani la coscienza del dovere, assoggettandoli a pratiche regolari e ad una disciplina esatta.

Quanto adunque non è importante il preparare de' buoni educatori capaci di conoscere coteste nature tanto anormali e difficili!

III. *Educazione.* — Questa oltrechè è di diversa

[1] *Ep. ad. Corinth.* cap. XIII, v. 4-6.

specie dal fine cui mira, denominandosi ora religiosa e morale, ora civile, ed ora professionale, vuolsi studiare ne' mezzi coi quali si attua, e questi sono principalmente il trattamento e la disciplina.

A) Trattamento de' giovinetti. — Intendiamo per esso quel particolare modo di reprimere in loro le tendenze criminose e nocive; il che si ottiene con una ragionata gradazione di sistema repressivo, e seguitando il più che sia possibile il principio della *individualizzazione*, di cui più sopra già si è discorso. Cioè l' isolamento vuolsi applicare ai fanciulli intelligenti, ma decisamente perversi, come dovrebbe essere applicato agli uomini che presentano quella medesima condizione intellettuale e morale. Ma ai primi dovrà esser di minor durata e con visite più frequenti, e frequenti attenuazioni. L' insegnamento pei giovinetti deve esser più educativo. Però è affatto a prescriversi l' insegnamento reciproco, siccome quello che non può avere quell' autorità e quell' efficacia che lo pone tra i mezzi più validi per operare una radicale trasformazione.

Dall' isolamento deve esordire la riforma de' giovinetti, affinchè la Direzione abbia campo a rendersi conto delle particolari attitudini, del carattere, degli istinti e delle abitudini, ed acciocchè essa possa impedire che questi vizi si comunichino ai compagni nella vita comune. L'isolamento preventivo sarà pel fanciullo una salutare iniziazione; giacchè gli farà sentire il doppio peso della colpa e del castigo. Il che è tanto più necessario pe' giovani, in quanto che le comunicazioni viziose tra loro possono recare maggior nocumento che fra gli adulti.

Laonde noi crediamo necessarie le seguenti precauzioni:

1° Isolamento preparatorio e di breve durata tanto che basti alla *diagnosi* che dovrassi fare del corrigendo per conoscer l'intelligenza di esso, la energia del carattere e la debolezza morale;

2° Passaggio alla vita in comune agricola o manifatturiera secondo le attitudini individuali, le abitudini contratte e la classe sociale, alla quale appartengono i giovani;

3° Dormitorii in comune mediante una convenevole distanza tra letto e letto, ed una sorveglianza rigorosa. Agevolmente si comprenderà come giovani che spesero la giornata in lavori faticosi possano trionfare delle sollecitazioni funeste che sogliono essere consigliate dall' ozio, ed una salutare stanchezza li faccia di preferenza aspirare al riposo ed al sonno.

4° Isolamento poi assoluto pei giovani che sono del tutto perversi, e che non presentano segni di ravvedimento. E cotal genere di prigionia duri fino al tempo della liberazione, quando si mostrino ribelli ad ogni emendazione.

In una parola noi vogliamo per la puerizia un sistema di rigore attenuato colla istruzione, e col lavoro dell' officina o colonia, nel quale si tenga il massimo conto del principio d' *individualizzazione*, nell' atto stesso che si favorisce quello di *sociabilità*.

B) *Disciplina.* — Le accennate gradazioni si prestano assai bene per un ragionevole sistema di repressione. Il giovinetto che ha provato che cosa sia l' isolamento, sa che gli è continuamente minacciato

come gastigo, e come il massimo ed il più doloroso de' gastighi. Il codice penale di Mettray è ancora più mite, e cotesto è consigliato dalla prudenza; giacchè avviene di questo appunto quel medesimo che interviene degli altri codici, ne' quali il rigore anzichè reprimere il delitto pare quasi che lo sfidi, e nella sfida rimane perdente. Infatti le punizioni principali sono l'isolamento durante la ricreazione; la fermata in parlatorio, in cella illuminata, in cella oscura, la degradazione; la radiazione dalla tabella d'onore; il ritorno alla casa centrale, che è l'ultimo grado di gastigo, il quale in quel codice patriarcale equivale alla pena di morte che è scritta ne' codici ordinari.[1]

Ma oltre i castighi dovrebbe il riformatorio avere in pronto un buon sistema di premi diretto a far nascere ne' giovani il senso morale. Niuno per avventura si creda di poter qui mettere in moto questa prodigiosa molla coi mezzi ordinari della pedagogia comune. Qui anzichè al cuore ed all'immaginazione gioverà parlare al senso fisico, ai loro interessi materiali per salire poi mano mano agli interessi razionali e morali. Così è, anche nella natura normale dell'uomo vediamo codesto procedimento: il primo istinto che risveglia e guida l'attività del fanciullo, è pienamente egoistico; poi succede un secondo periodo, nel quale l'interesse dell'operante è congiunto con quello de'genitori e de'fratelli; in seguito, in un terzo

[1] I castighi corporali sono ancora in uso in quasi tutte le case di Rifugio dell'America, fuorchè in quella di Boston, dove si fa ricorso per punire le più gravi mancanze all'imprigionamento solitario.

periodo assume la norma delle sue azioni dall' interesse dell' umanità; all' ultimo poi è la voce del dovere in sè, la coscienza che regge la libera attività dell' uomo. Niuna meraviglia adunque se noi consigliamo di salire per questa via fino alla correzione del colpevole. Epperò il primo grado di premio sia qualche prerogativa maggiore nel vitto per tutti coloro che conducono una vita regolare e senza mancanze. Questa soddisfazione d' un istinto fisico potrà ben di spesso reprimere inclinazioni al disordine: dopo vengono le soddisfazioni dell' amor proprio per le *distinzioni* onorifiche, le quali gioverebbe introdurre, perchè i migliori fra i corrigendi cooperino colla Direzione dell' Istituto alla riforma morale de' loro compagni. — Cioè, per valerci della formola elegantemente concettosa di Leone Faucher, « L' educazione del riformatorio operando per via dell' azione collettiva ed individuale, per via di meditazione e d' insegnamento, di esempio e di regola deve avere un sistema di ricompense ed un sistema di castighi. »

C) Autorità del Direttore.—Ma al disopra de' premi e de' castighi è efficace l' autorità di chi dirige.[1] È per essa che la educazione venne domandata da uno de' migliori scrittori di diritto penale, il signor Ortolan, la parte vitale della riforma; giacchè è dessa che domina il cuore, l' anima, la ragione e volontà del detenuto.

Fatti morali sommamente importanti ci si presentano all' occhio, quando noi ci poniamo a considerare

[1] Vedi LAMBRUSCHINI, dell' *Educazione.*

la maravigliosa comunicazione che passa fra gli animi umani; cioè quel piegare, quel consentire, quel porsi in corrispondenza di giudizi e di voleri, quella congiunzione di spiriti a cui nulla è da pareggiarsi fra le più intime e più elettive affinità chimiche de' corpi. Questi fatti sono due: la pronta e cieca ubbidienza in certi casi; la diffidente e irosa indocilità in certi altri. — Uno si presenta, afferma, comanda; è creduto, obbedito.[1] Un altro invece non è ascoltato, anzi burlato. La parola ora è potenza di malía; ora è suono di vento; e cattivare gl' intelletti, piegare le volontà è per l' uomo impresa così incerta, che non dobbiamo maravigliarci se gli antichi l' attribuissero ad una forza sovrumana, e facessero della *Persuasione* una divinità. Fatto è che a poter governare gli animi altrui, e segnatamente i discoli, si richiedono certe *precedenti disposizioni* e certe attuali condizioni, senza le quali la nostra autorità non sarà riconosciuta.

D) *Religione ne' riformatorii.* — Validissimo fra tutti i mezzi, anzi quello che completa tutti gli altri, sia nell' ordine speculativo, sia nell' ordine pratico, è la religione. Si fece la questione se ne' penitenziarii l' educazione riformatrice debba partire dal principio morale o dal sentimento religioso; alla quale si rispose: In altri tempi il popolo arrivava alla morale per

[1] I signori Beaumont e Tocqueville riferiscono il fatto che il signor Elam Linds costruì sulle rive dell'Hudson in mezzo ai deserti coll' opera de' condannati la prigione che essi dovevano occupare un giorno. Quest' è una prova evidente dell' azione che può esercitare eziandio sopra le nature più indomite, ed i prodigi d'ubbidienza che possono produrre la fermezza del carattere e la energia della volontà, allorchè esse operano sui buoni istinti e sulle facoltà morali dell' uomo.

mezzo della religione, ora lo si condurrà alla religione per mezzo della morale e della istruzione educativa. Gli è ben vero che in oggi le popolazioni non sono tutte per questo rispetto al medesimo grado; ad esempio, gli abitanti della campagna sono più disposti ai sentimenti religiosi che quelli della città. Nè possiamo dissimulare che la indifferenza, in materia di culto e di dogma, è un'epidemia che distrugge ogni evidenza specialmente nelle classi intermedie della società. Il che fece dire che un insegnamento diretto della religione sarebbe senza effetto.

Noi però siamo di credere che a poco giovi il discutere ed il determinare il punto di partenza; giacchè ogni importanza per noi consiste nell'arrivare; noi dobbiamo incontrarci alla meta, sia che si muova da un punto, sia che si muova dall'altro; anzi diciamo che in questa fatta di ammaestramenti bisogna muovere dal punto, in cui si trova l'individuo corrigendo. Collo scettico si spunteranno tutti i sillogismi, coll'apatico non avranno valore di sorta i buoni esempi; ma quello e questo potranno essere soggiogati dalla parola amorevole ed affettuosa del cappellano, che valga a toccare quella corda, che è ancora sensibile nell'agghiacciato loro cuore. Parimente si potrà trarre al retto sentiero il baldanzoso che non ha fede in altro che nella sua forza, quando siasi giunto coi deprimenti anche fisici [1] a ridurre nei suoi giusti confini la esuberanza delle sue forze.

---

[1] Mi ricordo d'aver letto d'un Direttore di una casa di rifugio (non potrei ora dir quale) che si valeva del tartaro stibiato amministrato, all'insaputa loro, nell'acqua da bere, ai detenuti

La preghiera, ad esempio, che tanto eleva l' anima del credente, anch' essi gli uomini meno religiosi la sentono, e ne provano un cotal fremito segreto nell'anima loro.[1] Poetica sopra ogni altra mi è parsa sempre la preghiera del mattino: quello innalzare, appena svegliati, la mente a Dio, consacrargli il primo pensiero, il primo affetto del cuore, poi balzati da letto invocare la santificazione del suo nome, il regno della giustizia, la rassegnazione alla sua volontà; il domandare le forze per lavorare, mettersi in faccia di lui in pace con tutti, chiedergli fervidamente il perdono delle colpe, e pregarlo infine che ne dia la grazia di evitare il peccato ora e sempre. Infine l' invocazione alla Vergine, alla madre de' poveri, alla consolatrice degli afflitti, alla speranza de' peccatori può giovare assai.

E cotesta poesia della preghiera non può non essere sentita dalla maggior parte de' discoli, talun dei quali piangerà, per l' influenza di essa, la perduta innocenza.

Anch' essa la domenica ha la sua poesia. Dopo una settimana di lavoro, la domenica è un bel giorno. Noi che siamo soliti ad oziare tutto l' anno senza distinzione di giorni, o lavorare come schiavi dannati alla gleba, non possiamo sentire la gioia che abbraccia tutto l' uomo, allorchè il corpo affaticato ripiglia lena e vigore, e allorchè l' anima si ritempra nella preghiera, nella parola di Dio e nella partecipazione ai divini misteri, per ripigliare quindi il corso

ne' primi giorni di loro imprigionamento, e che pervenne a domarli molto prestamente.

[1] Vedi Rayneri, *Pedagogica*.

e portare il suo carico sulle spalle nell' aspro cammino della vita.

Ma affinchè la religione acquisti tutta questa efficacia, sono necessarie al tutto due condizioni:

1° Il cappellano dev' essere nella direzione del Riformatorio una parte importante; egli deve conoscere al pari del Direttore i precedenti del corrigendo, studiarne la indole fin nell' intimo del cuore e procedere d' accordo con lui nell' aggiudicargli i premi e le distinzioni; se vogliamo che la religione cooperi all' emendazione, facciamo di chiamarne il concorso di chi la rappresenta ed ha diritto di rappresentarla.

2° Ma affinchè si abbia la prima condizione è mestieri che se ne verifichi un' altra, dalla parte de' cappellani, cioè essi debbono penetrarsi altamente della importanza e sublimità del loro ufficio; il quale evidentemente richiede zelo paziente, caritatevole, longanime. Egli è mestieri che sentano in cuor loro la gioia serenissima di ricondurre le anime a Dio. Oh se gli uffizi di questa carica si compissero come conviensi, quali non sarebbero i frutti de' riformatorii!

E) *Musica e Canto.* — Questo per tutti, quella siccome una distinzione di merito.

Suolsi ne' penitenziali interdire il canto; certo che in questa interdizione vi ha un dolore sapientemente inflitto; tuttavia son di credere che il vantaggio penale sia troppo inferiore al vantaggio morale che s' impedisce. È giusto che nelle carceri non si meni baldoria, ma in certi momenti la dolce effusione del canto non si dovrebbe mai vietare. Infatti ci dovrebbe pure sgomentare, dice il professore Ellero, il

pensiero d'un perpetuo silenzio in quel vasto albergo che si chiama carcere, tutto come un alveare gremito nelle sue celle di uomini dolorosi! Al passarvi accanto si deve essere atterriti; ma se invece s'udisse il canto della voce umana, fosse pure un suono stridulo, ne saremmo commossi, e ricorderemmo che il povero prigioniero è nostro fratello. — Chi non ha mai visto o visitato un carcere penitenziario, non può comprendere come qui si dia tanta importanza a lasciar al prigioniero il sollievo del canto. La formica, il ragno che noi calpestiamo incuranti, sono cari compagni al prigioniero; e non lo sarà il canto, con cui si sfoga il bisogno irresistibile di espansione, di comunicazione, d'amore e di vita? L'uomo che attende ai lavori di mano, ha bisogno di cantare e canta di fatto pur badando al suo lavoro, anzi par quasi che il canto vie meglio lo concentri; quanto più bisognevole di canto sarà colui che è costretto a lavorare nella solitudine? Non sarà egli meglio che si sfoghi in armoniosi accenti, anzichè vagare condotto da una sbrigliata fantasia?

Ora se il canto starebbe bene in un penitenziale di adulti, quanto non sarà necessario in un riformatorio di giovani! — Il canto educherà l'orecchio, rinforzerà il polmone, allegrerà l'anima, arricchirà la memoria di canzoni belle, morali, a cui siasi accomodato un ritmo musicale dilettevole. Non sarebbe questo uno de' mezzi per impedire la diffusione delle laide ed insulse canzoni che si sentono in bocca de' nostri popolani?

Dunque si canti ne' riformatorii, si canti nella chiesa

per accompagnare i riti religiosi, si canti nel bel mezzo del lavoro, si canti prima della scuola, e dopo di essa; e il canto sia preghiera, divertimento ed occupazione!

Utilissima occupazione, efficacissimo mezzo educativo dev'esser ne' riformatorii la musica. Il che è confermato dalla storia e dall'esperienza; infatti dalla favola di Orfeo fino ai fatti che ci sono attestati dai direttori dei riformatorii di Mettray e di Parabiago noi argomentiamo quanto potere abbia l'armonia musicale a comporre in armonia le affezioni disordinate dell'animo. Di tutte le opere dell'uomo, dice l'Azeglio ne' *Miei Ricordi,* la più meravigliosa ed insieme la sola, per me, inesplicabile è la musica. — Fra i modi maravigliosi dell'azione dell'istinto d'imitazione, questa è sopra le altre importantissima, che l'animo si adagia e quasi direi si atteggia all'unisono delle esterne impressioni. Perfino ne' manicomii ha giovato la musica; quanto dunque non gioverà negl'istituti di emendazione?

Art. 2° — *Degli istituti penali pe' vecchi, cronici ed invalidi al lavoro.*

Passiamo ora all'estremo opposto, lasciando in disparte la gradazione intermedia, dal giovinetto facciamo passaggio a dirittura a colui che è invecchiato avanti tempo nel delitto e nella pena. Furono i vecchi considerati fin qui come la eterna piaga delle prigioni, come un carico dal quale non è più lecito sperare verun compenso nè economico nè morale; però taluno degli scrittori di cose penali quasi consiglie-

rebbe che la società non dovrebbe prendersi alcun pensiero di loro.

Eppure noi crediamo del nostro istituto di presentare qui alcune questioni che crediamo di non lieve importanza. Ecco quelle che si affacciarono alla nostra mente.

§ 1° — *Qual è il principio della vecchiaia nelle prigioni?*

La vecchiaia nelle prigioni ha limiti ben diversi da quelli che presenta nella vita libera. Il valentissimo medico dottor Ferrus dice che a cinquant'anni, termine medio, il prigioniero è vecchio ed impotente al lavoro; il vizio e la miseria, lo stravizzo e le feroci commozioni lo traggono anzi tempo, se non alla tomba, alla vecchiaia precoce. Noi dunque caratterizzeremo questa età non dal numero degli anni, ma dal difetto di forza, di robustezza necessaria all'esercizio delle arti e professioni.

A tre classi assai bene distinte tra loro possono ridursi i vecchi che albergano nelle prigioni:

La prima classe è di coloro che scontando una lunghissima pena, da tempo assai lontano vivono la vita del carcere, o costoro si sono ravveduti o continuano nella loro perversità; nel primo caso meriterebbero d'essere graziati od almeno di essere condizionatamente liberati, la società e la prigione sarebbero sgravati d'un peso inutile e di un dispendio infruttuoso; nel secondo caso abbiamo un incorreggibile, sul quale nulla può la forza umana: questi si ha a segregare in apposito carcere; la sua presenza in una prigione, dove vi abbia anche solo la comunanza della

preghiera, è scandalosamente nociva; poichè la vista sola de' veterani del delitto produrrebbe sopra i prigionieri giovani e validi un effetto morale funesto. Si isolino adunque in un carcere, e si assembrino insieme tutti coloro che sono vecchi di anni, e queglino i quali una decrepitezza precoce fa considerare come tali. Ivi sieno mitigati i rigori dell' isolamento e del silenzio; ivi si famigliarizzino collo spettacolo più frequente della morte; loro si parli ben di spesso del vicino passaggio, si facciano al loro orecchio sentire le tremende minaccie del dogma cristiano, e le ineffabili consolazioni che accompagnano anche un tardo pentimento; e si stia tranquilli che l'azione della grazia divina è assai più potente che non ogni umano magistero. Il buon padrone ricordato nella parabola del Vangelo dà la completa mercede anche all' operaio che entrava nella vigna all' ora nona.

La seconda classe comprende coloro che divisero la loro vita tra il delitto ed il carcere con perpetua vicenda, e durarono in quest' alternativa, finchè la vecchiaia li raggiunse coll' ultima condanna, alla quale non basterà forse quel resto di vita, che la provvidenza ancora loro riserba. Questi entrano nella categoria dei precedenti; non vi ha che un miracolo della grazia, il quale li riabiliti in faccia a Dio, davanti al quale dovranno fra breve rendere strettissimo conto di sè e delle loro opere.

La terza classe è di coloro che vissuti innocenti fino a tarda età, caddero nelle mani della giustizia per la prima volta. Anche questi si possono manifestamente suddividere in due categorie: o il delitto fu

piuttosto casuale che premeditato, effetto d'una sùbita passione violentissima, la quale offuscando la chiarità della ragione vinse la battaglia contro l'arbitrio trascinandolo al male ed al delitto; o questo fu una conseguenza d'un lontano pervertimento, conseguenza cioè di lontane immoralità, o continuazione d'un delitto rimasto sempre impunito. Il primo sarà suscettivo di rimorso e di emendazione, il secondo no.[1] Questi è a collocarsi in compagnia degli altri *cani*, dirò con Dante. Un particolare riguardo merita il primo, e non vuol essere certamente confuso cogli altri.

A queste classi è da aggiungersene un'altra assai numerosa: è di coloro che sono impotenti al lavoro per le passate malattie che durano tuttavia. In questo censo abbiamo tutti que' che muoiono dopo le lenti malattie di tisi, d'ingorghi umorali, di rammollimento di cervello e simili.

§ 2° — *Quale sarà il governo d'un penitenziale per vecchi ed impotenti.*

Pare a me che in un istituto per vecchi e per infermi si debba aver di mira non più la riabilitazione del colpevole in faccia alla società, ma dell'uomo in faccia a Dio. Che se il carcere potesse ridestare netta l'idea dell'immortalità e della sanzione sovrannaturale, avrebbe fatto tutto quello che si poteva pel delinquente vecchio ed impotente. Quelle anime inaridite nel dubbio e nell'immoralità potranno quasi ringiovanire sotto l'azione della speranza cristiana, e soste-

[1] Alla seconda specie apparterranno gli stupratori violenti, fra i quali non è raro il caso di trovar vecchi oltre i sessant'anni.

nere col coraggio della rassegnazione la lotta estrema. Per costoro unico mezzo correttivo, la religione; inutili e forse impraticabili, la solitudine e l'isolamento, anzi lo stesso silenzio di molto temperato dovrebbe essere.

Art. 3° — *Dei penitenziali femminili.*

Ecco un istituto veramente eccezionale. In generale gli scrittori di cose carcerarie, tutti dal più al meno lasciano questa questione in disparte; e tutti i grandi principii si discutono sempre col pensiero rivolto agli uomini; così fecero, forse perchè il numero de' delinquenti è incomparabilmente maggiore negli uomini che non nelle donne, forse perchè ove venisse a scemare il numero de' condannati uomini, scemerebbe nell' atto stesso quello delle donne; giacchè l' iniziativa nel delitto è sempre un privilegio dell' uomo, e la donna nient' altro fa che cooperare come stromento.

L' uomo trascorre la sua vita nel campo sociale; quindi tutte le scosse che in questo avvengono, lo commovono, e possono prestare occasione al delitto; la donna invece vive nello strettissimo cerchio della famiglia, e non va perciò soggetta ad altre scosse, fuorchè a quelle che commovono la famiglia stessa. Ad una sola passione va la donna soggetta: quella dell' amore colle sue varie manifestazioni; l' uomo invece oltre di questa, che ha comune colla donna, può essere vittima dell' avarizia e della gola, del giuoco e dell' ambizione, dell' orgoglio, della prepotenza e dell'accidia, de' partiti politici e simili.

È dunque incontrastabile che i delitti delle donne differiscono per qualità e per intensità da quelli degli uomini. Coteste differenze emergono dalle leggi proprie dell' organismo muliebre, e dal mezzo sociale nel quale le donne vivono. Carlo Lucas dice, che la criminalità della donna è più pericolosa che quella dell' uomo, perchè più contagiosa, in quella guisa che la sua moralità è più utile, perchè più espansiva. La corruzione d' una madre di famiglia, la dissolutezza d' una sposa, le avide esigenze d' una druda possono talmente assassinare e corrompere il cuore del giovane e dell' adulto, da spingerlo ai più spaventosi delitti.

Gl' istinti e le inclinazioni della donna furono sin qui descritti dal lato bello. Michelet a completare le sue opere *De l'Amour et de la Femme* dovrebbe aggiungere un' appendice col titolo, *La Donna ed il Delitto.* La sua abitudine di esagerare metterebbe in rilievo certi fenomeni che sfuggirono sinora all' analisi de' romanzieri e de' filosofi. Duole a noi di non avere tanta conoscenza del cuore della donna per cimentarci a descrivere cotesti fenomeni differenziali, e specifici per così dire. Ci limiteremo a stabilire genericamente, che nella donna la spinta criminosa parte da una sorgente diversa da quella che commove l' uomo. Quante donne si danno al libertinaggio e si abbandonano alla prostituzione per amore del lusso nel vestire! Perchè è egli regola generale che le matrigne odiino e bistrattino i figliuoli della moglie precedente del loro marito? Perchè le suocere a stento possono convivere colle nuore e coi generi? Perchè più potente la gelosia nella

donna, e starei per dire, più cieca? A mio credere, perchè nella donna preponderano gl' istinti egoistici sopra gl' istinti sociali, dei quali appena tu vedi lievissime traccie in loro.

Coteste differenze nel mentre spiegano la genesi del delitto in loro, ci avvertono eziandio d' un' altra cosa molto più importante nella pratica, dalla quale discendono corollarii di grande momento, cioè:

1° Le carceri delle donne non solo devono essere distinte da quelle degli uomini per locale e distribuzioni interne, ma eziandio per amministrazione e direzione. In Francia gli stabilimenti penali muliebri sono sotto la direzione particolare della signora Le-Chevalier. In Inghilterra parimente per l' azione benefica e per l' ammirabile costanza di Elisabetta Fry fin dal principio di questo secolo si crearono comitati speciali per le donne prigioniere. In Austrialia, Carolina Jones ha fatto prodigi di carità da sè sola, senza fortuna e senza soccorsi, a benefizio delle infelici deportate. Presso di noi merita d' essere ricordato lo zelo della nobilissima signora marchesa Falletti di Barolo nata Colbert, la quale fu, sinchè visse, l' angelo tutelare delle carceri di Torino. Veggansi le biografie che se ne scrissero da Silvio Pellico e Tancredi Canonico, e si troveranno episodi curiosi e commoventissimi.[1] —

[1] Non posso temperarmi dal riferire il commoventissimo episodio narrato dal Canonico, cioè quando la marchesa Barolo ricevette l'elemosina d' un pezzo di pane da una carcerata. Soleva questa caritatevole donna passare parecchie ore del giorno in carcere per istruire quelle infelici. Un giorno si trattenne più del solito, e non s'avvide che era già oltre il mezzogiorno, ed essa era tuttavia digiuna; tutto ad un tratto si accorge del vuoto del suo stomaco e dell'ora assai tarda (erano le due pomeridiane) ed uscì in que-

Pare dunque conveniente che la direzione di penitenziari femminili debba affidarsi di preferenza a donne anzichè a uomini. Epperò noi condanniamo affatto il sistema, che è tuttavia in vigore in molti luoghi, di allogare le donne in un quartiere appartato d'un carcere comune, il che colloca le donne sotto la medesima vigilanza degli uomini; quindi la vicinanza esalta le passioni di questi e di quelle, mercè la immaginazione. Si devono anzitutto impedire non solo i contatti reali, ma eziandio gl' immaginari coll' uomo. La salvaguardia della virtù nelle donne è il pudore, il rinascere di questo sentimento segna l' aurora della loro riabilitazione. La donna che è incapace a coprirsi ancora di questo velo, è inemendabile.

2° I moventi della emendazione nella donna non sono identici a quelli che abbiamo descritto per l'uomo. Quello che fa la riflessione nell' uomo, si compie per sentimento e per affetto nella donna. Il *Dilexit multum* spiega l' origine del male, contiene le ragioni del perdono, e dimostra la possibilità della completa riabilitazione. Differenza adunque grandissima ne' mezzi per promuovere la emendazione. Tutto quello che nell'educazione correttiva dell' uomo mira a ridestare il sentimento della dignità umana e la riflessione, qui deve

---

sta esclamazione : oh quanto mi sarebbe caro un pezzo di pane! Una delle presenti trae dalla sua saccoccia un tozzo di pane e glielo offre. La marchesa l' accetta con riconoscenza e sollecitamente se l' accosta ai denti. — La prigioniera è raggiante di gioia e piange dal contento di aver potuto beneficare la sua benefattrice! La corda della compassione risuonava ancora in quella infelice; essa non era depravata del tutto; epperò suscettiva di emendazione, di virtù e di eroismo.

mirare a rieccitare il sentimento del pudore e l'affetto. Paragoniamo infatti gli effetti che il lavoro produce ne' penitenziali maschili e ne' femminili. Esso corregge in quelli il vizio e la crudeltà del sistema, rende tollerabile la solitudine ed il silenzio. Si è padroni per metà dell' uomo, allorchè egli lavora ed occupa la sua attività; le passioni si attutiscono e quasi tacciono sotto l'azione del lavoro; perchè qui si lavora col corpo e colla mente; laddove i lavori femminili sono lavori di mano, ne' quali quasi mai interviene la mente, non usano e non stancano la forza muscolare, lasciano sciolta la briglia alla fantasia, all' immaginazione, ed il sistema nervoso corre a sua posta dietro i voli di questa e procacciasi dilettazioni immaginarie altrettanto vive e soddisfacenti quanto quelle della realtà.

Ciò che dicemmo del lavoro, puossi pure affermare di tutti gli altri mezzi superiormente enumerati; tutti diversificano per gli effetti che producono. E tanto ne pare importante questo teorema, che meriterebbe d'essere svolto con apposito libro. Noi qui non possiamo che toccare qua e là le differenze più parventi, non foss' altro per dimostrare quanto ancora resti a farsi per una completa riforma carceraria.

Quindi per ora presenteremo soltanto alcune questioni pratiche.

Questione Prima. — *È egli possibile, è egli utile l'isolamento assoluto ed il silenzio ne' penitenziali femminili?*

In tesi generale la riforma delle carceri deve partire dagli stessi principii; ma siccome questi si mo-

dificarono, od almeno dovrebbero modificarsi a seconda dell' età e delle condizioni, così parimenti per rispetto al sesso. È impossibile, ad esempio, che la donna regga all' isolamento assoluto. La fantasia di lei più viva, la trascinerebbe fuori de' confini della ragione. Dunque non isolamento assoluto, ma temperato, cioè nella notte soltanto.

Parimente il silenzio è assai più penoso per la donna che per l'uomo; anche questo si dovrà temperare, seppure si vuole che lo si osservi. Sarà mestieri di moltiplicare le relazioni de' sorveglianti colle detenute affine d' impedire i colloquii clandestini tra di loro. Se si prescrive il silenzio ne' laboratorii e ne' cortili, permettete a certe ore il canto religioso, introducete la scuola, la naturale loquacità della donna avrà un pascolo sufficiente, senza che s' interrompa l'azione dell' imprigionamento in comune. Del resto, il regime cellulare ed una sorveglianza vigilante sono tanto necessarie per le donne quanto per gli uomini; giacchè si sa per le testimonianze de' Direttori delle *Case centrali* di Francia che le relazioni contro natura sono più frequenti nelle prigioni delle donne, che in quelle degli uomini; la corruzione è in esse più sfrontata, e gl' impeti delle loro indegne passioni trascendono fino al furore. Il signor Faucher asserisce che le donne pubbliche detenute nella prigione delle *Madelonnettes* dipingevano sul muro de' dormitoi le loro impudiche unioni, si scrivevano le più laide iscrizioni e dichiarazioni d' amore, e quasi a parodia di una santa istituzione sociale davano a queste il nome di matrimonio.

S' impediscano mercè l' isolamento ed un' attiva sorveglianza questi eccessi di bassa libidine; sarà questo eziandio una parte del castigo; perocchè è castigo tutto ciò che importa dolore o privazione. Il prigioniero non dev' essere soltanto privato della libertà, ma di tutto quello che può amare o possedere, lecito od illecito sia quello che egli ama e possiede.

L' emendazione, specialmente nella donna, consiste appunto nella forza morale, che viene a collocarsi a lato delle sofferenze. È la virtù bene spesso una cotal reazione contro i bisogni e gl'istinti della materia organizzata. La legge de' sensi non è punto un tiranno contro il quale non vi abbia resistenza possibile. L'osservazione d' altra parte dimostra che le detenute le più corrotte, non sono nè le più valide nè le più passionate. Quante robuste campagnuole, le quali agguagliano l' uomo nella forza fisica, ma la cui immaginazione non fu guasta dalla lussuria, danno l' esempio della continenza più costante! Mentre invece le donne più impudiche sono ben di spesso fragili creature, che contrassero pessime abitudini e in esse continuano durante il carcere.

QUESTIONE SECONDA. — *Quale è la via che tiene la donna nella sua conversione?*

La donna è meno attiva ma più passionata dell'uomo; il suo animo manca quasi completamente di quegli istinti che si chiamano sociali. Debole assai è l'azione dell' utile, dell' interesse sopra di loro. Essa è condotta e dominata quasi esclusivamente dall' affetto; poco può in loro la riflessione. Ora si badi al

procedere proprio di questa e di quello. La riflessione ha un cammino lento, graduale, costante; il movimento invece dell' affetto è a onde, ad oscillazioni, e somiglia quasi ad un' altalena. Che vi ha che tramezzi tra l' amore e l' odio? Sovente nulla: si passa dall' uno all' altro sul medesimo oggetto quasi di sbalzo. Anch'essa, la fede religiosa, ha le stesse alternative. Così è, la donna ama e quindi odia, il suo vizio è il disordine nell' amore, la sua virtù è nell' amore ordinato; e se vogliamo correggerla, facciamo di rivolgere questa potenza amante ad oggetti degni d' essere amati. L' istruzione, la morale, la religione ecco i mezzi per giungere al cuore della donna, e soggiogarla.

In generale le donne inclinano più che alla scuola, alle pratiche religiose. La differenza del regime tra i due sessi è adunque tutta in questo fatto. Per l' uno noi ci volgiamo alla ragione, coll'altro noi cerchiamo di penetrare fino al cuore. La religione che è tanta parte dell' educazione della donna, sarà quindi il principio della loro emendazione.

In Inghilterra, in Alemagna, signore caritatevoli si unirono in comitati dedicandosi alla riforma delle condannate. E s' introdusse con questo mezzo, l' insegnamento, il buon esempio, la religione, e poco per volta mutarono questi ricoveri del disordine in scuole di silenzio e di riflessione.[1] Il nome di Mistriss Fry, al cui zelo sono dovuti questi miracoli, merita d'essere scritto in lettere d' oro accanto a quello di Howard, nell' albo de' benefattori dell' umanità. In Italia nulla

[1] Vedi FAUCHER, op. cit., pag. 116.

di simile si è ancora fatto; quindi tanto maggiori difficoltà pel governo, che non può contare sulla cooperazione della carità privata.

Questione Terza. — *Poste queste differenze, come dovrà regolarsi la direzione e l' amministrazione di penitenziali femminili?*

È questione molto delicata cotesta della direzione ed amministrazione. La direzione che comprende l'autorità e la responsabilità richiede la mano e l'intervento dell' uomo. Uomini devono vegliare alla porta ed all' esterno della prigione, uomini devono rappresentare la forza nella prigione. Ma i doveri della interiore sorveglianza non debbono e non possono appartenere agli uomini; solo alle donne dovrebbe essere riserbato di adempiere a questi uffici di confidenza e rappresentare la morale in questa specie di case di pene.

In alcuni luoghi s' introdussero corporazioni religiose per disciplinare e riformare le detenute. Ma ora che l' opinione pubblica ed il governo stesso scioglieva tutte le corporazioni, come potranno ancora sussistere? In generale coteste donne consacrate con voti monastici, non riconoscono altra autorità che quella della gerarchia ecclesiastica, epperò ben di spesso si rifiutano a servire di stromento al potere civile, e ad ogni ordine di questo si appellano all' autorità del Vescovo o della superiora dell' Ordine. Negli stessi ospedali, dove le Suore di Carità rendono così importanti servigi, non passa giorno che non sia segnato da qualche conflitto fra loro ed il corpo sanitario. Che non av-

verrà nelle prigioni, dove avendo soltanto un potere morale, tenderebbero continuamente a renderlo assoluto ed intollerante?

Del resto, osserva egregiamente il Faucher, l'arte di guarire, eziandio nella morale, dev'essere il frutto dell'esperienza e dello studio. Or come mai sante vergini, per le quali l'ignoranza stessa è parte della santità, le quali non conobbero nè il mondo, nè le passioni, nè la miseria, nè gli scogli che questa presenta, potranno avere le qualità necessarie a questo nobile ufficio di riformare? Le detenute sono per l'ordinario donne perdute, le quali entrarono per lo stravizzo nella via che le condusse al delitto. Come oserebbero confidare i loro dolori e svelare i loro segreti ad angeli di purità? Non vi hanno che le madri di famiglia, le quali possano comprendere siffatte cose. Non alla vergine del convento, ma alla matrona che è il tipo del governo domestico, deve appartenere la sorveglianza de' penitenziali femminili.

Dalla classe delle donne che si dedicarono all'insegnamento che è il vero sacerdozio moderno, hansi a togliere le persone cui affidare la direzione e la sorveglianza di queste prigioni. Esse devono essere abili ad ogni lavoro, avvezze ad una vita operosa, devono avere un'intelligenza culta, ed essere d'una moralità a tutta prova; donne vedove e senza prole sarebbero a preferirsi per questi uffici, perchè egli è difficile assai il dividere nettamente tra i doveri domestici ed i sociali.

QUESTIONE QUARTA. — *Della classificazione delle condannate.*

La classificazione delle condannate pare a me assai più facile che quella degli uomini. Qui puossi star fermi sul principio che si desume dalla qualità del delitto.

Due quinti delle imprigionate sono prostitute, che si privano della libertà, perchè esse non ubbidirono a quelle particolari prescrizioni, onde si regola questa anormalità sociale.

Una buona parte è di fanciulle ree e condannate per infanticidio.

La terza classe è di quelle che cooperarono ai delitti de' loro mariti od amanti, sia come complici, sia come manutengole.

Queste tre categorie formano la regola generale; le altre ne sono una mera eccezione.

A coteste categorie debbono adattarsi speciali regole di regime, seppure si vuol provvedere all'emendazione delle condannate.

ART. 4° — *De' penitenziali militari.*

« Che diresti, amico mio, se tu vedessi nelle migliori case di reclusione militare i futuri nostri Achilli poco meno che in gonne muliebri sedere davanti ad un telaio e quivi sgambettare tutto il giorno colle braccia e colle gambe per tessere la tela o annaspare filo in camere umide, oscure, uggiose, affinchè la luce, il calore o il fuoco non aggrinzino sconvenientemente

le fila intorno a cui lavorano? E chi sono questi condannati? Sono disertori cui pesano le fatiche del campo e le occupazioni del soldato. E a che sono essi destinati? A fare per la maggior parte ritorno dopo un anno o due alle armi e tra le file dell'esercito. Bel modo di emendazione han trovato davvero! per indurare il loro corpo alle fatiche della milizia, cercossi il modo d'infiacchirne il fisico colla vita sedentaria, colla privazione della luce del sole, sostituendo quella di un lumicino ad olio! Vuolsi infondere amore alla vita militare? Si rinforzino, s'ingagliardiscano le forze fisiche, e si rialzerà ad un tempo la gagliardia morale.[1] »

Coteste cose scrivevo or fa alcuni anni nella operetta *Delle colonie penali* partendo dal supposto che le case di reclusione militare non avessero ad accogliere altri fuorchè i disertori. Ma la diserzione non è il solo delitto della vita militare, vi hanno oltre i delitti speciali gli stessi delitti comuni, i quali, a dir vero, dovrebbero cadere sotto la competenza de' tribunali comuni, specialmente quando le azioni criminose non dipendono punto dall'essenza della milizia, ma sono accidenti della vita comune, siano esse dannifiche ad un commilitone, ovveramente ad un altro cittadino.

Prima cosa ad osservarsi nella istituzione delle prigioni militari è la classificazione de' delitti che si puniscono.

1ª categoria si è de' delitti che sono esclusiva-

---

[1] Vedi GARELLI, *Delle colonnie penali nell' arcipelago toscano,* lett. IX.

mente militari; tali sarebbero le diserzioni, gli atti d'indisciplina accompagnati da violenza, le rivolte, gli ammutinamenti e simili, in una parola tutti quegli atti che possono essere in qualche modo l'effetto o d'impeti di collera o di avversione alla vita militare. I quali atti possono essere commessi anche da coloro che dimostrano d'altra parte le migliori disposizioni alla vita militare. In niuna contingenza la pena ha bisogno di essere tanto *esemplare* come qui, *pronta e repressiva* della spinta criminosa. Ma non deve poi per nulla diminuire quelle altre disposizioni, che costituiscono il vero soldato.

Io non conosco il numero preciso a cui possano ascendere i condannati di questa categoria, ma parmi che non possa essere così piccolo da non popolare un istituto apposito, regolato con disposizioni proprie e specifiche. Le quali disposizioni a questo mirar dovrebbero d'infondere lo spirito di ubbidienza e di subordinazione, mantenendo cioè tutto il rigore fisico ed accrescendolo ancora, se fosse possibile; epperò ivi dovrebbero preponderare le esercitazioni militari, e gli altri lavori della milizia.

La 2ª categoria sarebbe de' delitti che vennero come conseguenza delle risse, dell'ubriachezza, de' piccoli furti commessi in quartiere, e delle azioni che hanno per causa la libidine e la lussuria. Per costoro sarebbe convenientissimo un penitenziale in tutta forma col regime della solitudine e del silenzio; ma il lavoro non dovrebbe essere di arti sedentarie, le quali lungi dal correggere questa tendenza, sogliono anzi fomentarla. In loro vece farebbero eccellente prova i

lavori de'campi più gravi e più faticosi. — Imperocchè le tendenze sessuali sono in ragione inversa della forza fisica, e niuna volta mai la libidine si fa sentire maggiormente quanto nel declivio dell'età e nello scadere delle forze; la lampana che sta per ispegnersi, crepita.
3° Per gli altri delitti, sieno essi caduti sotto l'azione de'tribunali comuni o giudicati dai consigli di guerra, non si dovrebbe fare differenza alcuna nello sconto della pena. Si mandino essi ne' penitenziali comuni, e qui passino per quella lunga trafila, che li deve condurre alla completa riabilitazione.

Ma oggidì regna un pregiudizio del tutto contrario; si crede che gl' istituti speciali abbiano a dipendere da quel particolare ministero, che ha con essi comunanza di titolo. Il ministero delle armi toglie sotto di sè le scuole militari e le punizioni pe' soldati. Ma, se Dio mi aiuta, anche ne' collegi militari vuolsi educare dapprima l' uomo, indi il soldato, egli è più facile che il primo inchiuda il secondo, che non viceversa; così parimente la pena pel condannato militare non mira essa pure ad emendare, coi medesimi mezzi, con identica disciplina? Epperò il carcere per esso non devesi dirigere con que' medesimi principii, coi quali si cerca di mandare ad effetto la correzione degli altri delinquenti?

CAPITOLO QUARTO.

DELLA CLASSIFICAZIONE DE' CONDANNATI E DE' VARI STADI DELLA DETENZIONE PENALE CORRISPONDENTE AI VARI MOMENTI DELL' EMENDAZIONE.

La classificazione, di cui intendiamo discorrere, non è quella che sta scritta ne'codici penali, e che però viene definita nella sentenza, con cui al delinquente si applica questa o quella pena. Qui si discorre di quelle classificazioni, mercè le quali si vogliono differenziare gli individui e gl' istituti, i crimini e le pene, la durata e la moralità; e si fanno le categorie e si denominano variamente gl' istituti penali, e tant' oltre si spinse cotesta smania di classificare, che venivano per regolamento determinati i numeri de' quartieri di ogni prigione e le suddivisioni di questi. Frattanto con questo si distruggeva la disciplina, la quale sovrattutto consiste nella semplicità e regolarità dell' ordine interno; nè d' altra parte col moltiplicare le divisioni si antiveniva il ravvicinamento de' detenuti. E quando due prigionieri possono liberamente comunicare tra loro, essi possono reciprocamente corrompersi. — Eppure una classificazione è al tutto necessaria, tanto più se vuolsi porre in opera il principio proclamato da Ferrus della *individualizzazione.*

Noi qui intendiamo per classificazione quella, che dovrebbe essere in potere dell' amministrazione delle case di pena, acciocchè più facile riesca l' ottenimento dello scopo della pena e più facile eziandio l' applicazione de' mezzi correttivi.

Ora cotesta classificazione può ella farsi col criterio desunto dalla natura della pena incorsa col reato? No; perocchè essa non misura, che ben raramente, la demoralizzazione de' condannati. — La desumeremo noi dalla moralità loro? Neppure; perchè qui sta la incognita, la x di tutto il problema della riforma penale e carceraria; noi vediamo soltanto la esteriorità dell' azione, ma la moralità sta al di dentro e risiede nelle intenzioni. Taluno propose di classificare i detenuti dalla loro condotta nel carcere. Qui la base è veramente più evidente, ma le conseguenze sono tuttavia piene di pericolo. Suppongasi, ad esempio, che i detenuti siano divisi in due classi, e l' imprigionamento sia di due gradi. Quando il condannato fa il suo ingresso nel carcere, è collocato nel primo, ove praticasi l' isolamento assoluto diurno e notturno; egli passa al secondo grado che ammette il lavoro in comune, quando la sua condotta lo rese meritevole di questo favore. Cotale era la regola nel carcere di Milbank, dove il secondo grado ammetteva il lavoro in comune, ma senza l' obbligo e la possibilità del silenzio; e qui appunto avvenne che vi furono de' prigionieri i quali passati dalla prima alla seconda categoria, richiesero di ritornare alla prima per essere ricollocati nella cella solitaria, stomacati dai cattivi esempi dei loro compagni di cattività.[1] Il signor Lucas trattando la medesima questione propose una combinazione in apparenza più completa. Egli vorrebbe stabilite tre classi in ogni penitenziale,

[1] Vedi W. RUSSELL, *Minutes of evidence on secondary punishments.*

la classe di *prova,* la classe di *ricompensa*, e la classe di *punizione.* La prima comprenderebbe la massa de' detenuti, la seconda quelli che si sarebbero segnalati per la loro condotta, e la terza i detenuti abitualmente refrattari alle regole della prigione.

Prima di recar giudizio di questa divisione, vorremmo sâpere se essa importi una vera e reale separazione de' prigionieri, talchè l'una classe abbia un proprio scompartimento, o se essa sia soltanto una distinzione nell' elenco de' prigionieri e non importi verun traslocamento de' medesimi; o per dire la cosa stessa in linguaggio scientifico: è essa cotesta divisione *esoterica* od *acroamatica?* Noi la combatteremmo nel primo caso, e l' accetteremmo nel secondo.

Art. 1° — *Del principio di classificazione de' detenuti.*

Noi siamo di credere che il principio della classificazione de' detenuti debba primieramente desumersi dal fine stesso della pena e dell' imprigionamento, cioè dall' emendazione. Eppoi diremo che la prima classificazione debba rispondere al primo stadio dell' attuazione di essa, che facemmo consistere nel sentimento del rimorso. In questo stadio devesi praticamente risolvere la questione, se il condannato sia o no emendabile; e data la possibilità dell' emendazione ed il cominciamento di essa, quali siano i mezzi da porsi in opera: donde deriverà un nuovo criterio per suddividere ancora i detenuti a seconda della varietà de' mezzi che sono da adoperarsi.

Ecco alcuni dati che noi desumiamo dall' opera del consigliere Mittermaier, i quali possono scorgere la mente nel formare quel giudizio così complesso, che deve formolare a se stessa la direzione d' un penitenziale, il quale accolga il condannato nel primo periodo di prova. — Una delle maggiori difficoltà che s' incontri nella organizzazione delle carceri, sta appunto in questa grande disuguaglianza de' reclusi che sono tenuti in un medesimo stabilimento penale, per cui a ragione un carcere rappresenta nel suo piccolo un mondo.[1]

La disuguaglianza de' reclusi, donde emana la necessità di distinguerli in classi, ha il suo fondamento:

1° Nella diversa specie di moventi ad un medesimo delitto, cioè, è da avvertire bene di non badar tanto al titolo del delitto e di non confondere in una stessa classe coloro che commettono delitti qualificati collo stesso nome. I motivi, pe' quali i delitti vengono commessi e le circostanze sotto cui gli uomini agiscono, sono così diverse e tanto modificano il reato, che non è possibile il collocare in una medesima categoria tutti gli autori d' un delitto distinto collo stesso nome legale.[2]

2° Una disuguaglianza tra i reclusi emerge parti-

---

[1] Vedi l' importante opera del Dott. GIANELLI, *L' uomo ed i codici del nuovo regno italico,* Milano 1860, nella quale a pag. 133 dimostra la necessità di distinguere tre classi di prigionieri rispetto all' applicazione del sistema penitenziario.

[2] Così, per esempio, sotto la rubrica *omicidio in rissa* si comprendono casi di diversissima natura. Si potrà egli paragonare il marito che uccide il seduttore della propria moglie coll'autore d' un omicidio perpetrato nell' impeto dell' ira?

colarmente dal diverso grado dell'educazione loro. Infatti colui che ha dovizia di cognizioni e di mezzi atti a sollevare lo spirito, può sopportare con facilità qualunque pena, perchè ha in sè la possibilità di rendere meno sensibile l'asprezza de' patimenti, e di distrarre la sua mente anche nell'isolamento; non così l'uomo rozzo ed ineducato, il quale o si farà della pena il concetto più violento, perchè non ha in sè alcun mezzo di conforto, o cadrà in uno stato di apatía tale che torrà alla pena qualsiasi efficacia.

3° Ma anche negli stessi condannati che hanno fior d'educazione, incontransi delle grandi diversità: ad esempio lo scettico che ha lo spirito guasto dalle letture fatte senza profitto, dalle speculazioni senza scopo, e dall'abitudine contratta di dileggiare tutto, e specialmente quello che si referisce alla tradizione religiosa, differirà totalmente da colui che fu spinto dall'avidità del guadagno a postergare ogni onesto sentimento, a compiere qualsivoglia frode o falsificazione, purchè aggiungesse il suo intento.

4° Un elemento di disuguaglianza fra i reclusi desumesi ancora dalle condizioni domestiche, nelle quali vissero prima della condanna. Taluno di essi è nato da genitori cattivi, privo d'ogni principio morale e mancante d'ogni religiosa aspirazione, spinto per imitazione e per abitudine alla vita facinorosa da altri, coi quali forma quasi una casta di delinquenti. Su di questi la pena non esercita veruna impressione permanente. Altri poi vi hanno, i quali stretti dalla miseria e da una serie d'infortunii, dopo varii tentativi per loro fatti per guadagnarsi onoratamente il pane, si volgono

quasi per disperazione al delitto per sottrarsi agli effetti della miseria.[1]

5° Anche le condizioni di corpo e di mente danno luogo a notevoli disuguaglianze. Infatti in ogni istituto penale vi hanno reclusi, i quali pel loro fisico sono inetti a lavori faticosi, tali altri così afflitti e deboli nello spirito, o deperiti per incipiente alterazione di mente da mettere in imbarazzo a quale specie di lavori si possano destinare.[2]

6° Trovansi ben di spesso fra i detenuti taluni dotati di carattere così turbolento e protervo che trovano un vero piacere nel propagare fra gli altri la seduzione eccitandoli coi motteggi; per contro ve ne hanno di quelli, i quali per la prima volta fecero il loro ingresso nella casa di pena in seguito a delitto commesso o per la seduzione altrui, o per leggerezza o per impeto d' affetto o per cotale disposizione d'animo, la quale rende difficile il distinguere la colpa dalla malignità.

7° Una classe ben divisata di delinquenti è di coloro, che commisero delitti per pregiudizii di paese e di casta, epperò non riconoscono la ingiustizia dell'atto da loro commesso, od è difficile assai il fargliela com-

[1] Un fatto meritevole da essere qui notato è quello avvenuto in Torino, in quest' anno, d'un onesto padre di famiglia, il quale ridotto alla miseria per certe angherie legali del padrone di casa, s' avventò contro di questo per ucciderlo. Dalla serie delle circostanze i giurati pronunziarono il *verdetto* d'assoluzione. Fu assoluto, quantunque vi avessero gli estremi per condannarlo. Supponiamo per ipotesi che fosse stato condannato ad un anno di carcere, quell'uomo sarebbe morto in capo ad una settimana.

[2] Il Penitenziale di Dartmoore in Inghilterra è appositamente destinato agl' individui di cotesta specie.

prendere. E questo avviene in Sardegna ed in Corsica, dove domina il pregiudizio che la vendetta sia un sacro dovere.[1]

8° Non può neppure omettersi la classe di coloro, che appartenendo specialmente alla condizione de' campagnuoli sono d'indole e di abitudini buone, ma non avendo una conoscenza della moralità, si lasciano andare facilmente al delitto o per ignoranza o per leggerezza.[2]

9° Finalmente avuto riguardo al carattere, i reclusi possono essere distinti in due categorie, gli uni hanno una fermezza di carattere singolare prodotta in loro da una energia potentissima di volontà, e cotesti saranno inflessibili da principio; felici loro se piegheranno per poco all' azione de' mezzi educativi, essi potranno diventare così fermi nel bene, come lo furono già nel male![3] Tali altri invece o per apatía o per ottusità di spirito sono privi d'ogni forza di volontà

---

[1] Vedi GUERRY, la importantissima opera recente che ha per titolo *Statistique morale comparative de la France et de l'Angleterre,* e specialmente le tavole geografiche del delitto che ci sono annesse.

Importante è pure la descrizione che fa il signor BERENGER nell' opera della *Répression pénale* (pag. 12) della buona condotta de' Corsi condannati per omicidio commesso per spirito di vendetta.

[2] Un soldato delle provincie meridionali posto sotto consiglio di guerra per aver tolto il portamonete ad un suo compagno, confessava di aver preso il portamonete, ma non volle ammettere d'averlo rubato; parendogli lecito d'appropriarsi l'altrui danaro quando non è chiuso nel forziere. Egli lo aveva preso sotto il letto.

[3] In quasi tutti i paesi vi hanno di questi esseri, che pare nascano col germe del delitto ed una fatale predestinazione scolpisca nel loro animo, e sulla fronte il marchio e l'impronta del malfattore. Chiunque visiti una casa di pena scoprirà da sè que' tali, che si resero famosi per atti atroci e barbari.

e d'impero sovra sè stessi, e quindi della forza di resistere alle seduzioni.

Il signor Mittermaier, da cui abbiamo attinte quasi di peso tutte queste distinzioni, non seppe poi trarne tutte le conseguenze che quasi in germe racchiudono. Infatti non dimostrano esse ad evidenza che se noi vogliamo colla pena procacciare la emendazione del colpevole, dobbiamo applicare i mezzi, quasi rimedi, che siano confacenti allo stato suo morale, o, per dirlo in metafora, alla malattia che lo travaglia? epperò importa una tanta diversità di trattamento da necessitare una varietà d'istituti penali, ne' quali i vari mezzi o rimedi si possano mettere in opera. — Certo è, che se tu poni per fine della pena la sanzione sociale, onde ne esca la difesa della società e l'esemplarità, ti basterà la coazione che tu fai alla volontà del colpevole privandolo della libertà. Il cumulo delle privazioni a cui è sottoposto il recluso deve domare la sua volontà e costringerlo e subordinarlo alla legge, e mettergli davanti alla sua mente l'immagine d'un patimento, che è come la conseguenza, o logica o non logica, certo reale, della ingiustizia da lui commessa; e la posizione in cui trovasi tanto gli deve apparire tremenda da incutergli un vero spavento di rinnovarla colla recidiva.

Ammetto questo pel cominciamento della pena, e per alcuni di coloro che sono compresi in questa o quella categoria, e che si giudicano incorreggibili; ma non certo per tutta la durata della condanna, e non nello stesso modo per tutti e singoli.

Ci pare dunque di poter trarre di qui un corol-

lario importantissimo, specialmente per l'Italia nostra, ove tanto ancora resta a farsi in ordine alla riforma carceraria, ed è il seguente, il quale potrebbe formolarsi in alcuni articoli di legge o di regolamento carcerario.

Art. 1° Le condanne a tempo determinato, cioè dai sei mesi a dodici anni, si sconteranno per un quarto del loro tempo in un carcere a sistema pensilvanico o auburniano;

Art. 2° Oltrepassato il quarto di detta pena la direzione del penitenziale farà un esatto rapporto sull' individuo, in cui oltre la condotta tenuta in quel tempo si darà ragguaglio sulla sua costituzione fisica, sul suo carattere morale, e su tutti que' dati che valgono a differenziarlo, e a dimostrare l' idoneità sua al lavoro, ed a quale lavoro, le speranze che offre di emendazione, e proporrà l' istituto penale, di secondo grado, a cui vorrebbesi destinato di preferenza;

Art. 3° Da cotesta relazione, l' amministrazione centrale delle carceri trarrà il decreto di trasferimento del condannato a quell' istituto penale, che meglio convenga all' essere di lui.

Coteste disposizioni potrebbero rendere possibili molte riforme carcerarie, che nello stato presente delle finanze italiane non sarebbero possibili. In questa guisa l' Italia superiore e la centrale sarebbero già abbastanza provvedute di penitenziali, basterebbe aggiungerne uno negli Abruzzi ed un altro nella Calabria ed un terzo in Sicilia, perchè tutta l' Italia avesse in pronto quel numero di celle che è necessario, perchè i delinquenti scontino ivi il primo quarto della loro pena.

Per l' altra parte della pena si potrebbe provvedere con minor dispendio, e con migliore sicurezza d' aggiungere la rigenerazione del colpevole, favorendo ad un tempo il progresso economico della nazione, voglio dire col mezzo delle colonie.

Dal fin qui detto intorno a questo gravissimo argomento si può raccogliere, che il primo stadio della pena, mentre mira a promuovere nel colpevole il salutare sentimento del rimorso, presta alla Direzione la comodità di fare uno studio diagnostico del colpevole stesso, onde arguire almeno, con qualche probabilità, quale possa essere l' avvenire del condannato, e quale il modo di coadiuvare alla sua redenzione.

Art. 2° — *Della classificazione de' condannati rispetto ai mezzi dell' emendazione.*

Una differenza facile a stabilirsi, e necessaria a determinare il genere di lavoro a cui vuolsi sottoporre ed abituare il condannato, si è quella che si ricava dalla condizione sociale donde ei viene: la quale eziandio cotanto giova a definirne il carattere. Da questa differenza non pure trarremo un principio di classificazione de' detenuti, ma ancora una classificazione delle case di pena. Di ciò è qui il luogo ed il tempo di ragionare.

Quali sono le differenze di costumi, di tendenze, di delitti, quali i gradi di probabilità di emendazione tra il condannato che viene dalla campagna e quello che esce dalle cloache che si domandano città?

Questa questione che noi qui ci proponiamo, fu

fatta quasi a mo' d'inchiesta dal Governo francese nel 1834, ed indirizzata alle direzioni delle varie case di pena, suddivisa in altrettante domande.[1]

« Quali sono i condannati, chiedeva allora il ministro dell' interno di Francia, che sono più accessibili ai sentimenti religiosi? » Quelli provenienti dalla campagna, rispose il Direttore della casa penale di Beaulieu; per quanto cattiva ed imperfetta sia stata la loro educazione, essi furono più assidui agli esercizi del culto, e vi ritornano più facilmente.

La stessa risposta dava il Direttore di Gailou: I condannati della campagna sono molto meno pervertiti, e più suscettivi di emendazione, siccome quelli che nella loro infanzia hanno ricevuto una istruzione religiosa, epperò non trovano nè *nuovo* nè *strano* che si ricerchi di richiamarne nella loro memoria i principii e di riattivarne le pratiche.

Il Direttore di Loos, che aveva dirette in diverse località della Francia le prigioni, fu ancora più preciso: Dove la popolazione delle prigioni viene somministrata dai dipartimenti del tutto agricoli, la religione esercita una notevole azione; nulla per lo contrario è colà, dove essa viene da dipartimenti manifatturieri.

I detenuti campagnuoli che conservano nel loro animo le impressioni religiose, hanno pure affetti di famiglia e abitudini di economia; quelli della città invece appartengono ad una razza imprevidente, dissoluta, dedita al giuoco ed all' ubbriachezza. « C'est à

[1] Vedi LÉON FAUCHER, *De la Réforme des prisons,* pag. 58 e seguenti.

peu près exclusivement, dice il Faucher, dans les rangs des condamnés urbains que l'on rencontre ces penchants contre nature, qui sont le plus hideux typhus des prisons. »

Quali sono poi i gradi del delitto presso gli uni e presso gli altri? Eccone le risposte dei Direttori de' seguenti carceri:

Loos. Gli abitanti delle campagne commettono dei crimini e quelli della città dei delitti. Ma l' esperienza è là per provarvi che i *correzionali* sono più pervertiti de' *criminali.*

Mont Saint-Michel. Le città danno quasi tutti i *correzionali,* nella quale classe di condannati la corruzione è spinta all' ultimo suo grado.

Clairvaux. In generale i *criminali* sono meno turbolenti, più sommessi, più laboriosi che i *correzionali.*

Beaulieu. I *correzionali* sono quasi tutti ladri; molti vecchi forzati appartengono a questa classe. Fra i *criminali* s' incontrano bene spesso di tali che soccombettero alla violenza delle passioni.

Brest. I condannati al bagno per omicidio o grassazione, che non subirono antecedentemente altra condanna, sono in generale docilissimi. I loro nomi non figurano punto nella nota di quelli che hanno mestieri d' una speciale sorveglianza a motivo della loro audacia e perversità. Nella classe degli omicidi si può ottenere il pentimento ed il rimorso.

Da tutto questo si vede che vi hanno due razze di condannati, i quali si distinguono per caratteri proprii e specifici. I condannati della razza urbana sono come gl' indigeni del luogo; i condannati invece

della razza rurale vi figurano quasi come gli stranieri. Quelli hanno le tradizioni ed i vizi della prigione; questi invece sono prigionieri docili, credenti e laboriosi.

Il signor Lucas attribuisce alla popolazione urbana la medesima superiorità nel lavoro la quale hanno ne' crimini, ma egli non discorre che del lavoro manifatturiero: oh! se egli avesse posto al dissodamento de' terreni incolti il condannato cittadino insieme al campagnuolo, non avrebbe di sicuro ritrovata la medesima superiorità.

Per razze adunque di condannati, i quali differiscono fra di loro per carattere, per abitudini, e per natura del delitto, egli è necessario che si abbiano due classi di prigioni governate con diversi principii, e che imparino un sistema di lavoro completamente opposto: abbiano, cioè, i detenuti di campagna penitenziali agricoli, ed i condannati delle città penitenziali industriali. Nel primo caso il podere deve servire di tipo alla prigione, e la manifattura nel secondo. Ecco un principio di classificazione altrettanto semplice quant'esso è giusto, provvido, ed atto a rendere attivi i mezzi della correzione morale de' condannati.

Il Governo imperiale di Francia, che può in molte cose servir di modello a tutti gli altri, ha attuato questa singolare riforma istituendo in Corsica due vasti istituti penali agricoli. Quel paese, per la sua posizione, la sua temperatura, co' suoi terreni accidentali ed improduttivi, le sue variate attitudini, era meglio d'ogni altro accomodato all'uopo. La Corsica al pari della nostra Sardegna era rimasta estranea al movi-

mento che ha trasformato l'agricoltura negli altri paesi e segnatamente in Francia. I pregiudizii popolari s'erano sempre opposti ad un più razionale allevamento de' bestiami ed al dissodamento ed alla coltivazione d'una gran parte del suo territorio giudicato siccome sterile ed improduttivo.

Il miglioramento de' condannati, il risanamento dei paesi ed il valore che si darebbe a quel suolo, tormentato e deserto, ecco lo scopo cui tende la impresa della colonizzazione penitenziaria.

Il Governo imperiale ha fondato due grandi stabilimenti in due punti opposti dell'isola, in due regioni affatto diverse per l'esposizione e per la natura del terreno.

I condannati furono dapprima rinchiusi in fabbricati provvisorii. I tentativi di evasione, frequenti in principio, ben presto scemarono di numero; perchè appena evasi, i fuggitivi erano ripresi. Lo stato delle vie di comunicazione, l'idioma, l'attitudine degli abitanti, la difficoltà di trovare un asilo, furono altrettanti ostacoli insormontabili per coloro che tentavano di fuggire.

Il primo penitenziale fu fondato nel 1855 nella costa occidentale. La sua residenza principale è a Chiavari in riva al golfo di Aiaccio. Si stende sopra 2200 ettari di terreno incolto, comperato dallo Stato. Costruzioni considerevoli sono state elevate; si eseguirono lavori di risanamento; furono aperte delle strade di comunicazione. La cultura della vite e delle piante è la più conveniente all'indole del terreno e dell'esposizione. La razza pecorina e porcina prosperano facilmente.

Nel 1862 si fondò il secondo penitenziale a Casabianda, nella pianura orientale con un rifugio a Cervione. Questo comprende 3000 ettari di terreno, particolarmente accomodati alla grande coltivazione. Il suolo è d'una fertilità rara; i suoi cereali giustificano l'antica fama di quelle contrade che sieno state un tempo colla vicina Sardegna il principale granaio d'Italia. Le praterie naturali ed artificiali riescono a maraviglia e favoriscono l'allevamento del bestiame. Si accelerarono qui i lavori di prosciugamento, e si presero tutte le misure necessarie per ridurre lo stato sanitario alle soddisfacenti condizioni di quello di Chiavari, il quale passò pure sul principio per un periodo di dure prove. Da alcuni anni la mortalità in questo penitenziale è discesa ad una cifra minore di quella delle case centrali del continente.

A Casabianda malgrado la insalubrità del clima si eseguirono importanti lavori. I coloni hanno elevate molte costruzioni, risanate le parti vicino all'edifizio principale, seminata di cereali una superficie considerevole, oltre i lavori di orticoltura e alcune considerevoli coltivazioni di arbusti.

Molti importanti prodotti espose già il penitenziale di Casabianda, sia provenienti dall'allevamento del bestiame, sia dalla coltivazione del suolo. Anche i risultati morali sono soddisfacenti.

Dallo stato di confronto de' condannati usciti dai penitenziali agricoli della Corsica e quelli delle case centrali, ripresi e nuovamente condannati, ne' tre ultimi anni, risulta che la proporzione de' primi è sempre inferiore a quella dei recidivi liberati dalle case cen-

trali. Durante l'ultimo anno (1864), fu per gli stabilimenti agricoli di 1, 32 per %, mentre per le case centrali salì, in un anno solo, fino a 6, 39 per %. L' efficacia dell'imprigionamento agricolo, dal punto di vista delle recidive è dunque reale.[1]

Lo stesso tentativo coronato da felicissimo successo erasi pure fatto nel medesimo tempo in Italia colla istituzione della colonia agricola di Pianosa. Ma quale pro se ne seppe trarre di là? Mentre le carceri centrali rigurgitano di condannati i quali oziano in ozio forzato, giammai la colonia di Pianosa fu portata al suo numero completo. Dall' ultima statistica infatti risulta che i detenuti erano colà, nel 1862, 143; nel 1863, 263; nel 1864, 351; eppure la colonia potrebbe ricoverarne agevolmente fino a 500.

Quanto importi allargare cotesti istituti penali si desume chiaramente dal seguente quadro che riportiamo dall' ultima statistica pubblicata:

			1862.	1863.	1864.
Popolazione urbana	Uomini	%	42,77.	42,30.	41,88.
	Donne	»	37,50.	34,31.	33,39.
Popolazione rurale	Uomini	»	57,22.	57,70.	58,12.
	Donne	»	62,50.	65,69.	66,61.

Cotesti numeri colla loro costanza rivelano evidentemente che, la popolazione agricola preponderando

[1] Coteste notizie intorno alle colonie agricole della Corsica sono tolte dalla relazione che il signor Dupuy direttore dell'amministrazione delle carceri e degli stabilimenti penali in Francia faceva al signor Ministro dell'interno presentandogli la *Statistica dell'amministrazione delle carceri, degli stabilimenti penali, delle colonie pubbliche e private dei giovani detenuti fino* all' anno 1864 in Francia. Situazione al 1 gennaio 1865. — Da esse dovrebbero attingere i nostri uomini di Stato il disegno di colonizzazione della Sardegna e della Sicilia.

in Italia, vi prepondera pure il contingente che la campagna dà alle prigioni.

Da cotesti dati, i quali non possono essere revocati in dubbio, egli è evidente il concludere che gli istituti penali dovrebbero dividersi in due grandi classi: gli uni destinati ad accogliere coloro che provengono dalle città, e che hanno per l'ordinario abitudini sedentarie, le quali li fanno idonei ai lavori delle manifatture; e gli altri pe' contadini; ciò richiede l'igiene, l'economia, la carità.

Quale efficacia emendatrice può egli avere sul condannato un lavoro, al quale non ha genio o perizia di sorta? Come potrà il contadino, senza perdere notevolmente di forza e di salute addestrarsi al maneggio della spola per tessere? Del resto egli è pur facile il vedere che fra quanti lavori si fanno nelle case di pena, il più facile, il più omogeneo, il più moralizzatore, il più benefico all'individuo che lo compie, allo stato per cui si compie, è quello di coltivare la terra! La prima condanna intimata al primo uomo, epperò all' umanità intiera, fu il lavoro de' campi. Oh se la sapienza dei Governi imitasse una volta la sapienza con cui Dio regola i destini dell'umanità, anche la economia stessa, non la sola morale, se ne avvantaggierebbe!

Si fissi adunque questa prima classificazione: alle sottodivisioni si avrà poi campo di pensare in seguito. Non si tema che possa venir meno all'uopo la terra, che in Italia aspetta la mano dell'uomo che la liberi dalla sua sterilità! La Sardegna, la Sicilia, le isole minori, e qua e là sullo stesso continente peninsolare vi hanno lande inculte, donde vengono fuori

pestifere esalazioni, che tolgono tanta bellezza al nostro suolo, e rendono l' Italia sovente micidiale a' suoi stessi figliuoli! Quale avvenire economico migliore non otterrebbe l' Italia, se venti mila braccia, che pendono quasi inoperose dai corpi macilenti e sparuti de' nostri prigionieri si rinvigorissero al contatto diretto dell' aria, e sotto l' azione della luce solare, e si alzassero armate degli stromenti sacri a Cerere ed a Pallade a fendere il seno verginale delle isole, che fanno corona all' alma nostra Parente!

Oh questo si farà! si deve fare....[1]

---

[1] A confermare quanto fosse ragionevole la nostra previsione gioverà recare in mezzo la seguente particola di testamento del fu cavalier Alfonso Bonafous, il quale legava un cospicuo patrimonio al fine d' istituire delle case di rifugio e di riforma sul fare di quelle di Mettray e di Lione:

« .... Désirant doter le Piémont en ma qualité de Piémontais d'un établissement utile à la société, je lègue à la ville de Turin le reste de ma fortune, qui est sans disposition, soit le reliquat de mes capitaux disponibles actuellement, soit de ceux qui seront disponibles à la mort des bénéficiaires des rentes, que j'ai indiquées dans le présent testament, soit le reliquat de la liquidation de mon commerce, pour être appliqués à l'établissement que je veux instituer.

» Cet établissement devra être semblable pour le but à celui institué par M. de Metz à Tours en France, ou à celui d'Oulins près de Lyon; le but est de recueillir dans son sein les jeunes garçons abandonnés qui se livrent, ou peuvent se livrer au vagabondage.

» La Commission chargée de sa création devra examiner ces deux établissements, ou d'autres encore de ce genre pour y puiser les meilleures conditions afin d'arriver au but que je me propose, qui est d'améliorer certaine classe de la société.

» L'établissement portera mon nom comme fondateur, et voudra bien accepter mon portrait de grandeur naturelle que j'ai chez moi.

» Je me réserve par des notes testamentaires de revenir sur

CAPITOLO QUINTO.

DEL REGIME DEL CARCERE.

Il regime si suole distinguere in fisico e morale: col primo s'intende tutto ciò che ha diretta ed immediata relazione colla salute, ed in generale coi bisogni dei detenuti; e col secondo tutto quello che ha più di proposito in mira la emendazione loro.

ART. 1° — *Del regime fisico.*

Lo Stato deve al condannato una quantità di nutrimento, che sia sufficiente al mantenimento delle forze, vestimenta che lo riparino dall'inclemenza delle stagioni e salubrità di alloggio; niente di più e niente di meno. Sarebbe barbarie il volere aggiungere sofferenze all'imprigionamento, come sarebbe immoralità il rendere la condizione del detenuto superiore a quella del libero lavoratore. Isolando il colpevole nella prigione non si fa ciò per ingrassarlo, e le prigioni non hanno ad essere reputate come asili o ricoveri, che si aprano all'infortunio. Senza disconoscere i diritti assoluti dell'umanità si debbono riempire i voti del legislatore ed eseguire la sentenza del potere giudiziario; epperò la prigionia ha le sue esigenze impe-

---

ce sujet seulement pour donner de plus amples renseignements. ou faire connaître mes désirs, soit volontés.

» Les droits de mutation dont j'ai exempté certains légataires seront payés par les capitaux que je laisse à la ville de Turin (Piémont) pour instituer cet établissement..... »

riose e le sue legittime severità; ma essa non può spingersi fino a passare il voto della società, lo spirito della legge, consacrando col fatto il principio, che si abbiano a martoriare i detenuti per correggerli.

Prima di tutto è necessario che l'alimentazione sia proporzionale ai bisogni organici di ciascun uomo, e varia secondo le circostanze in cui è collocato. Chi attende, ad esempio, ai lavori de' campi, ha bisogno di maggior quantità di cibo che l'uomo che conduce vita solitaria in un opificio. — In questo egli è più facile il peccare per difetto che per eccesso. Non si spinga troppo oltre la paura di rendere la esistenza del condannato migliore di quella dell' onesto operaio; si badi che la prigione porta con se alcuni elementi di deterioramento, contro i quali voglionsi adoperare ripari: cotesti elementi sono la privazione della libertà, l'abbattimento morale, il rimorso, la mancanza degli affetti di famiglia, de' vincoli d' amicizia. A questi si aggiungano ancora la mancanza d'aria, di luce, di esercizi corporali ed i rigori della disciplina.

Ben altra è la condizione dell'operaio libero; per quanto grande sia la sua povertà e la pochezza dell' alimento, la sua penuria è compensata igienicamente dalla respirazione d' un' aria pura, di prima mano, da esercizii moltiplicati, dalla soddisfazione del cuore, dai piaceri della paternità, dalla varietà delle relazioni, dalla scelta degli amici, dall' uso indipendente della sua volontà. Non sarebbe adunque nè giusto nè morale di valersi della miseria già per sè affliggente delle classi operaie per vessare i detenuti. Se non si vuole a dirittura trasformare le prigioni in ospedali,

vogliónsi i prigionieri, specialmente quando lavorano, trattare meglio che le classi operaie più miserabili. Perocchè la degenerazione fisica porta alla degradazione morale, ed il disgusto genera l'abbattimento. Il regime attuale è troppo debilitante, spegne ogni molla e lascia troppa perversità istintiva pel morale e troppo poca energia fisica e morale pel lavoro e pel pentimento. Si dovrebbe pensare che noi vogliamo correggere ed emendare, come nell'ospedale vuolsi ridonar la salute; anche qui il vitto, il letto, le biancherie sono migliori di quelle che ha l'operaio nella sua casa: con tutto ciò non credo che la vita dell'ospedale possa aver pel povero tante attrattive da fargli preferire la vita colà a quella della sua povera stanza.

Il signor Edoardo Bulwer ha istituito un curioso confronto fra il nutrimento, che si dà ai condannati nelle prigioni ed ai poveri ricoverati negli ospizi di mendicità, con quello che si procaccia l'onesto operaio ed il soldato. « Il lavoratore, dic'egli, ha mediante il suo lavoro 122 oncie di nutrimento, di cui tre sono di carne di porco per settimana. Il soldato riceve 168 oncie di nutrimento solido, 56 di carne cotta. — I poveri nelle case di lavoro hanno 151 oncie di cibo, fra le quali 21 di carne cotta, 16 di cacio e 16 di *pudding*, senza contare la zuppa ed i legumi. — I prevenuti, nella contea di Lancaster ricevono 181 oncie di alimento, di cui 16 di carne cotta. — I condannati all'imprigionamento hanno 239 oncie di nutrimento, di cui 38 di carne cotta. — I condannati alla deportazione ricevono 330 oncie, di cui 112 di carne cotta. — Di cotal maniera il lavoratore non è

trattato così bene come il povero, nè il povero come il prevenuto per furto, nè questo come il ladro che ha subìto la condanna, nè il ladro condannato come il malfattore soggetto alla deportazione; paragonando l'ultimo grado di questa scala col primo, si ha che il deportato ha una quantità di cibo tripla di quella dell' onesto operaio. »

In Francia, il nutrimento che si dà nelle case centrali, non differisce gran fatto da quello che hanno gli operai delle città; ma è però sempre superiore per quantità e qualità a quello, del quale per forza di necessità debbono accontentarsi i lavoratori in molti dipartimenti. Lo stesso può dirsi presso di noi. Infatti quanti non sono i contadini delle montagne, i quali vivono di segala, di castagne, di pomi di terra, e davanti ai quali la carne non compare mai che nelle grandi solennità dell' anno!

Un difetto notammo nelle disposizioni regolamentari concernenti il regime alimentare presso di noi, ed è la perfetta uniformità del trattamento dell' operaio tessitore coll'operaio fabbro, e di questo col contadino. Ciò che sarà sufficiente al primo, non lo può essere più al secondo ed al terzo. Ma di ciò basti.

La nettezza è per la salute altrettanto necessaria ed importante quanto gli alimenti. Gli antichi avevano fatto di questa come un' obbligazione religiosa; oggidì confina colla morale. Le cure che si danno per abitudine alla persona, ne rialzano la dignità; perocchè l' uomo impara a vegliare sopra sè stesso e contrae l'amore dell'ordine, seppure non avviene ancora che le abluzioni del corpo incomincino

a preparare le abluzioni dell' anima. Perciò a me piacque sempre quella specie di solennità, con cui al detenuto nel suo ingresso nel penitenziale si tagliano i capelli, si monda il corpo mercè il bagno, indi si veste dell' uniforme de' carcerati. Chi sa che quel lavamento generale del corpo del colpevole non diventi come un nuovo battesimo, e la vita del carcere una confermazione di esso. *Utinam!*

Talvolta, ed impunemente, si possono trascurare i doveri della nettezza in famiglia, ma nelle grandi agglomerazioni sono una necessità dalla quale non si può, senza evidente pericolo, prescindere. Il sucidume in piccolo ossia nell' isolamento non è che un germe di malattia, ma il sucidume in comune è la peste, è il tifo, è la morte. La nettezza per un uomo libero è un dovere personale, per un detenuto è un dovere verso degli altri, un dovere pubblico.

« Bisogna obbligare tutti i prigionieri, diceva già quell' ottimo uomo che fu il signor Villermé, a tenersi netti; sia prima condizione che si lavino mani e faccia tutte le mattine, e le mani dopo il lavoro; che ogni giorno si pettinino, si facciano il letto, scopino la loro cella; che tutte le settimane si lavino i piedi. I capelli dei condannati devono essere corti. Queste cure conservano la loro salute, e torranno dalla loro figura quel carattere sinistro che indispone a loro danno. Sarebbe bene che si passasse la rivista dei prigionieri come la si passa ai soldati. »

A coteste cure che concernono i prigionieri, aggiungiamo ora quelle che riguardano l' amministrazione. Le pareti siano rimbiancate e raschiate ad ogni

anno, lavati settimanalmente i corridoi e le scale; che vi abbondi l'acqua e sia di buona qualità; l'aria vi circoli liberamente e la nettezza risplenda per tutto. L'ordine emerge così tanto da queste particolarità, quanto dai principii.

A conservare la salute de' reclusi, giovano grandemente gli esercizi corporali. A questo i penitenziali agricoli provvedono abbastanza, e la salute sarà quivi certamente migliore, ancorchè il clima non fosse ottimo. Ma lo stesso non si ha dove si esercitano le arti sedentarie, tanto nel sistema pensilvanico quanto nell'auburniano; qui è necessario permettere passeggiate. In Inghilterra s'introdusse quella specie di supplizio denominato il *treadmill*, che è una ruota del diametro di sei metri od anche più, la quale è fatta girare dal detenuto, come lo scoiattolo fa girare la ruota della sua gabbia, come il galeotto faceva girare la ruota de' pontoni che cavano il fango nei porti di mare. A Milbank venne da molto tempo introdotta la passeggiata nelle ore di ricreazione, anche per coloro che esercitano arti fabbrili e che tengono in grande attività i muscoli. Negli intervalli di riposo, il moto piace a tutti. Passeggiano l'uno dietro l'altro, a determinato intervallo, in silenzio attorno al cortile.

Il signor Mittermaier da quell'acuto osservatore che era, e che confidava nella bontà dell'animo umano, notò che nel bagno di Tolone, allorchè i condannati rientrano dopo il lavoro, tutti corrono sul ponte a dare un'occhiata ai fiori che loro si permette di coltivare. La scena, dic' egli, « è veramente commovente: quando uomini colpevoli gustano piaceri così puri ed

innocenti, non vuolsi disperare di loro. » Perchè una eguale facoltà non è accordata ne' penitenziali? Non è egli parte integrante del sistema penitenziario, lo eccitare e lo svolgere le dolci commozioni e que' giusti piaceri che non intorbidano i sensi? I fiori che adornerebbero le mura della prigione, non renderebbero la pena meno amara e meno tremenda, ma frattanto addolcirebbero i costumi del condannato. Finquì egli non ha saputo che distruggere e saccheggiare: impari ora a coltivare per possedere![1]

Art. 2° — *Del regime morale.*

I signori Beaumont e Tocqueville così esprimono il loro giudizio sul sistema di Filadelfia: *Le système semble opérer de lui-même par la force seule de ses principes.* Ma nell'atto che caratterizzano il regime del sistema assoluto, n' esprimono la sua condanna. In fatti, quali possono mai essere questi principii, che da loro stessi si attuino, senza l'intervento vigile di chi ne regoli l'effettuazione? La legge la più chiara, la più esplicita ha mestieri di chi ne invigili la esecuzione, come la morale più pura importa i suoi interpreti. La civiltà stessa, questo perpetuo movimento dell'umanità non avanzerebbe senza che gli uomini di genio non venissero a quando a quando a rinnovarne gl'impulsi. Nella prigione, come nello stato di libertà, l'uomo posto in presenza della legge non rispetterebbe, non rispetta questa, se essa non ha

[1] Vedi FAUCHER, *Réforme des prisons*, pag. 86.

una voce che lo scuota, uno sguardo che lo inciti, ed una mano alzata per colpirlo, quand' egli non corra diritto per la via che gli è segnata.

In America la illimitata libertà ammette tutti gli estremi: in un luogo tu trovi eliminata affatto l'azione personale per sostituirvi l'impersonalità della legge, ed in altro luogo tutto è concesso all'arbitrio di chi dirige; questo è legge e regolamento ed è persona dirigente nel tempo stesso.

Secondo il nostro modo di vedere, l'ottimo de' regimi è quello nel quale s'adoperano tutti i mezzi che hanno efficacia; nel quale i condannati stessi non sono solamente l'oggetto, ma ancora lo stromento. Il governo vero d'un carcere dà l'immagine di un istituto educativo, vi somiglia pel fine che si propone, e non può perciò escludere una cotale identità di mezzi. Ora chi non sa quanta parte abbiano gli alunni nella cooperazione all'ottenimento del fine? Come nella scuola si eleggono i monitori o decurioni, così nel carcere voglionsi eleggere i monitori per insegnare il lavoro.

Nella casa di rifiugio di Boston facendo l'appello, ciascuno deve rispondere dando il giudizio di sè e dichiarare, se nella sua coscienza può giudicare buona o rea la sua condotta. Sono corretti, se peccano di troppa severità od indulgenza. Lo stesso non potrebbe operarsi, come consiglia il Faucher, nelle nostre case di pena? Puossi supporre che la voce della coscienza si ascolti da tutti e sempre ed in egual modo? Ma quello che non farà la coscienza di ciascun individuo, può ben farlo, anzi deve farlo chi dirige l'isti-

tuto; questi, giovandosi delle informazioni de' suoi colleghi, formi, almeno settimanalmente, le note sulla condotta di ciascun detenuto, quasi un rendiconto dell' opera sua.

Il regolamento disciplinare del penitenziale dovrebbe avere una qualche analogia colla disciplina militare; così, ad esempio, col tocco del tamburo sarebbero a regolarsi tutti i movimenti e a trasmettersi tutti gli ordini.

Queste avrebbero ad esser le principali prescrizioni del regime morale; ma quale ne sarà il metodo? L'educazione nel penitenziale comincierà ella dal principio morale o dal sentimento religioso? Una volta i popoli (e la storia del cristianesimo lo dimostra) arrivavano alla morale per mezzo della religione; forse oggi si vorrebbe la cosa al rovescio; giacchè molti credono che si abbia a partire dalla morale per giungere alla religione, nel dubbio che l'insegnamento di questa non attecchisca quando fosse diretto. Noi abbiamo già più volte osservato che la popolazione del carcere appartiene quasi a due razze distinte, le quali presentano inclinazioni diverse, istinti differenti, al popolo, cioè, della campagna o a quello della città; tanta poi è la distanza che separa l' uno dall'altro che ne' penitenziali agricoli si potrà benissimo dare un indirizzo morale giovandosi della religione, e negli istituti manifatturieri si dovrebbe tenere la via opposta. I detenuti, che provengono dalle città, sono d'ordinario uomini che ebbero una educazione imperfetta, la quale contribuì a farli delinquere, ed una maggior copia di cognizioni potrà benissimo ricondurveli.

Circa l' istruzione sono divisi i pareri tra il lasciarla facoltativa ed il farla obbligatoria; alcuni vorrebbero che fosse tenuta come una ricompensa. Così praticasi agli Stati Uniti, dove la libertà aggiunge zelo e docilità a coloro che volontariamente frequentano la scuola: altri invece la pongono come obbligatoria, ne fanno una condizione, perchè i condannati possano essere graziati d'una parte della loro condanna, come lo è pure l'apprendimento d'un mestiere. Veramente, noi consentiamo con questi ultimi per quel che spetta al lavoro, e senza sforzo di sorta; ma non così per rispetto all'istruzione, la quale ne pare debba avere una migliore virtù, se parte da un atto della libertà personale; tuttavia taluna volta si potrà esercitare anche la coazione; giacchè gli è pure vero che al prigioniero si hanno a somministrare tutti gli stromenti del lavoro senza consultarne la sua volontà; l'esistenza d'ogni uomo è a questa condizione.

Intorno al modo di regolare l' istruzione ed il lavoro si farà parola in seguito, e così parimenti de' premi e de' castighi. Resta qui a dire dei doveri religiosi, primo de' quali è la preghiera quotidiana. Da essa il detenuto cominci la giornata e con essa la termini. Si dispongano tutti sulla porta della loro cella colle mani giunte, indi uno ad alta voce, con solennità la reciti; gli ufficiali del penitenziale sieno presenti; l' esempio non è la parte meno importante delle loro funzioni.

La domenica, il giorno del riposo e della preghiera, è la maggiore difficoltà del regime penitenziario. La settimana esercita il braccio, la domenica dovrebbe esercitare lo spirito, compiendo il lavoro

della riflessione. Nel mattino avremo le funzioni religiose, poi la scuola, indi la lettura. L'educazione del penitenziale deve compiersi a vicenda coll'azione individuale e colla collettiva, colla meditazione e coll'insegnamento, coll'esempio e colla regola. Ma l'azione più efficace e più importante sarà sempre esercitata da chi dirige l'istituto, il quale deve impadronirsi poco per volta dell'animo del condannato, da volgerlo ove meglio gli aggrada. Così è: qui sta la vera efficacia dell'educazione: per questo è assolutamente necessario di conoscere d'ogni condannato la storia, de' suoi delitti non solo, ma le inclinazioni più segrete dell'animo, onde acquistare la perizia di volgerle al bene. Persuadiamoci: non vi ha uomo così corrotto il quale non abbia qualche cosa di buono, come non esiste individuo così perfetto, in cui nulla vi abbia da emendare e correggere. Con questo principio e con questa speranza di scoprire il buono per farlo crescere e di reprimere il male si regoli l'azione di chi dirige; in questa guisa non potrà non riuscire ad utilissimo scopo.

Capitolo Sesto.

DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NE' PENITENZIALI MANIFATTURIERI ED AGRICOLI.

I penitenziali agricoli presentano minori difficoltà tanto nella qualità, come nella quantità del lavoro, e le poche difficoltà che s'incontrano sono di natura affatto differente da quelle che offrono i peniten-

ziali industriali. Qui abbiamo a paventare le crisi e i ristagni nella vendita de' prodotti manufatti; qui vogliónsi evitare con diligentissime cure i danni che può arrecare all' industria privata il lavoro de' condannati, causando a questa una diminuzione di lavoro, maggiore difficoltà di smercio o indebiti abbassamenti di prezzo; può tratto tratto venir meno la materia prima, e simili. Nell'agricoltura invece e specialmente in Italia colle condizioni di clima e di suolo ch' essa offre, nulla vi ha a temere da questi pericoli. Ne' paesi più settentrionali del nostro, e sotto climi più rigidi, il sistema penale delle colonie incontra difficoltà grandi; ponete ad esempio quelle che nascono dalla cessazione de' lavori, allorquando la neve ricopre il terreno. Nella Sardegna invece (come ne è buon testimonio la Corsica) abbiamo a levare non più di 50 giorni nell'anno, ne' quali il lavoro all' aperto resta impedito dalle pioggie; cioè, meno d'un giorno per settimana. Ora quanti non sono i lavori che è necessario di fare al coperto? Tutta l'arte d'una buona e solerte direzione sta qui: di offerire sempre lavoro, e di non lasciare mai in ozio i coloni per quanto possano imperversare le stagioni. I lavori della segatura e della spaccatura delle legna, la rottura delle pietre atte a massicciare le strade, i trasporti de' concimi dalle stalle, la trebbiatura e la vagliatura di certi grani e civaie, l' arrotatura degli strumenti, l' aggiustatura di altri, la preparazione delle sementi, la fabbrica di certi utensili più grossolani, la riquadratura de' pali per la vigna e per l'orto, la fattura della corda, la maciullazione della canapa, la pettinatura di essa, e simili.

Cotesta dicemmo essere l'unica difficoltà, che i penitenziali agricoli presentano; non così gl'industriali, ne' quali gl'imbarazzi possono esser di gran lunga maggiori. Hassi infatti il pericolo delle oscillazioni a cui va soggetta l'industria, ora pel mancare della materia, ora per la scarsità delle domande, poi la difficoltà della contabilità, la quale dà sempre luogo a complicazioni. Talchè in alcuni luoghi il Governo per liberarsi dall'una e dall'altra ebbe ricorso al sistema delle *imprese:* il governo cioè concesse il lavoro de' detenuti, o d' una parte di essi, a speciali intraprenditori, i quali pagano il lavoro de' detenuti in ragione del prodotto che se ne ricava.

Noi non parteggiamo punto pel sistema delle *imprese,* il quale potrà essere preferibile sotto il rispetto dell'economia, e della semplificazione dell'amministrazione, ma toglie al lavoro penitenziario le qualità veramente essenziali di esso, cioè d' essere mezzo emendativo, e la migliore guarentigia contro le recidive.

Le *imprese* possono accettarsi in un caso solo, ed è quando il condannato ha appreso bene l' arte sua, e la esercita a perfezione; allora è per noi indifferente che il suo braccio lavori a opera od a giornata, per conto del governo, dell'amministrazione o dell'impresa. Ma quando il condannato è solo apprendista, e deve fare il tirocinio d' un' arte, allora è dannoso che l' opera sua si ponga sotto la balìa d'un impresario. Costui avrà interesse che il condannato si limiti a fare un lavoro solo, specialissimo, affinchè la ripetizione e l' abitudine del medesimo dia al lavoratore prestezza e precisione. Ma un lavoro solo e speciale

non fa l' arte intiera, che egli deve apprendere. Veggasi il discorso già citato di Giulio Simon al Consiglio legislativo.

In Italia poi ove si volesse proprio organizzare il lavoro a seconda de' bisogni e dell' opportunità, si avrebbe modo di far servire il lavoro de' condannati all' utile loro individuale ed al bene della nazione. — Due industrie, di cui la materia prima abbonda in Italia, giacciono tuttavia inoperose, la industria del ferro e quella dello zolfo.

L' Italia ha il privilegio delle miniere di queste due preziose sostanze, eppure ha bisogno di ricorrere all' estero per procacciarsi e zolfo e ferro. Dalle notizie statistiche pubblicate nel 1866 sull' importazione e sulla esportazione, risulta che la quantità importata di zolfo supera quella della esportazione: or bene, quale nazione al mondo dovrebbe avere lo zolfo in maggior copia e più a buon mercato? Che diremo poi del ferro, onde si può dire composta l' isola d' Elba, di facile estrazione, e che dà un prodotto utile superiore a quello di tutte le miniere della terra? Si calcola che da esse lo Stato potrebbe ritrarre non meno di sei milioni all' anno per la durata di venti secoli!!

Or bene, perchè non si potrà quell' isola convertire a dirittura in un immenso penitenziale, nel quale si mettano in atto le cento e più arti che tolgono la loro materia prima dal ferro? — La posizione dell' isola, il suo clima, la vicinanza al continente, l' ampiezza de' porti, le fortificazioni stesse di cui è munita, tutto, in una parola, la renderebbe accomodatissima a

quest' uso. L' argomento pare a noi così importante, che giova trattarlo e discuterlo a parte: il che faremo nella conclusione di questo lavoro.

Torniamo ora al nostro argomento. Il condannato, o impara un' arte, o ne esercita una che già sapeva.

Chi impara, ha bisogno di un maestro che diriga l' opera sua. Ora, questo maestro può essere un uomo libero, un liberato od anche un condannato. A Pianosa per i vari lavori da muratore e da contadino si piglia indifferentemente colui che sa e che ha dato buon conto di sè. Altrettanto io farei in un penitenziale, e non avrei difficoltà alcuna a valermi della direzione d'un condannato per i lavori d' una data arte; anzi, vorrei spingere la fiducia fino al punto di lasciare al capo d' un' arte la metà del prodotto del lavoro degli apprendisti, affinchè egli fosse più animato ad ammaestrare i novizi in vista del maggior guadagno che ne verrebbe a lui.

Colui poi che esercita un' arte deve dal proprio lavoro trarre un interesse, affinchè sia stimolato a fare il suo lavoro nel miglior modo. Qui sorge la questione agitatissima di sapere a cui spettino i proventi del lavoro; molti scrittori danno allo Stato il pieno ed assoluto diritto sul prodotto de' lavori de' condannati; altri distinguono; tutti poi in pratica convengono sulla necessità di assegnare all' operaio una quota del provento del lavoro, e tutti consentono nell' importanza di dare un ordinamento tale al lavoro, che, mentre giova al condannato, ripari alle spese che l' erario pubblico sostiene pel mantenimento delle carceri. Nei penitenziali agricoli, la miglior forma, la più sem-

plice nell' amministrazione, la più sicura ne' suoi effetti morali, questa sarebbe di dare alla colonia la forma di un vasto podere diviso in tanti piccoli poderi, de' quali si assegnerebbe la coltivazione ad uno o più condannati contro una data quantità di prodotto; ad un capo di podere potrebbero affidarsi come aiuti o coadiutori altri condannati, la cui opera dipendendo da questo sia dal medesimo retribuita con un quantitativo di prodotto. In questo sistema che qui appena si accenna, si concilierebbe insieme l'obbligo del lavoro coll' elemento della libertà e della proprietà. Il lavoro non verrebbe qui a frazionarsi e dividersi, come in alcune colonie si pratica, le quali presentano i vizi de' latifondi, ed il lavoratore perde l' uso di quella moltiplicità di lavori, che fa bella e produttiva la piccola cultura. La nostra bandiera sia *divisione di proprietà,* che del tutto va distinta dalla divisione di lavoro; quella fa l' operaio capace di tutte le operazioni d' un' arte, questa crea gli *specialisti;* la prima assicurerà assai meglio la sorte del liberato, che non la seconda. A poco gioverebbe, ad esempio, che un condannato diventasse abilissimo nel governo delle piante fruttifere, se poi all' uscire dal carcere non trovasse da impiegarsi in quest' uffizio.

Per gl' istituti manifatturieri parimente il lavoro dev' essere in prima educativo, cioè tale che renda il lavoratore capace di eseguire tutte le operazioni, che sono proprie d' una data industria, dalla più elementare e grossolana fino a quella che è difficile e complicata. Quindi ogni qualvolta la Direzione economica del carcere piglia un' impresa qualsivoglia, que-

sta dovrebbe suddividersi in tanti subappalti da concedersi ai migliori lavoratori, affinchè la vita del carcere, specialmente nel suo ultimo periodo, sia una vera preparazione e tirocinio alla vita libera.

Il quale principio desterebbe sicuramente una nobile emulazione, risvegliando ad un tempo il sentimento dell' affezione all' arte che si fa, senza del quale è impossibile che altri diventi eccellente in essa. Il che ove si ottenga, ci dà la sicurezza che il liberato, oltre il campare la vita col mezzo del lavoro delle sue braccia, si rifarà tranquillo ed onesto cittadino, scopo supremo della pena.

Cotesta organizzazione per noi proposta, potrebbe convenire benissimo pel terzo stadio della pena; in certe condizioni pel secondo; non però nel periodo di prova, che si passa per regola generale in cella nell' isolamento assoluto. Questo primo periodo va dagli altri distinto e considerato come preparazione all' educazione professionale. Qui il lavoro è più morale che fisico; è la coscienza che deve lavorare, per operare il miracolo della conversione; in questo periodo adunque poco ci cale se si seguiti, nell' ordinamento de' lavori, più questo che quel sistema.

Capitolo Settimo.

ORGANIZZAZIONE DELL' ISTRUZIONE.

I pubblicisti si possono agevolmente dividere in due schiere per quel che pensano intorno agli effetti

dell' istruzione; per gli uni la diffusione delle cognizioni fra il popolo viene reputata come la principale causa della corruzione del mondo, e vorrebbero interdire l' accesso alla scienza come al frutto dell' albero proibito; per gli altri invece la scienza è il rimedio universale ad ogni male sociale; per costoro la fiaccola della scienza non solo deve illuminare gli uomini, ma determinarli alla pratica del bene, dando il bando perpetuo al delitto. Noi, prendendo la via di mezzo, diciamo essere dovere de' governi diffondere l' istruzione non solo per l' influenza che essa possa avere sui costumi, ma anche perchè è l' istromento dell' intelligenza, ed un istromento altrettanto necessario quanto l' uso delle mani e de' piedi. L' istruzione migliora l' essere dell' uomo, come l' agilità ne perfeziona le forze fisiche. È pur vero che quest' agilità può diventare stromento pericoloso in balía del ladro, perchè lo rende più franco nel dare la scalata alla casa altrui; tuttavia niuno dirà mai che l' agilità sia un male.

L' uomo colla dottrina aumenta la portata delle sue facoltà, e segue lo svolgimento naturalé del suo destino; non può pertanto essere che il progresso nell' ordine intellettuale sia un sintomo di decadenza nell' ordine morale. Ma d' altra parte non si creda neppure che le passioni si acquetino per questo solo, che la intelligenza si fortifica.

Un punto sul quale la efficacia della istruzione non può essere revocata in dubbio, gli è quello della sua azione sull' avvenire economico del popolo. Tra l' uomo-macchina, il quale adopera solo meccanica-

mente e fa l'arte sua per semplice e mera imitazione, e l'uomo-intelligenza, il quale sa rendersi ragione di quello che opera, sa scomporre e ricomporre gli stromenti di cui si serve e all'uopo perfezionarli, niuno per certo esiterà nella scelta. Qui l'efficacia dell'istruzione è manifesta. — Un popolo che è governato dai pregiudizi, non sa provvedere al suo benessere.

Non è del nostro istituto discorrere dell'utilità dell'istruzione in genere: noi dobbiamo restringere il nostro argomentare all'azione che essa può esercitare sull'animo del colpevole, sia direttamente siccome luce aggiunta alla sua intelligenza, sia indirettamente per la benevolenza, di cui essa è occasione ed argomento insieme. A parità di condizione morale il delinquente istruito avrà sull'ignorante un grande vantaggio: in quello sarà più facile destare la riflessione, ed eccitare il solenne lavoro della coscienza; più difficile in questo; le ragioni ed i motivi del bene morale saranno più presto e più efficacemente compresi dal delinquente istrutto, sia che tali ragioni e motivi gli vengano a viva voce comunicati, sia che li legga ne' libri, de' quali gli è concessa la lettura.

La lettura è nel carcere un vero sussidiario dell'insegnamento; qui niun rischio che essa possa farsi mezzo di corruzione; perocchè i libri che si danno a leggere, furono scelti appunto perchè buoni. Lo stesso si dica dello scrivere: una lettera della madre, de' parenti, della moglie o de' figliuoli eserciterà un'azione incomparabilmente maggiore, allorchè sia consegnata al colpevole, affinchè la legga e risponda, che non ove

se ne faccia la lettura da un' altra bocca, e la risposta per altra mano.

Io dissi: a parità di condizioni; ma sgraziatamente il colpevole che ha una qualche cultura di lettere, suol avere la mente ingombra di errori e di pregiudizi, specialmente per quel che si attiene alla morale, ed i direttori del carcere non avranno certo il tempo o forse, diciamolo francamente, la pazienza e l' abilità di distruggerli. Tuttavia in loro la riflessione è desta, e continua il suo maraviglioso lavoro, che non cessa mai, e qualche volta potrà condurre la mente sopra una via dapprima abborrita, poscia tollerata, ed infine amata, la via della verità e del pentimento.

Ciò posto, quando la società penserà daddovero a guarantirsi dalle funeste conseguenze del delitto, dovrà volgere le sue cure a questo particolare ufficio d' impartire la istruzione al colpevole ignorante, e di rettificare la istruzione di colui stesso che ha la mente pregiudicata, e che si argomenta di giustificare coi sofismi la sua pessima condotta.

Io amo di precorrere i tempi e di anticipare nella mia immaginazione quelle leggi salutari, donde scaturir debbe la sicurezza sociale. Io suppongo che ogni carcere, e specialmente i penitenziali, abbiano ad avere istitutori capaci e zelanti, il cui studio precipuo sia quello d' istruire i condannati, e di valersi della benevolenza di chi educa e sa educare, per impadronirsi dell' animo dell' educando, onde ridurlo al fine sulla via che mette al dilettoso monte della virtù. Finquì l' insegnamento fu contrastato dalla preoccupazione di trarre dal lavoro tutto il profitto che era possibile.

Il presente stato di cose richiede una modificazione essenziale: certamente i prigionieri non devono restare oziosi; l'ozio sarebbe fecondo d'inconvenienti d'ogni maniera, rovinoso per lo Stato, e pericoloso per la società, alla quale si restituirebbero col tempo uomini inabili ad ogni occupazione, doppiamente perversi per la corruzione e per la miseria. I limiti tuttavia del lavoro potrebbero restringersi sottraendo quel po' di tempo che si darebbe all'istruzione.

Le ricreazioni potrebbero essere fisicamente più attive. Non si può calcolare quanto si guadagnerebbe per l'emendazione e per l'avvenire de' prigionieri, se tutti gl'istanti della giornata fossero impiegati in una maniera attiva fisicamente e moralmente. L'occupazione costituisce per le prigioni uno degli elementi moralizzatori più efficaci, perchè riempie il vuoto della vita del prigioniere, lo sottomette e lo avvezza ad un impiego regolare del tempo, gl'ispira gradatamente il gusto del lavoro, facendogliene insensibilmente contrarre l'abitudine. Per questa riduzione delle ore di lavoro sarebbe possibile allargare e fecondare nelle prigioni la istruzione, facendola convergere ad illuminare il tirocinio dell'arte, che il condannato è chiamato ad esercitare.

Ma a rendere l'istruzione nelle prigioni utile all'intento che ci proponiamo, pare a me che sieno da determinarsi accuratamente: 1° lo scopo di questo singolare insegnamento; 2° le materie intorno alle quali deve di preferenza aggirarsi; 3° il metodo particolare di cui si ha da fare uso. Queste questioni meritano d'essere parte a parte discusse; chè esse

sono più importanti di quello possa a prima giunta sembrare.

ART. 1° — *Dello scopo dell' istruzione ne' penitenziali.*

L' emendazione dicemmo già essere lo scopo finale e remoto, verso il quale convergono tutte le cure di chi dirige un penitenziale, e tutte le disposizioni regolamentari; epperò a questa tender deve eziandio la istruzione. Ma non tutte le opere mirar possono direttamente e *hic et nunc* a questo intento; alcune trovansi così lontane da esso, che debbonsi proporre prima una meta più vicina, e quasi direi un punto a mezza via, il quale, per così dire, sia più in vista, donde più piano proceda il cammino alla meta finale. Quale sarà adunque il fine prossimo dell' istruzione del carcerato?

Noi lo diremo senza preamboli. L' istruzione nelle carceri, al pari della istruzione popolare, mira a questo scopo immediato di rialzare la dignità, eccitando quel particolare sentimento di essa che si trova tanto generale nelle persone istruite, e del quale sono mancanti per solito coloro che nulla sanno. Il quale sentimento è affine a quello della fiducia nelle proprie forze, del quale abbiamo pure tanto bisogno a compiere l' opera della redenzione morale del colpevole.

Da questo principio vengono determinate non pure le materie che si hanno ad insegnare, ma ancora il metodo che si deve seguitare. Perchè il nostro pensiero sia ben compreso, gioverà il ripigliare la discussione un po' da lontano.

Abbenchè non si possa assegnare al delitto come causa unica, od almeno principale, l'ignoranza; tuttavia è a reputarsi essere una delle occasioni, che lo rendono più facile e più frequente.

Ecco i dati che si pubblicarono nella recente statistica delle Case di pena del regno d'Italia.[1]

		illetterati p %	sapevano leggere	leggere e scrivere	leggere, scrivere e contegg.	istruzione superiore.
Uomini	*1862.*	60,57.	12,25.	19,08.	4,78.	1,63.
	1863.	62,50.	11,00.	18,56.	6,61.	1,71.
	1864.	58,27.	12,92.	19,50.	6,21.	1,90.
Donne	*1862.*	57,84.	25,00.	16,56.	0,58.	»
	1863.	64,78.	19,86.	14,22.	0,12.	»
	1864.	62,01.	29,39.	9,57.	0,91.	»

Il 60 % adunque, tra i detenuti, sono ignoranti affatto, ed una buona metà degli altri hanno un'istruzione affatto incompiuta. Nelle condizioni presenti del nostro paese, forse nello stesso esercito nazionale non abbiamo un minore numero, proporzionalmente, di illetterati; epperò si comprende che la ignoranza non si può collocare tra i fattori principali del delitto. Ciò non pertanto la istruzione vuolsi tener in conto di mezzo efficacissimo all'emendazione. Quindi è giusto che si commendi l'Amministrazione delle Carceri del Regno perchè nell'ordinare le interne discipline delle Case di pena non abbia trascurato di occuparsi dell'istruzione de' detenuti; infatti, non appena le circostanze lo hanno permesso, sonosi aperte scuole, acciocchè all'educazione morale e all'obbligo di ap-

[1] Vedi *La Statistica delle case di pena del Regno d'Italia*, pubblicata in Torino, coi tipi di Favale, 1866, pag. XXIX.

prendere e di esercitare un' arte o un mestiere, fosse unita altresì la istruzione letteraria, limitata ai bisogni della vita loro, ed adattata allo sviluppo delle loro facoltà mentali.

Alla fine del 1861, di 29 Case di pena 12 mancavano di scuola. Erano esse quasi tutte quelle delle provincie meridionali, dove meno se ne sentiva la mancanza, perchè la istruzione era negletta eziandio per la popolazione libera. Nel 1863 furono istituite scuole in Montesarchio a Parma, in Santa Maria Apparente ed in Ponza; nel 1864 si stabilirono altresì in Aversa (stabilimento d' uomini), a Bergamo, a Castelfranco, alla Palmaria, a Portici, a Sant' Efrem, sicchè al 31 dicembre del 1867 soli quattro stabilimenti penitenziari ne difettavano, due di essi destinati ad uomini, cioè: Pianosa e Vinadio; e due destinati alle donne: Aversa e Trani.

I risultati ottenuti, leggesi nella citata statistica, non sono privi d' importanza. Dal 20 al 26 % furono i condannati che nel corso dell' ultimo triennio impararono a leggere; dal 31 al 34 % quelli che impararono a leggere e scrivere; dal 29 al 34 % quelli che impararono a leggere e scrivere e conteggiare.[1]

È sperabile che queste diverse categorie scompariranno d' or in avanti dacchè venne ufficialmente introdotto nelle scuole delle carceri il sistema da me pro-

---

[1] Non capisco come in Italia si debba distinguere la categoria di quelli che sanno leggere, da quelli che sanno scrivere. Non dovrebbe la scrittura accompagnare la lettura, ed esserne quasi un sussidio? Ciò può essere per le lingue in cui si leggono le parole in altro modo da quello che si scrivono, ma questo non è della lingua italiana.

pugnato, mercè il quale il conteggiare diventa mezzo ad apprendere lo *scritto*, e questo serve ad agevolare la *lettura*. Giacchè l'autore di questo scritto ebbe l'incarico di fare conferenze ai Cappellani delle varie carceri del regno, perchè in tal guisa s' impratichissero per bene di questo sistema, di cui s' era fatto pubblico esperimento nel Penitenziale delle Murate in Firenze.

Anche di questo dobbiamo dar lode alla Direzione generale delle carceri, siccome d' un nobilissimo tentativo d' una riforma assai salutare, quale si è questa, che si attuò introducendo un sistema d' istruzione molto più efficace per la diffusione dell' istruzione letteraria e morale che non sieno quelli che si adoperano nelle scuole comuni.

Venendo ora più da vicino al nostro assunto pare a noi di poter dimostrare, che la istruzione debba diventare mezzo assai efficace di emendazione, e questo per tre rispetti: 1° perchè è lavoro proprio della mente al quale l' ignorante non fu mai avvezzo; 2° per le relazioni di benevolenza che nascono spontaneamente tra chi ammaestra e chi è ammaestrato; 3° finalmente perchè la istruzione è il miglior veicolo col mezzo del quale le verità morali possono insinuarsi nell' animo del prigioniero.

E primieramente si badi che cosa sia stata la vita del prigioniero prima della condanna, o meglio prima dell' incarceramento. Essa si compendia in una parola: fu disordine, tanto sotto il rispetto morale, quanto nell' ordine economico: la sua mente o vagava in un disordine d' errori e di pregiudizi, od era dominata

dal disordine delle passioni; eccola ora chiamata ad un lavoro eguale a quello degli uomini liberi, epperò nuovo e, quel che più monta, diretto ad ordinare le funzioni della sua mente. Certo, egli non può tenere il lavoro della scuola in conto di pena a meno che in luogo d'istruzione v'abbondi la noia, la quale è un vero e reale tormento.

La scuola in secondo luogo può efficacemente giovare per le relazioni di benevolenza e di carità tra chi ammaestra e chi è ammaestrato: mercè di essa si pone a contatto del colpevole l'onesto e probo cittadino; questi stende a quello la mano soccorritrice per rialzarlo dall'abbiezione. Nulla quindi di più facile, che il condannato una volta o l'altra chieda a sè stesso: Perchè mi si vuole istruire? A questa domanda abbastanza ovvia e naturale una sola risposta è possibile: Non è dunque vero che io sia oggetto di disprezzo e di odio per tutti! vi ha pure alcuno che si volge a me compassionandomi. — Ed ecco che può sorgere in lui un sentimento di gratitudine, il quale alla sua volta non può essere sterile di effetto.

Finalmente un altro scopo può ancora aggiungere l'istruzione, ed è quello d'illuminar la mente del prigioniero, snebbiandola dalle tenebre dell'errore e del pregiudizio, operando in modo che la verità vi compaia colla sua luce e cooperi a quel lavoro lento e sicuro della formazione della coscienza, per la quale si richiede una cognizione bastantemente chiara della legge e del dovere.

ART. 2° — *Del modo d' ordinare la istruzione ne' carceri.*

Ad ottenere i frutti che enumerammo gioverà singolarmente il modo con cui la istruzione sarà ordinata.

Prima di tutto è da badar bene a chi la dà. Non parrebbe conveniente che essa fosse impartita, almeno di prima mano e frequentemente, da un altro prigioniero; per la ragione che in questo caso chi ammaestra non si meriterebbe quella stima che l' alunno concepir debbe verso il suo maestro. Tutt' al più dovremmo limitarci ad usare dell' opera de' monitori come di aiuto cogli alunni più deboli; ma non si dovrebbe mai affidare loro una classe. La miglior cosa sarebbe, se in ogni città ch' è sede d' una casa di pena, si trovasse un discreto numero di persone caritatevoli, le quali costituite in comitato volessero assumersi il carico di dare l' istruzione. Ecco uno de' migliori uffizi de' visitatori.

In secondo luogo vuolsi pure accuratamente studiare il modo migliore di dispensare questa istruzione, sia rispetto al numero degli alunni che si pigliano ad istruire, sia rispetto alle materie intorno alle quali s' istruiscono, ed ancora ai libri de' quali intendiamo valerci. La scuola nelle carceri non dev' essere mai troppo numerosa, nè composta d' individui di troppo diversa età, o distanti troppo per qualità morali ed intellettuali. Perchè non si nuoca al principio dell' isolamento ed alla legge del silenzio ogni classe sia contenuta tra il 12 ed il 20.

Le materie che si hanno ad insegnare sieno tali

che risguardino più da vicino gl' interessi materiali, anzichè i morali; a questi non vuolsi badare di proposito. La morale deve venir fuori da sè spontanea, come la fonte che scaturisce naturalmente dal suolo, laddove ne è maggiore il bisogno. Un insegnamento della morale fatto a bella posta fa sbadigliare; quello invece che arriva inaspettato, sorprende e piace. — Quindi al prigioniero si parli sempre de' vantaggi economici che derivar possono dal sapere e dal lavoro, e si taccia de' vantaggi morali; quelli persuadono subito, questi irritano colui che non li ha mai curati. Infatti dite allo scettico che è consolante cosa la fede, ed egli vi risponderà che siete imbecilli; ma se vi vedesse nel colmo dell' afflizione, e tuttavia tranquilli e rassegnati, allora vi ammira. Tale è per solito il condannato. I principii morali devono esser sempre in mente di chi lo ammaestra, ma non bisogna farne uno spreco, se ne usi a modo di digressione e via.

Cadrebbe qui a tempo la questione: se l' istruzione abbia ad essere pel condannato un obbligo, oppure lasciata alla sua libera scelta.

Noi abbiamo la maggior fede nella libertà, epperò diamo la preferenza alla seconda ipotesi; faremo adunque della scuola ne' carceri come un privilegio per coloro che si conducono bene, e che sono capaci di apprezzarla secondo il suo vero valore.

D' altra parte, a che cosa gioverebbe il trascinare per forza nella scuola il condannato? Ecco che egli comincerebbe dal considerarla come un nuovo mezzo di pena, come un altro tormento. In questa disposizione d' animo potrà egli alcuna cosa apprendere?

Quando nulla apprenda, la scuola ha fatto più male che bene.

Ad ogni volta adunque che s' incomincia un corso, il Direttore si presenti alla cella di questo e di quello, e qui dopo alcune parole di lode sulla condotta del detenuto gli annunzi che gli si permette di frequentare tre o quattro volte per settimana la scuola, se però gli piace approfittarne. Egli è certo, che così facendo, il detenuto che si sente libero di andare o non andare, probabilmente eleggerà d' andarvi, e andandovi, farà ogni diligenza per approfittarne.[1]

Quest' atto di libertà una volta fatto diventi sorgente di obbligazione, ed il detenuto che venisse a pentirsi di esso, sia punito; poichè se la libertà ha dei diritti, questi non competono punto al capriccio ed alla volubilità.

Art. 3° — *Del metodo conveniente a queste scuole.*

Non è certamente questo il luogo di discendere fino alle questioni della didattica speciale; ma giacchè il governo delle prigioni del Regno d' Italia ha creduto di prescrivere per le scuole delle case di pena

[1] « Dans tous les établissements pénitentiaires (en Amérique), on apprend à lire aux détenus qui ne le savent pas. Ces écoles sont volontaires. Quoique nul condamné ne soit contraint d'y assister, chacun considère comme une faveur d'y être admis; et lorsqu'il y a impossibilité de recevoir tous ceux qui se présentent, on choisit parmi les détenus ceux auxquels le bienfait de l'instruction est le plus nécessaire. La liberté accordée aux prisonniers de ne pas venir à l'école rend plus zélés et plus dociles ceux qui s'y rendent volontairement. » — (*Du système pénitentiaire aux États-Unis.*)

un metodo speciale, non parrà inopportuno il discutere se sia conveniente che il Governo s' immischi di così umili questioni. Il metodo che venne recentemente prescritto ed introdotto è quello proposto dal professor Garelli, siccome più facile e più accomodato al primo ammaestramento degli adulti. Fu prescritto dopo i ripetuti esperimenti che l'autore stesso ed altri ne facevano nelle carceri.

Le prerogative di esso sono: 1° di giovarsi di tutta l' attività mentale di cui è capace la mente dell' illetterato, quindi fá sentire meno la voce del maestro; 2° fa procedere parallelamente la scrittura alla lettura; quella predispone e prepara alla seconda, che altrimenti sarebbe difficile e noiosa; 3° intreccia assai bene le notizie dell' aritmetica a quelle dello scrivere e del leggere, che quasi diventano una cosa sola. Per le quali cose risulta più speditivo e più facile, e relativamente agli altri metodi non richiede in chi lo adopera uno speciale tirocinio.

Nella semplicità di esso si scorge che esso parte dal buon senso, e s' indirizza ad educare il buon senso ed il buon gusto.

Dall' applicazione di esso ci attendiamo buoni risultati per l' avvenire eziandio delle carceri.[1]

---

[1] Chi volesse vedere discusse tutte le quistioni che si riferiscono all' ammaestramento degli adulti, consulti i vari scritti che si pubblicarono dall' autore, e segnatamente l' opuscolo: *Norme pedagogiche e didattiche pel primo ammaestramento degli adulti,* Torino 1867 presso G. B. Paravia, ed il giornale il *Maestro degli adulti,* vol. due, 1868, presso Paravia.

CAPITOLO OTTAVO.

DELLA DISCIPLINA NELLE CASE DI PENA.

La disciplina è tanto necessaria nelle Case di pena quanto lo possa essere nell' esercito. Essa è la condizione *sine qua non* dell' efficacia de' mezzi correttivi. Ogni Casa di pena rappresenta una popolazione composta degli elementi più eterogenei: da una parte voi avete la malizia volpina congiunta ad una grande pusillanimità di carattere, le quali due qualità unite insieme vi danno un individuo che trama continuamente, e mina con arti insidiosissime l' autorità; dall' altra voi avete la prepotenza che si associa ad un sangue freddo, che rende talora in qualche parte il brigante simile all' eroe. Conoscerete il primo dal rispetto che per ipocrisia ostenta per ingannarvi; l' altro invece affetta per voi e per chiunque rappresenti l' autorità, il massimo disprezzo. Vi hanno poi ancora nelle case di pena quei caratteri incorreggibili che non possono essere domati e padroneggiati. Questi fortunatamente sono soltanto un' eccezione alla regola generale. La grande maggioranza piegherà di sicuro e si comporrà alla docilità, all' obbedienza pel sentimento della propria impotenza, e pel timore del castigo che è minacciato. Un certo numero potrà eziandio mantenersi nell' ordine e nell' ubbidienza mercè la moderazione e l' equità.

La disciplina agevolmente si conserva, quand' essa si trova stabilita da un pezzo; basta tener lontane le

cause che la potrebbero perturbare; il che viene a dire che basta invigilare. Il difficile è ristabilirla, allorchè venne sconvolta e perdurò il disordine per un po' di tempo. Importantissima cura quella del primo impianto di essa all' aprirsi d' un nuovo istituto penale.

ART. UNICO. — *De' premi e de' castighi negli istituti penali.*

Noi troviamo tanta rassomiglianza tra gl' istituti penali e gli scolastici, che al mantenimento dell' ordine disciplinare proponiamo gli stessi mezzi, i castighi, cioè, ed i premi. Quelli si adoperano a reprimere il disordine, e questi a raffermare e consolidare l' ordine. Ogni cosa che valga a promuovere un dolore può essere castigo, ed ogni cosa che sia sorgente di piacere può essere premio. Quindi gli uni e gli altri si dividono in fisici e morali. E quelli e questi saranno leggeri o gravi, secondo che il diritto di decretarli spetta alle autorità singole od al collegio di esse, vale a dire, al Consiglio di sorveglianza.

Ecco la serie de' castighi leggieri nell'ordine fisico:

a) traslocazione di cella;

b) privazione della passeggiata;

c) privazione del vitto di distinzione;

d) cella di rigore fino a cinque giorni;

e) cella oscura per due giorni;

f) la stessa coi ferri per alcune ore.

Castighi morali dello stesso ordine:

a) privazione della visita de' parenti;

b) degradamento delle distinzioni ricevute;

c) ammonizioni solenni con intervento del Consiglio di sorveglianza;

d) privazione della lettura, ove il condannato abbia preso gusto ad essa; così parimente della scuola.

Saranno poi punizioni gravi quelle, per le quali è necessaria un' apposita deliberazione del Consiglio di sorveglianza da leggersi al punito, e da registrarsi sul conto morale del detenuto:

a) la cella di rigore da cinque giorni a quindici, con, o senza ferri, a giorni alterni;

b) il prolungamento dello stadio di *prova* fino ad un mese;

c) il ritorno dalla categoria de' *lavoranti* a quella de' *tirocinanti*, o da questa a quella di prova.

Dall'enumerazione de' castighi emerge chiara eziandio quella de' premi; tutto ciò che può piacere, ma piacere a salvezza del condannato, può essere ragione di premio; quindi potrà essere premio per chi sente soltanto i piaceri fisici un cibo migliore, un vestito più pulito, anche l' uso del tabacco in poca quantità io vorrei accordato; per chi poi sente i beni più nobili dello spirito, tutti questi possono essere materia di premio: scuola, libri, esercizi di pietà possono concorrere a confortare gli animi abbattuti. Ma questi sono accidentali e variano col variare degl' individui; saranno generali i seguenti:

a) l' approvazione della condotta del condannato fatta per deliberazione del Consiglio ed inscritta nel suo conto morale, dopo essere stata partecipata al condannato; cotesta approvazione si fa al fine d'ogni

mese, e trae per conseguenza l'accorciamento di dieci giorni del periodo di prova o di tirocinio;

b) il passaggio più celere ad una categoria di merito;

c) la carica di monitore nella scuola, d'aiuto al capo d'arte, di sacrista nell'oratorio, d'infermiere, e di cantore in chiesa;

d) i cottimi e le imprese che si potranno affidare ai condannati, per cui abbia speranza di maggior utile;

e) la carica di guardiani in altri istituti penali;

f) le liberazioni condizionate, le quali gioverebbe assai che si pubblicassero ed anzi si promulgassero in chiesa a promuovere la speranza e la consolazione.

Come agevolmente si scorge, cotesti mezzi sapientemente adoperati, oltre del conferire al mantenimento dell'ordine e della disciplina, possono coadiuvare lo scopo ultimo, che è la emendazione.

Nell'uso e nella efficacia di questi apparirà la sapienza e la perizia di chi dirige! Guai se colla troppa frequenza coteste armi delicatissime si spuntano, addio autorità, addio disciplina!

Con grande economia adunque devonsi adoperare, specialmente i castighi. Bene spesso l'indulgenza giova assai più che la severità; qualche volta, meglio che il castigo o fisico o morale, sarà utile una semplice e cordiale ammonizione, purchè il prigioniero sappia che fu sorpreso, che è sorvegliato, e che meriterebbe castigo, ma che fu perdonato per bontà e benevolenza di chi dirige e comanda.

Capitolo Nono.

DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONATA.

Fra tutti i mezzi di emendazione, accomodati a dare forza ai nobili e virtuosi propositi coll' eccitare la fiducia e la speranza, niuno supera quello, sperimentato specialmente in Irlanda, della *liberazione condizionata*. Per questa, il potere sociale schiude al prigioniero, anzi il tempo fissato nella condanna, la porta del carcere e gli intima il *vade et noli amplius peccare*. Egli viene liberato sotto la condizione d' essere onesto, laborioso, ordinato, morale, altrimenti è ricondotto nel carcere a compiervi il restante della sua pena.

L' Irlanda fu la prima a dare l' esempio di questa riforma singolarissima destinata a produrre un' economia sicura di denaro e di delitti; epperò un benefizio certissimo pel tesoro pubblico e per la morale. Fu eziandio, non ha guari, introdotta nel *Progetto del Codice penale portoghese*. Fra i cultori delle discipline carcerarie, che si mostrarono caldi partigiani di essa, si citano i signori Bonneville e Demetz in Francia, Ducpetiaux nel Belgio, Mittermaier in Germania, ed i signori Cozziris e Nocito in Italia; di questi recherò in mezzo le opinioni, lasciando in disparte altri di minore momento.[1]

[1] Il signor Bonneville de Marsangy prima nell' opera: *Traité des diverses institutions complémentaires du régime pénitentiaire* edita nel 1847, e poi nell' altra più recente: *De l'amélioration de la loi criminelle,* non solo vorrebbe le liberazioni

Il signor Demetz dice che le liberazioni condizionate, sostituite in molti casi alle grazie definitive, possono dare speranza di risolvere una difficoltà, la quale parve finquì insolubile; cioè presentano il vero mezzo di transizione tra la diffidenza, sventuratamente troppo giusta della società, e la necessità di procacciare lavoro ad uomini, pe' quali la miseria ed il bisogno possono in un istante distruggere tutti i buoni effetti del migliore sistema penitenziario, per coloro cioè che malgrado un miglioramento laboriosamente ottenuto, sarebbero infallibilmente ricacciati nel delitto per le ripulse che incontrano. Quale sarà invece quell'uomo dabbene, il quale potendosi giovare del diritto che gli darebbe la legge inverso il liberato *sub conditione,* voglia ancora ragionevolmente temere di pigliarlo al suo soldo e di affezionarselo col doppio vincolo della mercede e del benefizio?

Il signor Ducpetiaux attribuisce alla mancanza di questo mezzo, cioè della liberazione condizionata, la causa principale per cui la efficacia del *Patronato* sui reclusi liberati non corrisponde al bisogno.[1] Epperò propose pel Belgio il seguente progetto di legge:

1° I condannati che avranno scontata per metà la

---

condizionate a favore degli emendati, ma ancora una detenzione supplementare per gl' inemendati. Egli, criminalista e giureconsulto, è andato assai più in là di noi nelle facoltà da concedersi all'Amministrazione carceraria: non esitò di reclamare il diritto all'Amministrazione sia di restringere la durata del castigo col mezzo della liberazione condizionata, sia d' accrescerla colla detenzione supplementare.

[1] Vedi DUCPETIAUX, *Du patronage des condamnés libérés,* pag. 6.

loro pena, e che avranno date prove di sincero ravvedimento, e che offrano garanzie d' una buona condotta in avvenire, potranno essere liberati sotto quelle condizioni che l' autorità dell' amministrazione carceraria giudicherà opportune tanto per l' interesse del condannato, quanto per quello dell'ordine e della sicurezza pubbblica.

2° La liberazione condizionata è una prerogativa regia, e si fa per decreto reale sulla proposta ministeriale, dopo che si saranno consultate le autorità direttive della prigione.

3° La liberazione condizionata ha per effetto d'interrompere la pena, colla condizione che sarà rimesso in carcere in caso di cattiva condotta o di abuso dell' ottenuta licenza.

4° Il rimprigionamento potrà essere ordinato dal Procuratore del Re ove il condannato si trova.

5° In caso di rimprigionamento la pena continua a decorrere, come se il condannato non fosse uscito dal carcere e senza tener conto della liberazione intermedia.

6° I condannati così liberati sono posti sotto la sorveglianza della polizia. — Questa cessa solamente colla liberazione assoluta.

7° Ogni liberato condizionalmente, la cui condotta sia stata regolare ed esente da ogni rimprovero, viene definitivamente rimesso in libertà al compiersi del tempo fissato nella condanna.

Non riporteremo qui l' opinione di Mittermaier, e per questa rimandiamo il lettore al § 11 della sua opera: *Stato attuale della questione sulle carceri ri-*

spetto all' isolamento.[1] Riferiremo invece quanto argomentò il sig. Cozziris nella sua bella opera edita col modesto titolo *Statistica del Penitenziario di Corfù.* « La pena, diss' egli, dovrebbe cessare dal momento che la riforma del traviato fosse compiuta. Ogni sistema penale che mira a moralizzare e correggere il prigioniero, non deve spingersi al di là quando la causa è tolta; il voler continuare il rimedio è superfluo per non dire dannoso. Che cosa operate voi verso un malato? Lo allontanate dalla causa che gli produsse l' affezione morbosa e poscia gli somministrate il rimedio. Vinta l' affezione, se volete protrarre l' uso di questo rimedio, voi forse guasterete l' organismo, producendo anche in alcuni lesioni più gravi della prima. Il caso delle affezioni dell' animo è identico all' esempio citato: che anzi a chi ben guarda nelle umane passioni si ha bisogno di maggiori riguardi.

» È ben vero che difficilmente si potrebbe stabilire l' epoca di questa morale guarigione, ma nella pluralità de' casi, il medico morale s' imbatte in circostanze, nelle quali può con sicurezza pronunziare un giudizio che abbia in sè tanto valore da ribattere tutto ciò che in contrario si potesse addurre contro questo benefico e filantropico sistema. »

A bello studio abbiamo fatte precedere queste notizie e queste autorevoli testimonianze, affinchè per avventura non si abbia ragione di dire che la que-

---

[1] L' opera del Mittermaier fu stampata in Firenze, tradotta dall' avvocato F. Benelli nel 1861, e la traduzione fu rivista e corretta dall' autore.

stione della liberazione condizionata è troppo nuova ancora, epperò immeritevole d'essere discussa.

§ 1° — *Vantaggi delle liberazioni condizionate.*

Il sig. Carlo Lucas prima di tutti aveva detto: « Le but principal de la peine étant la réforme du coupable, il serait à désirer qu'on pût élargir un condamné, lorsque sa régénération morale est suffisamment garantie. » Ma egli non ha formolato nettamente il principio che noi vorremmo stabilito delle liberazioni *sub conditione;* mercè cui la società, o meglio il potere stesso giudiziario nell'atto che condanna dicesse al condannato: « La giustizia ti ha colpito per richiamarti a sentimenti migliori; ed a questo fine ti percuote colla sua verga. Ma se tu colla buona condotta, colla rassegnazione, col pentimento e col lavoro darai saggio d'una verace emendazione, tu otterrai a titolo di prova la liberazione preparatoria, e sarà così in tuo potere di prosciogliierti da una parte della pena. » Vi avrà un condannato, a meno che non sia imbecillito dal delitto, il quale non sia tocco da questo generoso linguaggio? Tutti quegli infelici che malgrado i loro vizi conservano un briciolo del sentimento di loro dignità, tutti coloro che hanno una madre, una moglie, una famiglia, e che non hanno rinunziato del tutto alle gioie domestiche; anche coloro che null'altro rimpiangono che la libertà perduta, l'aria, il sole, il luogo natio, sentiranno commoversi il loro cuore e dilatarsi sotto l'azione di questa confortatrice speranza! Quanto

non si rinforzerà il sentimento di loro dignità al pensiero che è in loro balía il riconquistare la libertà e fors' anco l' onore col retto esercizio del libero arbitrio? Pare a me che una siffatta speranza debba produrre un magico effetto sulla massa de' condannati, levando affatto dall' animo loro ogni sentimento di astio contro la società, e promovendo invece una nobile emulazione.[1] Il condannato che tiene l' animo rivolto a questa speranza, non può non piegarsi alla disciplina del carcere per quanto dolorosa gli possa parere in sul bel principio, e non acquistare poco per volta qualche abito di virtù, e non sentire pure alla fine le gioie d' una coscienza rifatta migliore.

Ma questa liberazione, oltre d'essere un mezzo validissimo all' emendazione del colpevole, gioverà pure a garantire il suo ritorno in società, e contribuirà ancora a scemare il numero delle recidive. Malgrado i grandi progressi della scienza penale e penitenziaria, malgrado i molti perfezionamenti introdotti nel regime de' carceri in questi ultimi trent' anni, tuttavia una grande lacuna esiste ancora, anzi un abisso tra lo stato di schiavitù durante l' imprigionamento e lo stato di assoluta libertà. Già Bentham aveva avvertito sapientemente che il condannato dopo

---

[1] Nel rapporto fatto alla Corte di Cassazione sul *progetto di legge sulle prigioni* dal valentissimo magistrato e filantropo il signor Berenger de la Drôme, trovo una bella conferma della mia asserzione: « Si quelque chose peut réveiller dans l'esprit des condamnés les notions du bien et du mal, les ramener à des réflexions morales, et les relever à leurs propres yeux, c'est la *possibilité d'obtenir des abréviations de peine, comme récompense de leur bonne conduite et de leur émendement.* »

avere scontata la pena non dev' essere restituito alla libertà *senza qualche prova e qualche cautela.* Dopo uno stato di cattività farlo passare subitaneamente alla libertà illimitata, abbandonarlo a tutte le tentazioni della miseria, alle lusinghe di desiderii fatti più acuti per le lunghe privazioni, è imprudente ed inumana opera. Dopo il criminalista inglese tutti si accordano nel dire pericoloso, eziandio per gli emendati, questo repentino passaggio: tutti veggono in esso una sorgente funestissima di recidive: tutti confessano questa paradossastica verità: che le recidive abbondano più ne' mesi che sono più prossimi alla liberazione, ne' quali il ricordo della pena è più fresco e più vivo, e maggiore dovrebb' essere la intimidazione; e quel che è più notevole ancora si è che il numero de' recidivi è maggiore fra quelli che portarono dal carcere un maggiore peculio, ed eziandio fra coloro che meglio sanno leggere e scrivere.[1] Cotesti risultati provengono evidentemente dalle condizioni nelle quali versa il condannato nel suo rientrare in società.

Il liberato ha bisogno di lavoro, ma nol trova per quel pregiudizio ancora troppo diffuso che lo respinge. Bene spesso fin sulla soglia della prigione lo coglie la miseria, abbandonato ai fatali consigli del bisogno piega facilmente a quelli ancora più funesti de'suoi compagni d'infortunio, ed eccolo di bel nuovo quasi fatalmente trascinato al delitto. Cotesto pericolo può essere benissimo scongiurato col mezzo delle

[1] Vedi il rapporto che accompagna la Statistica criminale di Francia dell' anno 1850, pag. 75.

liberazioni condizionate; infatti questo modo di liberazione, essendo quasi un certificato di emendazione, concilia al condannato i sentimenti di commiserazione e le sollecitudini degli uomini generosi; allontana da lui le diffidenze e le ingiuste ripulse; gli assicura il lavoro, che deve alimentare le buone disposizioni, le abitudini di ordine e della vita regolata;[1] giacchè egli continua a vivere sotto la sorveglianza di coloro che fecero garanzia per lui, e sotto la paura del rimprigionamento. Cotesta condotta, forzatamente laboriosa ed onesta, avrà per ultimo effetto di riconciliargli la pubblica stima, della quale ha particolare bisogno. Tanto più che, finito il tempo della liberazione condizionata, potrà avere dall'onesto cittadino, presso il quale passò questo tempo, un *certificato* od un *libretto* che gli servirà come *passaporto* per entrare a lavoro nelle officine.

La liberazione adunque, di cui parliamo, mira ad antivenire tutte quelle cause che possono spingere i liberati a novelli delitti: essa è pe' condannati corretti un vero stadio di disciplina e di lavoro, nel quale è messa a prova, all'aria libera, la realtà della loro emendazione. In una parola questa liberazione costituirebbe quel sistema di cautele invocato da Bentham.

Finalmente è il mezzo più sicuro onde rendere stabile e costante la emendazione; imperocchè la perseveranza sarà come raccomandata al timore di dover tornare al carcere. È questa la spada di Da-

---

[1] Vedi Bonneville de Marsangy, *De l'amélioration de la loi criminelle*, vol. 1er chap. XXIV.

mocle che lo farà vigilante contro i pericoli e le tentazioni.

§ 2° — *Della liberazione condizionata rispetto all'ordine pubblico ed all'economia.*

Quando questo principio venisse inserto nel codice penale, forse si potrebbe migliorare l'esemplarità repressiva, giacchè in vista della mitigazione che potrebbero avere le condanne nella loro applicazione, i tribunali sarebbero meno titubanti nel pronunciare pene severe, ed i giurati non sarebbero tanto corrivi nell'ammettere le circostanze attenuanti. L'abuso di queste può rendere la giustizia repressiva troppo debole.

Sotto il rispetto morale, la espiazione penale assumerà un cotal carattere di generosità e di umanità in conformità dello scopo della pena in una nazione cristiana e civile. L'opera moralizzatrice dei direttori, degli istitutori, de'visitatori e de'cappellani sarà agevolata d'assai; perocchè la loro parola avrà tanto maggiore influenza, in quanto che la loro favorevole testimonianza è una delle condizioni essenziali per ottenere la liberazione. E tutto questo rifluirà a confortare viemeglio, e senza mezzi coattivi, l'ordine e la disciplina nelle prigioni.[1]

Finalmente sotto il punto di vista economico gioverebbe alle finanze dello Stato come riduzione di quel numeroso esercito, che forma la somma de'condannati. In media i tribunali in Italia pronunciano 5000

---

[1] Vedi BONNEVILLE, loc. cit.

condanne, le quali importano 20,000 anni di detenzione; epperò giornate di pena 7,300,000 — le quali impongono al pubblico tesoro la somma di 5,800,000 comprendendo in questa la spesa del vitto, alloggio e sorveglianza di ciascun detenuto. Ora supponendo che la liberazione condizionata potesse accordarsi a 15 sopra cento, si avrebbe per ogni anno un'economia di lire 450,000. Il quale vantaggio non è neppure da disprezzarsi, tanto più in un paese come il nostro, in cui la questione finanziaria è tanta parte del miglior ordinamento della nazione.

§ 3° — *Della differenza essenziale fra il diritto di grazia e la liberazione condizionata.*

Il diritto di grazia è una prerogativa singolare della Corona per mitigare quelle pene, che potrebbero parere eccessive, o per premiare la condotta esemplare di coloro, che a certe epoche determinate dell'anno o al succedere di fausti avvenimenti sono segnalati alla misericordia del principe o del capo del governo.

Anch'essi gli Stati retti a repubblica, come è ad esempio la Svizzera, conservano questo diritto, essenzialmente monarchico, di grazia, siccome un prezioso stimolo alla rigenerazione penitenziaria; infatti è colà stabilito in principio che la buona condotta ed il pentimento de' condannati potranno dar luogo a riduzione di pena.[1]

[1] Vedi MOREAU CHRISTOPHE, *Rapport sur les prisons de la Suisse*, chap. *Règlement des prisons des cantons de Genève, de Lausanne, de Berne* etc.

Il diritto di grazia, quale in oggi si esercita, produce per effetto la diminuzione della durata della pena o la commutazione di questa, che è quanto dire: o si accelera la liberazione definitiva, o viene scemata la intensità della pena; epperò non pone quel grado intermediario tra la prigione e la libertà, epperò non presenta nel fatto quella graduazione, che la educazione emendatrice richiede.

Con tutto ciò noi siamo lontani dal consigliare l' abolizione di questa prerogativa sovrana, la quale può eziandio avere le sue utili applicazioni in concorso del principio da noi propugnato. Il diritto di grazia formerà sempre una bella eccezione alla regola generale della liberazione condizionata; giacchè questa ha sopra quello il grandissimo vantaggio di non conferire tutto insieme l' affrancamento irrevocabile, di non rompere quel salutare vincolo che lo tiene, colla minaccia, legato al carcere; giacchè lo stato di libertà che egli gode, dura soltanto, finchè egli persevera nella buona condotta.

§ 4° — *Delle condizioni per l' attuazione delle liberazioni condizionate.*

Non basta che un'istituzione qualsivoglia sia buona in sè, perchè essa porti i suoi frutti; bene spesso può eziandio essere causa di danni, il che interviene sempre che non si ponga mente alle condizioni, che sono necessarie, acciocchè essa possa dispiegare tutta l' opera sua benefica. Il che fece distinguere tra la teorica e la pratica. Nel nostro caso la liberazione

condizionata fu detta teoricamente una bella istituzione; ma praticamente pericolosa. Ed in conferma di questo si citano le statistiche criminali inglesi, dalle quali risulta che molti di coloro che ottennero il *Ticket of leave* (quasi brevetto di congedo) o fosse per emendazione meno sincera, o fosse che sia venuta loro meno la forza morale di resistere alle tentazioni, o fosse finalmente per quello spirito di ripulsa, che là si osserva meglio che altrove, specialmente nell' Inghilterra propria, fatto è che molti ricaddero nel delitto, ed il 18 % si resero recidivi per gravissimi misfatti. Cotesti risultamenti contrari alle rassicuranti aspettative impaurirono gli animi di molti e gli alienarono dal tentare la prova. Ma questi forse non badarono, che probabilmente ciò era derivato dall' essersi di troppo allargata la mano nel concedere coteste liberazioni, e dal non avere posto mente abbastanza a quella legge di graduazione, che non è mai impunemente trasgredita. E per fermo, ben altrimenti andarono le cose in Irlanda dove il capitano Crofton seppe immaginare ed attuare una istituzione intermedia tra la prigione e la liberazione, che egli denominò appunto *Intermediary stage,* e niuno de' detenuti viene ammesso a godere della libertà provvisoria, il quale non abbia fatto la sua prova in quello stadio intermedio.

La liberazione condizionata fu attuata in Irlanda nel concorso di condizioni assai più favorevoli. Infatti, osserva Mittermaier, mentre in Inghilterra il giudizio di chi deve decidere del merito del recluso è unicamente basato sull'esame del recluso durante il tempo

da esso trascorso nella reclusione in comune, dove il genere di lavoro sovente in grandi sezioni rende assai difficile di proferire un giudizio accurato sulle sue inclinazioni, e dove rare sono le familiari conferenze istruttive col condannato; in Irlanda invece la bisogna procede altrimenti: ivi il detenuto dopo l'isolamento passa alla reclusione in comune, dove è quasi in continuo contatto coll' istitutore e coll' ecclesiastico, e dove oltre alle visite di questi impiegati preordinate a procacciare il di lui miglioramento, riceve una congrua istruzione. Cotal maniera d' intimità fra gli impiegati ed i reclusi rende possibile il conoscere il loro carattere e valutarne al giusto le qualità. Nè ciò basta: il detenuto, che nella reclusione in comune ha dato prove sicure di buona condotta, viene trasferito nello stabilimento intermedio, e quando poi in questo stabilimento, almeno per un dato tempo, siasi diportato in una maniera irreprensibile, allora soltanto viene graziato della libertà condizionata.

È nello stabilimento intermedio dove si mostra il nobile ed utile magistero degl' impiegati, e specialmente dell' istitutore, il quale è in particolar modo incaricato di trovare le persone adatte, che si contentino di ricevere al loro servizio il detenuto, quando viene ammesso a godere della liberazione condizionata. Per questo è assai facile trovare al liberato un buon collocamento, perchè i cittadini poterono già osservare il detenuto durante il periodo intermedio,[1]

---

[1] Durante questo periodo il detenuto può essere impiegato in servigi fuori dello Stabilimento, ed è perciò esposto a gravi tentazioni; ond' è che se ebbe tanta forza morale da resistere in que-

e di più hanno il diritto di vedere dai registri del carcere le particolarità della condotta del recluso, e sono sicuri che colui il quale viene reputato meritevole della liberazione e raccomandato dall' istitutore può essere con fiducia ricevuto e preso a servizio.

In favore di questo sistema stanno pure altre notevoli disposizioni: 1° il detenuto liberato rimane in continuo commercio coll' istitutore, il quale lo visita e s' informa di lui, ed il liberato sa di avere nell' istitutore un amico; 2° il peculio che egli si ammassò co' suoi guadagni durante la detenzione, resta presso l' Amministrazione, e gli viene consegnato solo poco a poco in ragione del suo bisogno e della sua buona condotta.

È credibilissimo adunque quanto asserisce il citato Mittermaier che lo stabilimento d' Irlanda risvegli il massimo interesse, ispiri fiducia e trovi appoggio specialmente anche ne' personaggi che coprono i posti più eminenti.[1]

Non meno consolanti sono i risultati che si ottennero in Sassonia dall' applicazione di questo principio dovuta agli sforzi del zelante propagatore di esso nella Germania, il barone Francesco di Holtzendorf. Il Governo di Dresda con ordinanza del 5 agosto 1862 sanciva il principio con queste memorande parole: « Sua Maestà il Re, prendendo in considerazione le esperienze fatte in Inghilterra nello scopo di operare

---

sto tempo, si può sperare che anche dopo la liberazione saprà mantenerla.

[1] Vedi MITTERMAIER, *Stato attuale della questione sulle carceri*, pag. 234.

l' emendazione de' condannati, ha voluto, che a titolo di *saggio*. e nella convenienza di certi casi speciali si potesse accordare per un tempo determinato mediante un *passaporto di congedo* la liberazione condizionale ai condannati della casa di forza o di lavoro, che dopo scontata una parte della loro pena avranno colla buona condotta nell' istituto penale dato ragionevole speranza di verace emendamento, affinchè possano al di fuori ed all' aria libera procacciarsi onesti mezzi di sussistenza, e sforzarsi di dare sempre maggiori prove della loro buona condotta ulteriore e confermare la realtà delle speranze della loro completa rigenerazione.

» L' azione e l' epoca della liberazione definitiva dipenderanno naturalmente dalla condotta più o meno meritevole del liberato provvisorio. In caso di cattiva condotta il liberato sarà ricondotto in prigione per compire il resto della pena, niun conto fatto del tempo passato in congedo. »

L' ordinanza regia dopo avere indicate le condizioni della liberazione ed il termine del *passaporto di congedo* dà negli articoli, che riferiamo in nota, le migliori prescrizioni concernenti il luogo di residenza obbligatoria per il liberato, il patronato e la sorveglianza di cui sono l' oggetto, i permessi di circolazione o di viaggio, infine i casi di reintegrazione negli stabilimenti penitenziari.[1]

---

[1] *A*. La residenza del liberato provvisorio non dovrà essere fissata senza il beneplacito dell' autorità di polizia, a meno che essa non fosse luogo di nascita del condannato.

B. I liberati saranno sotto la sorveglianza dei magistrati di

Queste prescrizioni messe in pratica colla scrupolosa puntualità germanica non tardarono a dare eccellenti frutti pari, se non superiori, a quelli del-

---

polizia. I direttori degli stabilimenti penitenziari saranno tuttavia tenuti di darne avviso alle capitanerie del distretto, affinchè le autorità possano dare le istruzioni necessarie alla gendarmeria, incaricata di cooperare alla sorveglianza speciale de' liberati provvisorii.

C. La liberazione condizionale non essendo accordata fuorchè ai condannati, i quali per la loro buona condotta nella prigione avranno dato speranza d' un emendamento perseverante, tutti i liberati provvisorii saranno considerati come sorvegliati di prima classe.

D. I liberati provvisorii non saranno inscritti sugli stati tenuti pei liberati ordinari, ancora sottoposti a sorveglianza, e non sarà neppure aperto per essi alcun registro d' ispezione particolare.

E. Allorchè un liberato provvisorio sarà arrivato al luogo fissatogli per sua residenza, egli sarà obbligato di presentarsi all' ufficio di polizia, di mostrare il suo *passaporto di congedo* e di far conoscere i suoi mezzi d' esistenza. Allorchè cangierà di padrone, l' ufficio di polizia farà il visto e confermerà il certificato, che gli sarà stato rilasciato, della condotta da lui tenuta: detto certificato sarà inscritto sul foglio stesso del passaporto di congedo.

Se il liberato provvisorio vuol cangiare il luogo di sua residenza, nel medesimo distretto di polizia, dovrà prima di tutto domandarne ed ottenerne il permesso dall' autorità di polizia.

Ma se il cangiamento di residenza arreca nello stesso tempo un cangiamento nella circoscrizione di polizia, il liberato provvisorio deve anzi tutto o egli direttamente, o coll' intermezzo delle autorità del luogo, ottenere l' autorizzazione dall' uffizio di polizia della nuova residenza, e con questa autorizzazione scritta presentarsi in persona all' ufficio di polizia dell' antica residenza per pigliare congedo. Quest' autorità farà il visto al passaporto di congedo. e fisserà l' intervallo di tempo, nel quale il liberato provvisorio dovrà presentarsi all' ufficio di polizia della nuova residenza.

Cinque settimane almeno prima che spiri il passaporto di congedo, il liberato provvisorio sarà tenuto di rimettere in persona il detto congedo all' ufficio di polizia ove egli risiede, perchè sia trasmesso al direttore della prigione. Contro questa rimessione egli avrà una ricevuta che terrà luogo di congedo.

L' autorità di polizia dovrà porre ogni diligenza per spedire

l' Irlanda. Il pubblico applaudì alla generosa misura, e l' amministrazione carceraria si felicitò de' risultati avuti. Nel primo anno della istituzione, se vere sono

---

il detto passaporto di congedo, e fare in maniera che sia nelle mani del direttore almeno 28 giorni prima della scadenza.

F. Del resto le autorità di polizia non dovranno punto impedire il cangiamento di residenza d' un liberato provvisorio, a meno che circostanze particolari non vi si oppongano.

I liberati provvisorii possono altresì, in certi casi, coll' assenso della direzione del circolo di loro residenza, ottenere dall' ufficio di polizia del luogo l' autorizzazione di fare viaggi nell' interno del paese, e talora anche nei paesi limitrofi.

L' ufficio di polizia non potrà tuttavia, di sua autorità privata, accordare altra autorizzazione che per viaggi di due o tre giorni, nell' interno del paese, ed in questo caso deve scrivere sul passaporto di congedo la permissione necessaria per la libera circolazione del portatore.

Le precedenti disposizioni saranno applicabili al caso in cui un liberato provvisorio desiderasse d' ottenere l' autorizzazione di viaggiare nello scopo di perfezionare la sua istruzione, e di lavorare successivamente in diversi paesi in qualità di commesso, o d' esercitare la mercatura ambulante.

I permessi di viaggiare ai liberati provvisorii dovranno essere accordati con grande prudenza; essi dovranno in generale essere ristretti ad un luogo e ad un oggetto determinato e proporzionati al congedo, di cui gode il liberato.

G. Se il liberato provvisorio trascurasse di conformarsi alle prescrizioni contenute nel passaporto di congedo, o se per altri motivi fosse mestieri di reintegrarlo nella prigione, l' ufficio di polizia della sua residenza sarà incaricato di riferire immediatamente al *Ministero della giustizia.*

I magistrati di polizia non potranno in verun caso ricondurre il liberato nello stabilimento penale, per qualsivoglia motivo, senza l'ordine espresso del Ministero di giustizia; potranno soltanto assicurarsi della persona nel caso di grande urgenza.

H. Il liberato provvisorio, il quale senza autorizzazione si allontanerà dalla residenza che avrà scelto, o gli sarà stata fissata, sarà arrestato.

Se egli commette un delitto di competenza della polizia, l' istruzione ed il giudizio apparterranno all' autorità di polizia, purchè la pena non oltrepassi l' imprigionamento in una casa cor-

le attestazioni di Holtzendorf e di Mittermaier, neppure uno solo dovette essere ricondotto al carcere penitenziario. Il che dimostra che la grande questione in diritto penale, anzi la grande piaga sociale delle recidive, non è tanto difficile a risolversi, come si è sinquì creduto.

§ 5° — *Obbiezioni e risposte.*

Non ostante tali evidentissimi vantaggi, si sollevarono ben tosto contro questa teorica delle obbiezioni, le quali si vanno tuttavia ripetendo. La prima, che si può dire l'Achille fra esse, si è di risguardare questa istituzione buona soltanto in teoria, ma ineffettuabile in pratica, perchè contraddittoria al carattere

---

rezionale, il tutto senza pregiudizio della reintegrazione, se avrà luogo.

D' ogni mancanza l' autorità di polizia informerà immediatamente il Ministero della giustizia ed il Direttore dello stabilimento penale.

I. L' espulsione dal luogo di residenza non potrà farsi, in regola generale, se non nel caso in cui la reintegrazione domandata non abbia luogo, e non potrà essere pronunciata che per motivi competenti a giustificare la misura.

K. Se durante il suo congedo il liberato provvisorio si sarà condotto in modo da meritare la grazia definitiva, egli non dovrà più soggiacere in regola generale a veruna sorveglianza di polizia. La direzione dello stabilimento penitenziario sarà tenuta a rilasciargli un *certificato di confidenza,* a meno che non esistano motivi gravi per rifiutare questo certificato.

Il Ministro dell' interno spera che le autorità di polizia del regno aiuteranno con tutte le loro forze ad aggiungere lo scopo che Sua Maestà si è proposta introducendo nel paese la misura della liberazione provvisoria.

Dresda, il 5 agosto 1862.

giuridico della pena. Allegasi ancora, che colla liberazione condizionata si viene ad offendere il sentimento della giustizia; che la pena è determinata dal delitto perpetrato; e che nel misurarla possono decidere unicamente i fatti subbiettivi che precedettero o concomitarono il delitto. La teorica invece della grazia condizionata, la quale prende per misura il miglioramento del delinquente dopo il delitto e durante la pena, viene così a vulnerare il concetto giuridico della pena. Quando la pena è redimibile, cessa d' essere certa, ed il diritto non è assicurato, nè i cittadini possono essere tranquilli; d' altra parte, ammessa anche per ipotesi la redimibilità della pena, l' emendazione è un fatto puramente interno, che non si è sicuri di ottenere nè di conoscere con mezzi esterni. — Si aggiunge poscia: il giudizio col quale si pronuncia che un condannato è meritevole d' un condono temporaneo, modifica il precedente col quale si dichiarò il delinquente meritevole della pena che gli s' inflisse; epperò esso merita meglio il nome di arbitrio anzichè di giudizio, perchè esso è privo d' ogni fondamento giuridico. Ecco come ragiona un acuto nostro criminalista: « Questo sistema pone in cotal guisa il direttore ed il guardiano d' un carcere al disopra della cosa giudicata, ed al disopra della stessa legge penale. Se questa infatti ha già provveduto colla sua benefica sanzione alle disparità ed anomalie che si rinvengono nella condizione fisica, giuridica e morale di certi condannati con adeguare loro un grado minore di pena; il giudizio dell' amministrazione carceraria viensi a porre in antagonismo con quello del

magistrato, e direi che si ribella alla stessa regiudicata ed alla stessa disposizione del codice penale. Perchè crear dunque leggi fra loro contradittorie, od almeno delle eccezioni ai principii generali, le quali dubitar facciano così apertamente della bontà della legge che ci deve governare?[1] »

Tutte queste difficoltà hanno la loro origine in un errore pur troppo comune, il quale consiste nel dare uguale peso alla legge positiva e civile che alla legge eterna e naturale; pel quale errore i giurisconsulti bene spesso stimano più una disposizione del codice che qualsivoglia anche più legittimo corollario della legge naturale. Chi furono i più rabbiosi oppositori dell'abolizione della tortura? Noi apprendiamo dalla *Storia della Colonna infame,* che furono appunto coloro che meglio d'ogni altro avrebbero dovuto capire la irragionevolezza, per non dire l'assurdità, di quel metodo di prova, cioè i giudici. Ma essi ragionavano appunto così: che direbbe il popolo quando si sapesse che questo metodo d'istruzione de' processi, il quale dura da tanti secoli, si riconobbe essere ingiusto ed assurdo? Che cosa direbbe il popolo al vedere libero un malfattore assai tempo prima di quanto era segnato nella sentenza? Dica quello che si vuole, ma una bella volta dovrà pur dire: va', che ti perdono anch'io, purchè tu ti guardi dalle ricadute. Egli è al tutto necessario che questo dica, se pur vogliamo impedire che manchi al liberato e lavoro e fiducia e pro-

[1] Vedi BRUSA, *Sopra la sorveglianza speciale, la libertà preparatoria e l'ammonizione repressiva. Cenni critici.* Milano. 1866, tipografia Redaelli, pag. 44.

tezione per consolidarlo ne' buoni propositi e nella via dell' emendazione. Il buon senso popolare ha sempre ammesso una relazione apodittica, necessaria tra il delitto e la pena, come l' ammette tra la virtù ed il premio; ma cotesta relazione richiede un giudizio altrettanto sicuro ed infallibile, che è quanto dire parimente necessario; ora il popolo non ha mai creduto che il giudizio de' tribunali possa reputarsi tale.[1] Il popolo poi cristiano, abituato all' idea del perdono divino e della riabilitazione religiosa perfetta, deve pure, col tempo, giudicare coi medesimi principii anche i reati civili e le conseguenze loro. Il che sarà quando l' umano incivilimento siasi assai più, che ancora non è, avvicinato alla civiltà cristiana. Del resto poi la relazione tra il delitto sociale e la pena è soltanto ipotetica; vale a dire non è determinata, nè punto nè poco, nè la qualità nè la quantità della pena. Infatti se noi confrontiamo le disposizioni de' varii codici penali, noi troveremo che lo stesso delitto ha presso le varie nazioni pene del tutto differenti; dunque non vi ha tra il delitto e la pena una relazione così essenziale che non possa venir modificata. Anzi questo dimostra ancora che la pena statuita è relativa ai bisogni della società, alle condizioni della coltura e civiltà del popolo, epperò eziandio ai gradi di emendabilità del medesimo. Quindi nulla di più logico e di moralmente politico che lo introdurre mano mano quelle modificazioni, che meglio giovino all'ottenimento del santissimo scopo dell' emendazione.[2] Da

---

[1] Vedi Rosmini, *Introduzione alla filosofia del diritto.*

[2] « Le liberazioni preparatorie, dice il professor Nocito, pos-

altra parte non ammettono già i codici di tutte le nazioni civili la commutazione della pena ed il diritto di grazia? Su qual motivo si fonda cotesta specie di sfiducia? su quel medesimo che regolar dovrebbe questa bisogna delle liberazioni condizionate. Dunque cotesta teoria non ripugna per nulla ai principii che regolano di presente la legislazione criminale.

Ammettiamo, che non si possa sicuramente conoscere l'emendazione; ma che perciò? dovrà il giurì penale per questo trasandarla del tutto? Di che siamo noi sicuri quando si ha a fare coll'umana volontà.

Non ci sembra neppure di maggior peso la obbiezione, che si trae da una cotale specie d'irriverenza verso il pronunciato dell'autorità giudiziaria, quasi che ivi si volesse rettificare il giudizio da essa pronunziato. Cotesto argomentare potrebbe per avventura valere contro l'attributo di far grazia e di commutare la pena, il quale bene di spesso si esercita come una vera rettificazione del giudizio, non certamente contro la teorica delle liberazioni condizionate, per le quali il giudizio che s'istituisce è del tutto posteriore al delitto, e non si estende che ad un tempo posteriore alla condanna, e non ha a che fare colla condanna stessa. Infatti che cosa si pro-

---

sono bene stare anche col sistema che all'emenda del reo mette avanti la tutela giuridica e la sicurezza della società; imperocchè eziandio con questo sistema non si rifiuta lo scopo dell'emenda come un modo che serve a tranquillare la società. Male però si ragiona allorchè si vuol persuadere che bisogna respingere le liberazioni preparatorie come quelle che appunto distruggono questa sicurezza che dev' essere il principio preponderante. »

nuncia con esso? che il condannato ha dati tali segni di ravvedimento da ingenerare una certezza morale, che egli d'ora in avanti abbia ad essere cittadino innocuo; anzi cotesto giudizio non annulla punto la sentenza preesistente, questa sussiste tuttavia ed ha il suo valore; ed ove il liberato non adempia a tutte le prescrizioni, eziandio arbitrarie, esso è senza più di nuovo imprigionato, nè è mestieri di un nuovo procedimento e di un nuovo giudizio, egli è sempre sotto l'azione del procedimento primitivo, ripiglia lo sconto di quella pena che il tribunale gl'inflisse. L'autorità adunque giudiziaria non è punto lesa nella sua dignità dall'applicazione di questo mezzo di redenzione morale.

Non è adunque giusto il dire che questo sistema pone il Direttore d'un penitenziario, un guardiano al disopra della cosa giudicata, della legge penale.

La liberazione condizionata non è punto fatta per correggere la sentenza; ed il giudizio di chi la concede, non mira punto a porsi in antagonismo con quello del magistrato: mi pare anzi che lo confermi. A che mira infatti la condanna e la pena? Ad emendare e a correggere tra le altre cose: ed il giudizio con cui si accorda la liberazione condizionata, dice per l'appunto che la condanna fu efficace, e che la pena fu tanto bene apposta, che se ne può limitare la durata. Non esiste adunque contraddizione tra l'un giudizio e l'altro.

Finalmente a rimuovere ogni timore che cotesto giudizio abbia ad essere appellato arbitrario od ingenerare dubbietà sull'eccellenza della legge che ci

deve governare, dovrebb' essere circondato da tali condizioni che lo facessero legittimo e giusto altrettanto quanto il giudizio dell'autorità giudiziaria, cioè:

1° Dovrebbe scriversi nel codice, che la condanna può ammettere sempre cotesta mitigazione, e quasi un modo particolare di applicazione della pena, cioè, al condannato che si conduce bene si concede di scontare una parte della sua pena fuori del carcere;

2° Pongasi anche, se pur si vuole, una dichiarazione esplicita sui generi di delitti che possono ammettere questa specie di limitazione;

3° Niuno possa godere di questo vantaggio, il quale non abbia risarcito il danno che egli cagionò col suo delitto, a meno che il danneggiato stesso non conceda il condono;

4° Si determini ancora la forma del giudizio col quale si ha a decretare la liberazione condizionata, lasciando però all' arbitrio di questo tribunale il fissare le condizioni peculiari, alle quali si sottomette il condannato durante il tempo, pel quale continua ancora la condanna;

5° Si dia partecipazione tanto all' autorità giudiziaria, quanto a quella di sicurezza pubblica del giudizio fatto; ed abbiano queste due autorità il diritto di sospendere la esecuzione del giudizio di liberazione. Ciò perchè talvolta dopo una condanna vengono a conoscersi nuovi elementi di colpabilità, i quali possono dimostrare troppo mite la sentenza pronunziata. — Questa condizione adunque importa che debba trascorrere un certo tempo, poniamo di venti

giorni, tra il giudizio della liberazione e la liberazione stessa.

Con tali cautele pare possa accettarsi siccome utilissima cosa la liberazione condizionata.

Capitolo Decimo.

DEL PERSONALE DIRETTIVO DEL CARCERE E DELLE CONDIZIONI DELL'EFFICACIA DELLA SUA AZIONE.

Se le cose discorse ne' precedenti capitoli hanno generato quella persuasione nell' animo de' lettori che mi sono sforzato di produrre, sarà quasi una questione oziosa questa, se la pena basti da sè sola a correggere, vale a dire se i condannati sottoposti ad essa possano da loro medesimi venirsi emendando e correggendo per il solo impulso delle forze intrinseche di loro natura e per l' azione delle disposizioni contenute in ben elaborati regolamenti. Il nostro lettore reputerà, lo speriamo, tutto questo insufficiente, appunto come sono insufficienti tutti i lavori che in agricoltura si chiamano preparatorii. Nulla certamente produrrà il campo, per quanto bene lo si lavori. L' atto vero dal quale s' inizia la produzione, è quello del seminare.

Nè le ottime leggi, nè i meglio studiati regolamenti possono bastare ad aggiungere un fine dal quale ci divide tanto spazio, quanto si è quello che intercede tra il condannato che visse di ozio e di rapine, e l' onesto operaio che campa la vita coll' assi-

duità del lavoro. — Dalle istituzioni penali la società pretende che le venga restituito innocuo quel cittadino, il quale si era ribellato alla legge e minacciava la sicurezza sociale; il quale rispetti ora l' altrui proprietà, mentre in addietro poneva suo precipuo studio nel violarla.

A rendere possibile l' ottenimento di questo fine è necessario l' avere in pronto uomini capaci e che abbiano quella libertà e quella forza d' azione che sia pari alla grandezza ed alla difficoltà dell' ufficio. Il che importa due condizioni essenziali che sono: 1° unità di direzione; 2° indipendenza di questa direzione da ogni altro potere.

ART. 1° — *Dell' unità di direzione.*

Chiunque si fa a discorrere di riforme, deve avere l' occhio a due cose: a far cioè palese in prima i difetti che intende correggere, ed a dimostrare come il rimedio che si propone, contenga in sè la virtù che rende questo accomodato a riparare al difetto. Tale è a chi ben guarda il significato della parola *riforma*, la quale contiene manifestamente due concetti: la censura del passato, ed una promessa di miglioramento per l' avvenire.

Quali sono dunque i difetti organici dell' amministrazione carceraria (dico organici, che è quanto dire indipendenti affatto dalla volontà di chicchessia, ed ancora perchè non ammettono altro rimedio fuorchè un cangiamento parimenti *organico*)?

Il difetto sostanziale che ritroviamo nella dire-

zione delle case di pena, è la mancanza di unità. Or fa pochi anni le varie specie d' istituti penali dipendevano da quattro ministeri. Qual male per questo, dirà taluno, le spese di mantenimento e vestiario, di sorveglianza e direzione saranno sempre necessarie, saranno sempre le stesse, e non vi avrà quindi risparmio di sorta? No, rispondo io, anche finanziariamente parlando; poichè dalla pluralità de' bilanci nasce la pluralità degli uffizi. Prendiamo ad esempio i due bilanci, quello dell' interno e l' altro della marina. Dal primo dipendevano le case penali per la relegazione e la reclusione, il carcere e la custodia, e dall' altro dipendevano gli stabilimenti che si chiamavano bagni o galere. Certo è che ciascuno di questi ministeri ha, e non può non avere, una classe d' impiegati apposita, a cui ubbidisce lo stato maggiore di quell' esercito così numeroso qual' è quello de' condannati. E come potrebbe essere altrimenti? Vorreste voi che gli affari delle galere e de' penitenziali fossero governati come si governano le capitanerie de' porti o le prefetture delle provincie? Ma se dalla moltiplicità de' bilanci logicamente discende la moltiplicità delle direzioni centrali, dalla unità de' primi ne discenderà pure a fil di logica la unità di questa direzione stessa, quindi riduzione degli uffizi, epperò diminuzione di spesa. A questo inconveniente accennava già nella tornata del Senato Italiano del 27 novembre 1861 il conte Salmour nel riferire a nome dell' ufficio centrale sopra il progetto di legge per la costruzione d' un penitenziale presso la città di Cagliari, ed esprimeva il voto che il Governo presentasse sollecitamente una legge

preliminare a quella della riforma carceraria, un progetto di legge per la concentrazione di tutti gli stabilimenti penali del regno in un sol ministero. La Commissione poi che venne creata col regio decreto 16 febbraio 1862 per l'esame de' vari quesiti relativi alle materie penitenziarie, nel primo articolo dello schema di legge da essa proposto, viene nella medesima sentenza. Ed ecco quanto scrive in proposito il relatore della commissione:

« Sebbene l'articolo 1° del progetto di legge contenga la dichiarazione generica, che gli stabilimenti penali d'ogni categoria sono sotto la dipendenza del ministero dell'interno, senza accennare ad alcuna variante nel modo di espiazione delle pene scritte nel codice, tuttavia implicito sta in essa dichiarazione un principio, la cui applicabilità dipende dalla soppressione de' bagni, e rivela chiaramente il proposito di sottrarre i forzati alla dipendenza della marina per assoggettarneli a quella stessa amministrazione, la quale sopravvede a tutti gli altri stabilimenti penali. Il che importa sia bene avvertito, acciò dal tenore di questo primo articolo non s'induca essere stato intendimento della Commissione pronunciarsi sopra una questione di grande importanza, già sì vivamente in Francia ed altrove dibattuta ed in vario modo risoluta, se, cioè, convenga meglio al ministero di giustizia. o non piuttosto al ministero dello interno la suprema direzione e vigilanza sopra gli stabilimenti penali. »

Ma perchè una proposta così semplice appariva così intricata e così grave che il relatore della Commissione l'annuncia con tanta peritanza? La ragione

di ciò sta in un fatto abbastanza comune: quando si trattano questioni di competenza, e si discute a cui spetti una data attribuzione, sono facili i bisticci, e le dispute si accalorano e talora danno luogo a partiti. La guerra che si accende talora nelle famiglie popolane tra nuora e madonna pel maneggio della mestola e pel governo del bossolo del sale, io la veggo identica agitarsi negli uffici pubblici e generare conflitti e gare interminabili, per il contendere che si fa nell' assegnamento delle varie attribuzioni. — Del resto, la è proprio una questione così grave ed importante che le carceri abbiano ad essere piuttosto sotto il governo dell' uno o dell' altro ministero? Noi crediamo di no, ed in quella guisa che vedemmo l'amministrazione delle poste fare il giro dal ministero dell' estero a quello dell' interno, e da questo passare sotto il governo di quello de' lavori pubblici, e chi sa che un giorno o l' altro non abbia a cadere sotto la mano d' una società industriale privata, e tuttavia essa ha funzionato e funzionerà sempre nello stesso modo; così non v' avrebbe nulla a maravigliare che anche l' amministrazione delle carceri potesse fare il giro dall' uno all' altro ministero; epperò non faremo questione, da quale de' ministeri esistenti o possibili debba dipendere l' amministrazione delle carceri; questo solo vogliamo, che si riduca alla sua più semplice organizzazione, perchè vediamo in questo non tanto un grande risparmio per le finanze, ma consideriamo una siffatta organizzazione come un fonte di veraci miglioramenti. Infatti nella citata relazione è detto: « L'amministrazione delle carceri è impotente ad ope-

rare il bene, che è a desiderarsi da un nuovo ordinamento così nell' interesse della società come in quello dei condannati, se non è forte della sua stessa organizzazione; e forte non può essere se non in grazia dell' esistenza d' un punto centrale direttivo, che imprima e regoli il movimento, mantenga l'unità e consenta la progressione nelle misure e nelle riforme suggerite dall' applicazione del nuovo sistema. »

Ma se l' unità è condizione prima dell' organismo, non è però la sola; è al tutto necessario un altro elemento. Infatti se poniamo mente a qualsivoglia individuo della natura organica, sia pianta sia animale, vedremo in sulle prime come un complesso di parti diverse, variamente congegnate tra loro; cioè ravviseremo tosto il molteplice, e dopo breve esame troveremo altresì che queste parti non sono l' una all' altra soprapposte meccanicamente; ma congiunte ed armonizzate con certe proporzioni e relazioni. Cioè, l' organismo non è un mosaico a più colori insieme congiunti da una materia indifferente, nè uno spazio dato, in cui confusamente si esplichino diverse potenze, sibbene un congegnamento, un accordo, una cospirazione di molti particolari a certi fini, un vicendevole funzionare, un intrinseco ordinamento dialettico, un compenetrarsi scambievole di azioni molteplici. — Dal che s' inferisce che vi ha l' uno ed il vario; perocchè mentre dall' un canto appare formato da molte parti, dall' altro queste parti sono consertate armonicamente per formare *una cosa sola.* Le parole *organismo*, *organizzazione* esprimono, in tutte le lingue, un complesso di elementi vari, che sono

parti d'un tutto. Laonde il concetto fondamentale che dobbiamo avere dell'organismo è quello di totalità. Il quale perciò comprende la unità e la pluralità; esso rappresenta il vario e l'uno nel medesimo tempo. E dice l'accordo di due termini opposti; del molteplice che è il contrario dell'uno, e dell'uno che è il contrario del molteplice.

Ciò premesso, è chiaro il conchiudere, che non basta un'unità qualsivoglia a costituire quel vero e perfetto organismo, che noi cerchiamo in questa difficile amministrazione; ma bensì quell'unità che resulta dal cospirare armonico di molti sforzi, divisi ma simultanei, distanti di luogo ma contigui nel tempo, vari ne'mezzi ma identici nel fine. Io non so immaginare altra forza, altra efficacia in verun sistema, se non a questa sola condizione, che niuno de' mezzi si trascuri, niuna attività si disperda; ma tutte collimino alla rigenerazione de' colpevoli, supremo fine di qualsivoglia riforma penale o carceraria. Giacchè per quanta fede altri abbia in questo o quel sistema carcerario, non si crederà per certo che basti il silenzio a ricostituire il morale d'un uomo caduto nel lezzo del vizio, nè che il lavoro manuale fatto nella cella o nel laboratorio, ma sotto l'incubo d'un sepolcrale silenzio, abbia la virtù taumaturgica di convertire un uomo. Ai miracoli della religione si crede già abbastanza poco, a quest'altri miracoli del regime *negativo* della solitudine e del silenzio io credo ancora meno. Siccome non basta ottenere ricovero in un ospedale, perchè si possa senz'altro risanare, ma egli è mestieri che il medico visiti l'amma-

lato, lo studii accuratamente, e gli somministri quei rimedi che dalla diagnosi del male giudica opportuni, così la sola e semplice solitudine non ha per noi una virtù tanto grande e tanto efficace da bastare per sè sola a portare un rimedio a' mali antichi. — Credo anch' io nelle *forze riparatrici della natura*, ma so pure che esse non operano, se non quando il germe del male sia tolto, e non v' abbia più che la piaga da rimarginare. Come mai si crederà che l'uomo corrotto, e profondamente corrotto, possa venire in cognizione della legge morale, de' propri doveri solamente per un proprio sentimento interiore e per interpretazione fatta da sè medesimo; e che egli reputi come obbligatoria ed immutabile una regola che non ha a' suoi occhi altra autorità fuori di quella d'un proprio giudizio, nè altro obbligo fuor quello d'un proprio volere? Si terrà egli astretto a non mutar mai di volontà e di sentenza? Ciò non era neanco possibile all'uomo innocente, secondo il domma cristiano; perocchè anche all' uomo innocente, per cui la parola della coscienza e la parola delle opere di Dio erano più espressive e meno contraddette, venne data una terza parola più distinta, più efficace, la parola stessa di Dio espressa in forma di esplicito comandamento. — Cotesta necessità è tanto maggiore, quando la voce della coscienza è più fiacca, e la luce dell'intelletto offuscata e le passioni in commovimento e la immaginazione sbrigliata. Qui non si ha solo a conservar l'ordine, ma a restaurarlo, a sanare con dolorosi rimedi le piaghe del cuore corrotto.

Io non pongo molta differenza tra un sistema di

carcere e l'altro. La vera differenza sta nei mezzi positivi che si adoperano. Ora, non ci illudiamo, o lettore, in ogni uomo, anche il migliore, accanto ai germi del bene, crescono e pullulano i germi del male. E l'uomo, che è grande, bello ed amabile quando leva il volo de' suoi sublimi pensamenti, quando decifra gli arcani della natura, quando illuminato da una luce che non è sua, ritrova in sè medesimo tesori di verità, quando calpesta il suo interesse proprio, ed ama; quando grandeggia nella sventura, quando compatisce, quando perdona; l'uomo diviene miserabile, abbietto quando accoglie ogni errore, quando vuole il suo male, quando non pensa che a sè e s'infuria, ed odia, e perseguita, e si rotola nelle sozzure! So bene quanto lo traggano a sì misera degradazione e falsi giudizi ricevuti da altri, e rei consigli, e seduttori esempi. [1] Ma so pure che il masso che rovina dal vertice della montagna, non rivedrà mai più il sole dell'antica vetta senza il soccorso d'una mano che lo sollevi lassù. Il che significa, per usare il linguaggio di più umile prosa, che è necessario che la mente del colpevole sia sgomberata dai pregiudizi, dagli errori, dall'ignoranza; che il suo cuore impari ad amare, a rispettare la legge e i suoi dettati; e che egli abborrisca il male, il disordine; e che rifaccia sè stesso, affinchè il suo occhio non inorridisca a vedere la sua interiore bruttezza. Questo magistero di carità, questo sacerdozio di abnegazione e di amore forma parte di quella amministrazione e direzione

---

[1] Vedi LAMBRUSCHINI, *Dell' educazione.*

che vuolsi ridurre ad unità, ma non d'agglomerazione, bensì di organismo vero, vivo ed operante.

Poteva egli mai diventare tale nella moltiplicità in cui versava? Mai no; giacchè cotesta amministrazione, come è facile ad immaginarsi, mutava ad ogni passo. Chi era ascritto ad essa, non lo era, e non poteva non esserlo, che in via temporanea, e come per fare un passo nella carriera che voleva percorrere: onde nulla di più comune, che un tale il quale aveva per anni governato una nave, passasse a governare un bagno, una galera; chi aveva per anni comandato una legione di soldati venisse a reggere un reclusorio; che un altro, dall'ufficio degli affari comunali fosse eletto alla direzione d'un penitenziale, e di qui facesse passaggio al registro delle ipoteche.

Cotesto vizio d'organismo non isfuggiva al Governo; e per fermo io trovo due atti recenti abbastanza commendevoli, co' quali si sforzò di riparare ad inevitabili incovenienti: dir voglio col R. Decreto 20 gennaio 1862, mercè cui si stabilì che chiunque il quale aspiri ad entrare nell'amministrazione carceraria debba sostenere un apposito esame; l'altro fatto è patente per il favore che il Governo accorda al periodico che ha per titolo *Effemeride Carceraria,* nel quale si discutono le teorie penali e le pratiche disposizioni dell'educazione carceraria con molto senno e dottrina. E questo prova che la cellula primitiva dell'organismo di cui parlo, s'avvicina a sentire il potente anelito della vita.

Quel primo atto del Governo è un cominciamento, un'aspirazione verso il progresso, verso la riforma

vera; ma niente di più. Infatti qual'è la dottrina che il Governo richiede da coloro che si avviano verso questa carriera? La dottrina che si domanda, è tanto poca cosa, che qualsivoglia giovane il quale abbia imparato le materie del primo stadio della elementare istruzione tecnica, può in otto giorni di studio sopra i regolamenti carcerarii sostenere senza un pericolo al mondo gli esami d'ammissione a questa carriera.

Art. 2° — *Della distinzione di due carriere nell' amministrazione delle carceri.*

A far le cose a dovere è mestieri che il Governo, penetrandosi bene degli Uffizi di questa amministrazione, la divida in due sezioni: l'una semplicemente e strettamente amministrativa, e l'altra direttiva, educatrice; quella punto non si differenzia da qualsivoglia altra economica amministrazione col suo dare e il suo avere, ma la seconda è così diversa dalla prima, come in un manicomio le funzioni di chi provvede agli arredi, ai mobili ed ai viveri, nulla hanno di comune coi doveri ed uffizi del medico; e calza così bene il paragone del medico, che volentieri denominerei la somma degli uffizi attinenti a questa carica col nome di *psichiatria* penale; giacchè il carcere dev'essere un asilo, uno spedale nel quale si tentano e si trattano le cure a cui il condannato è sottoposto. La direzione appunto ha per primo uffizio di determinare se la malattia morale sia cronica od acuta, sanabile o no, contagiosa od innocua. Fatta la diagnosi della malattia, viene l'applicazione de' rimedi, la

quale importa un' osservazione assidua e paziente, sagace e previdente.

Delicatissima adunque e difficilissima è cotesta parte, e non può, certo, confondersi colla semplice gestione economica.

Cotesta divisione è tanto utile, quanto lo può essere la divisione del lavoro in qualsiasi azienda un po' complicata.[1]

Dei due uffizi, incomparabilmente più facile è il primo. Tuttavia egli è manifesto che i vantaggi economici si moltiplicheranno a misura che coloro i quali li esercitano, saranno più eccellenti nello scegliere i lavori che si affidano ai condannati e nel sorvegliarne la esecuzione. Pongasi, ad esempio, che una parte de' condannati si destinasse al dissodamento dei terreni incolti dell' Italia insulare, il lavoro sarà tanto più produttivo, quanto più chi amministra avrà scienza e pratica de' terreni e delle culture che sono ad essi convenienti.

Ma nell' altro ufficio quante difficoltà e ben più gravi s' incontrano! Esaminiamone divisatamente il fine, ed enumeriamone i mezzi; vedremo che, di quanti vi sono uffici sociali, niuno, neppur da vicino, per difficoltà lo uguaglia. Infatti a che mira l' opera sua? Ad emendare, a correggere, a convertire un uomo, nella cui mente regna sovrano il sofisma e l' errore, che ha la volontà depravata, il cuore guasto e corrotto; e lo stesso fisico organismo bene spesso pro-

[1] Cotesta distinzione è validamente propugnata dal signor Grellet-Walmy nella sua opera *Manuel des prisons*. Anzi la discussione di questa tesi forma la parte più importante dell' opera.

fondamente viziato per effetto degli abiti morali indegni che contrasse. Su questo un medico filosofo, nostro contemporaneo, il professore Benedetto Monti scriveva testè: « Bisognerebbe che gl'istituti penali venissero affidati a uomini sapienti e versati profondamente nello studio della natura umana, considerata sia nel suo stato normale, sia nel suo stato morboso e di corruzione. E più volte io ho tra me pensato come un ufficio così nobile, e così difficile, non potrebbe essere meglio adempiuto che da coloro che si dedicano con profondi studi alla conoscenza ed alla cura delle malattie morali; avvegnachè, senza che io voglia confondere l'alienato col delinquente, tuttavia riconosco che le medesime cause possono produrre e l'alienazione ed il delitto, ed alla risanazione dell'una e dell'altro servire i medesimi rimedi.[1] »

Il lettore non si maraviglierà di questa illazione che trae il medico filosofo qui citato, purchè ponga mente alla natura mista dell'uomo, al nesso ed al reciproco influsso delle due parti, e al motto dell'antica sapienza: *Mens sana in corpore sano.* Nè parimente si maraviglieranno coloro che sanno essere per lunga esperienza confermato, che l'uomo sofferente di salute inclina pure a certi vizi morali, quali, ad esempio, la viltà, il sospetto, la misantropia e simili.

Tornando ora più di proposito all'argomento di dimostrare le difficoltà dell'ufficio che incombe a chi dirige un penitenziale, anche senza descrivere qui la serie successiva degli atti che entrano a for-

---

[1] Lettera del professor Benedetto Monti al professor Pietro Ellero.

mare il più grande e il più solenne de' fenomeni del mondo morale, l'emendazione, dirò solo quale sia la prima condizione di esso, e questa la traggo dalla ragione etimologica della parola con cui si esprime. Due sono le voci che si adoprano per significare questo fatto, entrambe sancite dal legittimo legislatore della lingua, il popolo. L'una oggettiva, antichissima, *correzione;* soggettiva l'altra, d'origine a noi più vicina, nata, cioè, dal Cristianesimo, *conversione.* Pare a me più nobile, più confacente alla dignità umana la seconda, siccome quella che esprime un effetto di quella radicale restaurazione operatasi nell'individuo, mercè la virtù della redenzione. Prendendo tuttavia indifferentemente l'una o l'altra delle due voci, noi vediamo evidentemente consociata l'opera interiore dell'arbitrio coll'azione esteriore degli altri uomini. Infatti che significa *correggere?* Coadiuvare la debolezza della libertà altrui, per reggere e dominare le ricalcitranti facoltà. E *convertire* che cosa suona? Precisamente la medesima cosa, cioè che altri si volga al bene mediante l'aiuto, la cooperazione e la direzione altrui. Cotesta significazione etimologica contiene una grande verità morale, vale a dire l'impossibilità, in cui è il malvagio di reggere da solo sè stesso, e la necessità dell'intervento altrui, il che appunto equivale a significare la insufficienza dell'interiore forza di lui per volgersi da sè e piegare al bene, e la necessità dell'aiuto d'una mano amica e benevola. Ma cotesto intervento è facile, è pronto, quando il colpevole lo chiede, lo vuole, lo accetta. Il più delle volte però nè si chiede, nè si accetta, anzi

sdegnosamente si respinge. Quant' arte è necessaria in questo caso, affinchè il buono e l' onesto giunga ad amicarsi il malvagio, a rendergli accetta la tutela, rispettabile il comando, autorevole la parola! E qui, non altrove, sta la verace, la solida riforma di ogni regime carcerario. Il cuore del colpevole, come asseriva l' acutissimo La-Bruyère, è una rôcca difesa e custodita gelosamente, alla quale non si arriva che per vie segrete, sotterranee, chiuse sempre a chi non ha certe chiavi magiche. Eppure se questa rôcca non si espugna, a nulla avrà giovato e la condanna e la pena.

Or fa pochi anni, quando ogni buon cittadino s' interessava più che ora generalmente non si faccia, di migliorare la pubblica educazione, la prima riforma che si pensò, ed a buon dritto, fu quella di darsi pensiero di avere buoni e capaci maestri. A pari, se si vogliono buone riforme carcerarie, procacciamo di avere buoni e valenti direttori, i quali soprattutto sieno edotti delle difficoltà nelle quali possono imbattersi ben di sovente nel disimpegno delle loro funzioni; cioè, devono essere preparati a questo uffizio.

Art. 3° — *Della gerarchia nella direzione degl' istituti penali.*

Vediamo dapprima come dovrebb' essere costituita la direzione suprema di questa duplice amministrazione; affinchè essa proceda con quella unità d' organismo, dal quale ne dipende l' essere e la vita.

Nel ministero delle armi, ed in quello de' lavori pubblici, vi hanno comitati appositi, o consigli, ai

quali sono assegnati certi uffizi più nobili e più difficili, ne' quali il criterio d'un solo non potrebbe sempre bastare. Mercè questi comitati certe bisogne si dividono e si risolvono collegialmente. Perchè non potrà adoperarsi in egual modo nell'amministrazione carceraria? Allorchè si tratta di eleggere il personale dirigente, determinare le condizioni d'idoneità, le quali dovrebbero essere ben altre da quelle che sono in oggi prescritte, e si abbiano a discutere le discipline regolamentari generali e speciali delle varie case ed istituti penali, ed esaminare le relazioni sull'andamento economico morale per farne que' raffronti, dai quali emerga chiara la distinzione fra chi compie con attività, zelo e perizia il proprio uffizio, e chi è inetto a carica così importante e difficile, il Comitato elegga, determini, discuta, approvi; parimente dovrebbe questo comitato determinare il modo con cui ciascun condannato ha da scontare la pena, a lui il decidere della commutazione della pena, a lui il proporre le liberazioni condizionate ed assolute. Nè ciò basta ancora: spettar dovrebbe a questo comitato dirigente di raccogliere gli estremi per la soluzione pratica della questione, più complessa per la enumerazione de' fattori vari e diversi che la elementano, più utile ne' suoi risultati per le conseguenze morali, politiche ed economiche che ne emergono, dir voglio la riforma, non del carcere, ma del carcerato.

Definite per sommi capi le attribuzioni del Comitato superiore, vediamo ora di quali elementi dovrebbe constare. Egli è evidente che cotesto Comi-

tato superiore dovrebb' essere così composto, che niuno degli elementi, de' quali vuolsi tenere calcolo nel fatto complesso della emendazione, sia trascurato; epperò in esso dovrebbero sedere scienziati ed amministratori, uomini che rappresentino la legge, la filosofia, la pedagogia, la medicina, e, giacchè *non erubesco evangelium*, la religione.

ART. 4° — *Dell' autonomia necessaria a questa amministrazione.*

Dicemmo già che cotest'amministrazione dovrebbe avere un cotale organismo suo proprio, da farla distinta da tutte le altre; epperò lungi dall'avere colle altre una cotale parentela o dipendenza, ama di far parte da sè per essere più sciolta e libera nel suo andamento, e meno soggetta a quelle pastoie, che pongono sempre in mezzo coloro che sono chiamati dal loro grado a comandare in un ordine di cose o nuove, o meno affini a quelle che sono loro usuali e sotto la mano. Si lasci cotest' amministrazione, il più che sia possibile autonoma, abbia una dipendenza dalla scienza e dall' esperienza di coloro che ne devono essere i moderatori. Sia, se pure si vuole, aggiunta come appendice a questo od a quel ministero, ma il suo organismo sia, quale dev' essere, indipendente. Compili essa il suo bilancio, acciocchè si possa vedere da tutti quale è la cifra finale che costa il delitto; e la nazione si specchi in quella cifra, vegga là quale è la sua moralità e la sua dignità, e spinta dalla manifestazione pubblica delle sue vergogne, cerchi effi-

cacemente i mezzi del miglioramento nell' avvenire, e frattanto animi e conforti lo slancio di que' generosi che si adoperano alla riedificazione de' caduti. Si divulghino le loro esperienze, si premino i fortunati successi. — In questo modo potrà avere col tempo anche l' Italia i Demetz, i Crofton e simili altri generosi benefattori dell' umanità!

Capitolo Undecimo.

DELLA DIREZIONE MORALE DE' CARCERI.

Abbiamo distinto nel capitolo precedente la direzione morale dall' amministrazione economica de' carceri, accennando per sommi capi le funzioni dell' una e dell' altra; ora conviene fissarle più divisatamente, affinchè meglio si vegga quali sono i veri estremi della questione carceraria.

Finora si è considerata, quasi sempre, sotto l' aspetto materiale e negativo: è tempo omai che essa si studi nella sua parte formale e positiva.

Noi domanderemo dunque, in primo luogo, di chi si componga, o compor si dovrebbe la direzione morale d' un carcere?

In secondo luogo, quali sieno le attribuzioni proprie di ciascuno di questi funzionari?

Alla prima domanda soddisfaremo con una semplice enumerazione; alla seconda, collo svolgere e mettere sott' occhio del lettore le attribuzioni proprie di ciascuno di essi in distinti articoli.

Ecco adunque la risposta alla 1ª questione:

La direzione morale d' un istituto penitenziario si compone:

A) Del direttore-capo dell' istituto,

B) Del direttore spirituale o cappellano,

C) Dell' istitutore o maestro (fra questi due, il cappellano ed il maestro, vi dovrebb' essere uguaglianza di trattamento, ed or l' uno or l' altro avere il titolo di vice-direttori secondo l' anzianità ed il merito),

D) Del capo-guardiano,

E) De' guardiani, taluno de' quali dovrebbe esser eziandio capo d' arte.

Art. 1° — *Del Direttore-capo.*

Ecco come il sig. Ferrus a pagina 195 della sua opera descrive le attribuzioni del direttore: « La prima condizione del bene e del progresso nelle prigioni risiede, secondo noi, nella scelta di un direttore intelligente e zelante. Egli ha una doppia azione da esercitare: una propria e personale; l' altra col concorso del personale della sua amministrazione, sorveglianti, guardie e simili. Egli si deve applicare a conoscere individualmente i detenuti, studiarne il loro morale, esaminarne il carattere, ricercare i loro antecedenti, giudicare con osservazione attenta del loro grado di correzione e delle tendenze d' emendazione, punire le loro mancanze, ma compatire ai loro mali ed incoraggire il loro ritorno al bene. Invigilare che i suoi subalterni camminino d' accordo con lui, e se-

guano fedelmente le stesse pedate; perocchè il menomo disaccordo nella loro azione comune, la più leggiera discrepanza d'opinioni, può apportare risultamenti funesti. Questa necessità si estende a tutti i gradi della gerarchia amministrativa delle prigioni. Importa, cioè, che i guardiani ordinari, ed in particolare i capi, tutte le persone del servizio in una parola contribuiscano, operando sempre dietro le ispirazioni del direttore. Quindi tutto egli deve vedere cogli occhi propri, e tutto far concorrere per impulso diretto e personale.

» In particolare poi, deve avere una conoscenza profonda del cuore umano, perchè niuno più di lui è chiamato a discernere fra i detenuti i germi del bene, che furono dalla corruzione soffocati, e di cui importa favorire lo svolgimento. »

Con un direttore di questa fatta, l'ordine nell'istituto diventa più rigoroso, la disciplina interna esatta e costante, la giustizia calma e regolare, la moralizzazione meno difficile e meno dubbia. Egli è evidente richiedersi in esso un complesso di meriti quasi eccezionali, e soprattutto la forza propria ed irresistibile d'una vocazione eminente; giacchè egli non ha soltanto doveri verso il Governo che lo paga, ma sovrattutto verso la coscienza che lo ispira. Deve tramezzare tra le obbligazioni repressive che l'interesse sociale impone, e gli addolcimenti che l'umanità consiglia e reclama. È intermediario fra i detenuti e la società. Deve misurarsi, come ben disse il sig. Lucas, col colpevole ed abbatterlo, ma non colla morte e colla schiavitù di esso, sì bene coll'emendazione.

Sventuratamente bisogna confessarlo, ripiglia il signor Ferrus, una negligenza pericolosa e motivi estranei al servizio hanno deciso troppo spesso della loro scelta. Sovente si destinano a questo uffizio uomini che avranno per altri servigi meriti reali, eccellenti intenzioni, zelo attivo, ma non possiedon quella energia di volontà, nè il discernimento necessario, nè l'ardente carità, nè specialmente quella larghezza di vedute filosofiche indispensabili ad un ufficio, il quale per la sua importanza e la sua azione rigeneratrice si eleva a tutta l'altezza d'un apostolato.

L'Inghilterra comprese davvero l'importanza di quest'uffizio; perocchè circondò la scelta de' direttori delle più minuziose cautele; infatti i titoli de' candidati sono sottoposti a scrupolose investigazioni d'un comitato di magistrati indipendenti e numerosi, ai quali è dato il diritto di rifiuto e di elezione.

Finquì delle qualità personali del direttore; ecco ora gli uffizi che possono essere determinati dal regolamento.

1° Abbia cura d'ispezionare quotidianamente tutto lo stabilimento per vegliare alla sicurezza ed udire i richiami de' detenuti.

2° Giornalmente eziandio riceva i rapporti verbali e per iscritto da' suoi subalterni.

3° Tutte le settimane indeclinabilmente tenga un consiglio, nel quale si renda conto de' progressi che in particolare vanno facendo i detenuti, e conferisca co' suoi coadiutori sui mezzi migliori da porsi in opera per coadiuvare l'emendazione.

4° Abbia egli speciale cura di coloro che entra-

rono di fresco nello stabilimento, abbia con loro frequenti colloquii, li osservi, non visto, allorchè sono soli e si abbandonano agli sfoghi della malinconia o de' vizii segreti, e cerchi così d'impadronirsi dell'animo loro.

5° Abbia il suo giornale in cui annotar tutto, da questo ritragga gli specchi morali sopra ciascun individuo.

6° Finalmente sorvegli chi sorveglia a tutte le ore, non con una periodicità pedantesca. D'un buon direttore non si deve sapere nè l'ora in cui mangia, nè quella in cui passeggia; vegli a quando a quando allorchè gli altri dormono; affinchè niuno a man salva possa contravvenire agli ordini dati ed agli impegni della sua carica.

Art. 2° — *Del Direttore spirituale o Cappellano.*

Niun ufficio è tanto delicato e difficile, quanto questo di dirigere le coscienze di una razza di gente fatta omai insensibile ai morsi della sinderesi. Quindi se considerammo già come un uffizio di carità quello del direttore-capo; questo del direttore spirituale è tutto di abnegazione, di sagrificio e di misericordia.

Una volta, la direzione delle coscienze de' carcerati si lasciava al libero zelo della carità; ora, divenne un ufficio sociale, al quale nomina il Governo, e l'autorità ecclesiastica dà la necessaria licenza. La scelta quindi del cappellano importa un accordo tra l'autorità civile e la ecclesiastica. Ma purtroppo questa suole pigliare nella scelta delle persone piuttosto

norma dagli stipendii, che dalla difficoltà ed importanza degli uffizi; quindi spesso avvenne che si destinassero a questa carica uomini non solo inesperti, ma incapaci affatto ad attingere insegnamenti dall' esperienza.

Presso di noi il cappellano ha l'obbligo della scuola; ma questa ne' giorni in cui potrebbe farsi, che sono appunto i festivi, resta quasi impossibile, perchè il cappellano è già in que' giorni bastantemente occupato pei servizi religiosi; inoltre molte volte il cappellano o non ha attitudine agli uffizi della scuola, o li compie di mala voglia; egli è adunque miglior consiglio che si affidino a chi abbia una speciale attitudine e, direi quasi, una vocazione.

Art. 3° — *Dell' Istitutore.*

L' ufficio d' istitutore nelle case di pena, come qui si concepisce, dovrebbe formare il primo passo ed il più importante nella carriera di coloro che aspirano a diventare col tempo i direttori delle case stesse; epperò si richiederebbe per loro una scuola normale *sui generis,* quasi sul fare di quella che esiste nella colonia penale di Mettray, nella quale si formano gli uomini che un giorno dirigeranno la colonia stessa. L' istruzione che si dà in quella scuola consiste nello studio della religione, della lingua francese, della storia nazionale e della geografia. Loro s' insegna l' aritmetica, la geometria, il disegno lineare, la contabilità, la ginnastica, la musica vocale e strumentale, l' agricoltura ragionata e la educazione degli animali do-

mestici. — Peccato che non s'iniziino agli studi antropologici, e non vi si avvezzino all'osservazione de' fenomeni psicologici.

Tuttavia l'importanza di questa scuola normale parve tale ai fondatori della colonia, che essi da principio chiamarono venti giovani spinti da una vocazione vera e profonda, i quali volontariamente si sottoposero come alunni a quella medesima disciplina la quale dovevano più tardi imporre agli altri. Sostenuti dalla gravità della loro missione, per la solidità de' loro studi e per una infaticabile attività e con una bontà ferma e prudente, consolidarono l'opera della fondazione ed assicurarono l'avvenire della colonia.

Un che di simile dovrebbe introdursi in Italia: ora che l'amministrazione delle case penali è ridotta ad una cotale unità organica, fissando uno fra i varii istituti siccome normale, ivi si potrebbero radunare otto o dieci giovani, i quali fossero mantenuti a spese dello Stato, per ricevere tutti quegli ammaestramenti teorici che sono richiesti, e per impratichirsi d'ogni parte del servizio da quello di guardiano fino a quello di direttore.

Cotesta scuola normale dovrebbe per l'appunto farsi in uno degl'istituti in cui si raccolgono i giovani discoli ed abbandonati. Gli alunni della scuola riempirebbero molti degli uffizi, che di presente si fanno da ufficiali stipendiati.

Il futuro istitutore delle carceri dev'essere scelto fra i giovani robusti, di bello aspetto e d'ingegno, i quali sieno tra i diciotto ed i ventidue anni. Essi

stieno ivi due anni in prova: se reggono alla disciplina e perdurano nella volontà di abbracciare questa carriera, si può essere moralmente certi che faranno ottima prova e che non si dorranno, anche quando dovessero quotidianamente insegnare per cinque ore, e dare, cioè, all' uffizio a cui si destinano fino a 35 ore per settimana, che altrettante sono necessarie in un penitenziale di 500 detenuti, ai quali si voglia a giorni alterni dare un' ora e mezzo d' istruzione, anche valendosi per alcune materie di monitori scelti fra i migliori de' detenuti.

Per rendere questa carica una cosa seria e non illusoria, il Governo dovrebbe pubblicare ogni anno la *statistica del profitto* riportato dai detenuti delle varie case di pena. Dico statistica del profitto, perchè da quella delle scuole ben poco si può, o meglio si potè arguire in passato sul progresso della civiltà in Italia; si moltiplicarono le scuole, ma non si moltiplicò il profitto.

D' ogni detenuto che entra nella casa di pena si conserverà un saggio del suo sapere, seppure sa qualche cosa; dal medesimo detenuto si farà dare un altro saggio dopo ciascun semestre.

All' istitutore sarà data in consegna una biblioteca circolante: egli avrà l' incarico di tener nota de' libri che si sono letti e da chi; si farà rendere conto dai lettori delle cose lette, acciocchè per avventura taluno non s' argomenti di domandar libri da leggere, solo per ostentazione.

L' insegnamento sarà dato per classi, ed ove occorra anche individualmente. Oggidì la istruzione

nelle carceri trova un grande incaglio nel sistema delle *imprese*. L'impresario si oppone a che i suoi operai frequentino le lezioni, perchè egli considera come tempo perduto quello che si accorda per le ore di scuola.

Noi qui non facciamo che accennare a questa riforma, per la quale tutto è ancora da farsi.

Art. 4° — *De' Guardiani.*

Sono i guardiani negl' istituti penali ciò che sono i prefetti od assistenti ne' collegi; cioè i compagni de' detenuti, l' anello di mezzo tra i detenuti e la direzione, e gli esecutori degli ordini di questa; quindi è per loro che debbonsi applicare molti mezzi di correzione. Come ognun vede, il buon andamento di un istituto penale può in molta parte dipendere da essi. Or bene, la loro scelta si è mai regolata secondo questi principii? I guardiani attuali, dirò col tante volte citato signor Ferrus, sono ben lontani dal riunire le condizioni indispensabili per concorrere all' emendazione dei condannati. Egli è forza di riconoscere che bene spesso la frequenza delle punizioni può dipendere tanto dalla inflessibilità poco ragionevole del guardiano, quanto dalla indisciplina del condannato. I sorveglianti attuali non acquisteranno mai, neanco dopo il soggiorno di più anni nel carcere, quella conoscenza pratica dellà persona de' detenuti, tanto meno una conoscenza abbastanza sicura del loro carattere. Attenti alla consegna, non saranno per l' ordinario altro che sentinelle vigilanti. Non si

potrebbe egli, domanda il signor Ferrus, trarre dai detenuti emendati de' buoni guardiani? Egli risponde di sì, e ne dà queste ragioni:

1° Il detenuto emendato conosce il cuore e l' intelligenza de' suoi compagni, sa pure le loro malizie e si accorge della loro dissimulazione calcolata; egli ti sa dire quanto vi ha in ciascuno di perversità innata o di corruzione acquisita, di affascinamento passeggiero e di avvilimento inescusabile.

2° Necessariamente più avveduti de' guardiani, sarebbero più zelanti senza essere meno severi; perchè essi hanno a cancellare gli atti di una vita cattiva con prove indubbie di condotta rigida e di fermezza costante.

3° Questa misura avrebbe per ultimo vantaggio quello di dimostrare che la riprovazione penale e sociale da cui uno è colpito, non è punto indelebile, purchè egli si applichi a riacquistare la perduta stima con una condotta esemplare; che la prigione in una parola non è punto l' Inferno di Dante, sulla cui porta sta scritto:

« Lasciate ogni speranza o voi che entrate. »

Vorrebbe però il citato autore che i detenuti i quali farebbero l' ufficio di guardie, fossero collocati sotto la disciplina de' sorveglianti ordinari, de' quali se ne diminuirebbe notevolmente il numero, richiedendo in essi maggiori garanzie, e retribuendone eziandio più convenientemente i servigi.

Ma sia che si accetti, sia che si respinga questa proposta, non sarebbe tuttavia meno urgente di mo-

dificare l'organizzazione attuale de'guardiani. Questi uomini, la cui azione, da volere a non volere, vuolsi considerare come uno stromento immediato dell'emendazione de' condannati, dovrebbe offrire qualche garanzia dell' istruzione che loro manca. Eglino dovrebbero formare, in una parola, un corpo regolarmente costituito, e le loro funzioni pigliare il carattere d'un servizio pubblico, e la loro scelta operarsi non solo sopra documenti di moralità, ma dopo una prova speciale, e dopo una conoscenza profonda del loro carattere e della loro attitudine; cioè anche pei guardiani dovrebbe esservi un carcere modello, nel quale impratichirsi degli uffizi che loro spettano.

Capitolo Duodecimo.

DELL' AMMINISTRAZIONE ECONOMICA DELLE CASE DI PENA.

La distinzione per noi posta tra la direzione morale e la economica ci trae a discorrere di questa seconda, come già facemmo della prima; tuttavia ci limiteremo qui ad accennare soltanto a quegli uffizi, i quali, tuttochè di natura economica, possono avere un'azione morale indiretta.

Preghiamo il lettore ad avvertire al seguente passo che riportiamo dall' eccellente periodico la *Effemeride Carceraria:* « Teoricamente ed in astratto, noi siamo pel sistema de'lavori ad economia, vale a dire attivati, condotti ed amministrati mercè il danaro del

Governo, e per di lui conto da agenti propri. Codesto sistema fu in altri tempi, ed è per verità ancora, l'ideale d'un perfezionamento senza pari, imperciocchè, non essendo menomamente impaccioso all'azione dell'amministrazione, permette la pratica più perfetta del sistema penitenziale che vuolsi applicato; tanto più che il lavoro nelle carceri non può avere fini economici, o spirito profano di guadagno, ma sibbene un'assai più sublime aspirazione, quella della morale trasformazione del condannato.... Ora continuando a ragionare in astratto, noi confessiamo che le nostre simpatie ci trascinerebbero verso il sistema di lavorazioni ad economia, sol però quando si fosse certi d'avere negli agenti, cui il Governo ne affida l'esecuzione, espertissimi amministratori, che alle virtù moltissime, onde possono essere adorni rispetto al sistema penitenziale, unissero pur quella di economisti per istudio e per conoscenze pratiche, lo che è ben arduo, non che ad ottenersi, a sperarsi soltanto. Possono esservi, e sonovi difatto alcune splendide eccezioni, ma di queste non possiamo menomamente occuparci quando siamo alla ricerca d'un sistema generale.[1] »

Colla distinzione da noi posta è reso attuabile un sistema economico infinitamente migliore di quello seguitato in Francia delle *imprese* sul lavoro de' condannati: qui l'uomo capace a dirigere l'abbiamo; perocchè egli ha fatto una speciale occupazione della sua vita d'impratichirsi bene del miglior modo di governare economicamente un istituto penale.

---

[1] Vedi *Effemeride Carceraria*, fascicolo di gennaio 1866.

Il lavoro nelle case di pena ha un duplice scopo: morale l' uno, e l'altro economico, nè l' uno vuolsi ricercare esclusivamente e con detrimento dell' altro. Entrambi devono stare ugualmente a cuore di chi sta alla direzione del carcere, ed entrambi devono camminare di conserva, in guisa che reciprocamente si giovino. Niuno infatti revocherà in dubbio la utilità del lavoro sotto il rispetto morale e disciplinare, come parimente niuno potrà considerarlo come affatto improduttivo. Ecco adunque come i due scopi vengono ad identificarsi.

Ma per ottenere questa identificazione non basta che il detenuto lavori: fa d' uopo che lavori bene e con passione; e questo avverrà, quando egli non senta il peso e l'obbligo del lavoro. Non ne sentirà il peso, quando gli sarà procurato un lavoro geniale ed utile; non ne sentirà l' obbligo, quando col lavoro potrà migliorare la sua esistenza al par del libero operaio.[1]

Or quali saranno i lavori geniali e meno pesanti ai detenuti? Quelli che già conoscono, che sono più confacenti alla loro condizione, ai quali diedero già la preferenza, allorchè erano liberi, ed a cui faranno ritorno, quando riavranno la libertà.

Quali invece saranno i pesanti e noiosi? Quelli che sono esclusivamente materiali e semplici, e che al più possono servire di momentanea applicazione.

Da queste premesse egli è agevole il ritornare a quelle medesime conclusioni, che ponemmo già in chiaro, discorrendo dell' *organizzazione del lavoro*.

---

[1] Vedi *Effemeride* citata, vol. 2, pag. 24.

Dunque, prima condizione delle lavorazioni, che queste sieno arti *vive* ed *utili*; seconda condizione, che sieno numerose e varie, affinchè a ciascuno dei condannati si offra quasi la propria, o quanto meno una affine.

Non mi si obbietti che la varietà delle lavorazioni importa un grande numero di maestranze, le quali mentre costano assai, e non essendo interessate, non sempre fanno l'interesse dell'amministrazione; giacchè ben posso rispondere che ridotta ad unità la direzione generale degl'istituti penali, si può dare a ciascuno di questi una fisionomia così propria, da fare quasi un solo edifizio. Pogniamo, ad esempio, che si costruisse un penitenziale in vicinanza delle cave di marmo presso Carrara: là si potrebbero confinare tutti coloro che sono scalpellini o figliuoli di scalpellini, ed ivi lavorare intorno al marmo e perfezionarsi in quell'arte; così parimente, ove sorgesse un grande stabilimento penale nella Sicilia, si potrebbe riattivare in grande la industria utilissima dello zolfo. — Cotesta divisione di lavoro fondata sulla divisione degl'istituti, creerebbe delle specialità amministrative capaci di ben governare sotto il rispetto economico gl'istituti di cui parliamo.

SEZIONE SECONDA.

DE' MEZZI DI PREVENIRE LE RECIDIVE E I DELITTI E CONSOLIDARE L'EMENDAZIONE.

Ampio ed importante argomento ad un' opera, anche di lunga lena, sarebbe questo che ci proponiamo di toccare brevemente in questa estrema parte del nostro lavoro, quasi a coronide dello stesso.

Divideremo qui la materia in tre distinti capitoli.

CAPITOLO PRIMO.

DE' MEZZI DI ANTIVENIRE LE RECIDIVE.

Niun argomento migliore può recarsi in mezzo per provare la superiorità del moderno sistema di carcerazione, quanto quello che si ricava dalle statistiche criminali, le quali ci presentano un numero di recidive grandemente inferiore a quello che si osservava colà dove vigeva l'antico sistema di carceri in comune. Il fatto della recidiva dimostra che la pena fu inefficace o per la qualità o per la quantità.

ART. 1° — *Concetto della recidiva.*

Senza entrare nella spinosa questione, se a costituire la recidiva basti la intimazione della condanna

o se sia necessaria l'espiazione della pena; e parimenti, se debba dirsi recidivo colui che espiò la pena inflittagli per un reato precedente, sol quando commetta un altro reato della stessa specie del primo, ovvero anche quando commettesse un altro reato affatto dal primo diverso,[1] noi diciamo recidivo colui il quale liberato dalla prigione vi fa ritorno. Se la pena avesse prodotto veramente i suoi effetti, essa non solo avrebbe corretto un vizio, ma la fonte di tutti i vizii, cioè il vizio radicale della volontà riottosa la quale si è ribellata, ed ha cercato di sottrarsi al giogo della legge. Un ladro che sia proprio emendato, difficilmente diventerà omicida. Se dopo scontata la pena del furto, commette un omicidio, è segno certo che la prima pena non fu per lui sufficiente. Debbe quindi anche in questo caso ritenersi per recidivo, e si deve per lui aumentare il grado della pena.

Il sig. Rubecchi di Siena nella sua importante Memoria sulla *deportazione*, muove questa questione: « Le pene per la recidiva adottate dai codici delle nazioni civili potranno bastare all'intento che andiamo cercando? Io penso di no. La recidiva che molte volte ripetuta dev'esser base dell'incorreggibilità, non è punita colla progressione che le sarebbe necessaria, e se anche lo fosse, quando dopo molte recidive progressivamente punite apparisse un nuovo de-

[1] Cui piacesse veder maestrevolmente discusse queste questioni additeremo le due opere italiane recentissime, l'una del dottor EMILIO BRUSA di Milano intitolata *Studii sulla recidiva*, l'altra del professore CANONICO. *Introduzione allo studio del diritto penale*, Torino, 1866.

litto, ciò dimostra la inefficacia del mezzo; e in quest' ultimo caso delle molte recidive e del nuovo delitto soltanto, dovrebbe muovere l' accusa d' incorreggibilità. I legislatori parmi non abbiano applicato il principio che informa la pena della recidiva, cioè la punizione dell' abito pravo, in tutte le sue conseguenze legittime. Se i codici penali adottassero la progressione proporzionale dell' aumento della pena per ogni recidiva, apparirebbe più manifesto e fuori di controversia che il fondamento della recidiva è la punizione dell' abito del delinquente, e non già, come taluno ha creduto, la punizione ripetuta d' un delitto completamente espiato, che non può mai dar ragione ad una ingiusta ripetizione di pena. » — Quindi, egli per gli abituati al delitto, propone la deportazione perpetua.

Art. 2° — *De' mezzi d' antivenire le recidive.*

Monsignor Tommaso Gousset, arcivescovo di Reims, primate delle Gallie, presidente generale del congresso scientifico francese tenutosi nel 1845 nella sua sede episcopale, proponeva la seguente questione: « Quali sarebbero al di fuori dell' azione repressiva ordinaria e del regime penitenziario i migliori mezzi di diminuire i recidivi? »

È senza dubbio eccellente cosa, dice il sig. Bonneville, di togliere al condannato, mercè l' azione preventiva ed afflittiva delle pene, l' audacia ed i mezzi di ricadere nel delitto; ma questo è l' unico oggetto, il fine ultimo della prudenza sociale? Basta egli in-

catenare la esecuzione, se non si soffoca nel tempo stesso la causa ed il pensiero del delitto? Basta egli di contenere gli atti esteriori che la giustizia umana prosegue e colpisce, se non si spegne eziandio il desiderio del male, la volontà criminosa che Dio solo vede e punisce, ma che covando segretamente nel cuore del colpevole minaccia di scuotere dalle fondamenta l'ordine sociale e la quiete pubblica?

Ora, per domare il desiderio del male, per deviare la volontà criminosa, è necessario molto più che intimidire e punire, bisogna eziandio illuminare, bisogna *socializzare* i condannati, ricondurli al rispetto delle leggi coll'emendazione, rigenerarli col pentimento.

Pentimento ed emendazione, dice Bonneville, libero e nobile appello alla ragione, alla giustizia, alla perfettibilità dell'uomo, tale è il solo ed infallibile rimedio alla piaga sociale della *recidiva*.

Se vi ha adunque, al di fuori dell'azione repressiva ed espiatoria ordinaria, qualche mezzo proprio a prevenire le ricadute, cotal mezzo vuol essere ricercato fra le cause che possono promuovere o rassicurare il pentimento de' condannati; imperocchè tanto nell'ordine politico come nell'ordine religioso, non vi ha rigenerazione, salvochè per via del pentimento. Dunque tutto ciò che dicemmo intorno al modo di promuovere l'emendazione dobbiamo dire che allontana il pericolo delle recidive; tuttavia, tra quello che abbiamo dichiarato nella parte generale dell'opera nostra e l'argomento che abbiamo tra mano, corre una differenza. Là abbiamo stabilito le basi d'un bi-

lancio presuntivo, qui dobbiamo dare quasi la resa dei conti. Or che cosa è questa nel caso nostro? Quali cioè i risultamenti che si possono avere allo spirare del tempo della condanna?

Io suppongo che giusta sia stata la condanna, proporzionata alla reità del delitto; suppongo che la pena sia stata scontata in un penitenziale perfettamente ordinato, che siasi dato alla pena il *maximum* della sua efficacia correttiva; la conseguenza di questa ipotesi in tesi generale sarebbe che la pena subìta dovrebbe al suo termine avere prodotta l'emendazione reale del condannato.

Ma questo è il risultato teorico; il risultato pratico è sventuratamente molto diverso, malgrado tutta la eccellenza della giustizia penale e l' efficacia del regime penitenziario; epperò è necessario anzi l' ammettere che, per la imperfezione inerente alle umane istituzioni, il fatto sarà molto discorde dalla teoria, che cioè l' emendazione sarà più o meno raggiunta secondo una varietà di circostanze, la quale è difficile assai a calcolarsi, ma tra le quali figurar deve il grado di correzione del delinquente, la natura del carattere, la potenza del regime espiatorio, e l' abilità di chi dirige l' istituto penale.

Avverrà per questa varietà di circostanze che l' emendazione potrà manifestarsi in tempi diversissimi nella lunghezza della pena, in taluno cioè fin dal primo periodo della pena, e questo avverrà di tutti i delitti che ebbero per causa motrice l' impeto d'una passione violenta; in tale altro sarà più lento, ed andrà grado per grado manifestandosi, e si compirà per-

ciò allo spirare della pena; finalmente vi avrà pure chi ha durato tutto il tempo della prigione, senza dare notevoli segni di ravvedimento. E questi, senza volersi illudere, saranno forse pari in numero alle altre due precedenti categorie. — Tra l'una e l'altra di queste categorie, vi hanno poi infinite gradazioni, quasi sfumature.

Date queste ipotesi ed in presenza di queste numerose eventualità, potremo noi stabilire una regola sola, uniforme ed inflessibile senza violare i principii della giustizia distributiva, la quale gradui così la condanna come gli sforzi che si pongono in opera per correggere il condannato? Nella fede persistente che abbiamo nella possibilità dell'emendazione ed in questa medesima varietà de' risultati dell' azione penale, noi cercheremo i mezzi, che ci parranno più propri sia a perfezionare l'opera della giustizia repressiva, sia a completare l'efficacia del regime espiatorio, sia a facilitare la riabilitazione sociale de' liberati, a prevenire in una parola la recidiva.

§ 1° — *De' mezzi d' intimidazione.*

Ignoro se nelle nostre carceri il condannato prima di varcare la soglia del carcere riceva qualche specie di viatico; a me pare che negli ultimi giorni della sua dimora nella casa di pena, dovrebb' essere oggetto di cure singolari da parte della direzione, onde prepararlo a dovere alla vita per lui nuova, della libertà. La prima e più necessaria preparazione è appunto questa di premunirlo contro i pericoli ed

i danni delle ricadute, avvertendolo segnatamente della gravità delle pene che colpiscono i recidivi, e della facilità con cui potranno essere sospettati di nuovi delitti, ove la loro condotta non sia patentemente irreprensibile, chè a costituire la recidività non è necessario commettere l'identico delitto pel quale si è scontata la pena, ma basta qualunque infrazione delle leggi criminali. — Gli si noti che il regime carcerario pel recidivo è assai più rigoroso, e che non si commutano più le pene, nè si accorcia il tempo della condanna.

Cotest' ammonizione la si ripeta più volte affinchè s' imprima nella memoria del condannato.

L' altro mezzo d' intimidazione è la sorveglianza speciale dell' autorità di sicurezza pubblica, che vuolsi specialmente adoperare per coloro, i quali non diedero, durante il tirocinio penale, bastanti segni di emendazione, e dimostrarono poca attitudine e poca diligenza nel lavoro. [1]

All' uscire adunque di un condannato dalla casa di pena, la direzione di essa ne informa l' autorità di pubblica sicurezza, a cui trasmette lo specchio morale della sua condotta, lo dichiara emendato o non, e dà tutte quelle altre indicazioni che la sicurezza sociale può richiedere. [2]

---

[1] Intorno alla *sorveglianza speciale* accetto in gran parte le idee espresse dal dottor Emilio Brusa nel suo opuscolo su questa materia stampato nel *Monitore de' Tribunali*, num. 17, 1866.

[2] Ecco ciò che scrive il signor L. Faucher intorno alla sorveglianza:

« La surveillance de la haute police, imposée aux libérés par le code pénal, n'est que la traduction exacte, disons mieux, la

Terzo mezzo d' intimidazione parmi debba essere eziandio quello del *Casellario giudiziario* pel quale verrà tempo che oltre le indicazioni sommarie personali si aggiungerà eziandio il ritratto in fotografia. Il quale uso cominciò a praticarsi in alcune contee dell' Inghilterra.

§ 2° — *Dell' assistenza sociale al Liberato.*

La condizione del liberato è una specie di transizione tra la prigione e la società, un noviziato morale che si deve compiere al di là delle relazioni ordinarie, in quella guisa che si dissipano nella quarantena de' lazzeretti i timori dell' infezione pestifera. Questo stadio dovrebb' essere come una preparazione alla riabilitazione. La legge penale reprime veracemente quando sa prevenire: imprigionando un uomo, strappandolo dalla sua famiglia, allontanandolo dalla vita sociale, non si contrae egli un cotale obbligo di restituirgli insieme alla libertà anche i mezzi di esistenza? Certo è che condannandolo alla prigione non si vuol mica condannarlo alla morte,

---

formule du préjugé qui les poursuit. Elle ne va point au-delà: on y lit clairement la répugnance dont ils sont l'objet dans nos mœurs, mais on n'y aperçoit aucun pouvoir de tutelle qui les garantisse à leur tour de l'oppression. Nous avons fait l'essai de deux formes de surveillance depuis 1813. Ni l'une ni l'autre a produit la sécurité que l'on attendait. Avant 1832, le condamné se voyait relégué, à sa libération, dans un lieu dont il n'avait pas le choix et dont il ne pouvait pas sortir.... Dans l'esprit du code pénal la surveillance était une peine; le législateur, en 1832, s'est étudié à n'en faire qu'une mesure de précaution. » — *De la Réforme* etc. pag. 165.

non si vuole punto che muoia, ma che si penta, e si corregga. Vediamo adunque di non farlo inabile a vivere; rendiamogli agevole il lavoro, sicuro l'avvenire, se vogliamo che egli curi la sua emendazione. In ogni paese civile accanto agli stabilimenti penali dovrebbero sorgere delle colonie pei liberati a complemento di quelli. Il signor Ballanche, che può a buon dritto dirsi il poeta della filosofia, ha espresso con una bella ipotesi questa necessità dell' ordine sociale descrivendo la *città delle espiazioni*. In ogni tempo e prima ancora che fosse questione del miglioramento delle prigioni, si sentì quanto fosse ingiusta e dura la sorte a cui era abbandonato il liberato in balìa delle sole sue forze.

Tra il regime de' detenuti e lo stato de' liberati vi ha una logica ed intima relazione. Le case di pena collà loro disciplina rigorosa ed inflessibile, e colle abitudini dell' operosità e dell' ordine dispongono i condannati e li preparano a resistere alle tentazioni e suggestioni del male, allorchè saranno liberi. In effetto, noi vediamo che i liberati, allorchè possono esercitare un' industria e campare la vita col loro lavoro, il numero de' recidivi va diminuendo. Dunque fra le cause delle recidive ha un posto la mancanza di lavoro.

Talvolta pel liberato non basta neppure il sapere lavorare e la buona volontà. Egli è colpito da una specie di ostracismo al sortire della prigione. Il che significa che la coscienza pubblica non è punto soddisfatta della condanna pronunziata dalla Giustizia, o della emendazione che tenne dietro alla pena. Epperò

il liberato è respinto dai laboratorii e dalle manifatture. A ciò gioveranno le società di patronato e quelle altre istituzioni complementari del regime penitenziario di cui ci resta a parlare.[1]

§ 3° — *De' mezzi che rialzano il sentimento della dignità personale.*

Sulle orme del signor Bonneville, pongo fra i mezzi d'impedire le recidive questo di rialzare il sentimento della dignità personale mediante l'*obbligo, almeno intenzionale, di riparare ai danni cagionati col delitto.*

---

[1] Merita d'essere qui notato il fatto di quell'Inglese, riferito da Berenger nella sua opera *De la répression pénale,* il quale fu condannato alla deportazione dopo essere stato parecchie volte arrestato per furto. Questi, dopo aver udita la sua condanna, rivolse queste parole al Presidente, le quali potrebbero star bene in bocca di tanti altri condannati: « La posizione nella quale io mi trovo oggi innanzi a voi, ed i fatti che qui mi hanno condotto, sono senza dubbio il funesto risultato di errori, che io stesso deploro per primo. Quante volte dopo averli riconosciuti, io ho preso la ferma risoluzione di non più cadervi, e di procurarmi un'esistenza onesta col mio lavoro assiduo? Ma indarno io cercai. Chi nella Gran Bretagna ha voluto dare lavoro a Giorgio Barrington? Chi ha voluto riceverlo in casa sua? Ogni cuore come ogni porta era chiuso per lui. Dovevo perciò metter fine a' miei giorni? La religione me lo vietava. Dovevo io mettermi a mendicare? La carità mi respingeva. Mi trovai dunque forzato a ritornare alla funesta carriera. Ma cotesto reato è egli mio, o piuttosto della società che mi ha respinto? Egli è facile a chi è in florido stato, di prodigare l'ingiuria ed il disprezzo agli uomini derelitti dalla fortuna. Io non voglio esaminare fino a qual punto i felici della terra possano giustificare i loro sdegni ed i loro rimproveri. Io ringrazio il giudice e la legge che, allontanandomi da una società che si leva contro i miei falli, e mi toglie il mezzo di ripararli, m'invia in un'altra, la quale almeno non rifiuterà di accogliermi nè mi negherà il lavoro. » — Pochi anni dopo quest'uomo aveva fatto fortuna, e sedeva come presidente della giustizia di pace nella sua colonia.

La necessità della pena è ammessa da tutti; ma un altro genere di espiazione è altresì necessario, il quale se può essere trascurato dalla legge e dalla pratica giudiziaria, non lo si dovrebbe lasciare in disparte da chi veglia alla correzione de' colpevoli.[1]

Bentham ha detto: « La réparation du mal causé par le crime doit toujours accompagner la peine. Sans cette condition, il n'y a pour le citoyen de véritable sécurité. » Ogni delitto infatti produce due specie di lesioni: il danno morale fatto alla società colla violazione della legge; il danno civile cagionato al cittadino offeso colla violazione del suo diritto di proprietà e di sicurezza. Quindi due specie di soddisfazioni parallele ed inseparabili: la pena pel danno morale e sociale, e il risarcimento pe' danni cagionati alla parte lesa.

La pena sarebbe radicalmente insufficiente, se ella non fosse accompagnata dal risarcimento dei danni; o piuttosto questo risarcimento dovrebb' essere parte integrante della pena; la loro riunione sola può costituire quella satisfazione piena che può rassicurare la tranquillità e la sicurezza sociale.

Che è infatti la sicurezza sociale, se non la pacifica convivenza de' cittadini, sotto l' ombra della quale ciascuno può goder de' beni suoi propri e di quelli che la società procaccia? Epperò quando que-

[1] La nostra proposizione ci pare più sostenibile che quella di Bonneville, il quale vorrebbe espresso nel testo della legge l' obbligo dell' assoluto risarcimento del danno cagionato col delitto; infatti egli cerca di dimostrare: *cette réparation est aussi nécessaire que la peine.*

sta tranquillità fu turbata dal delitto, non basta colpire il delinquente ed intimidire gli altri colla pubblicità della pena, fa d' uopo ancora costringere il colpevole a rendere alla sua vittima il bene di cui questa fu dal delitto privata, od indennizzarla, se la perdita di questo bene fu irreparabile. Che importa al derubato, che il malfattore sia stato criminalmente punito, se frattanto questi resta tuttavia in possesso del mal tolto? Dunque potremo porre come principio che il risarcimento è uno degli elementi indispensabili della sicurezza sociale.

Lo stesso Bentham soggiunge poi: *Le mal non réparé est un sujet de triomphe pour le délinquent;* epperò Bonneville cerca di dimostrare che il risarcimento è soprattutto indispensabile come *elemento d' intimidazione preventiva;* giacchè non vi ha vera espiazione, epperò non vi ha intimidazione efficacemente preventiva, che quando il peso della pena sorpassa di molto il peso della soddisfazione che dar deve il delinquente.[1]

Il vero punto della questione che a noi interessa di porre in rilievo egli è questo: La riparazione civile è il movente, è la garanzia della rigenerazione penitenziaria; epperò è di competenza dell' autorità direttiva degli istituti penali, e vale come mezzo a rialzare il sentimento della dignità personale del colpevole.

La prima condizione d' ogni rigenerazione è il pen-

---

[1] Lo stesso teorema dimostra il Rosmini nella *Filosofia del diritto,* allorchè stabilisce i confini del *diritto di risarcimento.*

timento; ma questo non può essere sincero senza la riparazione de' danni cagionati dal delitto. « Vous vous repentez, dites-vous? Et vous n'avez rien réparé, » diceva con gran veemenza Bourdaloue. Il risarcimento è lo stimolo più potente del vero pentimento; infatti affinchè questo abbia luogo è necessario che nella espiazione vi sia qualche cosa la quale apra gli occhi della coscienza al colpevole, e dissipi l'accecamento della sua passione criminosa.[1] Ora, quando la legge o meglio ancora la coscienza obbliga a risarcire colui che il delinquente ha fraudolentemente danneggiato, a fare del bene a colui al quale egli ha voluto fare del male, allora nascerà in lui, per una serie di riflessioni salutari, la convinzione profonda del suo misfatto, egli sarà come ricondotto alla carità cristiana. — All'intimazione della pena il delinquente può irritarsi; ma a chi invece gli ragioni dell'obbligo di risarcire i danni cagionati, egli curva la testa; perchè sente che

[1] « Potrebbesi ricordare, dice il P. Nocito nel suo libro il *Diritto penale e le colonie agricole,* il danno materiale della parte lesa dal delitto.... Il quale ricordo sarebbe quotidiano ed efficace come il loro lavoro, se una parte del profitto andasse in vantaggio delle parti lese;... a questo modo nel luogo della pena s'inizierebbe quella riparazione civile che dovrebbe essere l'accessorio indispensabile d'ogni pena..... Vorrei pure che la colonia aprisse una partita nel libro della sua contabilità e che ivi venisse iscritto a titolo di credito tutto ciò che ha dovuto costare all'amministrazione l'educazione e correzione dell'alunno; e questa cifra fosse scritta nel diploma di congedo, perchè, potendo, possa essere cancellata col pagamento di annue rate. Perchè alla beneficenza, ovunque si può, non devesi egli dare il carattere d'un credito o d'un'anticipazione?.... Questo sarebbe il vero modo di difendere la dignità umana dall'umiliazione dell'elemosina.... Questo sarebbe eziandio il mòdo pel quale la memoria della pena sofferta giammai si cancellerebbe dall'animo de' liberati. »

ciò è giusto, e non vi ha coscienza umana così pervertita, che possa resistere alla lezione afflittiva di quest' obbligo. Non vi ha nulla per conseguenza che meglio convenga a preparare il cuore del condannato al pentimento, nel quale si assolve la espiazione penitenziaria.[1]

Inoltre questo desiderio e questo proposito di risarcire i danni è la prova più sicura e la garanzia più ferma dell' emendazione.[2] Infatti, perchè il pentimento de' condannati è bene spesso una menzogna, un' ipocrisia? Per esserne sicuri, bisogna veder le parole tradursi ne' fatti. Ora la prova del vero dolore d' aver commesso un delitto, e dell' intenzione ben ferma di non ricadervi più, è la riparazione civile

---

[1] Badi però il direttore nel compiere a quest' ufficio di scegliere l'opportunità del tempo e della calma del condannato; che altrimenti irriterebbe sempre più.

[2] Recheremo in prova una lettera che una donna liberata dalla prigione di Newgate scriveva a miss Fry:

« Cara ed onorata signora,

» Il latore della presente vi rimetterà due lire sterline, che vi prego d'aggiungere ai doni volontari offerti agli infelici che sono detenuti a Newgate.... Questo danaro è salario de' miei servigi come domestica ed è destinato a risarcire una parte del danno che in un momento disgraziato di accecamento ho potuto cagionare. Ho cercato invano, col mezzo di pubblici annunzi, di restituire questo danaro al suo legittimo possessore; non avendolo potuto trovare, credo del mio dovere di respingere ogni partecipazione a questo frutto d' una colpa anteriore. Quantunque la mia offerta sia cosa troppo meschina, tuttavia spero che il buon Dio riceverà l'omaggio della mia buona volontà, e coronerà con un successo sempre crescente i vostri generosi sforzi. Tale è il voto della

» *vostra umilissima e riconoscentissima serva*

» I. W. »

del delitto, è l'abbandono volontario de' vantaggi illecitamente ottenuti. Questa soddisfazione civile è adunque il piano di prova del vero pentimento, è la realtà dopo la speranza. Allorchè il ravvedimento manifestato e la riparazione volontaria concorrono, allora soltanto il delinquente può essere giustamente l'oggetto dell'indulgenza della società; la pena ha ottenuto uno de' migliori suoi intenti, si ha la certezza dell'emendazione.

La Chiesa, di cui è prima missione di eccitare il pentimento nel cuore del peccatore, ha in ogni tempo comprese queste irrecusabili verità, epperò non ammette veruna penitenza senza il risarcimento. Oh anche dalla Chiesa abbiamo molte cose da apprendere in ordine alla riforma penale e carceraria![1]

Si convinca adunque il condannato dell' obbligo che egli ha di riparare, potendo, il male fatto, ed appena lo vedrete all'opera di mandare ad effetto il suo proposito, egli diventerà più allegro, più contento, e prenderà al fine il contegno dell'uomo che sente la propria dignità. Si metta dapprima in corrispondenza colla persona che ha offeso, ne solleciti il perdono, sulla promessa di risarcire. Chi sa che non si arrivi a trovare nell'offeso il migliore ed il più interessato de' patroni, e così la migliore salvaguardia contro le recidive?

---

[1] Ecco una sentenza del Manzoni che fa al caso nostro: « V'è pur troppo negli uomini una tendenza superstiziosa che li porta a confidare nelle nude pratiche esterne, e a ricorrere a cerimonie religiose per soffocare i rimorsi, *senza riparare ai mali commessi.* »

§ 4° — *Del certificato o patente di liberazione.*

Un ultimo mezzo accenneremo qui, buono a garantire contro le recidive, ed è quello consistente in un ampio certificato di liberazione, mercè il quale il liberato può ritrovare un conveniente posto in società.

Già si sa che una delle principali cause delle ricadute è la difficoltà che i liberati incontrano a riconquistare, dopo il loro ravvedimento, la confidenza pubblica, ed a pigliare il loro posto nelle file sociali. Quando un naviglio, proveniente da luoghi infetti da malattie contagiose, arriva in uno de' nostri porti, si obbligano tutti i passeggeri ad entrare nel lazzaretto, e solo dopo compiuta la quarantena, e dopo essere stati sottoposti a tutte le purghe che il regime sanitario richiede, sono ammessi a *libera pratica*, si concede loro un certificato destinato a far fede della loro perfetta salute, e rimuovere da loro ogni diffidenza.

La prigione è appunto il lazzaretto de' colpevoli infetti dal contagio del delitto. Da questo lazzaretto coloro che escono depurati e risanati, debbono avere un certificato di libera pratica, cioè un certificato che attesti il loro pentimento e la loro emendazione. Questo certificato che porta la firma del direttore e di tutti gli altri membri del comitato di sorveglianza, sarà un titolo prezioso, che loro concilierà le simpatie generose di tutti gli onesti e benefici cittadini, e che farà sottentrare a quella naturale ripulsione che inasprisce e scoraggia oggidì i liberati, i sentimenti di

protezione e di compassione. La carità privata non fallirebbe certo al suo scopo, se fosse in suo potere di discernere fra i liberati quelli che meritano d'essere soccorsi.

Questo certificato, il quale d' altra parte confermerebbe gli sforzi fatti dal condannato per riparare i danni del suo delitto, diventerebbe nelle mani del liberato come un passaporto, il quale invoca ragionevolmente in suo favore l' aiuto e la protezione dei buoni.

Codesto si pratica fin dal 1831 nel Belgio; infatti l' articolo 33 del decreto del Governo belgico relativo all' esercizio del diritto di grazia così si esprime:

« Ogni condannato liberato in seguito a lodevole condotta, riceverà un certificato motivato della sua liberazione. »

A Berna, scrive il signor Moreau-Christophe, si rilascia ad ogni condannato emendato un certificato di buona condotta. Coloro che l'ottengono possono restare nel Cantone, gli altri sono inesorabilmente cacciati.

Altrettanto adunque si faccia eziandio presso di noi, ed il liberato emendato il quale otterrà fiducia presso i suoi concittadini, più facilmente si sosterrà nella buona via e persisterà ne' retti morali propositi.

§ 5° — *Della riabilitazione de' condannati.*

La pena ha per fine la rigenerazione del colpevole; la riabilitazione è la ricognizione ufficiale e solenne di questa rigenerazione; è il perdono pubblico che la società accorda al malfattore, perchè dopo avere scon-

tata la pena e dato prove evidenti di ravvedimento è entrato definitivamente nella via dell' onestà. — La riabilitazione adunque si presenta come una ricompensa la quale gioverà a confermarlo nel proposito di condurre la vita virtuosamente; essa risveglia nel cuore i sentimenti della morale e civile dignità, facendogli brillare davanti agli occhi la consolante speranza di ripigliare fra i suoi simili il suo antico posto.

La pena abbatte il colpevole e lo ferisce; la riabilitazione lo rialza e lo riconforta. Questa ne fa un uomo nuovo, è il battesimo civile, il quale cancella in lui anche la menoma macchia che avesse fatto il delitto. Lo rifà di tutte le perdite de' diritti, nelle quali per la condanna era incorso, e gli ridona la veste candida di cittadino.

Per la natura e per lo scopo, la riabilitazione è adunque una misura essenzialmente complementare della riforma.

Pel modo e per le condizioni del conferimento noi rimandiamo il lettore a quanto ampiamente ne scrisse il signor Bonneville nel suo libro: *Traité des diverses institutions complémentaires du régime pénitentiaire.*[1]

---

[1] Eccellenti suggerimenti intorno al modo di attuare il patronato si hanno nell' opera recente del professor PIETRO NOCITO, il *Diritto penale* e le *Colonie agricole*. Siena, tipografia Mucci.

Noi speriamo che poco per volta l' opinione pubblica in Italia piglierà a discutere questo importantissimo tema, giacchè qui se ne ha il bisogno, l' opportunità e la facilità; e si conchiuderà coll' adottare di fatto questa maniera d' istituti penali, dei quali il nome figura già nelle disposizioni del codice penale.

CAPITOLO SECONDO.

DEI MEZZI DI PREVENIRE I DELITTI.

« Vidi delle opere magistrali, dei volumi in foglio che trattano non dirò sulla pena, ma sulla tortura, e non ne vidi di tali che si occupassero a rintracciare qualche modo per supplire alla pena. Degli spasimi da darsi ai rei si son fatti de' trattati e de' sistemi, e non se ne fecero per ostare che rei divenissero. »

PIETRO ELLERO, *Sulla prevenzione de' crimini.*

Egli è pur troppo vero che la giurisprudenza criminale ebbe innumerevoli e profondi cultori, ma la più parte di questi si curarono più della repressione, pochissimi della prevenzione. Eppure santissima è la sentenza del Romagnosi che « Prima d'impiegare precauzioni dolorose, coloro che esercitano il potere sono tenuti a prevenire i delitti con tutti quei mezzi acconci ed efficaci, i quali non sieno nocivi, ricorrendo alla pena come ad ultimo rimedio. [1] » L'agricoltore che aspira ad avere buoni ed abbondanti prodotti, ha cura di svellere, appena spuntano, le male erbe; il legislatore invece lascia in balía delle piante velenose e selvaggie il campo della società, e veglia solo a colpire, o quando l'ira è vana, od è cieca da sperdere coi tristi germogli anche i buoni, e trasforma in landa tale tratto di terra, che poteva diventare ridente giardino; e non si pensa

[1] *Genesi del diritto penale*, § 421, 55.

che i frutti che si vanno sperperando, sono sentimenti e virtù, sono l'avvenire ed il destino di anime immortali; e non si bada che la falce recide degli esseri che palpitano, che pensano e che sono capaci d'amare, epperò meritevoli di rispetto e di cure amorevoli. Quindi se è una necessità dolorosa per gli Stati lo innalzare edifizi, i quali sieno spaventevoli colla loro mole stessa, per rinchiudervi i colpevoli, è pure una necessità consigliata dalla prudenza politica lo erigere altri stabilimenti, ne' quali si curino fin dal principio quelle malattie, a cui indarno si applicherebbero più tardi le medicine più eroiche. D'altra parte la pena non deve ella essere esemplare? È ella ragionevole e giusta la repressione, se non le andò avanti la prevenzione? Lo Stato ha adunque l'obbligo di porre in opera tutti i mezzi possibili per impedire la esecuzione del delitto, giacchè, secondo la sentenza del prof. Ellero, la giustizia della pena esiste solo allora, che vano torni l'ostacolo posto al delinquere.

Ciò che dico degli Stati, vuolsi pur dire degli scrittori, i quali non possono scompagnare il discorso della repressione da quello della prevenzione. Noi dunque non possiamo esimerci (volendo trattare il più compiutamente, che per noi si possa, il tema proposto) dall'accennare a questo importantissimo argomento, delibando almeno le questioni principali che al medesimo si riferiscono. Perocchè da volere a non volere coteste questioni hanno un' importanza che niun' altra può averne una maggiore, e la questione stessa, intorno a cui ci travagliammo con tanta

fatica, della riforma penale e carceraria, cede la preminenza all'altra che mira a menomare i delitti colla sapienza del ben governare i popoli, acciocchè la convivenza sociale riesca pacifica, utile a ciascuno individuo e pregiudizievole a nessuno.

Art. 1° — *Del buono organamento della Polizia.*

In Italia la sola parola *polizia* fa venire i brividi; tanto è il male che fece in antico! eppure l'essenza sua è ben altra. Giacchè mira a tutelare la sicurezza sociale e ad antivenire i delitti: ma è dessa presso di noi quello che l'esser suo porterebbe? Duolci il dover dire di no, sia per rispetto al suo organamento, sia per rispetto alle persone, ond'è composta. Infatti il popolo non le attribuisce ancora quel rispetto che dovrebbe avere per rispondere al fine della sua istituzione; e questo avviene specialmente dacchè le persone cui vennero affidati questi uffizi, non hanno quella dignità che sarebbe necessaria, nè la piena coscienza del loro ufficio.

Certo è che da un buono ordinamento di polizia si possono aspettare i migliori mezzi di prevenire i delitti; infatti è di sua competenza lo impedire l'accattonaggio, di sorvegliare gli oziosi, i vagabondi, e coloro che esercitano turpi mestieri, di aver occhio alle taverne, ai pubblici ritrovi e simili. Sono sotto la sua dipendenza i teatri, i pubblici spettacoli. Insomma è tanto estesa la competenza di quest' autorità e tanto importante il suo uffizio, che gioverebbe pensare a dare una forma stabile, regolare a questa

parte della legislazione criminale, ora abbandonata, se non al caso, all' arbitrio degli ufficiali che la esercitano. Epperò la polizia dovrebbe diventare un istituto sociale simile e superiore a quello che sia oggidì il ministero repressivo.

Ma ritornando più da vicino al nostro tema, pare a noi che dagl' istituti di polizia potrebbe venire alla società un grandissimo vantaggio, solo che essa contenesse i malvagi nel primo stadio della carriera delittuosa; li sorprendesse in quell' età in cui sono ancora pieghevoli alla disciplina ed emendabilità; spalleggiasse l' autorità paterna, allorquando è fatta impotente a frenare i figliuoli; proteggesse la moglie dalle prepotenze del marito, la santità coniugale dalle arti con cui gl' inonesti minano la fedeltà delle mogli; ed in genere poi vegliasse alla pubblica morale acciocchè gli scandali fossero in minor numero.

Art. 2° — *Dell' autorità municipale in ordine alla prevenzione dei delitti.*

Fra i mezzi dell' emendazione ponemmo più sopra il concorso della pubblica opinione, e segnatamente quella del paese di origine e di domicilio del delinquente; perciò accollammo parte della spesa del mantenimento del condannato al comune che fu sua patria. Ora se il comune ha il dovere di riparare al male, diamogli eziandio il diritto di prevenirlo.

Finchè il comune non sarà richiesto a concorrere per nulla, finchè la imputazione non ascenderà fino ad esso, quale sorveglianza vorrà esercitare onde preve-

nire i delitti? Niuno è così pazzo da assumersi, gratuitamente, una odiosità cosiffatta. L'audacia de' facinorosi ne imporrà all'autorità municipale la quale rilascierà perfino, il che avviene pur troppo e bene spesso, certificati di buona condotta a que' medesimi, che tutti riconoscono ribaldi. Eppure quale autorità di polizia sarebbe più legittima di quella che rappresenta l'unione dei migliori padri di famiglia? Ad essa null'altro manca che la forza del coraggio; e questo sorgerà, quando ogni mancanza di esso si traduca in un danno ed in un disdoro pel comune.

Abbia adunque il Sindaco, dopo il voto della Giunta, il diritto ed il dovere di denunziare come malvivente questo o quel cittadino al tribunale di polizia, il quale chiami a sè il denunziato, lo ammonisca dapprima, ed ove occorra, lo condanni.

Non è qui il luogo di discendere alla determinazione della forma dei provvedimenti, indichiamo solo la cosa.

ART. 3° — *Dell' autorità paterna.*

Ma l'autorità sovranamente legittima, quella che rende nel mondo di quaggiù legittime tutte le altre autorità umane, è quella del padre, la quale esercitandosi in un cerchio ristretto, quanto non ha in estensione viene compensato dalla profondità ed intensità. Ognuno prima d'essere cittadino e suddito della giustizia civile, è membro della famiglia, e soggetto alla patria potestà. Sulle ginocchia della madre, sull'esempio del padre si forma il futuro citta-

dino. Or quale sarà questo, se il padre ad ogni sera ritorna alla sua casa avvinazzato, barcollante, ed alla moglie che piange, ai figliuoli che languono per la fame e basiscono pel freddo risponde cogl'improperi, colle minaccie, colle bestemmie? Io non comprendo come la società civile non abbia il diritto di reprimere uno scandalo simile? Non basterebbe egli la ragione della dignità nazionale per onestare una pena sia pur minima, ad esempio una multa di lire 5, a chiunque si presenti in pubblico nella condizione degradante di ubbriaco?

Ma se è necessaria una tutela contro la prepotenza de' padri viziosi, è necessario pure l' intervento dell' autorità civile a rinforzare i vincoli di famiglia, costringendo i figliuoli indocili, indisciplinati, all' obbedienza de' genitori. Se si studiassero le origini dei grandi delinquenti, si troverebbe che nove sopra dieci cominciarono la loro infame carriera col misconoscere l' autorità domestica; eppure in costoro non è raro il vedere degli elementi felici, delle disposizioni eccellenti; quelli e queste, trascurati nella puerizia e nell' adolescenza, furono mezzo al delitto.

Or quale sarà questo intervento? Il più pacifico, il più giusto; l'intervento della pubblica educazione.

Art. 4° — *Dell' educazione.*

Ad impedire i delitti, a renderne minore il numero, niun mezzo migliore che la educazione, la quale si propone di rintuzzare le prave inclinazioni e di cooperare al perfetto svolgimento delle buone. Noi

pigliamo qui la educazione nel suo significato più esteso, e comprendiamo con essa non solo la istruzione che si dà nelle scuole, ma quella ancora che viene dalla chiesa, dai pubblici spettacoli, dalla stampa e dalle istituzioni di beneficenza. Discorriamone partitamente.

§ 1° — *Le Scuole.*

Tra le scuole e le prigioni vi ha un perfetto antagonismo; giacchè dove quelle si moltiplicano e perfezionano, queste diventano meno necessarie e meno popolate. E ciò per due ragioni; l' una indiretta, proveniente dall' efficacia miglioratrice e civilizzatrice dell' istruzione; l' istruzione migliora, perchè dà maggiori mezzi di campare la vita, e scema perciò il più potente incentivo al delitto, che è il bisogno; accresce in secondo luogo il sentimento della dignità personale, la migliore guarentigia per l' onestà del cittadino. L' altra via più diretta e più sicura con cui le scuole dovrebbero giovare alla diminuzione de' delitti, sarebbe quella di dare una istruzione appropriata a far conoscere le leggi che sono tutelari della tranquillità sociale. Assai meglio che collo spettacolo de' pubblici dibattimenti si provvederebbe a questo ammaestramento giuridico introducendo nella cerchia delle cognizioni da seminarsi nel popolo minuto le prime e più facili prescrizioni del codice penale! Così qualche volta non interverrebbe che la legge colpisse prima colla severità della sua pena, che non abbia illuminato colla sua luce le menti della plebe. Non sarebbe egli questo più utile e più necessario

che le descrizioni delle bestie e de' minerali? Non mi si dica che coteste sarebbero notizie troppo astratte e sottili: esse sarebbero sempre evidenti e facilissime; giacchè evidenti e facili sono tutte le notizie che prossimamente si deducono da quella verità che illumina ogni uomo che venga alla luce del mondo. Qual cosa infatti più chiara che la santità del giuramento? Qual cosa più giusta che si commini una pena allo spergiuro? Qual cosa più facile a comprendersi che il rispetto dell' altrui diritto? Qual castigo più giusto di quello che s' infligge al ladro? — Le scuole, oggidì, sono lontane ancora dal procacciare tutto quel bene di cui pure sarebbero capaci.

§ 2° — *Insegnamento ecclesiastico.*

Il fonte vero della civiltà moderna è nel Vangelo; perchè la civiltà divenne indefettibile, sempre progressiva nelle nazioni cristiane (riguardata a lunghi intervalli), pel fermento eterno della verità che in loro risiede. Io spero ancora nella Chiesa; spero che si ridesterà lo spirito vero del cristianesimo ne' suoi ministri; spero che i liberali si ammanseranno, ed impareranno che la tolleranza è la prima condizione per essere liberi; epperò considereranno come cittadini, come utili membri della società, anche i preti; e spero che questi, deposta ogn' ira, ogn' idea di rappresaglia, ripiglieranno il loro ministero di pace, di conciliazione, e nell' atto che intimeranno al popolo dei credenti i solenni castighi di Dio, risparmieranno a questi le applicazioni delle pene terrene; perocchè

ove esiste il perfetto cristiano, ivi abbiamo il perfettissimo cittadino. Egli è adunque al tutto indispensabile che cessi cotesto scisma tra la Chiesa e la società, tra il cittadino ed il prete!

§ 3° — *I teatri.*

Ammetto pe' teatri una censura preventiva, il cui ufficio sia di proscrivere quelle rappresentazioni le quali o corrompono col lenocinio con cui si descrivono azioni immorali, od inferociscono coll' esibire atrocità inaudite che giova meglio ignorare che sapere. Quindi dovrebbero essere proibiti que' drammi che si compiacciono di scandali e di turpitudini, che incoronano il vizio e vilipendono la virtù, esaltano l' adulterio, lo scusano, e ne mostrano la via e scalzano la famiglia, gettando il ridicolo sul matrimonio, che fomentano negli animi giovanili passioni precoci e febbrili, e scelgono i loro eroi e le loro eroine tra gli avventurieri e le cortigiane.

Questo malefico influsso esercita eziandio la letteratura e specialmente il *romanzo,* contaminato da sozzure e da delirii; mentre a questo spettar dovrebbe il magistero della civile virtù.

§ 4° — *La stampa.*

Intendo sotto questo titolo i libri ed i giornali, de' quali se molti mirano al nobile scopo di crescere la moralità e la dignità della nazione, non mancano tuttavia di quelli che par siansi proposto uno scopo del tutto contrario.

« La diffusione de' libri osceni, dice il signor Paolo Lioy presidente del Consiglio scolastico di Vicenza in una recente rappresentanza al Ministero di pubblica istruzione, per opera di venditori ambulanti, va prendendo ogni giorno proporzioni maggiori e tali da seriamente allarmare quanti hanno sinceramente a cuore la popolare educazione.[1] Mentre con tanto impegno e con tanti sacrifizi cercano gli onesti cittadini di snebbiare le tenebre dell'ignoranza nelle classi più derelitte; mentre nelle scuole serali e festive, insegnando a leggere al popolo, cercano innamorarlo dell'istruzione, che è fonte di dignità e di moralità, quali sono poi i libri che vilissimi trafficanti offrono a questo popolo, che esce dalle nostre scuole? Sono le poesie di Baffo, le novelle di Batacchi, le turpidini della Biblioteca galante, ed altri infami libelli, il cui solo titolo è una vergogna, le cui incisioni sono ispirate tra le orgie più schifose de' lupanari....

» Questa peste, che s'infiltra nelle anime a distruggere ogni morale delicatezza, questo attentato alla dignità del pensiero, questo veleno corroditore della forza fisica e morale delle crescenti generazioni, questo immondo ruffianesimo delle intelligenze, dovrebbe trovare, ma non trova, nell'articolo 17 della legge sulla stampa un argine ed una punizione. Gli onesti cittadini, i sinceri patriotti, che non si appagano della sterile opera della demolizione, ma che

---

[1] Quell' eccellente patriotta che fu Lorenzo Valerio, durante il tempo che resse il governo della provincia di Como, diede il vero esempio di ciò che può fare un prefetto a tutela della pubblica morale. Sia lode alla memoria di lui!

vorrebbero edificare sulla moralità le basi della grandezza morale .... non comprendono come a dispetto della legge, a dispetto dei pubblici ufficiali impunemente si offenda il senso morale delle moltitudini, impunemente si attossichi la redentrice istruzione, si lascino accasciare nella impotenza del vizio le menti de' nostri giovani, che noi vorremmo spingere arditi all' assalto de' veri scientifici, e snervare il loro braccio che noi vorremmo, a scudo della nostra libertà e indipendenza, educare forte e robusto.... Poichè la legge sulla stampa ha nell' articolo 17 disposizioni in proposito, il Governo deve imporre a chi spetta di fare rispettare la legge, e se essa è inefficace deve il Parlamento provvedervi. »

Cotali cose domandava il Consiglio scolastico di Vicenza, ma la domanda restò senza risposta. Ricordi il Governo che non si prevengono i delitti lasciando che si abbatta la pubblica morale.

Quanto si disse genericamente de' libri, può dirsi egualmente de' giornali. Non è raro che sotto il mentito titolo di *educatori del popolo* si cerchi d' invitare l' artigiano ed il contadino ad abbandonare la credenza della immortalità dell' anima, e s' insegni il disprezzo alle credenze dommatiche.

I giornali oggidì se non avessero altro difetto, basterebbe quello solo, che essi son troppi. Io non so perchè, mentre d' imposte si colpiscono tutte le altre industrie, questa sola ne abbia ad essere immune. Fra i mezzi di fare economie quello pure si avrebbe d' una leggiera tassa sopra ciascun foglio di giornale, poniamo ad esempio, un centesimo, e forse

l'Italia incasserebbe facilmente in capo all' anno qualche milione, toglierebbe molti, fatti anzi tempo scrittori, da un lubrico mestiere, e favorirebbe gli studi seri ed utili che sono pur troppo trasandati.

§ 5° — *Istituzioni di beneficenza.*

Un onorando cittadino, il signor Angelo Franceschi di Firenze pubblicò un opera, della quale basterebbe il solo titolo a farne merito non comune all' autore: *Del patronato civile delle plebi.* Ad antivenire i delitti, che sogliono essere più numerosi nella plebe, i quali han per causa la ignoranza o meglio ancora la miseria, niun mezzo migliore che una specie di patronato di essa, il quale però non vorrei che fosse d' individuo sopra gl' individui, ma piuttosto patronato di società sopra gl' individui.

Le società poi possono essere di reciproco aiuto, come sono talune di quelle che si stabiliscono tra gli esercenti una data arte, volte perciò allo scopo di assistersi reciprocamente nel bisogno e ne' mezzi d' istruirsi.

Le società possono essere di beneficenza degli abbienti verso i poveri; fra queste vorrei diffusa quella delle *Biblioteche circolanti,* il cui scopo è doppio, cioè di sottrarre molti operai dall' ozio, dai teatri e dalle osterie procacciando loro il diletto della lettura, e l' altro di allargare i confini della istruzione popolare.

La nostra letteratura popolare non è ricca, pure noi abbiamo fiducia ne' libri e crediamo che in ogni libro possa qualche cosa impararsi; tuttavia gioverà

che sull' esempio della società di Milano si studi bene il modo d' ordinare coteste biblioteche, affinchè da esse se ne tragga il maggior utile possibile. — Privati e Governo si diano in oggi la mano per far sorgere anche presso di noi una simile istituzione.

A rendere morale il popolo gioveranno pure non poco le società *cooperative* e di previdenza; quelle danno una potenza al credito anche nelle classi inferiori, e queste risvegliano il sentimento del decoro e della dignità, che sono la prima salvaguardia dell' onestà.

Art. 5° — *Delle istituzioni riformatrici.*

Agli orfani, ai derelitti, che il Degerando chiama orfani morali, ai figli de' condannati, ai figliuoli della colpa, vuolsi pensare per tempo; ai figliuoli indocili e ribelli dall' autorità paterna, che sono i veri tironi del delitto, bisogna provvedere; in una parola all' educazione *riformatrice e correttiva.*

Il governo subalpino aveva istituita una scuola di mozzi, nella quale erano ricevutti tutti quei fanciulli per cui la educazione comune era inefficace; la istituzione dopo la trasformazione del regno divenne anch' essa nazionale ed italiana; ma era tale vergognosa cosa, che ben si fece a discioglierla e lasciarla cadere. S' immagini il lettore trecento o quattrocento giovanetti dai 12 ai 16 anni confinati sopra un bastimento, occupati quasi esclusivamente ne' servizi marinareschi, con una sola lezione quotidiana di un' ora e mezzo, fatta senza impegno dal maestro,

ascoltata di mala voglia dagli scolari, poi tutto il rimanente della giornata sotto la balía di uomini della bassa forza senza istruzione e fors'anco senza moralità. Là, a confessione del comandante, si allevavano i futuri galeotti, i reclusi militari e simile genía.

E questo non poteva non avvenire: perocchè a correggere non basta la disciplina, per quanto severa la si voglia immaginare. Per correggere davvero, bisogna imprimere nel cuore del giovane la sementa della morale e della pietà. Le case di correzione non sono già fatte per convertire mostri in uomini, ma per rammentare agli uomini traviati i principii che già altra volta vennero loro insegnati ed inculcati, e che essi medesimi hanno seguito già. Correggere significa prima d'ogni altra cosa, invitare al rimorso e risvegliare la coscienza. Ma come si può rammentare un linguaggio a chi non l' ha mai saputo, sicchè non potè neppure disimpararlo?.... Io approvo però e benedico con tutto il cuore le scuole di correzione, ma le considero presso a poco come destinate a rimanere infruttuose, fino a che non verranno sostenute dalle scuole del popolo universalmente diffuse, e nelle quali l' istruzione sia uno de' mezzi di educazione.

Le scuole prima delle prigioni, e le prigioni stesse completate con le scuole per rammentare agli uomini traviati que' principii che già altra volta vennero loro insegnati negli asili, ove passarono gli anni dell' infanzia. Se questo è il solo mezzo moralizzatore degli adulti, conviene ancor più agli adolescenti, la cui indole flessibile cede meglio ad ogni sorta d' impressione e d' insegnamento.

Questa teorica della rigenerazione della puerizia per mezzo dell' istruzione, dell' educazione morale e religiosa è diventata in Francia un fatto, una realtà pratica per la perseveranza e l' abnegazione dell' uomo dabbene e di cuore che dirige con tanto frutto i due stabilimenti penitenziarii di Mettray.

In Francia le leggi repressive fecero, come presso tutti popoli civili, una differenza tra minori ed adulti. Oltre i 16 anni i giovani delinquenti sono assolutamente sottoposti alla medesima giurisdizione ed alle stesse pene degli altri. Al disotto di tale età il codice ammette la distinzione se abbia operato con discernimento o senza discernimento. Se con discernimento si commise il delitto, allora si condanna a pena minore, tenendo l' età in conto di circostanza attenuante; se operò senza discernimento, è esente da pena, ma a seconda delle circostanze i giudici possono o rimetterlo ai genitori od inviarlo ad una casa di correzione, per essere educato durante un periodo d'anni determinato nella sentenza, e questo avviene specialmente pe' trovatelli, per gli orfani e per gli abbandonati. Quanto ai minori i quali non violarono la legge ma condussero vita cattiva e scontentarono gravemente i loro genitori, possono essere detenuti per via di correzione paterna da uno a sei mesi.

In Francia si hanno annualmente circa ottomila delle tre categorie summentovate.[1] Non è passato molto

[1] Il signor Berenger asserisce che un quinto di questo numero si compone di orfanelli; la metà non han più padre, un quarto sono privi di madre, e quanto a quelli che hanno una famiglia, quasi tutti sono stati trascinati da questa a mal fare.

tempo che anche là questi giovani delinquenti si ponevano alla rinfusa coi condannati adulti, quindi immagini il lettore i disordini che avvenivano. Dal 1850 in poi cotale abuso è cessato, ed in ogn' istituto penale si destinarono quartieri speciali e separati, ed era ben giusto, tanto più che i tre quarti erano stati arrestati per vagabondaggio e mendicità, o per misura amministrativa, appena un quarto per veri crimini o delitti, questi quasi tutti contro la proprietà. Dalla qual cosa agevolmente si scorge che per lo più l' origine de' loro falli fu il bisogno e la debolezza della loro età, che li ponevano nell' assoluta impotenza di provvedere alla propria sussistenza e li riducevano a delinquere come ad ultima e disperata risorsa. I giovani detenuti non sono adunque, rigorosamente parlando, colpevoli che bisogni punire, ma indoli incolte, corrotte che è mestieri riformare col mezzo dell' educazione che loro è mancata. Epperò la società che toglie sotto la sua benevola tutela questi poveri fanciulli abbandonati, compie non solo un suo dovere di giustizia e di umanità, ma è altresì una misura importante di pubblica sicurezza; poichè, non sarà inutile il ripeterlo, questi fanciulli abbandonati a sè ben presto si arruoleranno sotto la bandiera de' più provetti ed accresceranno l' abbominevole schiera dei malfattori. In Francia adunque colla legge del 1850 si fece un notevole progresso inaugurando il sistema d' educazione e di patronato, in sostituzione del sistema del rigore e dell' intimidazione. Posto questo principio, la legge classifica in due categorie i minorenni di cui si occupa, destinandoli non più alle pri-

gioni, ma alle colonie agricole, di cui le une sono *penitenziarie*, le altre *correzionali*. Ivi è pur provveduto alla istruzione elementare. I giovani che hanno avuto una condanna non potranno pigliar parte ai lavori liberi della colonia, se non a titolo di ricompensa della condotta regolare durante tre mesi. Finalmente, a titolo di prova e sotto certe determinate condizioni, i detenuti meritevoli potranno ottenere d'esser provvisoriamente collocati in qualità di apprendisti od in servizio fuori della colonia.

L'idea madre di questa legge è l'applicazione a tutti i giovani detenuti di quel principio di buon senso annunziato da trent'anni dal signor Demetz fondatore della colonia di Mettray, cioè, *il miglioramento del fanciullo col mezzo del lavoro agricolo ed industriale all'aria libera*. — Eppure anche della Francia può dirsi « le leggi son, ma chi pon mano ad esse? »; perocchè restò lettera morta fino a due anni addietro; così, mentre il legislatore prescriveva che i lavori dei giovani detenuti fossero agricoli ed all'aria libera, essi continuavano ad esser rinchiusi nelle celle ed applicati a lavori sedentari. È un atto glorioso del professor Giulio Simon d'aver chiamato l'attenzione del Corpo Legislativo sopra una così ingiusta illegalità.

Abbenchè l'ordinamento della colonia di Mettray sia nota ai cultori delle discipline penali, tuttavia crediamo utile di aggiungere qui alcuni particolari, specialmente in ordine alle due sezioni in cui si divide: l'una, è la colonia per prova; e l'altra, è la *casa paterna* pe' figliuoli di agiate famiglie.

§ 1.

La colonia conterà fra breve trent' anni di vita (fu fondata nel 1838). Essa è situata sulla via ferrata che da Tours mette a Mans, in amena campagna leggermente avvallata, ben alberata. — Venti piccole case disposte simmetricamente circondano una vasta corte ornata di piante. Di fronte all' ingresso si eleva la chiesa col suo elegante campanile, che domina tutti i tetti di quel piccolo villaggio.

Questa disposizione è in perfetta armonia coll'idea che presiede alla interna istituzione. Ciascuna di quelle piccole case può contenere una famiglia di 50 giovinetti, la quale ha una direzione propria. Secondo i principii del signor Demetz, gli istitutori devono essere incessantemente a contatto de' loro allievi; il piccolo numero stabilisce poco per volta i vincoli dell' amicizia e della confidenza. Egli vuole educare colla persuasione e col ragionamento, non col rigore e colle segrete. Il suo programma è di *migliorare la terra col mezzo dell' uomo, e l' uomo col mezzo della terra*, ed ha dato per epigrafe al suo istituto: *Lealtà soprattutto*. Grazie a questi due concetti, quanti poveri fanciulli non furono sottratti al vizio, alla miseria ed alla colpa, e ridonati al dovere, all' onore, alla patria, all' umanità! [1]

---

[1] De' 3365 giovanetti raccolti al Mettray dalla sua fondazione nel 1865, 630 erano figliuoli di condannati che espiavano la loro pena; 249 avevano genitori che vivevano in concubinato; 487 figliuoli illegittimi; 183 derelitti; 450 nati da seconde nozze; 1366 orfani di padre e di madre. Qual maraviglia se commisero reati o menarono vita sregolata?

Mettray accoglie ora 700 giovanetti dai 7 ai 20 anni. E tuttavia il visitatore che entra là dentro crede di essere in qualche podere-modello, tanto è l'ordine che ivi regna dappertutto! E tutto questo senza cancelli, senza guardiani, senza fossi, nulla insomma di tutto ciò che simboleggia la forza e la violenza. I ricoverati si affezionano alla colonia, come l'ape all'alveare.

Ciascuna di queste artificiali famiglie ha un *capo*, un *sotto-capo* e due *fratelli anziani*, che si eleggono essi stessi. Ogni famiglia ha un'insegna sua propria; la bandiera della colonia spetta alla famiglia più lodevole per condotta; la famiglia è responsabile dei suoi membri. La consegna della bandiera forma una distinzione di grande valore per quei fanciulli. La composizione della famiglia non è punto casuale, ma tutto si prestabilisce, perchè ne risulti il perfetto *equilibrio*. L'istruzione è nello stesso tempo morale, religiosa e professionale. Ogni giorno le famiglie passano nelle classi un'ora e mezzo nella state, e nell'inverno due ore e mezzo. Gli esercizi ginnastici tutte le domeniche, e l'esercizio delle trombe a fuoco.

La maggiore difficoltà nella prima istituzione della colonia fu di scegliere un personale idoneo a tante e sì disparate faccende; ma la difficoltà svanì coll'istituzione di una scuola preparatoria e normale destinata alla formazione del personale, vero segreto per rendere perpetua e progressiva la istituzione. Questa scuola rende facile la scelta del personale, mette a contatto de' giovani coloni, persone oneste e provate, ed è finalmente un semenzaio di coltivatori bene ini-

ziati ai segreti della scienza, all' applicazione de' migliori metodi, ed alla intelligente gestione delle faccende agricole.

Ecco la giornata della colonia: La mattina, al segnale della tromba gli alunni di tutte le famiglie vengono ad ordinarsi nel vasto cortile, e ad un secondo segnale si dividono per costituire delle squadre; da un lato i lavoratori del campo e dell' orto, dall' altro i falegnami e i ferrai; qua i calzolai e sarti, e là il muratore ed il fornaio; poi ciascuno s' incammina verso il luogo del suo lavoro; i più giovani vanno alla scuola o all' arte. Tutte queste evoluzioni si fanno colla maggiore alacrità ed al suono della musica.

Le sole punizioni sono la cella per qualche ora o per qualche giorno, specie di arresto militare, e tuttavia rarissime. Gli attestati di merito si scrivono in *punti* in modo da eccitare la coscienza, l' interesse e la benevolenza. Questi *buoni punti* sono cartoncini di còlor rosa, su cui sta scritto il nome dell' alunno e la data in cui fu concesso; è una specie di moneta morale e materiale, perchè con essi si riscattano le punizioni personali, anzi anche quelle di un compagno; hanno pure corso di vera moneta e valgono cinque centesimi, e sono ricevuti alla cucina come prezzo di cacio, di frutta e di dolci, de' quali sia permesso l' acquisto. Si possono eziandio consegnare alla Cassa di Risparmio, ove fruttano interesse. E eziandio una ricompensa quella di far parte della musica, e della compagnia de' Pompieri; questi sono veramente destri e risoluti. Se scoppia un incendio nel giro di cinque o sei chilometri, al primo segnale la compagnia è in ordine.

Tale è l'ordinamento della colonia di Mettray: quali i suoi risultati, cioè, che avvenne dei 3,000 e più giovani che la colonia ha ospitato? 1,056 sono agricoltori e mettono a profitto le cognizioni acquistate durante il soggiorno nella colonia, 488 appartengono come operai a diversi corpi dello Stato; 551 si arruolarono nell' esercito e nell' armata, di questi soldati tre sono decorati della *Legion d' onore*,[1] e venti della medaglia militare, molti son graduati; finalmente 150 sono ammogliati ed onesti padri di famiglia. Tutti conservano un' affezione di riconoscenza verso la colonia; e quelli che ne uscirono, vi ritornano volentieri a visitarla ogni volta che il possono.

§ 2.

A fianco dell' infanzia povera ed abbandonata fattasi delinquente per la miseria, pe' cattivi esempi domestici, pel difetto d' istruzione e di educazione, v' è l' infanzia agiata e ricca, circondata di troppe cure, avvezza a tutte le mollezze del lusso, ed alla soddisfazione dei suoi capricci, la quale, abbandonata alla pigrizia, dimentica de' suoi doveri insorge, per un cotale fermento precoce d' indisciplina e ribellione, contro la più legittima delle autorità, quella de' genitori.

[1] Uno di questi tre coloni che ricevette la Croce di onore su un lontano campo di battaglia rivolse il suo primo pensiero a Mettray, come se fosse stata sua madre, ed il giorno in cui toccò la prima gratificazione di cento franchi si affrettò ad inviare questa somma al signor Demetz con queste parole: « Mettray mi ha restituito ai sentimenti di onore; non potendo dedicare la mia croce, son felice di farle omaggio della prima gratificazione che essa mi ha meritato. »

Il signor Demetz coll' istituzione della *Casa Paterna* ha colmato una grande lacuna. Le leggi davano ai padri, per ragioni di grave malcontento, il diritto di far imprigionare i loro figliuoli indocili;[1] ma dove si possono imprigionare? dove sono le case od istituti appropriati a questo scopo?

Che sarà mai quando il potere paterno sarà nelle mani deboli d'una vedova?

Il signor Demetz ha avuto la generosa idea di venire in aiuto di questi intimi dolori che desolano tante famiglie ricche, egli ha riempiuto un grande vuoto nel sistema di pubblica istruzione, aprendo una *Casa Paterna* destinata a raccogliere appunto i giovani che si ribellarono all' autorità de' genitori; questo è quasi un collegio di repressione, nel quale l' isolamento dai compagni, ed il solo contatto benevolo coi superiori bastano a correggere radicalmente; ed ecco come:

Il giovane incorreggibile nell' entrare nell' istituto è iscritto col solo prenome, non ha alcun' altra comunicazione, fuorchè col direttore e col cappellano; resta sconosciuto a tutti, a tal punto che di due fratelli che vi furono contemporaneamente, l' uno non seppe dell' altro, che molto tempo dopo la loro liberazione. Ogni giorno l' allievo fa col suo professore una lunga passeggiata alla campagna, ogni giorno può ricevere notizie della sua famiglia, colla quale può tenere corrispondenza.

Con questo isolamento si obbliga il giovane a far ritorno sopra sè stesso ed a riflettere, e si giunge così

---

[1] Vedi articolo 222 del codice civile italiano.

in pochissimo tempo ad ottenere in lui e nel suo modo di pensare una completa trasformazione. Il che è facile ad immaginarsi; allontanato il giovane da' suoi, privato d'ogni esterna distrazione sarà ne' primi giorni riottoso e diffidente, respingerà forse anco con disdegno le esortazioni amorevoli che riceve, ma a breve andare sottentra la confidenza, l'orgoglio si ammansa e si piega. Nella solitudine forzata in cui si trova, rianda col pensiero la sua vita passata, e a poco a poco la memoria e la immagine de' suoi trascorsi gli dà tal sentimento di dolore che lo costringe alle lagrime. Il lavoro, che fino a quel punto era stato considerato come una noia ed un peso insopportabile, diventa gradito sollievo e piacevole distrazione nella sua vita claustrale. Il bisogno di società si risveglia in lui, la vista del suo professore gli è quasi causa di gioia. La guarigione il più delle volte è così pronta, che dopo qualche settimana il regime può essere addolcito senza inconvenienti. Allora si concedono agli alunni tutte le distrazioni che valgano a completare la educazione, la ginnastica, l'equitazione, il nuoto e la coltivazione de' fiori.

Questo istituto conta già dodici anni di vita, e più di seicento fanciulli di condizione agiata sono stati strappati ai vizi ed ai disordini che li facevano la desolazione delle loro famiglie. Per le ricadute è provveduto colla cella di *reintegrazione*. Questa consiste in un edificio separato, con regime più austero, e disciplina più rigorosa. Egli è mestieri che l'alunno all'uscire dalla casa paterna abbia il salutare timore di rientrarvi, così si ha cura di fargli visitare la cella

di reintegrazione, prima che si parta; e siccome nel suo pentimento, più o meno sincero, egli è largo di promesse, così si prende atto di queste promesse facendo firmare all'alunno una obbligazione per iscritto, una specie di ordine d'arresto contro sè stesso.[1] La sua immaginazione ne resta colpita, e sia timore, sia puntiglio, egli persiste nel bene quasi per fare onore alla propria firma. Le ricadute sono perciò assai rare.

Se si pensa al grande numero di giovani, la cui cattiva condotta richiederebbe una disciplina particolare, si vede quanto sia preziosa siffatta istituzione, segnatamente ai nostri dì, in cui l'autorità paterna è grandemente indebolita.

Era perciò prezzo dell'opera che di una istituzione così bella si rendesse il più ampio conto, anche per invogliare gl'Italiani ad imitarla.

Di simili istituzioni l'Italia assolutamente difetta, perocchè quelle che abbiamo sono lungi dall'imitare quelle che la Francia deve alla generosità del signor Demetz; ne bisognerebbero almeno tre: una per l'Italia settentrionale, l'altra per la media, e la terza per l'Italia meridionale.

---

[1] È adunque una specie di liberazione condizionata.

CAPITOLO TERZO.

DE' MEZZI DI RASSODARE LA EMENDAZIONE, OSSIA DELLE ISTITUZIONI COMPLEMENTARI DEL SISTEMA PENALE.[1]

Diciamo complementari del sistema penale quelle istituzioni, le quali, venendo dopo la liberazione del detenuto, o mirano a continuare l'opera educativa ed emendatrice, o servono a tener lontano il liberato dalle ricadute mercè una prolungata intimidazione.

Si ottiene il primo intento colle varie specie di *patronato,* il secondo colla *sorveglianza speciale.*

ART. 1° — *Delle varie specie di patronato.*

In largo senso il patronato è il vincolo che lega il beneficato al suo benefattore, l'ignoranza al sapere, la debolezza alla forza, l'indigenza alla ricchezza, la disgrazia alla prosperità. Recentemente si aggiunse una nuova maniera, la più generosa di tutte, cioè il patrocinio della virtù verso il delinquente pentito. Infatti, qual cosa più bella, quale più liberalmente cristiana che lo stendere la mano soccorritrice a coloro, i quali spinti dalle loro malvagie passioni violarono la legge sociale, e colpiti poscia dalla giustizia, ed emendati dalla pena, rientrano in società per rico-

[1] Sotto questo titolo il signor Bonneville pubblicò fin dall'anno 1847 un'opera, la quale contiene eccellenti cose che si riferiscono a questo soggetto. Ad essa attinsero molte proposte quanti scrissero dopo di lui sopra questa materia.

minciare, sotto una sospettosa diffidenza, una vita migliore fra mezzo ad ostacoli ed umiliazioni d'ogni maniera? Giacchè al patronato hanno un cotale diritto i deboli ed i disgraziati, non rifiutiamolo neppure ai *liberati dalle carceri.* Perciò noi non separiamo il concetto del patronato da quello del sistema penitenziario.[1] Secondo la bella espressione di Moreau-Christophe: il patronato fa corpo col sistema penitenziario, e ne corona l'opera, specialmente in due casi: quando rivolge le sue sollecitudini a pro de' giovani delinquenti; e quando si occupa de' liberati che presentano i caratteri d'una sincera emendazione.

§ 1° — *Del patronato de' giovani delinquenti.*

I giovinetti che la giustizia colpisce, sia per ragione di semplice correzione, sia per causa di penalità, voglionsi considerare siccome vittime della

[1] Il signor Bonneville soggiunge ancora: « Il importe de faire à cet égard une expresse réserve qui se justifie d'elle-même. Le patronage, appliqué aux libérés de justice, a pour but unique de les préserver du danger de la récidive. Or il est évident qu'on n'aurait nul besoin de s'occuper des rechutes des libérés, si l'on avait su prévenir leur premier crime. Donc, ce qui devrait précéder le patronage des libérés, c'est le patronage des *non-libérés*, c'est-à-dire: l'établissement de sociétés de moralisation et de secours pour cette masse d'individus jusque-là honnêtes, mais que la misère, l'abandon, les mauvaises compagnies, l'absence de bons conseils, l'ignorance enfin, poussent incessamment sur la pente rapide du crime. » Io non ho gran fede nelle società di moralizzazione, credo di preferenza alla parola del Vangelo, dove è detto che il pastore buono corre dietro all'una pecora smarrita e lascia per poco le novantanove. Le società di cui parla il signor Bonneville, non le posso annoverare fra i mezzi di prevenire i delitti; potranno giovare all'incivilimento del popolo, come le regole dell'igiene giovano ad accrescere la salute.

mancanza di educazione, dell' abbandono, della miseria, de' tristi esempi e de' pessimi consigli degli stessi genitori; hanno perciò bisogno d' uno speciale patrocinio, sia durante il carcere, sia dopo la loro liberazione.

La condizione affatto eccezionale di questi è delineata benissimo dal signor Berenger nel discorso che tenne all' adunanza generale della società di patronato de' giovani liberati della Senna: « Noi entriamo nella vita, diceva egli, con inclinazioni affatto diverse, che l' educazione ed i buoni esempi possono indirizzare al bene. Ma a quali danni non sono esposti coloro che sono privi di questi vantaggi! Quanti giovinetti negletti od abbandonati fin dalla culla subiscono senza avvedersene le funeste conseguenze dei torti che si ebbero verso di loro! Se i loro primi passi nel mondo sono segnati dalle violazioni delle leggi sociali, gli è perchè ignoravano queste leggi. Un certo numero di questi disgraziati, frutto della prostituzione, non seppero e non sapranno forse mai chi siano gli autori de' loro giorni; molti sono orfani, e quegli altri che hanno una famiglia, furono da questa trascinati al male. Questa statistica generale spiega le cause della precoce perversità di questi sventurati, votati in cotal guisa al delitto fin dalla loro nascita; così che la società che li afferra nel momento in cui la perturbano, bene spesso li colpisce per una colpa, di cui realmente non sarebbero imputabili. È una desolazione al pensare che due terzi de' condannati minorenni, non aggiunsero ancora l' età di sedici anni, ed un sesto sta al disotto de' tredici . . . ., e che la più parte fu-

rono condotti al delitto dal bisogno, e che per l'impotenza della loro età a procacciarsi la sussistenza, ricorsero al disordine come ad unica *risorsa disperata.* » Quale interesse non meritano adunque? precisamente in ragione delle cause che li trascinarono al male. Ma ciò non è tutto; un interesse speciale meritano pure allorchè sono restituiti alla libertà; giacchè a quale pro si sarebbe fatto loro il beneficio d' una educazione morale, religiosa e professionale, se venissero poscia abbandonati a loro stessi? Quando rientrassero in una famiglia cancrenata, sarebbero esposti a perdere i frutti de' buoni insegnamenti.

Non meno pericolosa è la sorte degli orfani. Lasciati a loro stessi, senza sostegno, gettati sulla pubblica via col tenue peculio, frutto del lavoro, come potranno uscire illesi dai pericoli che li assediano, e serbare memoria delle lezioni morali ricevute, e stare fermi ne' buoni propositi? Di rado possono esercitare il mestiere che hanno appreso per mancanza d' impiego. Un pregiudizio inesorabile li respinge: in preda allora alla disperazione ed alla seduzione del vizio, trascinati da prepotenti passioni, la loro anima si vizia, si degrada; i loro costumi si corrompono; essi ricadono nel male più prontamente che non profittarono nel bene.

Di qui è nata la santa idea dell' associazione pel patronato de' giovani liberati, collo scopo di offerire a questi una specie di *tutela morale* diretta a proteggerli mediante una salutare direzione verso il bene, a renderli all' indipendenza ed alla libertà, facendoli migliori, e a difenderli all' uopo da loro stessi, affin-

chè la società non abbia a difendersi da loro.[1] Nel 1845 la città di Milano ha dato l'esempio di questa nobile istituzione mercè lo zelo e l'attività di un ottimo sacerdote, l'abate Spagliardi. E questo esempio dovrebbe essere seguitato in ogni provincia d'Italia; giacchè questa non è soltanto un'opera di beneficenza, ma di sicurezza pubblica; perocchè cotesti giovinetti, indisciplinati, ineducati, cacciati dalla miseria al vagabondaggio ed al furto formeranno più tardi quel triste contingente di malfattori, che è la piaga peggiore della moderna società.[2] Se si vuole prevenire buon numero di più gravi delitti, bisogna applicare il rimedio alla radice, ed il rimedio applicato in tempo ed in misura conveniente non può non essere efficace. La scienza che ha trovato il modo di raddirizzare le membra e di correggere le deformità del corpo, non saprà egualmente rettificare i difetti del cuore, le cattive abitudini dello spirito colla necessaria pazienza e perseveranza? Colla potenza della regola, coll'autorità d'una disciplina uniforme ed invariabile, si arriva a reprimere le perverse inclinazioni ed a far risaltare tutto ciò che vi ha di generoso, di buono, di nobile nel cuore dell'uomo.

---

[1] Vedi lo statuto organico della Società de' giovani liberati della Senna, 1834.

[2] Leone Faucher fin dal 1838 diceva: « Les comptes-rendus de la justice criminelle attestent que le dixième des prévenus qui étaient en récidive avaient commis leur premier délit avant l'âge de seize ans. Aussi les détenus qui se sont lancés de bonne heure dans cette voie fatale, y persévèrent jusqu'à la fin; ils ne tardent pas à former le noyau de cette redoutable génération de malfaiteurs qui va s'assimilant tout ce qu'elle touche, par la corruption de l'exemple et par celle de l'enseignement. »

I governi adoperarono saggiamente migliorando il sistema di repressione, trasformando questa in emendazione e correzione de' giovani detenuti, ma manca tuttavia una completa organizzazione delle istituzioni che debbono dare una educazione morale e professionale a questa eccezionale parte del minuto popolo. Benemeriti filantropi studiarono il modo di coadiuvare i governi in quest' opera di beneficenza. La Lombardia abbonda d' istituti di questa natura; citerò fra gli altri il recente istituto di Parabiago, l' istituto Botta in Bergamo, e quello di Brescia. Ma niuno di questi raggiunse in merito la celebre colonia di Mettray, i fondatori della quale ebbero primi il pensiero di educare in comune i giovinetti ai lavori dell' agricoltura. L'esempio loro ha trovati imitatori a Lione, a Bordeaux, a Marsiglia, a Saint-Brieux, a Rouen. Ed il governo francese anch' esso è entrato nella medesima via, annettendo poderi ai quartieri di correzione delle case centrali di Clairvaux, di Fontevrault, Loos e Gaillon, e colle grandi ed imitabili colonie della Corsica. Da queste istituzioni si ottiene un miglioramento nella salute de' detenuti, diminuzione di spesa per l' educazione correzionale, ed utile impiego delle loro braccia.[1]

L' opinione pubblica di tutti i paesi ha applaudito a questi miglioramenti pratici, ed invoca una legge che stabilmente li sanzioni, affinchè i tribunali non espongano più i giovani delinquenti al contatto de' condannati adulti, ed invece li consegnino all' autorità

[1] Intorno al modo di organare queste colonie si consulti l' operetta del professore V. GARELLI sulle *Colonie penali nell' arcipelago toscano.*

amministrativa, affinchè questa provvegga alla loro educazione correzionale e professionale.[1]

Nè basterà aver tolto questi giovani ai cattivi esempi delle loro famiglie e alla loro nativa perversità, e ministrar loro il battesimo dell'educazione correzionale; ma è mestieri conformare la loro rigenerazione con un appoggio ed una sorveglianza ulteriore.

Le società di patronato adunque dovrebbero in oggi adempiere quel sublime ufficio di misericordia cristiana espresso sotto la formula di *visita ai carcerati;* provvedendo cioè che i giovani all'uscire dagli istituti correttivi trovino tosto un appoggio morale, una direzione sicura, una tutela ne' membri di questa filantropica istituzione.

§ 2° — *Del patronato degli adulti emendati.*

La possibilità e la utilità del patronato allorchè è rivolta a vantaggio degli adulti, riposa sulla condizione che il liberato adulto abbia dato in carcere prove di verace emendazione; infatti *patronato* suona protezione benevola e paterna. Questa protezione, perchè sia ragionevole, suppone che sia meritata da colui che ne è l'oggetto. Chi potrebbe sostenere che si debba protezione a colui, il quale dopo avere atten-

[1] Il Governo italiano mosso dai giusti richiami del deputato Bellazzi in Parlamento, emise una lettera circolare a tutti i tribunali dello Stato, indicando loro gl'istituti, presso i quali i giovani delinquenti possono scontare le loro pene, e sieno così sottratti dal contatto de' delinquenti più provetti. Ma cotesti istituti rispondono essi tutti al nobile fine pel quale furono istituiti? Io ne dubito forte, e qui gioverebbe assai che il Governo invigilasse per bene col mezzo di uomini capaci.

tato alla pubblica quiete, dopo essere stato colpito dalla giustizia, si ride ancora colla sua impenitenza della pena che gli è inflitta, e si mantiene in istato di ribellione e di guerra audacissima contro la società?

Il patronato, ossia la protezione non è dovuta che ai liberati emendati, i quali fecero solenne risoluzione di condurre vita morale e laboriosa; a coloro che hanno proprio pagato il loro debito alla giustizia. Riformati questi dalla pena, rifatti onesti, meritano confidenza. Questa confidenza è per loro un diritto, che il patronato deve garantire.

La prima condizione, la condizione capitale d'ogni patronato legittimo ed efficace, è il certificato di emendazione; questa è la carta d'ammissione nell'asilo del patronato.

Io suppongo adunque che l'espiazione abbia pienamente riformato il condannato; il quale, vale a dire, abbia contratto nella prigione le abitudini d'ordine, di lavoro e di moralità. Il patronato deve conservare queste preziose conquiste. Prima del delitto egli aveva uno stato, lavorava presso un padrone come operaio, commesso o domestico; prima del delitto egli aveva qualche cosa che si è consumata durante la prigionia; prima del delitto egli camminava colla testa alta, accolto da per tutto fra mezzo agli altri lavoratori! Al presente invece non solo non ha più lavoro, nè padrone, nè clientela, ma deve camminare colla testa bassa. Benchè abbia pagato il suo debito verso la società, egli porta tuttavia inscritto sulla fronte il marchio morale del delitto, egli è il *liberato della giustizia,* e sarà dappertutto un oggetto di sfiducia e di repulsa.

Eppure gli è più che mai necessario che all'uscire dal carcere, trovi lavoro e protezione. Lavoro, perchè è mestieri che viva; protezione, perchè trovi lavoro. Non si tratta nientemeno che di cangiare in suo favore la diffidenza in fiducia, la ripulsa in interesse benevolo! Tale è la missione del patronato. (Ved. BONNEVILLE.)

Ma ciò non è tutto; il liberato emendato al momento della sua liberazione trovasi in uno stato di convalescenza morale, durante la quale le ricadute sono più frequenti e più pericolose. Ben di spesso dopo lunghi giorni di privazione il liberato è spinto quasi suo malgrado al disordine ed alla dissipazione. Fa d'uopo che egli sia trattenuto, avvertito; che si invigili al buon uso della sua massa di riserva. Chi sarà l'angelo tutelare incaricato di raccogliere il liberato emendato nel suo rientrare nel mondo, d'indirizzare i suoi passi sulla via sdrucciolevole della libertà, di mantenerlo nelle sue buone abitudini di onestà e di lavoro, di star garante per lui, in caso di bisogno, presso un padrone, e, per dir tutto in una parola, di allontanare i pericoli che minacciano la sua debolezza? Egli è il patronato.

Il patronato adunque è una istituzione giusta e necessaria; facciamo ora di determinarne la natura, la misura, la durata ed il pratico organamento.

In Francia si agitò la questione, se convenivano istituti particolari siccome asilo ai liberati emendati. L'opinione pubblica si è pronunziata contraria, e si ammise generalmente essere assai più conveniente a mantenere i liberati ne' loro propositi di emenda-

mento il disseminarli nella società, affinchè si perdano e si confondano in mezzo alla massa onesta della popolazione. Il liberato emendato, per dirla colle parole del signor Berenger, nel rientrare in società ha bisogno d'esser protetto dapprima contro sè stesso; indi contro le suggestioni di cui può essere oggetto; infine contro i pregiudizi che lo respingono, contro la miseria che lo circonda. Questa protezione è il complemento necessario de' mezzi impiegati per riabilitarlo agli occhi suoi stessi ed a quelli degli altri. Insomma la protezione dovuta al liberato emendato si è di *allontanare gli ostacoli che possono nei primi tempi della liberazione mettere in pericolo le sue buone risoluzioni ed impedire il suo tranquillo ricollocamento in società.*

Con questa formula è segnato il suo limite, la sfera d'azione del patronato.

Vediamo ora quali abbiano ad essere le azioni sue specifiche.

1° Il mezzo più efficace di proteggere il liberato contro la sua propria debolezza, si è di sorvegliare il saggio impiego della sua massa di riserva, ossia del piccolo peculio, di cui può disporre al momento della liberazione. Del quale quasi tutti i liberati fanno un uso disordinato. L'esperienza infatti ha provato che l'abuso di questo peculio è una sorgente più feconda ancora di recidive che la stessa miseria. Risulta dalla statistica criminale di Francia che dal 1830 al 1840 le recidive dei liberati da' bagni e dalle case centrali avvennero di preferenza in coloro che avevano ricevuto all'atto della liberazione un maggior

peculio. Egli è dunque mestieri che una piccola parte soltanto della massa di riserva sia consegnata al liberato, ed in quella precisa misura che gli possa essere necessaria per arrivare alla destinazione fissata. Arrivato al luogo di residenza la *Commissione del patronato* gli consegnerà quegli utensili di cui possa avere bisogno.

2° Ma se egli è necessario di proteggere il liberato contro la dissipazione delle sue risorse, bisogna pure venire in soccorso di lui, per facilitargli i mezzi del lavoro, accordandogli eziandio, secondo il bisogno, piccole sovvenzioni. La missione adunque del patronato sarà di agevolare al liberato emendato i mezzi di sussistenza nei primi tempi della sua liberazione definitiva. Si potrà sempre trovare fra gli associati un padrone che l'occupi. Quando egli abbia lavorato qualche tempo, conducendo vita onesta e laboriosa, egli avrà il diritto di cangiar di padrone ed anche di lasciare il paese, e d'essere munito d'un *libretto* senza alcuna indicazione infamante. Mercè questo libretto, egli potrà andare a lavorare dove gli par meglio senza tema d'incontrare una di quelle repulse, a cui son sempre esposti i liberati dal carcere.

A bello studio dicemmo che le sovvenzioni devono limitarsi ai primi tempi della liberazione, per non accostumare il liberato a vivere nell'inerzia e nell'imprevidenza, ed a fare un mestiere della condizione di liberato.

Ma qui naturalmente sorge una questione. Donde si avranno i fondi necessari per queste sovvenzioni? — Si dovranno questi inscrivere ne' bilanci dello Stato? No, rispondiamo ricisamente; perocchè si avrebbe nel

titolo stesso qualche cosa che offenderebbe il senso morale del pubblico: sarebbe presso a poco una imposta e quasi un premio pel delitto. Quantunque si potrebbe dire che le imposte del delitto sono eziandio ben altre.

C' indirizzeremo noi alla carità privata? neppure, perchè essa basta a mala pena a sollievo de' poveri onesti, i quali avranno sempre maggior diritto alla carità ed alla beneficenza.

Faremo noi appello alla generosità de' membri della società di patronato? Pare di no, perchè è già molto se essi adempiono gli uffizi della quotidiana cooperazione, i quali sono per altra parte importantissimi.

Il ministro degli affari interni in Francia nel 1842 propose la questione: se non sarebbe per avventura conveniente di prelevare una piccola somma *sulle masse di riserva,* e segnatamente da quelle che sorpassano le 100 lire, per costituire un fondo pei *soccorsi* in favore dei liberati, che per infermità o vecchiaia od altro legittimo motivo si trovano senza lavoro, od impiegano il loro peculio a sostegno delle loro famiglie. — La più parte de' Consigli generali respinsero la proposta; perchè tenderebbe quasi *a pensionare gli invalidi del delitto.* Di più, questi fondi comuni implicherebbero il pensiero di un' associazione che ripugna alla morale, e di cui vuolsi allontanare perfino l' apparenza.

Tuttavia noi siamo di credere che dal frutto dei lavori de' condannati un prelevamento potrebbe farsi senza che punto leda alcuno de' principii morali: cioè, siccome lo Stato è il proprietario del prodotto del

lavoro de' condannati, e quel che accorda ai condannati stessi non è punto un salario, ma una ricompensa ed un incoraggiamento all'emendazione ed un mezzo per riparare ai *primi bisogni* del ricollocamento in società; così potrà lo Stato dal lavoro stesso prelevare quel tanto che strettamente basti a questo scopo. Non è adunque un debito dello Stato, ma un dovere di prudenza e di umanità; giacchè è interesse della società che il liberato non si trovi all'uscire del carcere nell'assoluta miseria. — Nelle colonie agricole questo prelevamento potrebbe farsi nella prima distribuzione del terreno che si dissoda, assegnando a questo scopo i proventi di una porzione, cui si darà il nome di *podere della carità,* da coltivarsi ne' giorni festivi.[1]

Sia il *campo della carità* sotto il governo del cappellano e del maestro di scuola. Il lavorare in esso sia concesso come un premio. Servano i suoi prodotti a procacciare i migliori ornamenti all'Oratorio, all'acquisto di libri di divozione, di cui ciascun condannato che sa leggere, sia munito,[2] ad accrescere oltre ciò che è fissato in bilancio, la biblioteca circolante, e finalmente la parte maggiore sia destinata a soccorrere quelli tra i liberati che non hanno pe-

---

[1] Il colonnello Gallo che diresse con tanto senno per molti anni il Bagno di Cagliari e seppe trasformare i dintorni di San Bartolommeo da paludi in eleganti giardini e campi feracissimi, soleva intitolare ad un nome d'un grande italiano i vari scompartimenti: così tu trovi il campo Carlo Alberto, il campo Cavour e simili.

[2] Un libro di preghiere semplici, adatte alla condizione miserevole de' condannati, manca tuttavia; si badi però che esso non dovrebbe portare in fronte il titolo ad *uso delle carceri*. Un libro con tale titolo sarebbe già odioso per sè; sia così fatto il libro, che il condannato lo possa portare fuori, e gli serva di viatico nella vita.

culio o sono malati. Sappiano i condannati lo scopo di questo straordinario lavoro, l' uso che si farà delle entrate che si procacciano con esso. Si renda loro conto dell' impiego, onde sappiano che anche la loro opera può tornare benefica!

Del resto la migliore tutela, il migliore de' patronati dovrebbe uscire dal consiglio stesso di sorveglianza della colonia. Coloro che diedero prove sicure di conversione dovrebbero essere collocati nella colonia stessa come liberi lavoratori, come guardiani, e starei per dire, come maestri, od aiuti al maestro. Ove poi le colonie stesse non fossero a sede fissa, ma quasi nomadi, perchè non si potrà concedere in affitto al liberato una porzione di terreno che egli coltivi come meglio gli pare, quasi sotto gli occhi e sotto la direzione stessa della Colonia? Quest' è la più grave mancanza ed irreparabile che si osservò nella colonia di Mettray.

La cosa che qui si propone non è nuova del tutto; essa si pratica già in parte nella colonia penitenziaria istituita nell' isola di Pianosa, dove tu trovi fra i lavoratori liberi (la cui mesata si paga, talora, fino a cento lire al mese) anche il liberato perfettamente ragguagliato al libero. Così è, e così dev' essere: la società, dopo aver punito, deve dare l' esempio del perdono e della fede nella conversione; guai se essa dubitasse sempre! Fra l' ingiustizia della diffidenza ed il dolore del disinganno, io preferisco questo, per quella ragione stessa, ond' è meglio assolvere un reo che condannare un innocente.

Sezione Terza.

NELLA QUALE SI DIMOSTRA QUANTO SAREBBE FACILE E VANTAGGIOSO LO EFFETTUARE IN ITALIA IL PROGETTO DI RIFORMA CARCERARIA PROPOSTO IN QUESTO LIBRO.[1]

Capitolo Primo.

DELLE COLONIE PENITENZIARIE RISPETTO ALL'ITALIA.

Finquì abbiamo considerato la questione, starei per dire, in astratto, cioè senza alcun particolare riguardo al nostro paese; il lettore tuttavia si sarà agevolmente avveduto che nell'animo nostro diamo la preferenza a quel modo d'incarceramento che è universalmente conosciuto sotto il nome di *colonie.* Spero ora di poter dimostrare, che se esse sono convenienti dal più al meno per ogni nazione, lo sono poi in singolar modo in Italia pel favore del clima e del suolo; giacchè esse debbono assumere una cotal fisionomia propria in relazione colla natura de' luoghi e delle circostanze, in mezzo alle quali le colonie hanno da sorgere.

Vedemmo superiormente che la pena deve, rispetto al condannato, soddisfare a due condizioni principalissime: 1° deve arrestare l'immoralità del colpevole;

[1] In questa Sezione del lavoro si riproduce buona parte della nostra Memoria stata premiata dall'Accademia di Modena.

2° sostituire in lui abitudini di operosità e d'ordine. Si cerca di ottenere la prima coll'isolamento e col silenzio, e la seconda mediante il lavoro.

La prima condizione è reputata necessaria per impedire molti mali, primo dei quali è il reciproco corrompimento che tien sempre dietro all'assembramento dei condannati, e la formazione di que' complotti, donde hanno origine quelle terribili associazioni di malfattori, i cui rei disegni si tramano nel carcere e si eseguiscono al di fuori. Ma il silenzio e l'isolamento può sempre applicarsi? Tolgo la risposta a questa questione dall'importante opera del dott. Gianelli: *L'uomo ed i Codici nel nuovo regno Italico:* « In un modo troppo assoluto ed una soverchia efficacia a migliorare i carcerati venne per l'addietro assegnata a qualsivoglia sistema di carcere penitenziario. Diversa è l'attitudine de' carcerati a sentire il castigo ed a rinvenire in esso un mezzo di miglioramento e di educazione. Una lunga esperienza condusse i psichiatri a distinguere tre classi d'individui, cioè: 1° I dotati di perversità intelligente e di carattere energico; 2° gli abbrutiti nel vizio e nell'ignoranza, i quali si resero indifferenti così pel disonore come pel bene; 3° gl' inetti originariamente a comprendere la criminalità delle loro azioni, ancorchè sieno stati puniti più volte. I primi, pericolosi, meno obbedienti alla disciplina, e ricalcitranti a migliorare la propria condotta, sono quelli cui convengono l'isolamento notturno e diurno, il passeggio solitario; ai secondi basta la reclusione secondo il sistema di Auburn, cioè la cella nella notte, e di giorno il lavoro in comune; pei terzi può ammettersi la vita

sempre in comune con dormitorii per pochi individui, e col silenzio durante l' ora del lavoro e del cibo.

» Perlochè è manifesto che non tanto la qualificazione delle pene, non tanto il grado maggiore o minore di esse prestabilito dalle leggi, quanto i regolamenti interni ed il modo di vivere introdotti nelle case de' lavori forzati, di reclusione, e simili, sono da valutarsi e calcolare, ogni qualvolta s'intende di opporre la pena agl' impulsi criminosi, e favorire insieme la correzione dei delinquenti. Se adunque nel nuovo grande Stato venissero prima ben studiate e fissate le basi di tutto il sistema carcerario; designate e preparate le località, nelle quali sarebbe esso introdotto con tutte le sue varietà prestabilite; conosciuta ed apprezzata la diversa influenza di tale modalità di pena sull' animo e sul corpo degl' inquisiti e de' condannati, quei due grandi scopi delle leggi penali, la punizione e la correzione, sarebbero più sicuramente e prestamente conseguite. »

Questa terza categoria di detenuti dovrebbe già formare un contingente delle colonie agrarie, perchè nei lavori della campagna vi ha sempre modo d' impiegare anche coloro che sarebbero inetti ad apprendere gli esercizi proprii di qualsiasi arte manifatturiera. Epperò noi consideriamo questa istituzione come una eccezione alla regola generale, o come modo di una pena, non già come un grado di essa pena. Con questa distinzione accenno ad una facoltà di che dovrebbe essere rivestito il potere esecutivo di destinare il condannato più presto a questa che a quella casa, ed a questo o quel lavoro. Dalla quale facoltà

dipenderebbe in gran parte l' ottenimento del benefico scopo della pena, quello di emendare il colpevole. A determinare questo modo concorrono due principii i quali fanno pur funzioni di criterio, l' uno cioè di umanità e l' altro di economia; infatti è evidente che i condannati non possono senza pericolo della loro salute essere lungamente detenuti in anguste prigioni ed anche in ampie sale trasformate in officine: e parimenti che i condannati devono possibilmente trovare nel lavoro il mezzo di riparare al guasto sociale cagionato col loro delitto ed alla correzione del loro animo, e che finalmente cotesto lavoro dev' essere omogeneo a quello che esercitarono prima dell' imprigionamento e che probabilmente eserciteranno dopo la liberazione. Per queste due ragioni è chiaro di quanto utile possono essere le colonie penitenziarie.

Per avere una teorica razionale e feconda del sistema carcerario, dice il dottor Ferrus, non basta interrogare l' esperienza del passato, nè i saggi penitenziari degli stranieri, nè i dati statistici i quali da volere o non volere sono sempre dubbiosi, ma bisogna tener conto delle diversità che la natura pose nell' umanità, dare alle ricerche dell' osservatore il concorso del fisiologo e dell' igienista; [1] studiare non solo la prigione ma il prigioniero. Noi crediamo che una forma unica d' imprigionamento non è logicamente applicabile, se non dove tutti i detenuti aves-

---

[1] Noi aggiungeremo ancora del filosofo e del pedagogo; giacchè il condurre il colpevole al ravvedimento è proprio della pedagogia che appunto si propone di studiare quali sieno gli stimoli da ciò.

sero una medesima organizzazione, facoltà uguali e sentimenti identici, il che punto non è, nè può essere; le popolazioni delle prigioni al pari delle popolazioni libere presentano dissomiglianze considerevoli sotto il rispetto fisico, intellettuale e morale, epperò concludiamo che l'applicazione giudiziosa d'un metodo variato (sia pure questo metodo per certi riguardi imperfetto assai più che qualsiasi altro sistema) produrrebbe quasi necessariamente per la sua convenienza agl'individui a cui si applica, effetti migliori che non la regola uniforme ed inflessibile del regolamento il più abilmente concepito.

Codeste osservazioni del dottor Ferrus sono per rispetto all'Italia nostra d'una incontrastabile evidenza; dove si hanno costumi cotanto differenti, quanto è la differenza del clima e delle produzioni della natura. E questa differenza è segnata dai ghiacci perpetui del monte Rosa e dall'arsura delle campagne che circondano l'Etna ed il Vesuvio.

Legheremo noi, come facevano i nostri padri, ad una medesima catena l'abitante dell'estrema Sicilia coll'alpigiano del Piemonte? La natura ciarliera, vivace e leggiera del primo colla tardità e silenziosità del secondo? Potrà egli quello reggere a lunghi anni di silenzio e d'isolamento? La nostalgia, che cagiona danni così crudeli in coloro che sono attaccati da dolci memorie al suolo natio, al domicilio paterno, quante vittime non farà ne' detenuti e condannati all'isolamento ed al silenzio!

Questa uccide ogni anno buon numero di giovani soldati tolti dalla coscrizione alle loro famiglie;

eppure il soldato ha ore libere nel giorno; egli ha dei conterranei nel suo reggimento, coi quali può a suo talento conversare. Sarebbe adunque barbara cosa l' applicare indifferentemente un sistema a un popolo che presenta tanta varietà.[1]

S' istituirono i penitenziali: ma non si potè con eguale facilità istituirvi lo spirito di penitenza. Il penitenziale diviene efficace come mezzo di emendazione, quando il cuore del colpevole è già disposto al pentimento. Ma risvegliare il pentimento nel cuore dell' uomo non è cosa che possa farsi nè da un regolamento per quanto ottimo, nè da un altro uomo soltanto. È vero che il metodo di vita e l' azione dell' uomo sull' uomo v' influiscono assai; ma coteste cose per riuscire un po' più efficaci, dovrebbero diversificarsi al possibile secondo gl' individui, come il rimedio e il regime di vita si diversifica secondo l' indole di ciascun malato. L' isolamento che giova a concentrare uno spirito dissipato, non farà che indurire uno spirito già concentrato nel male.

Per l' uno basterà una settimana di segregazione, per un altro non basterebbero dieci anni. In un modo si dovrebbe operare con chi commise il misfatto per amor del male, ed in un altro modo con chi lo commise per leggerezza, per passione o per mancanza di educazione sufficiente. Ora dov' è un altro popolo, il quale al pari dell' italiano sia più frequente-

[1] L' esperienza dimostra che presso di noi pochi son quelli che giungono a resistere dieci anni in un penitenziale; ed uscendone dopo siffatto periodo, non possono sopravvivere lungamente.

mente portato al delitto piuttosto dall'impeto della passione, che dal calcolo d'un malinteso interesse? Cercate quale sia la genesi de' delitti nella Sardegna, e troverete che nove volte sopra dieci il delitto è figlio d'un pregiudizio di quel popolo, pel quale la vendetta è come un debito d'onore; epperò la pena non infama, non disonora. E bene spesso il condannato è uomo sotto gli altri rispetti morale e probo. Quindi nè la prigione nè il bagno spaventano il sardo, il quale anzi aumenta la stima pel condannato quasi fosse vittima o d'una ingiustizia sociale o d'una fatalità ineluttabile. Per cotali delitti chi reputerà troppo mite la condanna alla colonia penitenziaria?

Che se poi si pone mente alla condizione economica del popolo in Italia, si verrà ad egual conclusione. L'industria agricola è la vera, la essenziale pel nostro paese.

Dovrà dunque la condanna sviare l'indole industriale del popolo nostro? Cotesta ragione pare a noi così fondata, che ci fa stupire come fin qui non sia stata avvertita dagli economisti e dai legislatori. Nè solo io vorrei che in essa fossero mantenuti i condannati contadini, ma che poco per volta si avviassero tutti quelli, che per mancanza di educazione e di moralità s'erano fatto dell'ozio quasi un mestiere e del delitto una industria.

Gli economisti da un pezzo osservarono il fatto di una tendenza singolare, che spiega il contadino a farsi abitante di città, senza che mai si verifichi un caso sopra cento di un cittadino, il quale volon-

tariamente rinunzia alla vita cittadina per mettersi alla campagna ai lavori campestri.[1]

Le campagne avranno dunque ad essere tributarie dei loro uomini alle città, come i fiumi portano le loro acque al mare? Ma il mare ricambia la terra somministrando coll' evaporazione l' alimento perpetuo delle rugiade, delle pioggie, delle brine, della grandine e delle nevi. Seguitiamo il paragone: si raccolga questa immonda evaporazione che esala dalle cloache cittadine pel fermento de' vizi e delle passioni, e dopochè sarà un po' depurata nelle celle de' penitenziali, si ricacci all' aperto nelle colonie e torni ad alimentare que' rivi della nazionale prosperità che sono le campagne. Così avremo ristabilito l' equilibrio.

Cotesto flusso de' lavoratori dalle libere regioni dei campi ai mefitici opifizi è egli, specialmente in Italia, l' effetto di una tendenza ordinata, naturale, epperò un elemento di progresso, ovveramente le attrattive della vita cittadina, che tanto possono sull' animo dell' ignorante da fargli preferire la schiavitù del telaio al libero lavoro de' campi, sono mere lusinghe che ben presto si convertiranno in miseria ed infelicità? Io per me son persuaso che dal lato economico e morale converrebbe assai più all' Italia che cotesto flusso fosse in ragione inversa, od almeno le città riversassero nelle campagne un numero pari a quello che da queste emigra. Le tante ricchezze

---

[1] Il signor ABOUT nel suo libro *Du progrès* nota che in Inghilterra dieci anni fa si contavano 306,267 uomini addetti ai lavori dei campi, oggi questo numero è disceso a 249,276. È una diminuzione del 20 per cento.

che l'Italia nasconde ancora nel suo seno, potrebbero dare utile lavoro ad un numero infinito di braccia che l'ozio e l'infingardaggine renderà sempre più nocive. Non è egli vergogna che l'Italia sia oggidì tributaria delle altre nazioni per que'medesimi prodotti la cui materia prima noi somministriamo agli altri popoli? Ma di ciò più ampiamente discorreremo, allorchè si tratterà la questione del modo di organizzare le colonie penitenziarie.

Una considerazione d'altro genere attingeremo ancora dalle condizioni peculiari nostre. Il Governo e con esso coloro che più caldeggiano il progresso da qualche anno si preoccupano della necessità di riformare il sistema carcerario.[1] Appena cinque o sei sono in Italia i carceri penitenziari, parte secondo il sistema filadelfiano e parte secondo quello di Auburn; i quali tutt'insieme possono capire tre mila condannati. Ma frattanto esistono ancora le *galere* o *bagni* con certi regolamenti che sono una flagrante offesa alla morale ed alla civiltà; i bagni devono scomparire, questo è giusto, ed ai bagni devono sottentrare, secondo l'opinione de' meglio pensanti, de'carceri peni-

---

[1] Nel 1862 il Governo italiano nominava per decreto regio una Commissione d'uomini eminenti, affinchè studiasse un sistema di riforma penale: la Commissione ha compiuto il suo mandato e propose al Governo un progetto di legge, il quale ebbe l'onore bensì della stampa, non quello d'essere presentato al Parlamento, molto meno d'essere discusso. Verso il fine dell'anno passato 1866 un'altra Commissione venne nominata, nella quale oltre molti della prima vi figurano quanti uomini meglio si occuparono di questa materia; ma questa Commissione stette alcuni mesi senza neanco adunarsi, quasi presentisse che inutili sarebbero stati i suoi lavori.

tenziari. Ma a dotare l' Italia di carceri penitenziari i quali bastino all' esercito de' condannati ci vorrebbero per la sola materiale costruzione non meno di duecento milioni, i quali saranno perpetuamente improduttivi. A fondare invece tante colonie quante sono necessarie a ricoverare quei tali condannati, i quali (senza pericolo della società, con vantaggio della nazione e di loro stessi) potrebbero ivi accogliersi, basterebbe una somma assai minore da spendersi in uno spazio di tempo assai lungo, la quale per giunta non sarebbe perduta, ma frutterebbe belli e buoni prodotti da iscriversi nei bilanci dello Stato, passando anche sotto silenzio tutti quegli altri frutti che la matematica non può calcolare, ma che la storia, la morale, la civiltà e quell' economia che non direi politica ma cosmica nota e registra con singolare compiacenza.[1]

Finalmente molte delle difficoltà che stanno contro le colonie penali, e che le fanno meno utili alle altre nazioni, dico le difficoltà che si desumono dalla intermittenza de' lavori agrari, per l' Italia non hanno valore attesa la particolare felicità del suo clima, specialmente nella sua parte inferiore. Infatti mentre altrove per il freddo, la neve ed i ghiacci si sospendono per cinque mesi dell' anno i lavori dell'agricoltura (il che interviene pur anco nell'Italia superiore), questi si possono continuare senza intermissione nell'Italia

---

[1] Intorno all' applicazione de' condannati all'agricoltura, veggasi un bellissimo scritto del cavaliere G. Vegezzi-Ruscalla inserto nel *Repertorio d'agricoltura* del professore Rocco Ragazzoni, fascicolo di aprile 1850.

meridionale ed insulare; la quale d'altra parte è eziandio più bisognosa di braccia che non le altre regioni, per lavorare la molta parte di terra che giace tuttavia inoperosa e sterile. Ciò non ostante, quanti esperimenti non si fecero e non si fanno, nel Belgio, nella Francia, nell' Inghilterra e nella Germania? Questa ragione del clima mi pare di tanto peso che contro d'essa perdono ogni valore le ragioni che si sogliono recare contro la istituzione delle colonie penali.

Al signor Degerando poi che si oppone alle colonie, perchè queste secondo il suo giudizio non hanno quella tanta varietà di funzioni, che è necessaria per una popolazione, la cui provenienza è varia all'infinito, risponderemo che le colonie, quali noi le concepiamo, offrono una moltitudine di lavori ben più svariata, che i penitenziali stessi non presentano; giacchè non solamente nelle lande deserte della Sardegna noi vorremmo confinati i prigionieri, ma nelle miniere di ferro, di zolfo, d'argento e piombo, per dar vita ed alimento ad industrie delle quali difettiamo ancora; nelle colonie non meno di cento arti sarebbero ad introdursi più salubri e più produttive che non sono quelle di cardare la lana, del tessere, del filare, che sono in uso nelle carceri di quasi tutta l' Europa.[1]

---

[1] Diamo qui una nota de'mestieri principali che nelle colonie qui progettate potrebbero utilmente esercitarsi, distribuite nelle serie seguenti:

1ª Serie. — Cultura della terra, orticoltura, pastorizia, fabbrica degli attrezzi rurali di legno, di ferro, arrotino, maniscalco, salcicciaio, formaggiaio, viticoltura, coltivazione dell' olivo, segatore di legna e simili.

2ª Serie. — Minerali ed arti che vi si riferiscono; minatore,

A coloro che paventano l'evasioni, e queste mettono in campo per opporsi alla istituzione delle colonie, noi risponderemo con un fatto degnissimo d'essere notato, ed è che dalla colonia di Pianosa in otto anni non si ebbe nè un tentativo di evasione, e neppure l'ombra d'una sommossa. Si può egli dire altrettanto de' penitenziali e delle carceri meglio guardate d'Italia o di altra nazione? Il pericolo delle evasioni è il minimo dei mali che si abbia a paventare; giacchè si può circondare la colonia di tali cautele e fisiche e morali da levare ogni ombra di pericolo. Pongasi, ad esempio, questa sola clausola: « l'evaso dalla colonia sconterà intiera la pena nella cella del penitenziale » e state sicuri che niuno più avrà la tentazione di fuggire!

Capitolo Secondo.

DELLE LOCALITÀ PIÙ CONVENIENTI ALLE VARIE SPECIE DI COLONIE PENALI ITALIANE.

Fra tutte le condizioni la più importante per le colonie, la è questa, di cui prendiamo a discorrere, la convenienza, cioè, del luogo in cui esse si stabiliscono. Direi quasi che esse sono come certe piante le

---

scalpellino, mattonaio, stovigliaio, fornaciaio da calce, muratore, fabbroferraio ecc.

3ª Serie. — Arti sedentarie: panettiere, cuoco, calzolaio, sarto, ecc.

4ª Serie. — Arti liberali: agronomo, disegnatore, macchinista, armaiuolo, fabbricatore di strumenti musicali, ecc.

quali amano una data qualità di terreno, e non in tutti i terreni nè in tutti i climi ugualmente attecchiscono, o non in tutti danno frutti parimenti abbondanti e saporosi. Il che specialmente avviene delle penali, il prospero andamento delle quali dipende in buona parte dalla opportunità e convenienza del luogo.

Si noti che il prospero andamento od effetto utile di questa istituzione non si misura dal maggiore o minore prodotto del lavoro colonico ; perocchè essa non è un' istituzione economica, ma morale ed educativa; epperò la sua bontà vuolsi rilevare dall' ottenimento più o meno sicuro dello scopo a cui essa mira, che è l' emendazione del colpevole.

Noi designiamo specialmente tre luoghi siccome convenientissimi a tre grandissime colonie, o meglio centri di colonie penali: una dovrebbe esser agricola, le altre manufattrici o industriali. Le quali perciò risponderebbero appuntino a tutte le condizioni del problema economico penale meglio di tutti gli altri sistemi fin qui escogitati, e la patria nostra potrebbe colla pratica soluzione di esso presentare alla culta Europa un nuovo ed imitabile esempio; perciocchè ne pare di poter dimostrare, che in quel mentre, che si provvede ad una piena sicurezza sociale ponendo in opera i migliori e più efficaci mezzi per il ravvedimento del colpevole, si dà un nuovo e valido impulso al progresso economico della nazione promovendo certe industrie che giacquero fin ora o totalmente od in parte infruttuose.

Noi diciamo che una colonia dovrebbe stabilirsi nell' isola dell' Elba in vicinanza della stupenda mi-

niera di ferro, la seconda nel *golfo degli Aranci* in Sardegna, e la terza nelle vicinanze delle solfatare della Sicilia nelle provincie di Caltanissetta e Girgenti, per la coltivazione delle miniere di zolfo, e per l'attivazione di tutte quelle industrie che pigliano la loro materia prima dallo zolfo.

ART. 1° — *D' una grande colonia penale nell' isola d' Elba, la quale coltivi le miniere di ferro ed attenda alle varie arti che pigliano la materia dal ferro.*

Premetto alcune considerazioni prima di venire al mio argomento, le quali gioveranno a dimostrare la grande utilità económica che derivar potrebbe dalla istituzione che qui si propone.

L'Italia, tuttochè ricchissima di buoni minerali di ferro, è tuttavia anche oggidì tributaria all' estero di una notevole quantità di questo metallo. La sua attuale produzione è appena la quinta parte del consumo che se ne fa. Quattro sole regioni d' Italia producono ferro, le valli di Lombardia, quelle di Aosta, la Toscana e la Calabria Ultra. In tutti questi siti si fonde il minerale col carbone vegetale, e si producono annualmente 290,000 quintali di ghisa che rappresentano un cubo metallico di 16 metri di lato. Di questa ghisa un settimo è usata in getti di prima o di seconda fusione, due centesime parti sono in Lombardia convertite in acciaio, un decimo viene dalla Toscana esportato in Francia, il rimanente viene convertito in ferri diversi. La qualità poi de' pro-

dotti è generalmente ottima, cosicchè vengono sovente preferiti a quelli dell' estero negli usi più delicati.[1]

In Corsica s' istituirono testè due officine, nelle quali si fondono i minerali dell' Elba misti a quelli di Sardegna e d' Africa. Esse producono in media 210,000 quintali di ghisa con carbone di legna che si procacciano dalla Sardegna e dalla Toscana.

L' importazione del ferro nell' anno 1863, come risulta da' documenti ufficiali, ascese ad 1,140,283 quintali: eccone il quadro che venne pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno d' Italia.

Ferro di prima fabbricazione.

Ghisa greggia in pani	Quintali	197,086
Ghisa in getti più o meno lavorati	»	61,077
Ghisa in cuscinetti	»	43,177
Ferro in verghe detto di 1ª fabbricazione.	»	443,771
Ferro di seconda fabbricazione.		
Ferro più o meno lavorato (lamine, fili, cerchi, acciaio ecc.)	»	122,658
Ferro per rotaie di ferrovie	»	273,414
Totale	Quintali	1,141,183

La esportazione del ferro si riduce ad una cifra poco significante: consiste questa per massima parte in masse od in rottami che vanno ad affinarsi all'estero. Però il minerale dell' Elba è da molto tempo oggetto rilevante d' esportazione in Francia ed in Inghilterra, dove è tenuto in gran pregio per la sua qualità.

[1] Vedi Grabau, *Le miniere dell' Elba e l'industria del ferro in Italia.* Livorno, 1860.

Presso le miniere non vi hanno ancora i mezzi sicuri e facili d' imbarco, e ciò limita assai la quantità che si potrebbe esportare. Essa potrebbe decuplarsi, se si provvedesse a quelle comodità che altrove si hanno.

Fra le esportazioni è curioso il notare la grande quantità di legna da ardere e di carbone vegetale. Nel 1863 si esportarono 140,500 quintali di legna e 382,420 di carbone. E buona parte di questo combustibile va alle fornaci di Corsica che fondono il minerale dell' Elba. Dai primi tempi storici l' isola d'Elba è segnalata all' attenzione dell' universale. Gli Etruschi (i primi che l' occuparono e forse le diedero il nome) inventarono l' arte di fondere il ferro. Dagli Etruschi passò sotto il dominio de' Romani, e fino al sesto secolo dell' Era Volgare, i dominatori del mondo trassero dalle sue inesauribili miniere tutto il ferro di cui abbisognavano. I barbari del Nord la rispettarono; ma quelli di Oriente vi scesero con molto danno. Pisa e Genova se la disputarono, sia per possederne le miniere, sia perchè è la chiave del Canale di Piombino. I Medici poi, la Spagna ed i Re di Napoli vi piantarono le loro bandiere. Ma i Medici furono più abili, e non potendone aver la proprietà, ne assunsero l' appalto difeso dagli Spagnuoli.

Le miniere dell' Elba sono una specie di granaio perpetuo ed inesauribile di ferro; esercitate da due mila e cinquecento anni, sono, si può dire, appena sfiorate, tant' è la spessezza e la estensione di questi depositi metallici. In questi ultimi anni la estrazione del minerale è triplicata, abbenchè i lavori si facciano ancora all' antica, e l' isola manchi di forni fusorii e

di edifizi meccanici, e, quel che più monta, d'uno scalo comodo e sicuro per caricare il minerale sulle navi. La miniera di ferro che è oggidì più esercitata, è quella del Rio, il quale siede quasi ad eguale distanza da due magnifici porti, ai quali potrebbe agevolmente congiungersi mercè una strada ferrata a cavalli. Infatti l'isola all'Est termina al mare con due capi, l'uno che si stende verso Nord ed è il Capo della Vita, dove le miniere del Rio hanno l'ultimo loro limite, l'altro che si stende al Sud ed è il Capo Calamita, il cui nome richiama alla memoria la miniera vicina. Tra i due Capi, ma assai più vicino all'ultimo, giace in un seno che corre da Est ad Ovest il Porto Longone. In vicinanza di esso è la miniera di ferro detta di *Terra nera* dall'aspetto esteriore degli strati. Una cala detta di Barbarossa serve di porto a Terra nera.

Sortendo dal porto Longone ed indirizzandosi al Nord si costeggia una linea sinuosa di scogli, dopo poco s'incontra la miniera del Rio. Qui esiste il più grande deposito geologico di minerale di ferro, conosciuto da tutto il mondo, il quale ha fatto del Rio il punto principale e quasi unico della coltivazione delle miniere dell'Elba. Continuando il giro e superando il Capo, si arriva bentosto al golfo di Portoferraio, il quale offre uno de' migliori ancoraggi per bellezza e per sicurezza. Esso ha nulla da invidiare alla celebre rada di Tolone, al golfo della Spezia ed alla baia di Napoli.

Con questi due magnifici porti, per mancanza di strade ferrate o almeno carreggiabili, che mettano le

miniere in comunicazione con essi, le navi che in gran numero nella buona stagione e quando il mare è tranquillo, si presentano per caricarsi del minerale, sono costrette di accostarsi all'estremità d'un ponte imbarcadero che si estende in mare sostenuto da palafitte piantate nella spiaggia. Una grande quantità di lavoratori corrono su questo ponte a portare un piccolo canestro di minerale. Cotesti lavoratori hanno una lira per tonnellata. Nelle giornate propizie si possono caricare fino a 350 tonnellate.

Il minerale si estrae a forza di picconi o di mine. Estratto il minerale, bisogna trasportarlo alla spiaggia del Rio sul dosso di piccoli asinelli.

Le miniere danno lavoro ad un migliaio di persone distribuite in cinque punti nelle cinque rade in cui si carica il minerale; ma una sola metà dell'anno è utilizzata per questa operazione ed al minimo pericolo le navi si rifugiano a Portoferraio ed a Porto Longone.

Al Rio, dove il lavoro si è di preferenza concentrato dagli antichissimi tempi, un volume enorme di sterri ricopre lo strato primitivo. La vista di questi fa stupire i geologi; giacchè la loro quantità sorpassa ciò che si può figurare coll'immaginazione. A più di cento milioni di tonnellate si valutano queste masse accumulate da quasi trenta secoli. La polvere ferruginosa solidificata da tanto tempo si è ricostituita in una vera montagna alta più di duecento metri.

Il minerale ha la varietà del perossido di ferro anidro, conosciuto in mineralogia sotto il nome di ferro oligisto: cristallizzato contiene fino al 70 per

cento di ferro. Il prodotto in grande del minerale, sia roccia, sia terra lavata, dà il 65 per cento. La superficie orizzontale degli strati può essere valutata a 250 ettari. Non esiste forse al mondo altra miniera metallica di tanta importanza; il famoso filone d'argento del Messico, l'immensa miniera di quarzo aurifero che traversa in lunghezza la California non eguagliano in volume la concentrazione ferruginosa dell'Elba. Inoltre qui il deposito è agglomerato in superficie relativamente ristrettissima; il che torna d'un grande vantaggio, quando la si volesse esercitare come la sua importanza richiede.[1]

Ma si trasse sin qui il profitto che si poteva da tanto benefizio di natura, sia per quello che risguarda la estrazione del minerale, sia per rispetto alla conversione in acciaio? Ben lungi da ciò; finora il nostro Governo non ha pensato ad introdurvi que' primissimi miglioramenti, i quali quasi all'istante si convertirebbero in rilevantissima entrata. La meccanica finora non è entrata colà; tutto si fa colla forza dell'uomo o degli animali, vale a dire colla forza elementare; in certi punti non si seppe neanco approfittare de' piani automotori destinati alla libera discesa del minerale nei vagoni, il quale sistema è in uso in tutte le miniere. Nei porti non una gettata, ma ponti barcollanti; non strade ferrate, ma piccoli sentieri, non una gru per innalzare le masse pesanti e calarle nel fondo delle navi.

---

[1] Queste notizie sono tolte dall'opuscolo già citato del signor Enrico Grabau, e da un notevolissimo articolo del signor L. Simounin inserto nella *Revue des deux Mondes,* del settembre 1864.

Ma il giorno in cui l' esercizio della miniera sarà condotto secondo le regole dell' arte, non vi avrà più altro limite alla produzione che quello indicato dalla cifra della domanda. Col ribasso del prezzo che si apporterà ancora al minerale in seguito ai perfezionamenti che si hanno ad introdurre, la cifra delle domande deve salire ben presto a due milioni di tonnellate per ciascun anno, ed il benefizio netto da realizzarsi sarà dai sei agli otto milioni di lire. Niuna miniera, niuna intrapresa di questo genere ha mai dato un sì grande beneficio, e per un sì lungo tempo; giacchè si calcola che la miniera possa dare per altre due mila volte un milione di tonnellate all' anno. La miniera è adunque un capitale sepolto sotto terra; meno minerale si estrae e meno il capitale frutta.

Che il Governo faccia costruire degli alti forni capaci di somministrare il ferro e l' acciaio di cui abbisogna l' Italia.

S' intraprenda la fabbricazione dell' acciaio col processo maraviglioso dell' inglese Bessmer. Il minerale dell' Elba conviene a questa operazione; giacchè i pratici si accordano, per usare la frase tecnica, ad attribuirgli delle propensioni *acciaiose.*[1]

Fra qualche anno l' acciaio deve prendere il posto del ferro, perchè ha maggiore, più perfetta elasticità ed offre una minore resistenza. Ben presto

---

[1] Nel mese di marzo dell' anno 1866 fu festeggiata in Piombino, con pompa solenne, la inaugurazione dello stabilimento industriale fondato dai signori Ponsard, Novello e Gigli per ridurre il ferro in acciaio col metodo di Bessmer, mercè cui il ferro greggio quale esce dalla miniera dell'Elba vien trasformato in acciaio.

se ne farà delle caldaie a vapore, delle rotaie e simili. Il ferro e l'acciaio hanno un avvenire industriale immanchevole. I progressi che i lavori di ferro hanno fatto in Inghilterra, in Francia, in Prussia, in Russia ed in Austria segnano il posto che le diverse nazioni hanno per importanza politica. Benchè l'Inghilterra e la Francia camminino alla testa della siderurgia moderna, vi hanno tuttavia de' posti onorevoli da conquistare: l'Italia dando alle miniere dell'Elba tutto lo svolgimento di cui sono capaci, potrà avere un degno posto nel mondo metallurgico. Essa avrà così in pronto un mezzo economico per completare la rete delle sue strade ferrate, la sua flotta a vapore, fondendo nelle sue fucine l'acciaio, che è di presente il nerbo della guerra, e così preparerà la sua grandezza militare avvenire, purchè ella entri e presto e con coraggio in quella via, che le è appunto segnata dalla geografia e geologia del suo suolo.

Non temo che mi si apponga che il Governo non deve farsi intraprenditore di opere pubbliche nè esercitare miniere per proprio conto, nè vale che mi si citi il fatto dello stabilimento siderurgico di Mongiana che era passivo allo Stato di 400 mila lire all'anno.[1] Certo io non voglio spingere l'ingerenza governativa a farsi fonditore sopra una vastissima scala senza conoscere il mestiere, come ha praticato sin qui. Ma d'altra parte non è egli cosa vergognosamente triste per la patria nostra ch'essa per armarsi fortemente

---

[1] È questa un'asserzione del deputato Quintino Sella nel Parlamento italiano, seduta del 27 febbraio 1866.

a difesa, per le rotaie delle sue strade ferrate, sia obbligata a commettere all' estero i suoi *Monitor*, le fregate blindate, i cannoni rigati, le locomotive e le rotaie? non è egli vergognoso per la patria nostra, la quale ripiglia a carissimo prezzo quel ferro che i costruttori di Francia e d' Inghilterra ebbero di prima mano ed a buonissimo mercato dalle miniere dell' isola d' Elba?

Non sarà, spero, una resia economica che il Governo costruisca nell' Elba due vastissimi penitenziali proprio in vicinanza delle miniere e quivi mandi due mila dei suoi più nerboruti prigionieri a lavorare nella miniera, a preparare le facilitazioni per l' estrazione ed il trasporto del minerale, allestisca sul luogo forni fusorii almeno tanti che bastino a dar la materia necessaria alle principali fra le industrie siderurgiche dalle più dozzinali alle più perfette.

In quasi tutti i penitenziali le arti del fabbroferraio si esercitano già; or bene chi vieterà che là si radunino dov' è la materia prima, dove facilmente si può avere il combustibile tanto fossile quanto vegetale, per la comodità del mare e de' porti, dove il clima per la sua mitezza vi dispensa dalla spesa de' caloriferi, dove finalmente meno temibili sono le evasioni, e poca costosa la sorveglianza?

Quante migliaia di condannati vi hanno, i quali ora marciscono fisicamente e moralmente, che ancora potrebbero utilmente adoperarsi in una delle mille operazioni che sono a farsi in quella miniera? Che cosa producono i condannati al bagno di Portoferraio e Porto Longone, dell' isola Palmaria e d' Ischia e

di molti altri luoghi segnatamente nell' Italia meridionale? — Qual grado di salute godono i detenuti delle Murate in Firenze, di Volterra, di Alessandria e di Pallanza?

Il Penitenziale Elbano potrà diventare come un paese diviso in tante porzioni, di cui una nella stessa fortezza, l' altra come una specie di Dock al capo della via ferrata che dalla miniera metterebbe al porto; una terza al Rio, proprio nel centro della miniera per profittare della forza motrice dell' acqua del Rio; ed una quarta finalmente si collochi a Longone. Il penitenziale dell' Elba saria una vera colonia industriale unica in Europa, come unica al mondo è la miniera che l' Elba possiede.

La simpatica isola d' Elba potrà rifiorire per nuovi commerci e nuove risorse e per maggior numero di popolazione; giacchè cotesta istituzione promuoverà altre industrie, e se a Piombino si è già piantato uno stabilimento siderurgico che promette bene, perchè altrettanto non potrà farsi a Longone ed a Portoferraio approfittando delle braccia de' condannati, i quali nell' atto che scontano la pena, verrebbero ad impratichirsi in una infinita varietà di lavori meglio lucrosi che non sieno quelli del tessere o del cardare la lana?

Ecco sciolta una delle maggiori difficoltà nell' amministrazione carceraria, la quale consiste appunto nell' aver sempre tanto lavoro che basti alle braccia di coloro che il carcere alberga. Qui certo non mancherà, e così svariato, da accomodarsi a tutte le complessioni ed a tutte le intelligenze.

S' aggiunga che la costruzione d' un penitenziale nell' Elba potrebbe costare assai meno che altrove; giacchè l' isola abbonda de' materiali per la fabbricazione delle case, e quello che manca potrebb' essere fornito dalla vicina isola di Pianosa, dove si esercitano le professioni di fornaciai di calce e di mattoni sopra una scala assai vasta dai coloni colà ricoverati. D' altra parte l' Italia abbisogna, ed urgentemente, di forse quaranta penitenziali per ricoverare il grande numero di condannati, i quali vivono di presente in quelle sentine di vizi e di corruzione che sono le carceri comuni. — Ma prima di pensare a costruire un carcere, si esamini bene qual sia la località che si ha a prescegliere. Niuna questione è tanto importante quanto questa. Avviene de' penitenziali quel medesimo che strategicamente si osserva delle fortezze. Sarà egli indifferente il fortificare questa o quella città? I penitenziali sono le fortezze che hanno da difendere la Società ed i suoi diritti dalla malizia de' facinorosi. — Si ricerchi quanto si vuole, ma nè in Italia nè forse altrove si troverà luogo più conveniente a sede d' un penitenziale industriale quanto l' isola dell' Elba, sia rispetto alla sicurezza pubblica, sia rispetto alle guarentigie che pur si debbono al condannato ed al suo avvenire; sicchè al postutto noi conchiuderemo che la località dell'Elba risponde eccellentemente ad uno de' maggiori bisogni d' un buon sistema penale in Italia.

ART. 2° — *D' una grande colonia marittima edificatrice ed agricola nel* Golfo degli Aranci *in Sardegna.*

Vi ha nell' isola di Sardegna, un punto, che è il più prossimo al continente, giacchè sta quasi di riscontro al porto di Civitavecchia; quello che dovrebb' essere come l' obbiettivo a cui si rivolgono e debbono rivolgersi i pensieri e gli sguardi di coloro che reputano utile (ed io stimo questo utilissimo) l' annodare maggiori e più stretti vincoli tra quella nobilissima isola e le altre parti del regno.

Partendo da Genova o da Livorno o meglio ancora da Civitavecchia alla volta della Sardegna, si presenta per prima la costa meridionale della Gallura, la quale racchiude un magnifico porto, pel quale la natura fece tutto e che merita d' esser preso in considerazione, potendo diventare uno de' più importanti punti di comunicazione tra il continente italiano e quell' isola: quest' è il *Golfo degli Aranci* dimandato da Tolomeo *Olbianus portus,* ben distinto dal medesimo geografo dal porto di Terranova, il quale è lungi dall' offerire sotto il rispetto marittimo que' tanti vantaggi che il porto degli Aranci prometterebbe non soltanto all' isola a cui appartiene, ma ai naviganti del mar Tirreno e forse un giorno all' armata italiana.[1]

[1] Lo scrittore di questa Memoria riparò per fiera burrasca in questo bellissimo porto addì 24 dicembre 1862, e passò colà il Natale; il mare al di fuori era così furioso da non essere navigabile, mentre nell' interno si potè ormeggiare tranquillamente.

Al Golfo degli Aranci faranno capo le strade ferrate che furono progettate per la Sardegna siccome a quello che offre un seno ampio e sicuro, ed è il punto più prossimo al continente a cui mirano. Ma quel seno è tuttavia disabitato, nè vi ha speranza che possa abitarsi da liberi cittadini; epperò in esso conviene stabilire al più presto, se non una città, almeno qualche casa, stabilimenti marittimi, colonie agricole e qualche specie d'albergo, insomma delle abitazioni, de' magazzini e simili cose che sono necessarie ad una stazione così importante.

Abbenchè le presenti crisi abbiano resa problematica la costruzione della strada ferrata sarda, tuttavia qui dovrà metter capo la strada nazionale, la quale deve unire Torralba col mar Tirreno, strada che per un tratto quasi sempre piano, già percorso da un'antica via romana passerebbe per Mores, Ozieri, Monti e Terranova prima di giungere agli Aranci.

Il porto di cui parliamo, è mirabilmente collocato all'estremità d'una lunga e ben disposta valle che mette nel mare della Sardegna, ha poi sopra gli altri porti dell'isola i grandi pregi della sicurezza, della capacità e della salubrità specialmente dalla parte della penisola di Figari, che sporge sul mare vivo e che trovasi lontana dagli stagni e da'luoghi paludosi.[1]

Il diligentissimo geologo e geografo Alberto Lamarmora che ha per lungo tempo studiato sul luogo questa questione, assegna come sede opportuna per

---

[1] Vedi ALBERTO LAMARMORA, *Considerazioni sulla corrispondenza marittima tra gli Stati di Terraferma e la Sardegna.* Torino, Stamperia Reale, 1848.

l' impianto d' una colonia marittima agli *Aranci* quel tratto della penisola di Figari, ove la pendenza del monte va insensibilmente perdendosi in mare, ai piedi cioè ed a libeccio della così detta *Guardia de' turchi:* questo luogo bagnato dal mare vivo, con sufficiente fondo, trovasi ad eguale distanza dalla *Cala Moresca* che guarda a mezzogiorno e dalla *Cala di Spada* volta a tramontana. Un eccellente ancoraggio di trenta metri d'altezza alla distanza di trecento metri dalla sponda: un isolotto di un miglio di circonferenza ed alto settanta metri ripara la fonda dai venti di fuori e dall' infuriare delle onde d'un mare grosso: su quest' isolotto che si denomina il *Figarotto,* si potrebbe all' occorrenza collocare un piccolo faro ed anche un lazzeretto. Tra il Figarotto e la Cala Moresca intercede uno spazio di quattrocento e cinquanta metri, il quale offre un passaggio bastantemente ampio a qualsivoglia legno, essendovi fondo sufficiente e privo di scogli.

Tanto la penisola quanto l' isolotto danno pietra calcare per un eccellente cemento e per pietra da taglio. Vi ha pure in Figari una specie di *gneiss,* il quale può essere adoperato a lastricare le strade ed i moli. La legna non scarseggia neppure in una parte del monte, ove trovansi anche due fonti di acqua buona.

Il Golfo degli Aranci è uscito dalle mani della natura come un porto bello e fatto, sicuro, senza scogli, con gran fondo ed una vastità sufficiente per dar ricetto ad un grande numero di navi, costituendo ad un tempo una darsena, un porto ed una rada, e buono egualmente pei grandi e piccoli legni; nel quale si entra con ogni vento, in ogni ora, ed anche, come

si dice, senza timone. Null'altro manca che la presenza dell'uomo o meglio di una data quantità di uomini, i quali diano cominciamento ad un piccolo paese. Per questo non fanno neppure difetto gli altri elementi che sono necessari. Si è già detto che la pietra calcare si trova al promontorio di Figari; negli altri luoghi non si incontra che roccie schistose e granitiche; anzi il granito è la sostanza dominante nel seno degli *Aranci* e questo disfacendosi in terra arenosa, produce un terreno assai magro, poco atto alla cultura di cereali, buono invece per la vigna, il mandorlo e l'ulivo. Questi ultimi principalmente devono attecchire bene, come si può arguire dai molti olivi silvestri, che sorgono spontaneamente in ogni luogo.

Il campo poi che darebbe il più largo prodotto senza aver bisogno d'essere dissodato o coltivato, è il mare stesso, che in queste località è abbondantissimo di pesce.

La colonia d'*Olbia Nuova* sarebbe anzitutto costruttrice, perchè dovrebbe creare e dar vita ad un paese nuovo in un luogo appropriatissimo a ciò. Da questo nuovo paese dovrebbe spingersi man mano nell'interno dell'isola, e costrurre quivi nelle località più convenienti case coloniche da concedersi poi ad enfiteusi o mezzadría a quelli fra i liberati, che quivi volessero condurre le loro famiglie. Nè i lavori dei campi dovrebbero per questo essere interdetti ai primi coloni, pei quali si piantassero le tende colà. Certi tratti di terreno potrebbero eziandio destinarsi a questo scopo dopo essere stati prima ben dissodati e livellati a dovere.

L'*Olbia Nuova* non dovrebb' essere una popolazione essenzialmente agricola, ma una popolazione che presenti quelle stesse varietà di lavori, che sono propri degli abitanti litoranei, analoghi a quelli della vicina isola della Maddalena, colla differenza che questa è uno scoglio granitico sterilissimo, mentre la penisola di Figari ed i luoghi vicini, quantunque non fertilissimi, sono in assai migliore condizione per la qualità del terreno.

Non si meravigli il lettore dell'arditezza di questo progetto, il quale se può parere nuovo per noi, tale non sarebbe punto per l'Inghilterra, dove una parte de' detenuti s'impiega al prosciugamento delle paludi, alla costruzione delle strade e simili lavori di pubblica utilità. Colà per eseguire tutti i lavori di preparazione non si costruiscono appositi edifizi per alloggiare gli operai, ne' quali si dovrebbero spendere grosse somme; ma invece si pensò a costrurre case portatili di ferro (*iron movable huts*) capaci ognuna di contenere cinquanta operai. La spesa di esse non sorpassa la somma di trecento trenta lire sterline, cioè appena tanto quanto costerebbero sole tre celle in un penitenziale. Ciascuna di queste case ha tutte le comodità, onde l'operaio non possa patire. Finito il lavoro in una località, la casa si smonta e con piccola spesa si può trasportare altrove.

Or bene, quando si avessero due di queste case ed alcuni pontoni vecchi, si potrebbe trasportare nel *Golfo degli Aranci* un ducento lavoratori detenuti, i quali in pochi mesi trasformerebbero quel deserto in

un elegante e bel paesello, del quale si potrebbe preventivamente studiare le migliori località e la più bella distribuzione delle case, col suo scalo ed un piccolo cantiere, non foss'altro per le barche pescherecce.

Io m' immagino adunque che un tale bel giorno il Governo venga nella risoluzione (alla quale presto o tardi è pur forza venire) di popolare in qualche modo il Golfo degli Aranci. A più cose sul bel principio dovrà quasi contemporaneamente provvedere: Arma dapprima un legno da guerra e vi pone sopra un drappello di fanteria di marina (per avere gente avvezza a viver sul mare) e lo spedisce colà. I soldati si attenderanno sulla spiaggia formando un piccolo accampamento. Indi il medesimo legno fa il giro delle coste della Sardegna per trarre dai bagni di Alghero e di Cagliari, dalle prigioni di Nuoro e di Tempio quelli tra i condannati meritevoli di riduzione di pena e capaci di fare qualcuno de' molti lavori che la incipiente colonia può richiedere. Pongasi che si possano avere di qui un cinquanta lavoratori, sieno essi in massima parte muratori, scalpellini, legnaiuoli e carrettieri. Intanto due altri legni facciano vela verso quel golfo a portare materiali da costruzioni, attrezzi, piccole barche, e munizioni da bocca. In sul principio la Direzione della colonia ed i lavoratori detenuti abiteranno a bordo di questi tre legni, ma in meno di due mesi dev' essere allestito un casamento capace di dar alloggio alla piccola guarnigione ed ai lavoratori, giacchè la prima costruzione dev' essere la più semplice possibile, cioè solidi pilastri sormontati da un tetto. Nel mentre questi si costruiscono

si porrà mano a scavar pozzi e cisterne raccogliendo dai tetti l' acqua piovana, ed a preparare il minerale per le fornaci di calce, dalle quali si avrà in grande copia questo indispensabile elemento di fabbricazione. Provveduto in questa guisa ai primi bisogni della colonia edificatrice, si chiameranno colà i dissodatori ed i coltivatori del terreno, indi i rappresentanti delle arti e de' mestieri più necessari.

Cotesto progetto, come a prima fronte appare, poggia sul principio delle *Liberazioni condizionate*, che è invocato da tutti gli scrittori di cose penali, od almeno sul sistema praticato in Irlanda di una stazione intermediaria fra l' imprigionamento e la liberazione definitiva. O l' uno o l' altro è pur forza che si accetti, o meglio ancora tutti e due contemporaneamente; cotesto è consigliato dalla morale, dall' utile della società e dei condannati stessi.

In meno d' un anno il Golfo potrà dare ricetto ad alcune centinaia di abitatori. Ciò ottenuto, si vedrà a quali specie di detenuti meglio si convenga quel suolo e quel luogo. Forse a due industrie principali potrebbe volgersi la colonia, cioè l' una parte alla coltivazione de' terreni e all' edificazione di case coloniche, le une man mano più distanti delle altre dal mare, e l' altra alle costruzioni marittime formando un piccolo cantiere, di cui è fin qui sprovvista l' isola di Sardegna.

Niuno per avventura creda di difficile esecuzione cotesto progetto. Or fa dieci anni la piccola isola di Pianosa era in condizioni assai peggiori di questo Golfo. Là manca un porto a cui possano approdare

grossi carichi che portino i primi elementi della costruzione; di più il mare in que' dintorni è popolato di scogli che si elevano fino al pelo dell'acqua. Le case di cui una volta fu popolata, erano state distrutte dagli Inglesi nella irruzione che ivi fecero prima della fatale ristorazione del 1814. Eppure oggigiorno la colonia di Pianosa potrebbe dare comodo ricetto ad un buon migliaio di persone. Come si adoperò a mutare le condizioni dell'isola in sì breve termine di tempo? Dodici condannati furono il primo nucleo della colonia. Non altrimenti adunque potrebbe farsi per una località così interessante, come quella che abbiamo fin qui descritta.

Neppure ci dovrebbe spaventare la spesa di questa opera. Poniamo a confronto ciò che può costare un penitenziale per la semplice e materiale sua costruzione, colla spesa approssimativa a cui si andrebbe incontro nella istituzione di questa colonia. Si sa che ogni cella di penitenziale costa almeno tre mila lire di moneta effettiva; epperò un penitenziale capace di 500 celle costerebbe un milione e mezzo; la quale somma sarebbe per sua natura improduttiva affatto. Con una somma di gran lunga minore si darà la vita ad un paese novello e si potrà piantare le abitazioni per una colonia di uomini liberi, e per un'altra di condannati. Lascio per ora in disparte le conseguenze economiche che non tarderanno a scaturire, fecondissime, e mi limito al semplice confronto tra l'uno e l'altro modo di punire.

Io son di credere che le colonie agricole abbiano ad avere nel futuro sistema penale italiano due uffici,

cioè, come una specie di pena, e come un modo di commutazione di pena. Nel primo caso dovrebbero essere il luogo in cui si scontano le prime pene corrispondenti ai delitti più lievi; e nel secondo, giovare alla emulazione ed emendazione de' colpevoli, alleggerendo la pena dell' isolamento e della reclusione, le quali si serberebbero in tutta la loro rigidità e lunghezza per que' caratteri, che meno si piegano alla forza della disciplina.

Pare a me che, contrariamente a quello che asseriscono i signori Lurieu et Romand, questa istituzione debba giovare eziandio economicamente all' erario della nazione; giacchè non mi so persuadere che l'ozio di molte prigioni, e che la mano d' opera del filare e del tessere possa essere più produttiva ed utile del lavoro di dissodamento e di cultura de' campi.[1] Al che se altri aggiunga i vantaggi ed economici e morali che escono fuori dal dissodamento, non potrà non dare la preferenza a questa pena umanissima fra tutte, ed eziandio la più efficace a correggere e migliorare.

Il che poi sarà tanto più utile quando si accetti

[1] Le colonie agricole fondate in Francia da privati e soccorse dal Governo dovettero morire per mancanza di mezzi. Quelle di Elion Sutton e Lindfield in Inghilterra, quella di Carra a Ginevra ebbero la stessa sorte; attalchè il signor Schutzenberg nella sua memoria intorno alle cause del pauperismo, ebbe ad osservare che le istituzioni dovute alla privata beneficenza non superano i 25 anni di vita. Convinto di ciò, il Governo francese fondò egli stesso pe' giovani delinquenti poderi agricoli annessi a carceri centrali, e recentemente due vasti istituti colonici in Corsica. Così pure il Belgio istituì le due grandi case agricole-industriali di Ruysselede pe' giovanetti e di Beeznem per le giovanette, onde assicurarne la esistenza.

il savissimo principio delle liberazioni condizionate, ad attuare il quale si presenta utilmente la istituzione delle colonie, specialmente secondo il metodo per noi ideato, e nella località indicata del Golfo degli Aranci.

Che diremo ove il Governo si prendesse sul serio il pensiero e la tutela di que' fanciulli, il cui padre sconta le lunghissime pene, e talora eziandio le perpetue, ne' carceri centrali e ne' bagni? Questi vogliono essere sottratti al mal esempio in mezzo al quale hanno iniziata la loro carriera sociale, ed eziandio a quel disprezzo al quale sono ben di spesso fatti segno i figliuoli de' condannati. Il luogo per noi descritto, quasi un romitorio, potrebbe pure utilmente prepararsi ad accogliere questi esseri pericolanti per sè, e fonte di pericolo ancora alla sicurezza sociale. La è questione cotesta di grandissimo momento, e quasi intatta fin qui in Italia, dove poco e male si fece per punire i delitti, nulla affatto per prevenirli.

Per costoro un' educazione vigorosa, quale si addice appunto agli agricoltori, sarebbe convenientissima, vuoi perchè niuna professione è per sè naturalmente così educativa quale quella del coltivare la terra, esplicando le forze native dell'umana natura; niuna eziandio è più economica rispetto agli ordigni ed attrezzi di cui fa uso; niuna parimenti più si accomoda alle svariate condizioni sociali. E d' altra parte l' uomo che la esercita, trova sempre e dovunque il lavoro e la mercede con cui sostentar la vita.

Finalmente aggiungiamo ancora che la istituzione di cui parliamo, è appena un nucleo, delle molte che

in seguito si possono diffondere di là allargandosi man mano sul territorio della Sardegna, il rifiorimento della quale potrebbe avere con essa un impulso sicuro ed efficace.

Art. 3° — *Di una colonia penitenziaria nella Sicilia.*

Volgiamo ora lo sguardo ad un' altra regione d' Italia e ad un' altra singolarissima ricchezza di che la natura ha privilegiata l' *alma parente nostra.* La regione a cui accenno, è la Sicilia; e l' industria di cui intendo parlare, è quella dello zolfo.

L' estrazione dello zolfo è industria per eccellenza italiana; difatti si calcola in cifre rotonde, la quantità che si produce di questa materia, raggiungere le trecento mila tonnellate rappresentanti un valore di trenta milioni di lire.

Quantunque lo zolfo si trovi in moltissime provincie d' Italia, tuttavia niuna è tanto ricca di esso quanto la Sicilia, specialmente nelle provincie di Girgenti e Caltanissetta.[1] Ma non ostante la naturale ricchezza del minerale, la industria che di esso si occupa, è ancora in pessimo stato, ed i metodi che si seguitano per la estrazione sono viziosissimi, giacchè si calcola che la perdita di zolfo che si fa col processo che è tuttavia in uso (detto de' *Calcaroni*) equivale ad un buon terzo del minerale che si potrebbe avere. Le spese di trasporto dalle cave ai porti

[1] In Sicilia lo zolfo trovasi disposto in banchi di *calcare* e di *marne* della potenza d'un metro e mezzo a trenta e più metri, coprenti la metà dell' isola dall'Etna a Marsala.

d' imbarco è incomparabilmente più grande che non dovrebb' essere, per mancanza di strade, e di mezzi meccanici.[1]

Un' altra circostanza non vuolsi dissimulare, intendo cioè di non essersi fatti studi sufficienti per determinare con qualche esattezza le condizioni geologiche e stratigrafiche del terreno che racchiude lo zolfo. Ma giacchè si tratta d' un' industria tanto lucrosa per la Sicilia, e per l' Italia così vitale, che rappresenta una metà del valore di tutta la sua produzione mineraria, perchè il Governo non potrà far convergere ad essa il lavoro forzato di tante braccia che ora restano inoperose? ma perchè anzitutto non fa procedere ad un lavoro geologico di spesa assai piccola, il quale oltrechè verrebbe ad arricchire il patrimonio scientifico di tutto il mondo civile, riuscirebbe poi d' incalcolabile utilità economica per una porzione così grande della nazione?[2]

Tempo fa lo zolfo di Sicilia era quasi esclusivamente impiegato per la fabbricazione dell' acido solforico. — L' acido in discorso costituisce una materia della più alta importanza, di cui si fa un uso estesissimo in molte arti ed industrie, ma principalmente nella conversione del sal comune o cloruro di sodio in solfato di soda, mercè il quale si prepara la soda, base principalissima della fabbricazione del sapone e dell' arte vetraria.

---

[1] Il trasporto si fa colle bestie da soma, e la spesa perciò è grave.

[2] Vedi COCCHI, *Relazione sulle mappe, carte, combustibili fossili.* Torino, tipografia Dalmazzo, 1865.

La prosperità delle miniere della Sicilia è dunque assicurata dalla necessità di esistere di alcune industrie, le quali a buon dritto sono annoverate fra le più importanti per ogni nazione, e le quali, secondo l' epigrammatica sentenza del più grande chimico de' tempi nostri, il Liebig, possono valere fino ad un certo punto a determinare la civiltà d' un popolo. — Oh certamente finora la Sicilia non ha consumato molta quantità di sapone! Ma re Ferdinando di Napoli, che temeva la civiltà come la peste, portò un colpo mortale all' industria siciliana coi balzelli esuberanti con cui gravò la esportazione dello zolfo e col monopolio che introdusse. La prima conseguenza fu che il prezzo dello zolfo quasi si triplicò, l' altra che tenne immediatamente dietro, fu la necessità, in cui si trovò l' industria forestiera di cercare altre materie capaci di somministrare lo zolfo, così ampiamente disseminato in natura. Cimentando i chimici le piriti di ferro e di rame vennero a capo de' loro desiderii; e d' allora in poi poterono anche far senza de' nostri zolfi.[1]

Gli è vero però che la copia di zolfo che si produce in Italia, il basso prezzo del medesimo sul luogo di produzione e la diminuzione che potrebbe ancora subire, qualora si migliorassero i metodi di estrazione, e specialmente facendo scomparire la grande perdita attuale, tracciano nettamente la via che l' Ita-

[1] La concorrenza che oggidì fanno le fabbriche estere per la estrazione dello zolfo dalle piriti è giunta a tale, che spedì già importanti carichi di zolfo in Italia, cioè, a chi ha lo zolfo, si può dire, a fior di terra!!

lia dovrebbe battere per dar origine e svolgimento ad una nuova ricchezza nazionale.

L'Italia somministra universalmente lo zolfo per la fabbricazione dell'acido solforico e della soda; ora perchè questi due prodotti non si potranno fabbricare in casa nostra portando una vittoriosa concorrenza alle manifatture estere? Perchè l'Italia, e più specialmente la Sicilia, non potrà diventare l'emporio della fabbricazione dell'acido solforico e della soda? [1] La quantità di salgemma tanto in Sicilia quanto in Toscana, la immensa copia di salmarino ottenuto a bassissimo prezzo può assicurare questo splendido risultato.

Prevedo le obbiezioni gravissime che la proposta per me fatta può suscitare: mi si può dire: vorresti che il Governo si facesse intraprenditore di tutte le industrie che attingono la loro materia prima dallo zolfo; epperò che pensasse all'estrazione, agli utensili che sono necessari, ai forni ed alla loro disposizione, ai processi di distillazione, alle caldaie ed agli apparecchi ne'quali si fonde lo zolfo greggio; alle camere condensatrici, ai grandi magazzini ed ai recipienti per ricoverare i prodotti man mano che si estraggono; e finalmente a tutte le operazioni amministrative e commerciali pel loro smercio?

La difficoltà è gravissima, e lungi dal dissimularla a me stesso, ne misuro tutta la gravità; tuttavia

---

[1] Si noti che l'acido solforico del commercio, ossia come ci viene dall'estero, contiene sempre una grande quantità di acido arsenioso, dal quale molto difficilmente si può liberare; mentre il nostro non avrebbe questo inconveniente.

parmi prezzo dell'opera lo studiare la via di appianarla e lo indicare il modo con cui si potrebbe superare.

Anzitutto i teoremi delle scienze, ed in ispecie quelli dell'economia politica, non voglionsi reputare così assoluti che in pratica non diano luogo bene spesso ad interpretazioni più benigne o ad applicazioni meno rigorose. Così interpretato il principio della *non ingerenza governativa in tutto ciò che dovrebbe appartenere all'iniziativa de' privati,* non esclude punto che il governo possa farsi iniziatore esemplare di utili intraprese, segnatamente allora che possa senza portare pregiudizio di sorta alle speculazioni de' privati. Chi è che non sappia che non è ufficio di verun governo la coltivazione de' campi, ma d'altra parte quando i privati o esitano per vano timore, o poltriscono nell'inerzia, o difettano di capitali e di braccia, chi vorrà impedire che il Governo adoperando le braccia inoperose dei condannati esemplarmente dissodi terreni, li livelli, li sterpi e li riduca ad utile cultura? — Per me non faccio differenza tra un terreno incolto, un'isola disabitata ed una miniera o non coltivata o male. Per due ragioni adunque io reputo utile cotesto tentativo de' governi, allorchè si cimentano ad imprese di questa natura: 1° perchè così hanno in pronto lavori in copia i quali non fanno veruna concorrenza dannosa; 2° perchè il Governo promoverebbe col suo efficacissimo esempio un utile impiego delle opere e dei capitali.

Ecco dissipata in parte, almeno nella sua massima generalità, la difficoltà; vediamo ora, nella specie, come si potrebbe attuare la nostra proposta. Poniamo,

ad esempio, che un vasto penitenziale si abbia ad elevare in Sicilia; quale località potrà stimarsi più conveniente che l'una o l'altra (e forse tutte e due) provincia da noi sopra menzionata? Quale opportunità migliore per dare un lavoro utile pel presente, più utile ancora all'avvenire de' condannati, che trarre il lavoro dalla ricchezza naturale del suolo, che il far convergere l'attività di questi miserabili verso quell'industria la quale è segnata dalla natura nelle condizioni geologiche stesse?

Ma ciò, tuttochè verissimo, non rimuove le difficoltà dell'esecuzione, mi direte. — Certo, il progetto presenta ancora delle difficoltà serie, ma per questo, parmi non siasi a porre in abbandono. Massima fra queste difficoltà sarà l'economica; giacchè è pur facile il prevedere che l'utile, che in principio si ritrarrà dal lavoro, non sarà pari al dispendio che trae con sè il primo impianto d'uno istituto così grandioso, come è quello che per noi s'immagina. Ma d'altra parte se l'utile non sarà immediato e da potersi iscrivere *hic et nunc* nel bilancio, non sarà tuttavia di minore momento.

Discendiamo ancora più basso: Poniamo che a Caltanissetta s'istituisca un penitenziale per gli adulti, nel quale fra gli altri generi di lavoro questo pure vi abbia della escavazione del minerale, e l'altro delle prime manipolazioni di esso per la estrazione delle materie utili; e che s'impianti invece a Girgenti un riformatorio pe' giovani, nel quale sieno questi istruiti intorno alle pratiche più difficili e più delicate per la fabbricazione dell'acido solforico e

della soda non già sopra una vasta scala, come potrebbe tentarsi dalla speculazione privata, ma più in piccolo, quasi ad apparecchio di futuri lavoratorii in questa industria tutta nuova per noi, e proficua all'economia nazionale; l'una e l'altra istituzione penitenziaria gioverà di sicuro alla correzione del delinquente, lo educherà al lavoro, e lo restituirà alla dignità di cittadino.

Nè mi si dica, non potere di presente lo Stato nelle condizioni economiche in cui versa, pensare a ciò. Egli è urgentissimo che pensi e provveda, lo richiede la sicurezza pubblica, e l'avvenire del paese. Niuna cosa oggidì preme maggiormente quanto questa d'avere carceri, le quali provveggano alla custodia ed all'emendazione de' rei. Qui non vi ha altra via di mezzo: o penitenziali nello stretto senso della parola, o colonie penitenziarie. Il primo impianto di quelli è assai più costoso per l'esigenze architettoniche; in questi maggiore la spesa della sorveglianza. Ma queste sono a preferirsi per le utilità varie, che sicuramente ne scaturiscono, e singolarmente perchè sono più confacenti agl'istinti ed ai bisogni della nazione.

Sicchè, tenuto conto di tutto, tornerebbe più facile, più spediente lo stabilire colonie con pochi penitenziali, ne' quali si confinino i più riottosi, più indocili e restii alla disciplina, i colpevoli di maggiori delitti; mentre quelle sarebbero per la generalità de' condannati.

APPENDICE.
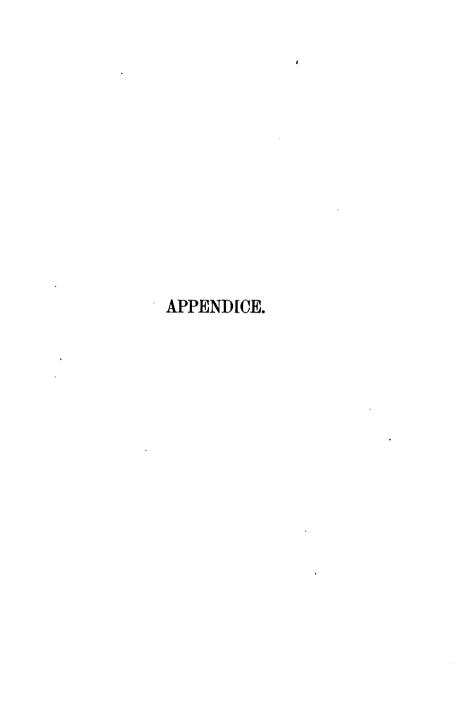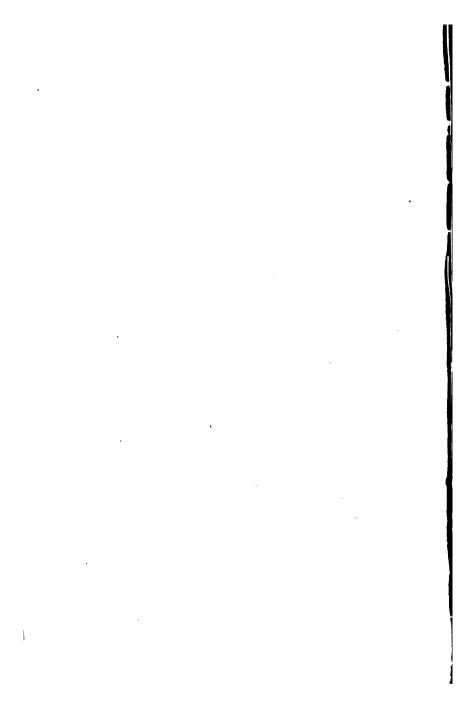
SCHEMA DI LEGGE

SULLA RIFORMA PENALE E CARCERARIA

IN ITALIA.

Le cose esposte nel corso di questo libro, possono compendiarsi nel seguente schema di legge, il quale ne è come il riassunto più sintetico ed accomodato a dimostrare potersi le proposte riforme tradurre in pratica senza molta fatica, e con minore dispendio di quanto per avventura universalmente si creda.

Il lettore, cui grava il seguitare le lunghe discussioni, ne saprà grado di vedere entro brevissimi limiti concentrata la sostanza delle discipline *carcerarie*.

Capitolo 1° — **Disposizioni generali.**

Art. 1. — Gl' istituti penali d' ogni maniera senza eccettuare quelli destinati a reclusione militare sono sotto la dipendenza del Ministero di....

Art. 2. — Il Ministro è assistito da un *Consiglio superiore degl' istituti penali del Regno* per la direzione ed amministrazione dei medesimi.

Art. 3. — I singoli istituti hanno commissioni particolari di sorveglianza.

Art. 4. — Il Governo favorisce con sussidii ed all' uopo

promuove le associazioni caritative e di patronato, il cui ufficio speciale sia di visitare i detenuti, di porgere loro assistenza e consigli e di prepararne la riabilitazione sociale.

Capitolo 2° — Del Consiglio superiore.

Art. 5. — Il Consiglio superiore degl'istituti penali si compone di 15 membri, di cui otto ordinari e sono: 1. il Ministro, che sarà presidente del Consiglio; 2. Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, vice-presidente; 3. il Direttore generale delle carceri; 4 e 5, due membri del Senato del Regno; 6 e 7, due membri della Camera dei Deputati; 8, un membro del Consiglio superiore di Sanità.

I sette membri straordinari sono scelti dal Re fra gli avvocati ed economisti, medici e cultori delle scienze morali.

Tutti hanno ugualmente voto, durano in carica cinque anni; i Deputati quanto dura una legislatura, e possono essere riconfermati.

Gl'ispettori delle carceri faranno l'ufficio di segretari e relatori, ma senza voto deliberativo.

Art. 6. — Il Consiglio superiore tiene due tornate mensili ordinarie, ed altre straordinarie sulla richiesta di due membri; sei consiglieri presenti bastano per la legalità delle tornate.

L'ufficio di consiglieri è gratuito; sarà tuttavia bilanciata una somma di lire 4000 da ripartirsi in medaglie di presenza.

Art. 7. — Il Consiglio generale ha le seguenti attribuzioni:

A) di preparare le proposte di legge, e de' regolamenti generali;

B) di formare il bilancio generale del *Delitto,* che esso ricaverà dai bilanci parziali di ciascun istituto, per esser presentato all'approvazione del Parlamento;

C) di dare il voto sopra i regolamenti speciali di ciascun istituto e di sottoporli alla sanzione del Ministro;

D) di accordare sulla proposta delle Commissioni locali il rilascio del certificato di moralità, proporre le grazie sovrane e le commutazioni di pena.

CAPITOLO 3° — Delle commissioni locali di sorveglianza.

ART. 8. — La Commissione si compone di 11 membri: 1° del Prefetto o Vice-Prefetto Presidente; 2° del Procuratore del Re, Vice-Presidente; 3° del Direttore dell'Istituto; 4° del Cappellano; 5° dell'Economo; 6° del Maestro di scuola; 7° di un membro del Consiglio provinciale; 8° del Medico dell'Istituto, e di tre membri nominati dal Re sulla proposta del Consiglio generale fra le persone più notevoli del luogo, in cui ha sede l'Istituto penale.

Le loro funzioni sono gratuite.

Essa ha per ufficio:

A) di formare i regolamenti interni, trasmettendoli per l'approvazione al Ministero;

B) di compilare ogni anno il progetto di bilancio per l'anno successivo, e presentare i disegni delle nuove costruzioni o riparazioni;

C) di preparare i capitoli degli appalti per le forniture necessarie;

D) di compilare le relazioni annuali sull'andamento morale ed economico dell'Istituto;

E) di accudire alla biblioteca, proponendo l'acquisto de' libri;

F) di riferire sopra i meritevoli di grazia, di commutazione di pena e simili.

ART. 9. — La Commissione si raduna due volte al mese. Ciascun funzionario dell'Istituto è relatore nella materia che lo concerne, e intorno a questa deve rispondere davanti alla Commissione di sorveglianza.

CAPITOLO 4° — Degli Istituti penali e correzionali.

ART. 10. — Gli Istituti penali si dividono secondo lo stadio della pena ed i gradi di emendazione:

A) Istituto penale di prova ad isolamento diurno e notturno, pel terzo del tempo in cui durar deve la pena; ciò in regola generale;

B) Istituto di tirocinio con isolamento notturno e lavoro in comune;

C) Case di lavoro, manifatturiero od agricolo.

Tutte queste divisioni possono trovarsi od in Istituti distinti, o come sezioni d'un medesimo Istituto.

Art. 11. — Gl' Istituti correzionali sono di due sorte; di *emendazione* e di *precauzione*.

Gl' Istituti di emendazione sono per giovani dai 16 ai 20 anni, che ebbero dai Tribunali regolare condanna;

Gl' Istituti di precauzione raccolgono i giovinetti dai 7 anni ai 16, de' quali è ordinato il ricovero dai Tribunali o dalla Pubblica sicurezza.

Questi ultimi possono pure affidarsi ad Istituti privati industriali od agricoli per rimanervi il tempo stabilito nel decreto di ricovero.

Art. 12. — Case speciali sono destinate alle donne condannate. Occorrendo d'imprigionare in una medesima Casa giovinette ed adulte, le une saranno dalle altre divise e si terranno in quartieri separati.

Art. 13. — Case speciali saranno parimente istituite pei vecchi, cronici, impotenti al lavoro.

Si considerano come vecchi i prigionieri che hanno raggiunto l'età di anni 50.

Capitolo 5° — Del modo di scontare la pena.

Art. 14. — Le condanne si dividono in tre periodi o stadii; il primo che si dice di *prova*, il secondo di *tirocinio*, ed il terzo di *lavoro*.

Il primo in regola generale dev'essere del terzo del tempo della condanna, e non potrà esser minore del quarto, se il tempo è definito; nelle condanne a vita non potrà durar meno di tre anni;

Il secondo parimente dovrebbe equivalere al terzo della condanna, ma potrà essere accorciato o prolungato a seconda della condotta del condannato e secondo il parer motivato dalla Commissione di sorveglianza.

Il terzo detto di lavoro prepara il condannato alla grazia od alla *liberazione condizionata*.

Art. 15. — Il periodo di tirocinio e di lavoro per l'ordinario si sconta nelle colonie manifatturiere od agricole.

Ogni Casa di pena avrà pure un quartiere destinato a questi due stadii.

Art. 16. — Nel periodo di prova i condannati sono tenuti in segregazione assoluta, ed occupano celle così isolate che rimanga impedita ogni comunicazione.

È concessa ai condannati almeno un'ora di passeggiata quotidiana all'aria libera ne' siti a ciò destinati.

Art. 17. — Hanno accesso ai condannati gli impiegati della Direzione, gli uffiziali sanitari, i cappellani, i maestri, i capi d'officina o direttori de' lavori addetti allo stabilimento, ed i membri della Commissione di sorveglianza.

Sono tenuti a visitarli, almeno ne' periodi stabiliti da regolamenti generali, gli impiegati della Direzione, gli uffiziali sanitari, ed i cappellani.

Hanno facoltà di visitare i condannati i membri delle Associazioni caritative e di patronato regolarmente costituite: ed inoltre i parenti ed altre persone munite di speciale permesso del Direttore.

Art. 18. — In ogni Istituto penale esiste una collezione di libri ad uso de' condannati. — I quali possono ancora procacciarsi altri libri mediante speciale permesso del Direttore.

Il Maestro darà in fine d'anno la statistica dei lettori e dei libri letti.

Art. 19. — È permessa ai condannati la corrispondenza per lettera nei limiti e colle cautele stabilite dai regolamenti.

Art. 20. — Il lavoro è obbligatorio in tutti gl'Istituti penali.

Art. 21. — Il prodotto del lavoro de' condannati appartiene allo Stato durante il periodo di prova.

Ne' periodi successivi una quota di questo prodotto è assegnata al condannato a titolo di gratificazione, un'eguale quota va a risarcire i danni cagionati dal delitto, ed ove questo danno non esista, sarà devoluta alla famiglia del condannato.

Art. 22. — Nelle Case di lavoro, ossia nel terzo periodo della pena la gratificazione sarà assegnata in ragione del-

l' abilità e diligenza del lavoratore, e potrà fissarsi a giornate di lavoro.

Art. 23. — Nelle colonie agricole potrà eziandio concedersi porzione di terreno da coltivarsi a *mezzadria* con capitolati da stabilirsi dalla Commissione di sorveglianza.

Nelle colonie manifatturiere si potranno fare cottimi a lavoro collaudato, accollare ad uno o più individui le imprese che la Direzione del carcere assume per conto dei condannati.

Art. 24. — Le imprese delle forniture militari saranno a parità di condizione concedute alle Case di pena.

Art. 25. — L' amministrazione di questo peculio deve risultare da un documento per doppio, di cui un esemplare è nelle mani del condannato sotto forma di libretto di cassa di risparmio, epperò fruttante.

Art. 26. — Le punizioni disciplinari alle quali possono essere assoggettati i condannati sono di due specie:

A) *Leggiere* che ciascun superiore potrà infliggere:

a) ammonizione;

b) privazione del passeggio;

c) cella di rigore da un giorno a dieci;

B) *Gravi*, da infliggersi mediante decreto della Commissione di sorveglianza.

a) prolungamento dello stadio di prova o di tirocinio da 15 giorni a tre mesi;

b) di rinvio agli stadi anteriori qualora il condannato appartenesse già alla categoria dei lavoratori;

c) cella di rigore con apposizione de' ferri, sospesa per un giorno ogni due.

Art. 27. — Regolamenti particolari a ognuno degli Istituti penali indicati nell' articolo 10 stabiliscono:

A) Il modo d' amministrazione e sorveglianza;

B) Le regole del vitto, del letto e del vestiario;

C) La distribuzione della giornata del condannato e le norme del lavoro;

D) Le norme sugli esercizii del culto, della istruzione religiosa, morale, industriale;

E) Le norme sanitarie relative alla passeggiata, ed alle visite giornaliere o periodiche;

F) Il modo d'applicazione delle pene disciplinari;

G) Il modo con cui i condannati possono ricorrere all'autorità competente;

H) La contabilità morale e la statistica.

Nelle disposizioni regolamentari sopra menzionate sono specificate le ulteriori differenze nel trattamento de' condannati a seconda della natura della pena che scontano, di modo che sia mantenuta la graduazione tra i vari generi di pena.

I detti regolamenti sono approvati per decreto ministeriale, previo il parere del Consiglio superiore.

Capitolo 6° — **Dell' Istruzione.**

Art. 28. — In ogni Istituto penale la istruzione sarà elementare, professionale e religioso-morale. — Potrà essere data ad individui in separato, a classi o ad intiere categorie. — È incaricato di essa il maestro, il cappellano e l'economo, non che quelle persone caritatevoli, le quali vorranno aggiungere l'opera loro, sotto la direzione del maestro.

Art. 29. — Il maestro è chiamato ad insegnare per 5 ore quotidiane.

Il cappellano un' ora per giorno, ed altrettanto l' Economo.

Art. 30. — Al primo ingresso d' un condannato nell' Istituto, il direttore in compagnia del maestro e del cappellano fa un esame del grado d' istruzione di esso, e ne stende relazione per iscritto.

Da questo punto si misurerà il profitto successivo.

Art. 31. — Il profitto fatto sarà uno degli elementi del giudizio col quale la Commissione di sorveglianza giudica il condannato meritevole di passare da una categoria all' altra.

Art. 32. — Al fine d' ogni trimestre la Commissione di sorveglianza per via di apposita Giunta da essa nominata e scelta eziandio fra le persone estranee alla Commissione esaminerà lo stato dell' istruzione, notando il profitto di ciascun individuo, e ne farà rapporto alla Commissione.

Art. 33. — Ad ogni trimestre il direttore farà pure co-

noscere alla Commissione lo stato morale dell'Istituto e noterà a nome quegli individui che diedero segni più evidenti e più sicuri di ravvedimento, per segnalarli ad una più scrupolosa sorveglianza ed osservazione.

ART. 34. — Un eguale rapporto stenderà pure il cappellano.

CAPITOLO 7° — **Dell' amministrazione economica.**

ART. 35. — L'amministrazione economica è affidata all'economo sotto la dipendenza della Commissione di sorveglianza; il suo cómpito sarà che il lavoro sia contemporaneamente educativo e produttivo.

ART. 36. — L'economo sottoporrà al parere ed all'approvazione della Commissione:

a) ogni specie di lavoro nuovo che egli voglia introdurre;

b) ogni intrapresa che egli sia per tentare tanto a vantaggio de' condannati quanto dell'Istituto;

c) le locazioni o cottimi ch'egli intenderà di fare coi condannati individualmente, od a piccole società fra loro;

d) egli avrà cura del peculio dei condannati;

e) renderà conto delle compre e vendite de' prodotti.

ART. 37. — L'economo preparerà il bilancio attivo e passivo dell'Istituto, almeno otto mesi prima dell'anno seguente, e renderà il conto generale non più tardi di due mesi dell'anno compiuto; rendendo i conti, farà in apposita relazione il confronto cogli anni economici precedenti.

ART. 38. — Il bilancio ed il resoconto sarà esaminato da una Giunta composta di tre membri, e saranno approvati o modificati dietro il parere di questa Giunta. Dopo la deliberazione della Commissione il bilancio ed il resoconto saranno spediti al Consiglio superiore per l'approvazione definitiva.

CAPITOLO 8° — **Del Cappellano.**

ART. 39. — La Commissione di sorveglianza propone al Ministro la terna per la nomina del cappellano.

Art. 40. — Egli visita quotidianamente l' infermeria e le celle de' castigati; nella domenica celebra i divini misteri, e fa la istruzione religiosa. Spiega il Vangelo esponendolo chiaramente e facendovi brevi commenti morali, amministra i Sacramenti.

Il cappellano assiste alla preghiera del mattino e della sera, e fa un' ora di scuola al giorno.

Art. 41. — Ad ogni trimestre renderà conto alla Commissione dello stato religioso dell' Istituto, e proporrà tutte quelle misure che reputerà utile nell' interesse religioso dell' Istituto.

Art. 42. — Fra i principii che cercherà d' insinuare, a tempo opportuno, vi ha quello del risarcire i danni cagionati col delitto. E nell' impossibilità di questo risarcimento spingerà il condannato ad un atto d' umiliazione verso il danneggiato per chiedere il condono.

Art. 43. — Il cappellano potrà per questo intavolare una corrispondenza segreta col danneggiato, e la Commissione di sorveglianza gli assegnerà i fondi necessari.

Capitolo 9° — Del Direttore.

Art. 44. — Il direttore riassume in sè tutte le precedenti attribuzioni:

Sorveglia gli altri funzionari, specialmente nell' atto che compiono le loro funzioni;

Raccoglie le indicazioni giornaliere che gli sono fatte da questi sopra i singoli condannati;

Ispeziona almeno due volte al giorno tutto lo Stabilimento ad ore diverse;

Veglia che i cibi sieno sani;

Sente le lagnanze de' condannati;

Una volta almeno per settimana assiste alla visita medica nell' infermeria.

Art. 45. — Il direttore terrà la storia d' ogni individuo e dovrà presentarla ogni volta che la Commissione di sorveglianza ne faccia richiesta.

Capitolo 10° — Delle liberazioni condizionate.

Art. 46. — Possono essere condizionatamente liberati i condannati a pena maggiore di sei mesi ed a minore di tre anni quando abbiano scontati i tre quarti della pena; dopo i due terzi della pena i condannati dai tre agli otto anni; e dopo la metà della pena dagli otto ai dodici anni, e dopo 10 anni di carcere quando la condanna è a vita, e diedero in questo tempo segni sicuri di ravvedimento e presentano guarentigie sufficienti di buona condotta avvenire.

Art. 47. — Saranno segno di ravvedimento:

a) le cure poste pel risarcimento de' danni cagionati col loro delitto;

b) l'abilità acquistata nell'esercizio d'un'arte;

c) il grado d'istruzione raggiunta;

d) le note di buona condotta registrate giorno per giorno;

e) atti particolari di generosità.

Art. 48. — Saranno guarentigia di buona condotta:

a) il peculio guadagnato e risparmiato durante l'imprigionamento;

b) persone oneste che ne assumano il patronato, e segnatamente capi d'arte, di fabbrica che accolgano il condannato siccome lavorante.

Art. 49. — Le liberazioni condizionate saranno di due gradi. Il primo consiste nel lasciare il condannato libero durante il giorno sotto la garanzia d'un capo d'arte, presso il quale lavora; per questo egli lascierà d'indossare l'uniforme dell'Istituto; la sera rientrerà.

Il secondo grado consiste nel lasciare il condannato intieramente a sè, libero di andarsene alla propria casa sotto le condizioni generali fissate dal Governo, e sotto quelle altre speciali che proporrà la Commissione di sorveglianza da approvarsi dal Ministro.

Art. 50. — La liberazione di primo grado sarà accordata dalla Commissione di sorveglianza per deliberazione presa in apposita adunanza, nella quale si discuterà della condotta

del liberando, e si fisseranno le condizioni speciali le quali possano guarentire la sicurezza pubblica. Gli ufficiali di questa saranno informati dalla Direzione del carcere.

La deliberazione dovrà avere l'unanimità meno un voto; i voti saranno dati per squittinio segreto.

Art. 51. — Una consimile deliberazione sarà comunicata otto giorni prima della sua effettuazione all'Autorità politica della provincia e del circondario.

Art. 52. — La liberazione del secondo grado sarà pure deliberata come la precedente, e comunicata al Consiglio generale, affinchè promova il Decreto reale.

Art. 53. — La liberazione condizionata ha per effetto d'interrompere la espiazione della pena.

Il liberato però non rientra nell'uso di quei diritti, nè riacquista quella capacità, di cui sia stato privato colla sofferta condanna.

Art. 54. — È luogo al ritorno del condannato nell'Istituto penale in caso di riprovevole condotta, o d'inadempimento di alcuna delle condizioni imposte all'atto della liberazione.

Ove ciò abbia luogo, la pena continua a decorrere come se il condannato non fosse stato liberato, e niun calcolo vien fatto del tempo trascorso durante la liberazione condizionata.

Art. 55. — Il condannato liberato condizionatamente, la cui condotta sia stata regolare e scevra da rimproveri durante il tempo della liberazione condizionale, è definitivamente liberato collo spirare del termine assegnato alla sua pena;

La liberazione definitiva è pronunziata sul rapporto del Procuratore del Re dal tribunale del circondario della residenza del condannato; ne vien data partecipazione al Ministro.

Art. 56. — Il decreto di liberazione definitiva esime il condannato dalla sorveglianza della pubblica sicurezza, cui egli fosse stato sottoposto dalla sentenza di condanna.

Il tempo trascorso durante la liberazione condizionata è computato nel termine prefinito alla sospensione di cui nell'alinea dell'articolo 53.

Art. 57. — È fatta annotazione nell'originale della sentenza dei decreti menzionati negli articoli precedenti.

Capitolo 11° — **Spese degl' Istituti penali.**

Art. 58. — Le spese sono ripartite tra lo Stato, ed i Comuni.

Art. 59. — Le carceri giudiziarie sono a carico dello Stato, così quelle correzionali e di emendazione.

Per gl' Istituti penali sono a carico dello Stato:

a) le spese degli edifizi;

b) gli stipendi degl' impiegati;

c) e per due terzi le spese di mantenimento dei condannati regnicoli;

d) sostiene in totalità le spese pei mantenimenti di condannati stranieri.

Art. 60. — I Comuni sopporteranno per i condannati la spesa annua di lire 100, la quale s' iscriverà nel bilancio col nome del condannato.

Quindi ogni condanna sarà notificata contemporaneamente al condannato ed al Sindaco del Comune, patria di lui.

Capitolo 12° — **Disposizioni transitorie.**

Art. 61. — Lo Stato stanzierà nel suo bilancio la somma di 40 milioni da distribuirsi in otto successivi esercizii.

Art. 62. — La metà di quella somma sarà spesa in costruzioni di carceri penitenziari pel periodo di prova, e l' altra per la fondazione di colonie agricole e manifatturiere.

Art. 63. — Le colonie agricole, almeno una parte di esse, devono proporsi il problema pratico della bonificazione dei terreni, il dissodamento de' terreni incolti, il prosciugamento delle paludi: epperò alcune di esse potranno esser nomadi.

Art. 64. — Il Consiglio superiore sarà incaricato di studiare i luoghi più convenienti e determinare la specie di lavori accomodati a ciascuna colonia.

Fine.

INDICE.

Parte Terza.

DELL' APPLICAZIONE DE' MEZZI AL FINE.

Appendice.